

XVI legislatura

L'Unione europea e la cooperazione nell'ambito dei diritti umani

n. 8/AP
18 giugno 2008



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea



**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

L'Unione europea e la cooperazione nell'ambito dei diritti umani

Dossier n. 8/AP
18 giugno 2008

a cura di Davide A. Capuano
con la collaborazione di Tommaso Amico di Meane

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706_2405

Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

_3542

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

fax 06 6706_3677

Segreteria

Grazia Fagiolini

Fax 06 6706_4336
_2989

Simona Petrucci

_3666

Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

_2891

Consigliere

Davide A. Capuano

_3477

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

_2969

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Viviana Di Felice

_3761

Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari

Marianna Guarino

_5370

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

_2653

Laura E. Tabladini

_3428

Monica Delli Priscoli

_4707

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 233237384

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, OSCE, INCE)

fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

_3652

Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

_2482

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

_3478

Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

_2884

Antonella Usiello

_4611

INDICE

| | | |
|--|------|-----|
| NOTA ILLUSTRATIVA | Pag. | i |
| Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea | " | 1 |
| Relazione annuale dell'UE sui diritti umani per il 2007 | " | 43 |
| Parlamento europeo, seduta dell'8 maggio 2008, relazione sulla difesa non violenta dei diritti umani nel mondo: comunicato stampa | " | 261 |
| Parlamento europeo, Commissione per gli affari esteri: relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2007 e sulla politica dell'Unione europea in materia - Relatore on. Marco Cappato (doc. A6-0153/2008) | " | 267 |
| Dichiarazione in occasione del cinquantesimo anniversario della firma dei trattati di Roma (Berlino, 25 marzo 2007) | " | 339 |
| Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 | " | 341 |
| Conferenza stampa del 23 ottobre 2006 di Manfred Novak, rappresentante speciale ONU per la tortura (in lingua francese) | " | 355 |

NOTA ILLUSTRATIVA

L'obiettivo del presente *dossier* è quello di fornire un aggiornamento sulle attività dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione sui diritti umani. Si propone, pertanto, la lettura di alcuni testi rilevanti, segnatamente della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*; della *Relazione annuale 2007 dell'UE sui diritti umani*; della *Relazione sulla difesa non violenta dei diritti nel mondo* recentemente approvata dal Parlamento europeo. Per una più completa comprensione, la Nota illustrativa riporta anche alcune schede di inquadramento e di sintesi dei sopraccitati documenti (rispettivamente **punti 1, 2, 3**). Al punto **4**, invece, è presentata una breve panoramica dei più recenti sviluppi in materia di diritti umani, per comprenderne gli obiettivi più immediati e le linee di cooperazione anche futura, sempre partendo da un'ottica europea.

In previsione della **Riunione interparlamentare della Commissione Affari Esteri e Difesa dei Paesi membri dell'UE**, prevista per il 25 giugno 2008, si allega inoltre la "**Dichiarazione di Berlino**" (elaborata per il cinquantesimo anniversario dei Trattati di Roma), i cui obiettivi verranno discussi durante la suddetta Riunione. In preparazione invece dell'intervento di **Manfred Nowak**, Relatore speciale ONU sulla tortura, che presenterà la giornata internazionale contro la tortura, si allega il testo integrale della *Convenzione contro la tortura* (1984) ed un documento di sintesi di un recente intervento sui diritti umani dello stesso Nowak.

1. Introduzione alla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea costituisce la sintesi dei **valori condivisi** dagli Stati membri dell'UE e riunisce per la prima volta in un unico testo i **diritti civili e politici** classici e i diritti **economici e sociali**. La sua finalità è enunciata nel Preambolo: "*è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici*".

Ripercorrendo brevemente le principali tappe per la stesura della Carta, è doveroso citare il **Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999**, durante il quale si convenne sull'opportunità di riunire in una Carta i diritti fondamentali riconosciuti nell'UE, per dare loro maggiore visibilità. Secondo le aspettative dei capi di Stato o di Governo, tale Carta doveva comprendere i principi generali sanciti dalla Convenzione del 1950 del Consiglio d'Europa, quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, i diritti fondamentali attribuiti ai cittadini dell'Unione, i diritti economici e sociali enunciati nella Carta sociale europea e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori ed i principi

derivanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Carta è stata elaborata da una **Convenzione** composta da rappresentanti dei capi di Stato o di Governo degli Stati membri, da un rappresentante del presidente della Commissione europea, da membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. Adottata ufficialmente a **Nizza il 7 dicembre 2000** dai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che era contenuta, in una versione adattata, nella parte II del Trattato Costituzionale, è stata nuovamente **proclamata solennemente a Strasburgo il 12 dicembre 2007** dai Presidenti del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo. A questa versione rinvia il nuovo art. 6 del TUE (introdotto dal Trattato di Lisbona) che prevede che essa abbia "**lo stesso valore giuridico dei Trattati**". A differenza del Trattato costituzionale, la Carta dei diritti fondamentali **non è quindi stata inserita all'interno del Trattato di Lisbona, ma è presente tramite un rinvio che le conferisce forza giuridicamente vincolante**. La versione proclamata è quella contenuta nel T.Cost. e che reca in particolare una diversa formulazione delle disposizioni generali, nonché un riferimento nel Preambolo alla necessità di tenere conto nella sua interpretazione delle spiegazioni redatte sotto l'autorità del *Praesidium* della Convenzione che elaborò la Carta dei diritti e del *Praesidium* della Convenzione europea¹.

L'importanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea risiede nel fatto che per la prima volta si trovano riuniti in un unico documento tutti i diritti, che prima erano dispersi in vari strumenti legislativi, quali le legislazioni nazionali e le convenzioni internazionali del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Grazie alla visibilità e alla chiarezza che la Carta conferisce ai diritti fondamentali, essa contribuisce a sviluppare il concetto di cittadinanza dell'Unione ed a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La Carta rafforza la certezza del diritto per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, che prima era garantita unicamente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dall'articolo 6 del Trattato UE.

La Carta comprende un preambolo introduttivo e 54 articoli, suddivisi in sette capi:

- I) **Dignità**: dignità umana, diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato.
- II) **Libertà**: diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d'informazione, libertà di riunione e di

¹ Il Trattato di Lisbona prevede, inoltre, l'adesione dell'UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

associazione, libertà delle arti e delle scienze, diritto all'istruzione, libertà professionale e diritto di lavorare, libertà d'impresa, diritto di proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione.

- III) **Uguaglianza**: uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiose e linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili.
- IV) **Solidarietà**: diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, diritto di negoziazione e di azioni collettive, diritto di accesso ai servizi di collocamento, tutela in caso di licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro, vita familiare e vita professionale, sicurezza sociale e assistenza sociale, protezione della salute, accesso ai servizi d'interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione dei consumatori.
- V) **Cittadinanza**: diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, mediatore, diritto di petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare.
- VI) **Giustizia**: diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato.
- VII) **Disposizioni generali**.

I diritti menzionati sono riconosciuti a tutti, con specifiche ulteriori riguardo alle categorie dei minorenni, degli anziani e delle persone diversamente abili. Il Capo V tratta la situazione specifica del cittadino europeo, richiamandosi ad alcuni diritti già enunciati nei trattati (libertà di circolazione e di soggiorno, diritto di voto, diritto di petizione) e introducendo il diritto a una buona amministrazione. Tenuto conto dell'evoluzione sociale, oltre ai diritti classici (diritto alla vita, libertà di parola, diritto a un ricorso effettivo, ecc.) la Carta enuncia diritti non figuranti nella Convenzione del 1950 del Consiglio d'Europa, come la protezione dei dati personali e la bioetica.

2. Introduzione alla *Relazione annuale dell'UE sui diritti umani per il 2007*

La nona relazione annuale dell'UE sui diritti umani, che copre il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007, ha lo scopo di fornire una panoramica dei lavori dell'Unione europea correlati ai diritti umani. L'obiettivo è quello di illustrare come i

valori comuni su cui si basa l'UE vengano tradotti in attività connesse ai diritti umani che riguardano i paesi terzi e i consessi multilaterali, in riferimento ad una serie di tematiche.

Al fine di fornire una panoramica globale, la relazione illustra azioni dell'UE in materia di diritti umani da prospettive tematiche e per paese. Come negli anni scorsi, la relazione continua a esaminare gli sviluppi nel settore dei diritti umani **all'interno dell'UE**, benché si focalizzi sulle **relazioni esterne**.

In merito agli **sviluppi nei confini dell'Unione europea**, la relazione tratta dell'Agenzia per i diritti umani e del ruolo del Rappresentante personale di Javier Solana per i diritti umani, Riina Kionka. Ma anche delle azioni del Parlamento europeo in materia di diritti umani: le sue risoluzioni, relazioni, missioni in paesi terzi, manifestazioni in materia di diritti umani, delegazioni interparlamentari e commissioni parlamentari congiunte con paesi terzi, audizioni speciali su questioni specifiche e il suo annuale premio Sacharov.

Per quanto riguarda gli strumenti e le **iniziative dell'UE nei paesi terzi**, vengono ripercorse le strategie, le azioni e le posizioni comuni, i piani d'azione nel quadro della politica di vicinato, gli orientamenti dell'UE in materia di diritti dell'uomo nonché le iniziative, i comunicati e le dichiarazioni. Riguardo al dialogo sui diritti umani, la relazione illustra quanto fatto con la Cina, l'Iran e l'Uzbekistan, nonché le consultazioni con la Russia e i colloqui di esperti con l'Unione africana. Ma anche le realizzazioni nel quadro delle consultazioni a livello di troika con gli USA, il Canada, il Giappone, la Nuova Zelanda e i paesi candidati, nonché le attività finanziate nel quadro dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo.

La relazione esamina poi una lunga serie di **questioni tematiche**: pena di morte, diritti dei bambini e delle donne, difensori dei diritti umani, tratta degli esseri umani, Corte penale internazionale, terrorismo, democrazia ed elezioni, dialogo interculturale, asilo, immigrazione, rifugiati e sfollati, razzismo, xenofobia, non discriminazione e rispetto della diversità, minoranze, disabili, privacy.

Riguardo all'attività svolta nei **consessi internazionali**, i *focus* principali sono la 61^a sessione dell'Assemblea generale dell'ONU, l'istituzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, sul Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Nell'ambito delle **questioni relative a vari paesi**, la relazione accenna ai paesi candidati all'UE (Turchia, Macedonia e Croazia) e potenziali candidati (Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro e Albania). Tratta anche della politica europea di vicinato, in particolare nei confronti di Armenia, Azerbaigian e Georgia, Moldova, Ucraina e Bielorussia, ma anche di Territori palestinesi occupati, Israele, Algeria, Egitto e Giordania, Libia, Libano e Marocco, Sahara occidentale e Tunisia.

Ampio spazio è poi dedicato alla Russia e all'Asia centrale, all'Africa e all'America Latina. Per l'Asia, la relazione insiste sulla Birmania, la Cambogia e la

Corea, ma anche su quanto realizzato in Indonesia (missione di vigilanza in Aceh), in Afghanistan e in India. Per il Medio Oriente, si accenna all'Iraq e all'Arabia Saudita

La relazione, infine, esamina **l'efficacia delle azioni e degli strumenti dell'UE**: gli orientamenti (su difensori dei diritti umani, tortura, bambini e conflitti armati, pena di morte), i dialoghi, le relazioni con il Parlamento europeo, l'integrazione dei diritti umani nella politica estera dell'UE, nonché l'azione dell'UE nei consessi internazionali.

E' sulla base di questo rapporto che il Parlamento adotterà una propria relazione sui diritti umani nel mondo.

3. Introduzione alla *Relazione sulla difesa non violenta dei diritti umani nel mondo*²

L'Unione europea è ancora "*lontana dal realizzare una politica coerente e di grande impatto in materia di affermazione e promozione dei diritti dell'uomo nel mondo*": queste le considerazioni approvate dal Parlamento europeo, che per far compiere all'Europa "il salto di qualità" auspica un rafforzamento della **politica estera di sicurezza comune** (PESC), promuovendo al contempo l'adozione della legislazione attuativa sul **Tribunale penale internazionale** e chiedendo uno sforzo agli organismi internazionali per la difesa non violenta dei diritti umani (una priorità è **l'attuazione della moratoria sulla pena di morte**).

I temi centrali della riflessione del Parlamento europeo sono la **libertà religiosa**, la **lotta al razzismo**, i **diritti delle minoranze** e dei **Rom**, lo **sfruttamento dei minori**, la **mutilazione genitale femminili** e le **discriminazioni basate sull'orientamento sessuale**.

Forte la preoccupazione espressa per la situazione in **Cina**, dove permangono "violazioni sistematiche" dei diritti umani e politici, e dove, in vista dei Giochi olimpici ("un'opportunità di importanza storica"), la situazione dei diritti umani "non è migliorata". Il Parlamento è allarmato per le situazioni dell'**Iran**, Paese che ha intensificato le "azioni vessatorie"; della **Russia**, per gli "scarsi risultati" nel favorire cambiamenti politici interni; del **Pakistan**, dove la magistratura è minacciata e la libertà dei mezzi di comunicazione messa a dura prova. Allo stesso modo, si teme per la tutela dei diritti umani in **Birmania**, **Darfur**, **Kenia** e per la "violenza sistematica e le ricorrenti vessazioni" che ancora oggi si registrano a **Cuba**.

Il Parlamento europeo propone che il 2010 venga proclamato "Anno europeo della nonviolenza".

² Il testo integrale è in allegato, preceduto dal relativo comunicato stampa del Parlamento europeo.

4. Risultati e prospettive immediate

Prendendo in esame la sezione della *Relazione annuale del Consiglio sugli aspetti principali e le scelte di base della PESC* dedicata ai diritti umani, è possibile tracciare un quadro degli impegni europei più recenti in tale ambito³.

Nel corso del 2007, l'Unione europea ha cercato di svolgere un ruolo attivo nella promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e nella lotta contro le violazioni dei diritti dell'uomo in tutto il mondo, ed ha sempre più integrato la dimensione dei diritti umani nei suoi strumenti generali di politica estera. Il 10 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato gli orientamenti in materia di promozione e tutela dei **diritti del bambino**. Nel primo semestre dell'anno, l'UE ha convenuto e realizzato un "piano d'azione 2007" concernente l'attuazione degli orientamenti dell'UE sulla **pena di morte**. Inoltre, in conformità con le norme minime definite da tali orientamenti, sono state intraprese iniziative su casi specifici presso **Paesi terzi**. Nel secondo semestre dell'anno è stato avviato il secondo riesame degli orientamenti sulla **tortura** ed altri trattamenti crudeli e degradanti; accurata attenzione anche alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini in generale e ai **bambini confrontati ai conflitti armati** in particolare.

L'Unione europea ha instaurato circa trenta tra dialoghi, consultazioni e discussioni mirate in materia di diritti umani con i Paesi terzi⁴.

Il 19 settembre 2007 la *Troika* dell'**Unione africana** (UA) e la *Troika* del COHOM (Consiglio, Gruppo "diritti umani") hanno tenuto a Bruxelles una prima riunione a livello di alti funzionari in materia di diritti umani, un ambito che dovrebbe costituire parte integrante del partenariato strategico con l'Africa.

L'UE ha ribadito l'impegno a lavorare per un miglioramento concreto della situazione dei diritti umani nelle cinque repubbliche dell'**Asia centrale**. In linea con la strategia dell'UE per un nuovo partenariato, che prevede di istituire "con ciascuno degli Stati dell'Asia centrale un regolare e fattivo dialogo sui diritti dell'uomo", ha avuto luogo il primo ciclo del dialogo sui diritti umani con l'**Uzbekistan** ed è proseguita la discussione sull'organizzazione di un seminario sulla società civile. Per quanto riguarda il **Turkmenistan**, l'Unione europea ha continuato gli sforzi volti ad allineare il dialogo *ad hoc* sui diritti umani con tale paese con la struttura degli altri dialoghi ufficiali sui diritti umani. In maggio e in ottobre si sono svolte discussioni particolareggiate nell'ambito dei cicli di dialogo **UE-Cina** sui diritti umani. I seminari giuridici specialistici, che di norma dovrebbero precedere tali discussioni,

³ Relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della PESC - 2007, 8617/08, 25 aprile 2008.

⁴ Il Parlamento europeo ha adottato il 26 aprile 2007 una risoluzione sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo 2006 e sulla politica dell'UE in tale ambito, sulla base di una relazione della commissione per gli affari esteri, e il 6 settembre 2007 una risoluzione sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti dell'uomo. Una delegazione del Parlamento europeo ha visitato nel 2007 il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo.

non hanno avuto luogo nel periodo oggetto della presente relazione a motivo dell'obiezione della Cina alla partecipazione di due ONG. Due cicli di dialogo (in maggio e in ottobre) si sono svolti in un'atmosfera positiva, offrendo una piattaforma per uno scambio di idee sostanziale e franco tra la Cina e l'UE su un'ampia gamma di questioni inerenti ai diritti umani, compresi casi individuali.

Nell'ottobre 2007 si sono tenuti a Bruxelles colloqui in materia di diritti umani con la **Russia**. La *Troika* dell'UE ha sollevato varie questioni specifiche attinenti alla situazione dei diritti umani in questo Paese, in particolare per quanto riguarda la libertà di espressione e di riunione, in vista delle elezioni parlamentari e presidenziali. Come negli anni scorsi, l'UE si è consultata sui diritti umani con **Stati Uniti, Canada, Giappone, Nuova Zelanda** e paesi candidati, concentrandosi soprattutto sulle questioni attinenti ai diritti umani trattate in sede di Nazioni Unite.

Il nono forum **UE-ONG** sui diritti economici, sociali e culturali nelle politiche dell'Unione europea, tenutosi a Lisbona il 6 e 7 dicembre 2007, ha riunito più di un centinaio di rappresentanti di ONG in materia di diritti umani e degli Stati membri e istituzioni dell'UE. Nello stesso mese di dicembre, veniva firmato il Trattato di Lisbona che, come già ricordato, conferisce alla **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** lo stesso valore giuridico dei Trattati vigenti (TUE e TCE).

Vi sono poi alcune **questioni specifiche** sulle quale l'Unione europea si è mostrata particolarmente attiva durante degli ultimi mesi. Nella sua dichiarazione annuale in occasione della giornata internazionale a sostegno delle vittime della **tortura**, il 26 giugno 2007, l'UE ha sottolineato la priorità che attribuisce all'eliminazione della tortura ovunque nel mondo ed alla piena riabilitazione delle vittime della tortura. Ha altresì colto l'opportunità del ventesimo anniversario dell'entrata in vigore della convenzione internazionale contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti per esortare gli Stati che non erano ancora parti della convenzione ad aderirvi senza indugio.

Ma l'UE è stata nel corso dell'anno particolarmente attiva anche in sede di Terzo Comitato della 62a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel giugno 2007 il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che l'UE avrebbe presentato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite una **risoluzione contro la pena di morte**: si chiedeva una moratoria sull'uso della pena di morte, che è stata adottata dal Terzo Comitato della 62a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2007 con il sostegno di 87 co-patrocinatori rappresentanti un'ampia alleanza transregionale.

Nonostante la priorità data alla risoluzione sulla pena di morte, l'UE ha mantenuto tutte le altre iniziative tradizionali in sede di Terzo Comitato, svolgendo nell'anno in esame un ruolo guida nella risoluzione sui **diritti del bambino** e presentando due risoluzioni sulla situazione dei diritti umani in singoli paesi, con particolare attenzione alla realtà della **Birmania/Myanmar**.

Con gli Stati Uniti d'America, l'Unione ha presentato la risoluzione sulla situazione dei diritti umani in **Bielorussia** ed ha sostenuto energicamente gli sforzi di promozione della risoluzione sulla situazione dei diritti umani in **Iran**.

Per quanto concerne, infine, la **libertà di religione o di credo**, l'UE ha promosso una risoluzione in sede di Terzo Comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La risoluzione è stata adottata per consenso, manifestando così il forte sostegno che l'approccio equilibrato dell'UE in materia di diritti umani raccoglie. L'UE ha inoltre promosso, nella sesta sessione del Consiglio dei diritti dell'uomo, una risoluzione con la quale è stato prorogato il mandato del relatore speciale. Questo tema continuerà ad essere difficile e controverso nel contesto delle Nazioni Unite.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (2007/C 303/01)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il testo riportato in appresso

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Preambolo

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del *praesidium* della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del *praesidium* della Convenzione europea.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

TITOLO I

DIGNITÀ

Articolo 1

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
 - a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
 - b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
 - c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
 - d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo 4

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

TITOLO II

LIBERTÀ

Articolo 6

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

Articolo 8

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo 9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 10

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 11

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo 12

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

Articolo 13

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo 14

Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 15

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Articolo 16

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 17

Diritto di proprietà

1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo 18

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»).

Articolo 19

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

TITOLO III

UGUAGLIANZA

Articolo 20

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo 21

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo 22

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo 23

Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo 24

Diritti del minore

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo 25

Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo 26

Inserimento delle persone con disabilità

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

TITOLO IV

SOLIDARIETÀ

Articolo 27

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 28

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo 29

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo 30

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 31

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo 32

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo 33

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Articolo 34

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 35

Protezione della salute

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo 36

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati.

Articolo 37

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo 38

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

TITOLO V

CITTADINANZA

Articolo 39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 40

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo 41

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
 - a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
 - b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;
 - c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo 42

Diritto d'accesso ai documenti

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

Articolo 43

Mediatore europeo

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Articolo 44

Diritto di petizione

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Articolo 45

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 46

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

TITOLO VI

GIUSTIZIA

Articolo 47

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, preconstituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo 48

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo 49

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo 50

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

Articolo 51

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati.
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.

Articolo 52

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.
5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.
6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.
7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta.

Articolo 53

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo 54

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

◦

Il testo di cui sopra riprende, adattandola, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000 e la sostituirà a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

SPIEGAZIONI⁽⁵⁾ RELATIVE ALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

(2007/C 303/02)

Le presenti spiegazioni erano state elaborate, nella versione iniziale, sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sono ora state aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea, sulla scorta degli adeguamenti redazionali che quest'ultima Convenzione ha apportato al testo della Carta (in particolare agli articoli 51 e 52) e dell'evoluzione del diritto dell'Unione. Benché non abbiano di per sé status di legge, esse rappresentano un prezioso strumento d'interpretazione destinato a chiarire le disposizioni della Carta.

TITOLO I — DIGNITÀ

Spiegazione relativa all'articolo 1 — Dignità umana

La dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 consacra la dignità umana nel preambolo: «Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». Nella sentenza del 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. I-7079), ai punti 70-77 della motivazione la Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale alla dignità umana è parte integrante del diritto dell'Unione.

Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Essa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto.

Spiegazione relativa all'articolo 2 — Diritto alla vita

1. Il paragrafo 1 di questo articolo è basato sulla prima frase dell'articolo 2, paragrafo 1, della CEDU, che recita:
«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge...»
2. La seconda frase di detta disposizione, che ha per oggetto la pena capitale, risulta superata in conseguenza dell'entrata in vigore del protocollo n. 6 della CEDU, il cui articolo 1 è così formulato:
«La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.»

⁵ Nota dell'editore: i riferimenti ai numeri degli articoli dei trattati sono stati aggiornati. Sono inoltre stati corretti alcuni errori materiali.

A tale disposizione si ispira l'articolo 2, paragrafo 2, della Carta.

3. Le disposizioni dell'articolo 2 della Carta corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, hanno significato e portata identici. Pertanto le definizioni «negative» che figurano nella CEDU devono essere considerate come presenti anche nella Carta:

a) articolo 2, paragrafo 2 della CEDU:

«La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.»;

b) articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU:

«Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni ...».

Spiegazione relativa all'articolo 3 — Diritto all'integrità della persona

1. Nella sentenza del 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. I-7079), ai punti 70, 78, 79 e 80 della motivazione la Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale all'integrità della persona è parte integrante del diritto dell'Unione e comprende, nell'ambito della medicina e della biologia, il libero e consapevole consenso del donatore e del ricevente.
2. I principi enunciati nell'articolo 3 della Carta figurano già nella convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa (serie dei trattati europei n. 164 e protocollo addizionale n. 168). La Carta non intende derogare a tali disposizioni e proibisce solo la clonazione riproduttiva. Essa non autorizza né proibisce le altre forme di clonazione e non impedisce quindi in alcun modo al legislatore di vietarle.
3. Il riferimento alle pratiche eugeniche, segnatamente quelle che hanno come scopo la selezione delle persone, riguarda le ipotesi in cui siano organizzati e attuati programmi di selezione che comportino, per esempio, campagne di sterilizzazione, gravidanze forzate, matrimoni etnici obbligatori, ecc., atti considerati tutti crimini internazionali dallo statuto della Corte penale internazionale adottato a Roma il 17 luglio 1998 (cfr. articolo 7, paragrafo 1, lettera g)).

Spiegazione relativa all'articolo 4 — Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Il diritto di cui all'articolo 4 corrisponde a quello garantito dall'articolo 3 della CEDU, la cui formulazione è identica: «Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.». Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, esso ha pertanto significato e portata identici a quelli del suddetto articolo.

Spiegazione relativa all'articolo 5 — Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Il diritto di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, corrisponde a quello dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della CEDU, dello stesso tenore. Il significato e la portata di questo diritto sono pertanto identici a quelli conferiti da detto articolo, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta. Ne consegue che:
 - nessuna restrizione può essere imposta legittimamente al diritto previsto dal paragrafo 1;
 - nel paragrafo 2, le nozioni di «lavoro forzato o obbligatorio» devono essere interpretate alla luce delle definizioni «negative» contenute nell'articolo 4, paragrafo 3 della CEDU, che recita:

«Non è considerato “lavoro forzato o obbligatorio” ai sensi del presente articolo:

- a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
 - b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 - c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.».
2. Il paragrafo 3 trae direttamente origine dalla dignità della persona umana e tiene conto degli ultimi sviluppi della criminalità organizzata, quali le organizzazioni che favoriscono, a scopo di lucro, l'immigrazione illegale o lo sfruttamento sessuale. L'allegato della convenzione Europol riporta la seguente definizione applicabile alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale: «Tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli». Il capitolo VI della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che è stato integrato nell'acquis dell'Unione e al quale il Regno Unito e l'Irlanda partecipano, contiene, nell'articolo 27, paragrafo 1, la seguente disposizione in materia di organizzazioni di immigrazione clandestina: «Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta Parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri.». Il 19 luglio 2002 il Consiglio ha adottato

la decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani ([GU L 203 del 1.8.2002, pag. 1](#)) il cui articolo 1 definisce in dettaglio i reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale che la decisione quadro impone agli Stati membri di punire.

TITOLO II — LIBERTÀ

Spiegazione relativa all'articolo 6 — Diritto alla libertà e alla sicurezza

I diritti di cui all'articolo 6 corrispondono a quelli garantiti dall'articolo 5 della CEDU, del quale, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, hanno pari significato e portata. Ne consegue che le limitazioni che possono legittimamente essere apportate non possono andare oltre i limiti consentiti dall'articolo 5 della CEDU, che recita:

«1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

- a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
- b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
- c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
- d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per il suo inserimento in una struttura rieducativa, o della sua detenzione regolare in attesa di comparire dinanzi all'autorità competente;
- e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
- f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a

garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione.»

I diritti di cui all'articolo 6 devono essere in particolare rispettati quando il Parlamento europeo e il Consiglio adottano atti legislativi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale in base agli articoli 82, 83 e 85 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, segnatamente per la definizione di disposizioni minime comuni in materia di qualificazione delle infrazioni e delle sanzioni e di taluni aspetti del diritto processuale.

Spiegazione relativa all'articolo 7 — Rispetto della vita privata e della vita familiare

I diritti di cui all'articolo 7 corrispondono a quelli garantiti dall'articolo 8 della CEDU. Per tener conto dell'evoluzione tecnica, il termine «comunicazioni» è stato sostituito a «corrispondenza».

Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, il significato e la portata di questi diritti sono identici a quelli del corrispondente articolo della CEDU. Le limitazioni che vi possono legittimamente essere apportate sono pertanto quelle autorizzate ai sensi del suddetto articolo 8, che recita:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.»

Spiegazione relativa all'articolo 8 — Protezione dei dati di carattere personale

Questo articolo è stato fondato sull'articolo 286 del trattato che istituisce la Comunità europea, sulla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ([G.U. L 281 del 23.11.1995, pag. 31](#)), nonché sull'articolo 8 della CEDU e sulla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone

rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del 28 gennaio 1981, ratificata da tutti gli Stati membri. L'articolo 286 del trattato CE è ora sostituito dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 39 del trattato sull'Unione europea. Ci si riferisce inoltre al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ([GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1](#)). La direttiva e il regolamento succitati definiscono le condizioni e i limiti applicabili all'esercizio del diritto alla protezione dei dati personali.

Spiegazione relativa all'articolo 9 — Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Questo articolo si basa sull'articolo 12 della CEDU, che recita: «A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.». La formulazione di questo diritto è stata aggiornata al fine di disciplinare i casi in cui le legislazioni nazionali riconoscono modi diversi dal matrimonio per costituire una famiglia. L'articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso. Questo diritto è pertanto simile a quello previsto dalla CEDU, ma la sua portata può essere più estesa qualora la legislazione nazionale lo preveda.

Spiegazione relativa all'articolo 10 — Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Il diritto garantito al paragrafo 1 corrisponde a quello garantito dall'articolo 9 della CEDU e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, ha significato e portata identici a detto articolo. Le limitazioni devono pertanto rispettare l'articolo 9, paragrafo 2, che recita: «La libertà di professare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.».

Il diritto garantito al paragrafo 2 rispecchia le tradizioni costituzionali nazionali e all'evoluzione delle legislazioni nazionali a questo proposito.

Spiegazione relativa all'articolo 11 — Libertà di espressione e d'informazione

1. L'articolo 11 corrisponde all'articolo 10 della CEDU, che recita:
«1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.».

In applicazione dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, questo diritto ha lo stesso significato e la stessa portata di quello garantito dalla CEDU. Le limitazioni che possono essere apportate non possono pertanto andare oltre quelle previste all'articolo 10, paragrafo 2, salve restando le restrizioni che il diritto dell'Unione in materia di concorrenza può apportare alla facoltà degli Stati membri di instaurare i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terza frase della CEDU.

2. Il paragrafo 2 di questo articolo esplicita le conseguenze del paragrafo 1 in relazione alla libertà dei media. Si basa segnatamente sulla giurisprudenza della Corte in materia di televisione, in particolare nella sentenza del 25 luglio 1991, causa C-288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e a. (Racc. pag. I-4007) e sul Protocollo sui sistemi di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato CE, ed ora ai trattati, nonché sulla direttiva 89/552/CEE del Consiglio (cfr. in particolare il diciassettesimo considerando).

Spiegazione relativa all'articolo 12 — Libertà di riunione e di associazione

1. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo corrispondono alle disposizioni dell'articolo 11 della CEDU, che recita:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.».

Le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, hanno lo stesso significato di quelle della CEDU, ma la loro portata è più estesa, dato che possono essere applicate a tutti i livelli, incluso quindi il livello europeo. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta, le limitazioni di questo diritto non possono pertanto andare oltre quelle considerate come legittime ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della CEDU.

2. Tale diritto si fonda parimenti sul punto 11 della Carta comunitaria dei diritti sociali

fondamentali dei lavoratori.

3. Il paragrafo 2 di questo articolo corrisponde all'articolo 10, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea.

Spiegazione relativa all'articolo 13 — Libertà delle arti e delle scienze

Questo diritto è dedotto in primo luogo dalle libertà di pensiero e di espressione. Si esercita nel rispetto dell'articolo 1 e può essere soggetto alle limitazioni autorizzate dall'articolo 10 della CEDU.

Spiegazione relativa all'articolo 14 — Diritto all'istruzione

1. Questo articolo si ispira sia alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri sia all'articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU, che recita:
«Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.».

È stato giudicato utile estendere questo articolo all'accesso alla formazione professionale e continua (cfr. punto 15 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e articolo 10 della Carta sociale) e aggiungere il principio della gratuità dell'istruzione obbligatoria. In base alla sua formulazione, quest'ultimo principio implica soltanto che per l'istruzione obbligatoria ogni bambino abbia la possibilità di accedere a un istituto che pratica la gratuità. Esso non impone che tutti gli istituti che dispensano tale istruzione, o una formazione professionale e continua, in particolare quelli privati, siano gratuiti. Non vieta nemmeno che alcune forme specifiche di istruzione possano essere a pagamento, a condizione che lo Stato prenda misure destinate a concedere una compensazione finanziaria. Poiché la Carta si applica all'Unione, ciò significa che, nel quadro delle sue politiche in materia di formazione, l'Unione deve rispettare la gratuità dell'istruzione obbligatoria, ma ciò non crea beninteso nuove competenze. Per quanto attiene al diritto dei genitori, lo si deve interpretare in relazione alle disposizioni dell'articolo 24.

2. La libertà di creare istituti di istruzione, pubblici o privati, è garantita come uno degli aspetti della libertà d'impresa, ma è limitata dal rispetto dei principi democratici e si esercita secondo le modalità stabilite dalle legislazioni nazionali.

Spiegazione relativa all'articolo 15 — Libertà professionale e diritto di lavorare

La libertà professionale, sancita nel paragrafo 1 dell'articolo 15, è riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr., tra l'altro, le sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, pag. 491, punti 12, 13 e 14; del 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, Racc. 1979 pag. 3727, e dell'8 ottobre 1986, causa 234/85, Keller, Racc. 1986, pag. 2897, punto 8).

Questo paragrafo si ispira inoltre all'articolo 1, paragrafo 2 della Carta sociale europea firmata il 18 ottobre 1961 e ratificata da tutti gli Stati membri, e al punto 4 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989. L'espressione «condizioni di lavoro» deve essere intesa nel senso dell'articolo 156 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il paragrafo 2 riprende le tre libertà garantite dagli articoli 26, 45, 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ossia libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

Il paragrafo 3 è stato basato sull'articolo 153, paragrafo 1, lettera g) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e sull'articolo 19, punto 4 della Carta sociale europea, firmata il 18 ottobre 1961 e ratificata da tutti gli Stati membri. Si applica pertanto l'articolo 52, paragrafo 2 della Carta. La questione dell'ingaggio di marittimi aventi la cittadinanza di Stati terzi negli equipaggi di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione è disciplinata dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Spiegazione relativa all'articolo 16 — Libertà d'impresa

Questo articolo si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha riconosciuto la libertà di esercitare un'attività economica o commerciale (cfr. sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, pag. 491, punto 14, e del 27 settembre 1979, causa 230/78, SpA Eridania e a., Racc. 1979, pag. 2749, punti 20 e 31) e la libertà contrattuale (cfr., tra l'altro, sentenze Sukkerfabriken Nykøbing, causa 151/78, Racc. 1979, pag. 1, punto 19; del 5 ottobre 1999, causa C-240/97, Spagna/Commissione, Racc. 1999, pag. I-6571, punto 99) e sull'articolo 119, paragrafi 1 e 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riconosce la libera concorrenza. Beninteso, questo diritto si esercita nel rispetto del diritto dell'Unione e delle legislazioni nazionali. Esso può essere sottoposto alle limitazioni previste all'articolo 52, paragrafo 1 della Carta.

Spiegazione relativa all'articolo 17 — Diritto di proprietà

Questo articolo corrisponde all'articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU, che recita:

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.».

Si tratta di un diritto fondamentale comune a tutte le costituzioni nazionali. È stato sancito a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e in primo luogo nella sentenza Hauer (13 dicembre 1979, Racc. 1979, pag. 3727). La stesura è stata attualizzata ma, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU e le limitazioni non possono andare oltre quelle previste da quest'ultima.

La protezione della proprietà intellettuale, che costituisce uno degli aspetti del diritto di proprietà, è esplicitamente menzionata al paragrafo 2, in virtù della sua crescente importanza e del diritto comunitario derivato. Oltre alla proprietà letteraria e artistica la proprietà intellettuale copre, tra l'altro, il diritto dei brevetti e dei marchi e i diritti analoghi. Le garanzie previste nel paragrafo 1 si applicano opportunamente alla proprietà intellettuale.

Spiegazione relativa all'articolo 18 — Diritto di asilo

Il testo dell'articolo è stato basato sull'articolo 63 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che impone all'Unione di rispettare la convenzione di Ginevra sui rifugiati. Occorre far riferimento alle disposizioni dei protocolli relativi al Regno Unito e all'Irlanda, allegati ai trattati, nonché di quello sulla Danimarca, per determinare in quale misura tali Stati membri applichino il diritto dell'Unione in materia e in quale misura il presente articolo sia loro applicabile. Tale articolo rispetta il protocollo sull'asilo allegato ai trattati.

Spiegazione relativa all'articolo 19 — Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

Il paragrafo 1 di questo articolo ha significato e portata identici a quelli dell'articolo 4 del protocollo n. 4 della CEDU per quanto attiene alle espulsioni collettive. Esso è volto a garantire che ogni decisione formi oggetto di un esame specifico e che non si possa decidere con un'unica misura l'espulsione di tutte le persone aventi la nazionalità di un determinato Stato (cfr. anche articolo 13 del Patto relativo ai diritti civili e politici).

Il paragrafo 2 incorpora la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 3 della CEDU (cfr. sentenza del 17 dicembre 1996, Ahmed/Austria, Racc. 1996-VI, pag. 2206, e sentenza del 7 luglio 1989, Soering).

TITOLO III — UGUAGLIANZA

Spiegazione relativa all'articolo 20 — Uguaglianza davanti alla legge

Questo articolo corrisponde al principio generale di diritto che figura in tutte le costituzioni europee ed è stato sancito dalla Corte come uno dei principi fondamentali del diritto comunitario (sentenza del 13 novembre 1984, Racke, causa 283/83, Racc.

1984, pag. 3791, sentenza del 17 aprile 1997, causa C-15/95, EARL, Racc. 1997, pag. I-1961 e sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson, Racc. 2000, pag. 2737).

Spiegazione relativa all'articolo 21 — Non discriminazione

Il paragrafo 1 si ispira all'articolo 13 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e all'articolo 14 della CEDU, nonché all'articolo 11 della convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina per quanto riguarda il patrimonio genetico. Nella misura in cui coincide con l'articolo 14 della CEDU, si applica in conformità dello stesso.

Non v'è contraddizione né incompatibilità fra il paragrafo 1 e l'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che ha campo d'applicazione e finalità diversi: l'articolo 19 conferisce all'Unione la facoltà di adottare atti legislativi, compresa l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, per combattere alcune forme di discriminazione di cui l'articolo stesso riporta un elenco completo. La normativa in questione può regolamentare gli interventi delle autorità degli Stati membri (come pure i rapporti fra i privati) in qualsiasi settore entro i limiti delle competenze dell'Unione. La disposizione dell'articolo 21, paragrafo 1, invece, non conferisce nessuna facoltà di emanare norme contro la discriminazione in questi settori d'intervento degli Stati membri o nei rapporti fra privati né sancisce nessun divieto assoluto di discriminazione in settori così ampi. Essa infatti tratta soltanto delle discriminazioni ad opera delle istituzioni e degli organi dell'Unione stessi nell'esercizio delle competenze conferite ai sensi dei trattati e ad opera degli Stati membri soltanto quando danno attuazione al diritto dell'Unione. Il paragrafo 1 non altera quindi l'ampiezza delle facoltà conferite a norma dell'articolo 19 né l'interpretazione data a tale articolo.

Il paragrafo 2 corrisponde all'articolo 18, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e va applicato in conformità di tale articolo.

Spiegazione relativa all'articolo 22 — Diversità culturale, religiosa e linguistica

Questo articolo è stato fondato sull'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e sull'articolo 151, paragrafi 1 e 4 del trattato CE, ora sostituiti dall'articolo 167, paragrafi 1 e 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla cultura. Il rispetto della diversità culturale e linguistica è ora sancito anche all'articolo 3, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea. L'articolo si ispira alla dichiarazione n. 11 allegata all'Atto finale del trattato di Amsterdam sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali, ripreso ora nell'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Spiegazione relativa all'articolo 23 — Parità tra donne e uomini

Il primo comma di questo articolo è stato basato sull'articolo 2 e sull'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ora sostituiti dall'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che impongono all'Unione di mirare a promuovere la parità tra uomini e donne, e sull'articolo 157, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso si ispira all'articolo 20 della Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1996 e al punto 16 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

Si basa anche sull'articolo 157, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sull'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Il secondo comma riprende, in una formula più breve, l'articolo 157, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui il principio della parità di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato o a prevenire o compensare determinati svantaggi nella carriera professionale. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 2, questo secondo comma non modifica l'articolo 157, paragrafo 4.

Spiegazione relativa all'articolo 24 — Diritti del minore

Questo articolo si basa sulla convenzione di New York sui diritti del fanciullo, firmata il 20 novembre 1989 e ratificata da tutti gli Stati membri, e in particolare, sugli articoli 3, 9, 12 e 13 di detta convenzione.

Il paragrafo 3 tiene conto del fatto che, nell'ambito della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la normativa dell'Unione nelle materie civili che presentano implicazioni transnazionali, per cui la competenza è conferita dall'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può comprendere tra l'altro i diritti di visita che consentono ai figli di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori.

Spiegazione relativa all'articolo 25 — Diritti degli anziani

Questo articolo è ispirato all'articolo 23 della Carta sociale europea riveduta e ai punti 24 e 25 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. La partecipazione alla vita sociale e culturale comprende ovviamente la partecipazione alla vita politica.

Spiegazione relativa all'articolo 26 — Inserimento delle persone con disabilità

Il principio contenuto in questo articolo si basa sull'articolo 15 della Carta sociale europea e si ispira inoltre al punto 26 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

TITOLO IV — SOLIDARIETÀ

Spiegazione relativa all'articolo 27 — Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Questo articolo figura nella Carta sociale europea riveduta (articolo 21) e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (punti 17 e 18). Si applica alle condizioni previste dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni nazionali. Il riferimento ai livelli appropriati riguarda i livelli previsti dal diritto dell'Unione o dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, il che può includere il livello europeo qualora la normativa dell'Unione lo preveda. L'acquis dell'Unione in questo campo è consistente: articoli 154 e 155 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e direttive 2002/14/CE (quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, nella Comunità europea), 98/59/CE (licenziamenti collettivi), 2001/23/CE (trasferimenti di imprese) e 94/45/CE (comitato aziendale europeo).

Spiegazione relativa all'articolo 28 — Diritto di negoziazione e di azioni collettive

Questo articolo si basa sull'articolo 6 della Carta sociale europea nonché sulla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (punti da 12 a 14). Il diritto di azione collettiva è stato riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come uno degli elementi del diritto sindacale sancito dall'articolo 11 della CEDU. Per quanto riguarda i livelli appropriati ai quali può essere effettuata la negoziazione collettiva, si vedano le spiegazioni fornite per l'articolo precedente. Le modalità e i limiti per l'esercizio delle azioni collettive, ad esempio lo sciopero, sono disciplinate dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, come pure il problema di stabilire se possano essere condotte parallelamente in vari Stati membri.

Spiegazione relativa all'articolo 29 — Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Questo articolo si basa sull'articolo 1, paragrafo 3 della Carta sociale europea e sul punto 13 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

Spiegazione relativa all'articolo 30 — Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Questo articolo si ispira all'articolo 24 della Carta sociale riveduta. Cfr. anche la direttiva 2001/23/CE sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese e la direttiva 80/987/CEE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, modificata dalla direttiva 2002/74/CE.

Spiegazione relativa all'articolo 31 — Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Il paragrafo 1 di questo articolo si basa sulla direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Si ispira anche all'articolo 3 della Carta sociale e al punto 19 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, nonché, per quanto riguarda il diritto alla dignità sul lavoro, all'articolo 26 della Carta sociale riveduta. L'espressione «condizioni di lavoro» deve essere intesa nel senso dell'articolo 156 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Il paragrafo 2 si basa sulla direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché sull'articolo 2 della Carta sociale europea e sul punto 8 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

Spiegazione relativa all'articolo 32 — Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Questo articolo si basa sulla direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, nonché sull'articolo 7 della Carta sociale europea e sui punti da 20 a 23 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

Spiegazione relativa all'articolo 33 — Vita familiare e vita professionale

Il paragrafo 1 dell'articolo 33 si basa sull'articolo 16 della Carta sociale europea.

Il paragrafo 2 è ispirato alla direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e alla direttiva 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. È basato altresì sull'articolo 8 (protezione della maternità) della Carta sociale europea ed è ispirato all'articolo 27 (diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento) della Carta sociale riveduta. Il termine «maternità» copre il periodo che va dal concepimento all'allattamento.

Spiegazione relativa all'articolo 34 — Sicurezza sociale e assistenza sociale

Il principio enunciato nel paragrafo 1 dell'articolo 34 è basato sugli articoli 153 e 156 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché sull'articolo 12 della Carta sociale europea e sul punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Esso deve essere rispettato dall'Unione quando questa si avvale dei poteri ad essa conferiti dagli articoli 153 e 156 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il riferimento ai servizi sociali riguarda i casi in cui siffatti servizi sono stati istituiti per garantire determinate prestazioni, ma non implica in alcun modo che essi debbano essere creati laddove non esistono. Il termine «maternità» deve essere inteso come nell'articolo precedente.

Il paragrafo 2 è basato sull'articolo 12, paragrafo 4 e sull'articolo 13, paragrafo 4 della Carta sociale europea nonché sul punto 2 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e rispecchia le norme derivanti dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dal regolamento (CEE) n. 1612/68.

Il paragrafo 3 è ispirato all'articolo 13 della Carta sociale europea e agli articoli 30 e 31 della Carta sociale riveduta nonché al punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Esso deve essere rispettato dall'Unione nel quadro delle politiche fondate sull'articolo 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Spiegazione relativa all'articolo 35 — Protezione della salute

I principi enunciati in questo articolo si basano sull'articolo 152 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché sugli articoli 11 e 13 della Carta sociale europea. La seconda frase dell'articolo riproduce l'articolo 168, paragrafo 1.

Spiegazione relativa all'articolo 36 — Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Questo articolo è perfettamente in linea con l'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e non crea nessun nuovo diritto. Esso si limita a sancire il principio del rispetto da parte dell'Unione dell'accesso ai servizi d'interesse economico generale previsto dalle disposizioni nazionali, a condizione che ciò sia compatibile con il diritto dell'Unione.

Spiegazione relativa all'articolo 37 — Tutela dell'ambiente

I principi contenuti in questo articolo sono stati basati sugli articoli 2, 6 e 174 del trattato CE, che sono stati ora sostituiti dall'articolo 3, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea e dagli articoli 11 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Esso si ispira inoltre alle disposizioni di alcune costituzioni nazionali.

Spiegazione relativa all'articolo 38 — Protezione dei consumatori

Il principio contenuto in questo articolo è stato basato sull'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

TITOLO V — CITTADINANZA

Spiegazione relativa all'articolo 39 — Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

L'articolo 39 si applica alle condizioni previste nei trattati, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta. In effetti, il paragrafo 1 dell'articolo 39 corrisponde al diritto garantito all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. anche la base giuridica all'articolo 22 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'adozione delle modalità di esercizio di tale diritto) e il paragrafo 2 di questo articolo all'articolo 14, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea. L'articolo 39, paragrafo 2, riprende i principi di base del sistema elettorale in uno Stato democratico.

Spiegazione relativa all'articolo 40 — Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Questo articolo corrisponde al diritto garantito all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. anche la base giuridica all'articolo 22 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'adozione delle modalità di esercizio di tale diritto). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni previste nei trattati.

Spiegazione relativa all'articolo 41 — Diritto ad una buona amministrazione

L'articolo 41 è basato sull'esistenza dell'Unione in quanto comunità di diritto, le cui caratteristiche sono state sviluppate dalla giurisprudenza che ha consacrato segnatamente la buona amministrazione come principio generale di diritto (cfr. tra l'altro, la sentenza della Corte del 31 marzo 1992, causa C-255/90 P, Burban, Racc. 1992, pag. I-2253, e le sentenze del Tribunale di primo grado del 18 settembre 1995, causa T-167/94, Nölle, Racc. 1995, pag. II-2589; del 9 luglio 1999, causa T-231/97, New Europe Consulting e altri, Racc. 1999, pag. II-2403). Le espressioni di questo diritto enunciate nei primi due paragrafi derivano dalla giurisprudenza (cfr. le sentenze della Corte del 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, Racc. 1987, pag. 4097, punto 15; del 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem, Racc. 1989, pag. 3283; del 21 novembre 1991, causa C-269/90, TU München, Racc. 1991, pag. I-5469, e le sentenze del Tribunale di primo grado del 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal, Racc. 1994, pag. II-1177; del 18 settembre 1995, causa T-167/94, Nölle, Racc. 1995, pag. II-2589) e, per quanto attiene all'obbligo di motivare, dall'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. anche la base giuridica all'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'adozione di norme volte a garantire un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente).

Il paragrafo 3 riprende il diritto ora garantito all'articolo 340 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il paragrafo 4 riprende il diritto ora garantito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d) e all'articolo 25 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, questi diritti si applicano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati.

Il diritto a un ricorso effettivo, che costituisce un aspetto importante della questione, è garantito all'articolo 47 della presente Carta.

Spiegazione relativa all'articolo 42 — Diritto d'accesso ai documenti

Il diritto sancito da questo articolo è stato ripreso dall'articolo 255 del trattato CE, in applicazione del quale è stato adottato il regolamento (CE) n. 1049/2001. La Convenzione europea ha esteso tale diritto ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle agenzie in generale, indipendentemente dalla forma in cui sono prodotti (v. articolo 15, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta, il diritto di accesso ai documenti si esercita alle condizioni e nei limiti definiti all'articolo 15, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Spiegazione relativa all'articolo 43 — Mediatore europeo

Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli articoli 20 e 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta, esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati.

Spiegazione relativa all'articolo 44 — Diritto di petizione

Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli articoli 20 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni stabilite nei due articoli menzionati.

Spiegazione relativa all'articolo 45 — Libertà di circolazione e di soggiorno

Il diritto sancito dal paragrafo 1 è quello garantito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. anche la base giuridica all'articolo 21 e la sentenza della Corte di giustizia, del 17 settembre 2002, causa C-413/99 Baumbast — Racc. 2002, pag. 709). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni e nei limiti definiti nei trattati.

Il paragrafo 2 richiama la competenza attribuita all'Unione dagli articoli 77, 78 e 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ne consegue che la concessione di questo diritto dipende dall'esercizio di detta competenza da parte delle istituzioni.

Spiegazione relativa all'articolo 46 — Tutela diplomatica e consolare

Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito dall'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. anche la base giuridica all'articolo 23). Conformemente all'articolo 52, paragrafo 2, esso si esercita alle condizioni stabilite in detti articoli.

TITOLO VI — GIUSTIZIA

Spiegazione relativa all'articolo 47 — Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Il primo comma si basa sull'articolo 13 della CEDU:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.»

Tuttavia, nel diritto dell'Unione, la tutela è più estesa in quanto essa garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. La Corte di giustizia ha sancito questo diritto, nella sentenza del 15 maggio 1986, quale principio generale del diritto dell'Unione (causa 222/84, Johnston, Racc. 1986, pag. 1651; cfr. inoltre le sentenze del 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, Racc. 1987, pag. 4097 e del 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Borelli, Racc. 1992, pag. I-6313). Secondo la Corte, tale principio generale del diritto dell'Unione si applica anche agli Stati membri quando essi applicano il diritto dell'Unione. L'inserimento di questa giurisprudenza nella Carta non era inteso a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai trattati e, in particolare, le norme in materia di ricevibilità per i ricorsi diretti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Convenzione europea ha esaminato il sistema di controllo giurisdizionale dell'Unione, comprese le norme in materia di ricevibilità che ha confermato pur modificandole sotto taluni aspetti (cfr. articoli da 251 a 281 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare articolo 263, quarto comma). L'articolo 47 si applica nei confronti delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri allorché questi attuano il diritto dell'Unione e ciò vale per tutti i diritti garantiti dal diritto dell'Unione.

Il secondo comma corrisponde all'articolo 6, paragrafo 1 della CEDU che recita:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.»

Nel diritto dell'Unione il diritto a un giudice non si applica solo a controversie relative a diritti e obblighi di carattere civile. È una delle conseguenze del fatto che l'Unione è una comunità di diritto come la Corte ha constatato nella causa 294/83, Parti ecologiste «Les

Verts» contro Parlamento europeo (sentenza del 23 aprile 1986, Racc. 1986, pag. 1339). Tuttavia, fatta eccezione per l'ambito di applicazione, le garanzie offerte dalla CEDU si applicano in modo analogo nell'Unione.

Riguardo al terzo comma va rilevato che, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, deve essere accordata un'assistenza legale allorché la mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo (sentenza CEDH del 9.10.1979, Airey, Serie A, Volume 32, pag. 11). Esiste inoltre un sistema di assistenza legale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Spiegazione relativa all'articolo 48 — Presunzione di innocenza e diritti della difesa

L'articolo 48 corrisponde all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU che recita:

«2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.»

Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU.

Spiegazione relativa all'articolo 49 — Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

Questo articolo riprende la regola classica della irretroattività delle leggi e delle pene in materia penale. Vi è stata aggiunta la regola della retroattività della legge penale più mite, esistente in vari Stati membri e che figura nell'articolo 15 del Patto relativo ai diritti civili e politici.

L'articolo 7 della CEDU è redatto come segue:

«1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o

internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.».

Si è semplicemente soppresso al paragrafo 2 il termine «civili»; la soppressione non implica nessun cambiamento del senso del paragrafo, che contempla in particolare i crimini contro l'umanità. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU.

Il paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalità dei reati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità.

Spiegazione relativa all'articolo 50 — Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

L'articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU recita:

«1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della convenzione.».

La regola «ne bis in idem» si applica nel diritto dell'Unione (cfr., in una vasta giurisprudenza, la sentenza del 5 maggio 1966, Gutmann/Commissione, cause 18/65 e 35/65, Racc. 1966, pag. 150 e, per una causa recente, la sentenza del Tribunale di primo grado del 20 aprile 1999, cause riunite T-305/94 e altre, Limburgse Vinyl Maatschappij NV e a./Commissione, Racc. 1999, pag. II-931). Va precisato che la regola che vieta il cumulo si riferisce al cumulo di due sanzioni della stessa natura, nella fattispecie penali.

Ai sensi dell'articolo 50, la regola «ne bis in idem» non si applica solo all'interno della giurisdizione di uno stesso Stato, ma anche tra giurisdizioni di più Stati membri. Ciò corrisponde all'acquis del diritto dell'Unione; cfr. articoli da 54 a 58 della convenzione

di applicazione dell'accordo di Schengen, sentenza della Corte di giustizia, dell'11 febbraio 2003, causa C-187/01 Gözütok (Racc. 2003, pag. I-1345), articolo 7 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e articolo 10 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione. Le eccezioni, molto limitate, per le quali dette convenzioni consentono agli Stati membri di derogare alla regola «ne bis in idem» sono disciplinate dalla clausola orizzontale dell'articolo 52, paragrafo 1, sulle limitazioni. Per quanto riguarda le situazioni contemplate dall'articolo 4 del protocollo 7, vale a dire l'applicazione del principio all'interno di uno Stato membro, il diritto garantito ha lo stesso significato e la stessa portata del corrispondente diritto sancito dalla CEDU.

TITOLO VII — DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

Spiegazione relativa all'articolo 51 — Ambito di applicazione

L'articolo 51 è inteso a determinare il campo di applicazione della Carta. Esso mira a stabilire chiaramente che la Carta si applica innanzitutto alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà. Questa disposizione è stata formulata fedelmente all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, che impone all'Unione di rispettare i diritti fondamentali, nonché al mandato impartito dal Consiglio europeo di Colonia. Il termine «istituzioni» è consacrato nei trattati. L'espressione «organi e agenzie» è abitualmente utilizzata nei trattati per designare tutte le istanze istituite dai trattati o da atti di diritto derivato (cfr., ad es., l'articolo 15 o 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Per quanto riguarda gli Stati membri, la giurisprudenza della Corte sancisce senza ambiguità che l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell'ambito dell'Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (sentenza del 13 luglio 1989, Wachauf, causa 5/88, Racc. 1989, pag. 2609; sentenza del 18 giugno 1991, ERT, Racc. 1991, pag. I-2925; sentenza del 18 dicembre 1997, Annibaldi, causa C-309/96, Racc. 1997, pag. I-7493). La Corte di giustizia ha confermato questa giurisprudenza nei termini seguenti: «Per giunta, occorre ricordare che le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie...» (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, Racc. 2000, pag. I-2737, punto 37). Ovviamente questa regola, quale sancita nella presente Carta, si applica sia alle autorità centrali sia alle autorità regionali e locali nonché agli enti pubblici quando attuano il diritto dell'Unione.

Il paragrafo 2, assieme alla seconda frase del paragrafo 1, ribadiscono che la Carta non può avere l'effetto di ampliare le competenze e i compiti assegnati all'Unione dai trattati. Lo scopo è quello di citare in modo esplicito quanto deriva logicamente dal principio di sussidiarietà e dal fatto che l'Unione dispone solo di competenze di attribuzione. I diritti fondamentali garantiti nell'Unione producono effetti solo

nell'ambito delle competenze determinate dai trattati. Di conseguenza, alle istituzioni dell'Unione può essere imposto l'obbligo, a norma della seconda frase del paragrafo 1, di promuovere i principi sanciti nella Carta soltanto nei limiti di queste stesse competenze.

Anche il paragrafo 2 conferma che la Carta non può avere l'effetto di estendere l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione stabilite nei trattati. Si tratta di un principio già affermato dalla Corte di giustizia relativamente ai diritti fondamentali riconosciuti come parte integrante del diritto dell'Unione (sentenza del 17 febbraio 1998, C-249/96 Grant, Racc. 1998, pag. I-621, punto 45 della motivazione). Secondo tale principio va da sé che il rinvio alla Carta nell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere inteso come un'estensione automatica della gamma degli interventi degli Stati membri che vanno considerati «attuazione del diritto dell'Unione» (ai sensi del paragrafo 1 e della giurisprudenza citata).

Spiegazione relativa all'articolo 52 — Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

L'articolo 52 mira a fissare la portata dei diritti e dei principi della Carta e a definire norme per la loro interpretazione. Il paragrafo 1 tratta del sistema delle limitazioni. La formula usata si ispira alla giurisprudenza della Corte di giustizia: «... secondo una giurisprudenza costante, restrizioni all'esercizio dei diritti fondamentali possono essere operate, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, purché tali restrizioni rispondano effettivamente a finalità di interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti» (sentenza del 13 aprile 2000, causa C-292/97, punto 45 della motivazione). Il riferimento agli interessi generali riconosciuti dall'Unione comprende sia gli obiettivi citati nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea sia altri interessi tutelati da disposizioni specifiche dei trattati come l'articolo 4, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 35, paragrafo 3, 36 e 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il paragrafo 2 fa riferimento a diritti che erano già espressamente garantiti nel trattato che istituisce la Comunità europea e sono stati riconosciuti nella Carta, e che ora figurano nei trattati (segnatamente, i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione). Esso chiarisce che tali diritti restano soggetti alle condizioni e ai limiti applicabili al diritto dell'Unione su cui si fondano e che sono fissati nei trattati. La Carta non modifica il sistema dei diritti accordati dal trattato CE e ripresi nei trattati.

Il paragrafo 3 intende assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la CEDU affermando la regola secondo cui, qualora i diritti della presente Carta corrispondano ai diritti garantiti anche dalla CEDU, il loro significato e la loro portata, comprese le limitazioni ammesse, sono identici a quelli della CEDU. Ne consegue in particolare che il legislatore, nel fissare le suddette limitazioni, deve rispettare gli standard stabiliti dal regime particolareggiato delle limitazioni previsto nella CEDU, che è quindi applicabile

anche ai diritti contemplati in questo paragrafo, senza che ciò pregiudichi l'autonomia del diritto dell'Unione e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il riferimento alla CEDU riguarda sia la convenzione che i relativi protocolli. Il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo di questi strumenti, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ultima frase del paragrafo è intesa a consentire all'Unione di garantire una protezione più ampia. La protezione accordata dalla Carta non può comunque in nessun caso situarsi ad un livello inferiore a quello garantito dalla CEDU.

La Carta lascia impregiudicata la possibilità degli Stati membri di ricorrere all'articolo 15 della CEDU, che permette di derogare ai diritti sanciti dalla convenzione in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, quando agiscono nell'ambito della difesa in caso di guerra o nell'ambito del mantenimento dell'ordine pubblico, conformemente alle responsabilità loro riconosciute all'articolo 4, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea e agli articoli 72 e 347 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In appresso è riportato l'elenco dei diritti che, in questa fase e senza che ciò escluda l'evoluzione del diritto, della legislazione e dei trattati, possono essere considerati corrispondenti a quelli della CEDU ai sensi del presente paragrafo. Non sono riportati i diritti che si aggiungono a quelli della CEDU.

1. Articoli della Carta che hanno significato e portata identici agli articoli corrispondenti della CEDU:
 - l'articolo 2 corrisponde all'articolo 2 della CEDU
 - l'articolo 4 corrisponde all'articolo 3 della CEDU
 - l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, corrisponde all'articolo 4 della CEDU
 - l'articolo 6 corrisponde all'articolo 5 della CEDU
 - l'articolo 7 corrisponde all'articolo 8 della CEDU
 - l'articolo 10, paragrafo 1, corrisponde all'articolo 9 della CEDU
 - l'articolo 11 corrisponde all'articolo 10 della CEDU, fatte salve le restrizioni che il diritto dell'Unione può apportare alla facoltà degli Stati membri di instaurare i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terza frase della CEDU
 - l'articolo 17 corrisponde all'articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU
 - l'articolo 19, paragrafo 1, corrisponde all'articolo 4 del protocollo n. 4
 - l'articolo 19, paragrafo 2, corrisponde all'articolo 3 della CEDU nell'interpretazione datagli dalla Corte europea dei diritti dell'uomo
 - l'articolo 48 corrisponde all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU
 - l'articolo 49, paragrafi 1 (eccettuata l'ultima frase) e 2 corrisponde all'articolo 7 della CEDU.
2. Articoli della Carta che hanno significato identico agli articoli corrispondenti della CEDU ma la cui portata è più ampia:
 - l'articolo 9 copre la sfera dell'articolo 12 della CEDU, ma il suo campo

- d'applicazione può essere esteso ad altre forme di matrimonio eventualmente istituite dalla legislazione nazionale
- l'articolo 12, paragrafo 1 corrisponde all'articolo 11 della CEDU, ma il suo campo d'applicazione è esteso al livello dell'Unione europea
 - l'articolo 14, paragrafo 1, corrisponde all'articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU, ma il suo campo d'applicazione è esteso all'accesso alla formazione professionale e continua
 - l'articolo 14, paragrafo 3, corrisponde all'articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU relativamente ai diritti dei genitori
 - l'articolo 47, paragrafi 2 e 3, corrisponde all'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, ma la limitazione alle controversie su diritti e obblighi di carattere civile o su accuse in materia penale non si applica al diritto dell'Unione e alla sua attuazione
 - l'articolo 50 corrisponde all'articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU, ma la sua portata è estesa al livello dell'Unione europea tra le giurisdizioni degli Stati membri
 - infine, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, i cittadini dell'Unione europea non possono essere considerati stranieri in forza del divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità. Pertanto, le limitazioni previste dall'articolo 16 della CEDU riguardo al diritto degli stranieri non sono loro applicabili in questo contesto.

La regola d'interpretazione contenuta nel paragrafo 4 è stata basata sulla formulazione dell'articolo 6, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea e tiene nel debito conto l'approccio alle tradizioni costituzionali comuni seguito dalla Corte di giustizia (ad es., sentenza del 13 dicembre 1979, causa 44/79 Hauer, Racc. 1979, pag. 3727; sentenza del 18 maggio 1982, causa 155/79, AM&S, Racc. 1982, pag. 1575). Secondo tale regola, piuttosto che in un'impostazione rigida basata sul «minimo comun denominatore», i diritti in questione sanciti dalla Carta dovrebbero essere interpretati in modo da offrire un elevato livello di tutela che sia consono al diritto dell'Unione e in armonia con le tradizioni costituzionali comuni.

Il paragrafo 5 chiarisce la distinzione fra «diritti» e «principi» sancita nella Carta. In base a tale distinzione, i diritti soggettivi sono rispettati, mentre i principi sono osservati (articolo 51, paragrafo 1). Ai principi può essere data attuazione tramite atti legislativi o esecutivi (adottati dall'Unione conformemente alle sue competenze e dagli Stati membri unicamente nell'ambito dell'attuazione del diritto dell'Unione); di conseguenza, essi assumono rilevanza per il giudice solo quando tali atti sono interpretati o sottoposti a controllo. Essi non danno tuttavia adito a pretese dirette per azioni positive da parte delle istituzioni dell'Unione o delle autorità degli Stati membri. Ciò è in linea sia con la giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. in particolare la giurisprudenza sul «principio di precauzione» di cui all'articolo 191, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea: sentenza del TPG dell'11 settembre 2002, causa T-13/99 Pfizer c. Consiglio, con numerosi rinvii ai precedenti giurisprudenziali e una serie di sentenze sull'articolo 33 (già 39) in merito ai principi della normativa agricola, ad es. sentenza della Corte di giustizia, causa 265/85 Van den Berg, Racc. 1987, pag. 1155:

analisi del principio della stabilizzazione del mercato e delle aspettative ragionevoli), sia con l'approccio ai «principi» negli ordinamenti costituzionali degli Stati membri, specialmente nella normativa sociale. A titolo illustrativo si citano come esempi di principi riconosciuti nella Carta gli articoli 25, 26 e 37. In alcuni casi è possibile che un articolo della Carta contenga elementi sia di un diritto sia di un principio, ad es. gli articoli 23, 33 e 34.

Il paragrafo 6 fa riferimento ai diversi articoli della Carta che, nell'ottica della sussidiarietà, rimandano alle legislazioni e prassi nazionali.

Spiegazione relativa all'articolo 53 — Livello di protezione

Questa disposizione mira a salvaguardare il livello di protezione attualmente offerto, nei rispettivi campi d'applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto degli Stati membri e dal diritto internazionale. Data la sua importanza, viene citata la CEDU.

Spiegazione relativa all'articolo 54 — Divieto dell'abuso di diritto

Questo articolo ricalca l'articolo 17 della CEDU, che recita:

«Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.».



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 ottobre 2007 (06.11)
(OR. en)**

**13288/1/07
REV 1**

COHOM 88

RELAZIONE

Oggetto: Relazione annuale dell'UE sui diritti umani per il 2007

Prefazione

Ci preghiamo di presentare la nona relazione annuale dell'UE sui diritti umani. Il rispetto dei diritti umani è uno dei valori fondamentali dell'UE. La presente relazione rappresenta un modo di far sapere al mondo *quello* che l'UE ha fatto in quest'ultimo anno per proteggere e promuovere i diritti umani in tutto il mondo.

Quest'anno, come in passato, la relazione testimonia lo sforzo congiunto degli attuali 27 Stati membri dell'Unione europea e delle sue istituzioni per garantire in generale un impatto positivo e continuità nella gestione della Politica estera e di sicurezza comune e nella politica dell'UE in materia di relazioni esterne. La presente relazione vuole veicolare il messaggio secondo cui in materia di diritti umani la collaborazione assicura una politica migliore.

Una politica migliore richiede inoltre un'attuazione più efficace. La presente relazione coincide con il primo anno completo di funzionamento del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, un anno estremamente istruttivo per l'UE. Sebbene nell'ultimo pacchetto di rafforzamento istituzionale, non siano rispecchiati tutti gli obiettivi dell'UE riteniamo che questo nuovo organo delle Nazioni Unite disponga degli strumenti necessari per migliorare la protezione e la promozione internazionale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Più vicino a noi, il costante aumento del numero di dialoghi e consultazioni in materia di diritti umani dell'UE con paesi terzi ci ha indotti ad esaminare in maniera più approfondita le modalità per utilizzare al meglio questo strumento fondamentale. Non pretendiamo di possedere già tutte le risposte, ma ci concentriamo su come possiamo essere più efficaci in un contesto mutevole.

Fortunatamente disponiamo di tutta una serie di strumenti per perseguire i nostri obiettivi. Gli sviluppi giuridici cominciano a dare risultati con l'avvio dei primi processi davanti alla Corte penale internazionale. Le innovazioni tecniche come il ricorso alle immagini via satellite per individuare le massicce violazioni dei diritti umani consentono di esercitare più facilmente pressioni sui regimi repressivi. Il nuovo strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani offre maggiore flessibilità nel concedere assistenza finanziaria a coloro che ne necessitano. Il rafforzamento della democrazia e, pertanto, una migliore protezione dei diritti dell'uomo, vengono promossi tramite l'assistenza alle elezioni e l'osservazione elettorale da parte dell'UE. Ciò che più colpisce è forse la crescente capacità e disponibilità dell'UE ad intervenire nelle crisi, facendo ricorso ad operazioni PESD sia militari che civili anche per creare lo spazio politico necessario a proteggere i diritti dell'uomo durante e dopo un conflitto.

I diritti dell'uomo rappresentano un'opera ancora incompiuta, che registra un certo numero di successi collettivi e individuali ed incoraggianti realizzazioni, ma anche inevitabili delusioni e dolorosi regressi - si deve ancora fare molto di più. Nell'andare in stampa segnaliamo quanto segue: la giunta militare in Birmania/Myanmar ha represso i tentativi di democratizzazione del paese; l'UE prevede d'intervenire in Ciad, su mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per contribuire ad attenuare la terribile crisi umanitaria e dei diritti dell'uomo che colpisce i rifugiati del Darfur; in tutto il mondo altre innumerevoli violazioni dei diritti dell'uomo richiedono la nostra attenzione e quella del resto del mondo. Ci auguriamo che la presente relazione sulle realizzazioni dell'UE nel corso degli ultimi dodici mesi, serva non solo ad informare il lettore in maniera esauriente, ma ci aiuti ad essere più mirati ed efficaci il prossimo anno.

Luis Amado
Ministro di Stato, Ministro
degli affari esteri del
Portogallo
Presidente del Consiglio
dell'Unione europea

Javier Solana
Alto Rappresentante per la
politica estera e di sicurezza
comune
Segretario generale del
Consiglio dell'Unione europea

Benita Ferrero-Waldner
Membro della Commissione
europea responsabile per le
relazioni esterne e la politica
europea di vicinato

SOMMARIO

| | | |
|-------|--|--|
| 1. | Introduzione..... | |
| 2. | Sviluppi all'interno dell'UE | |
| 2.1 | Agenzia per i diritti fondamentali | |
| 2.2 | Ruolo del Rappresentante personale dell'SG/AR per i diritti umani | |
| 2.3 | Azioni del Parlamento europeo in materia di diritti umani..... | |
| 3. | Strumenti e iniziative dell'UE nei paesi terzi | |
| 3.1 | Strategie comuni, azioni comuni, posizioni comuni | |
| 3.2 | Piani di azione nel quadro della PEV..... | |
| 3.3 | Orientamenti dell'UE in materia di diritti dell'uomo..... | |
| 3.4 | Iniziative, comunicati e dichiarazioni | |
| 3.5 | Dialogo sui diritti umani (compresi gli orientamenti per i dialoghi sui diritti umani) e consultazioni | |
| 3.5.1 | Dialogo sui diritti umani con la Cina..... | |
| 3.5.2 | Dialogo sui diritti umani con l' Iran..... | |
| 3.5.3 | Dialogo sui diritti umani con l'Uzbekistan | |
| 3.5.4 | Consultazioni con la Federazione russa in materia di diritti dell'uomo | |
| 3.5.5 | Colloqui tra esperti dell'UE e dell'Unione africana (UA) in materia di diritti dell'uomo | |
| 3.6 | Consultazioni a livello di troika sul tema dei diritti dell'uomo con gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Nuova Zelanda ed i paesi candidati..... | |
| 3.7 | Clausole sui diritti umani negli accordi di cooperazione con i paesi terzi..... | |
| 3.8 | Attività finanziate nel quadro dell'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR) | |

| | | |
|------|--|--|
| 4. | Questioni tematiche | |
| 4.1 | Pena di morte | |
| 4.2 | Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti | |
| 4.3 | I diritti dei bambini..... | |
| 4.4 | Difensori dei diritti umani..... | |
| 4.5 | Diritti delle donne e parità di genere..... | |
| 4.6 | Tratta degli esseri umani | |
| 4.7 | La CPI e la lotta contro l'impunità | |
| 4.8 | Diritti dell'uomo e terrorismo..... | |
| 4.9 | Diritti umani e attività economiche..... | |
| 4.10 | Democrazia ed elezioni | |
| 4.11 | Diritti economici, sociali e culturali..... | |
| 4.12 | Diritto allo sviluppo | |
| 4.13 | Libertà di religione e di credo | |
| 4.14 | Dialogo interculturale..... | |
| 4.15 | Asilo, migrazione, rifugiati e sfollati | |
| 4.16 | Razzismo, xenofobia, non discriminazione e rispetto delle diversità | |
| 4.17 | Diritti delle persone appartenenti a minoranze | |
| 4.18 | Persone con disabilità..... | |
| 4.19 | Questioni indigene | |
| 4.20 | Diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali | |
| 5. | Azioni dell'UE nelle sedi internazionali | |
| 5.1 | 61 ^a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite | |
| 5.2 | Istituzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite | |
| 5.3 | Consiglio d'Europa..... | |
| 5.4 | Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) | |

6. Questioni relative ai vari paesi
6.1 Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE.....
6.2 Politica europea di vicinato (PEV).....
6.3 Russia e Asia centrale
6.4 Africa
6.5 Le Americhe.....
6.6 Asia
6.7 Medio Oriente
7. Analisi dell'efficacia delle azioni e degli strumenti dell'UE.....
8. Conclusioni.....
ALLEGATO I.....
ALLEGATO II.....

1. Introduzione

L'Unione europea si fonda e si riconosce nel suo attaccamento ai principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto. L'Unione europea ritiene che l'adesione a questi principi costituisca un requisito preliminare per la pace e la stabilità di ogni società. Quale attore globale sotto molti aspetti, ad esempio dal punto di vista economico e per il suo contributo tra l'altro agli sforzi umanitari, l'UE ha anche una responsabilità globale nella protezione e nella promozione dei diritti umani.

La presente nona relazione annuale dell'UE sui diritti umani, che copre il periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007, ha lo scopo di fornire una panoramica dei lavori dell'Unione europea correlati ai diritti umani. Con essa si intende illustrare come i valori comuni su cui si basa l'UE vengono tradotti in attività connesse ai diritti umani che riguardano i paesi terzi e i consessi multilaterali, in riferimento ad una serie di tematiche.

Sebbene la struttura della presente relazione segua in ampia misura lo stesso formato dell'anno scorso, l'edizione di quest'anno cerca di focalizzare meglio l'analisi allo scopo di fornire una visione più globale e approfondita dell'impatto e dell'efficacia dell'azione dell'UE nei settori dei diritti umani e della democratizzazione. Al fine di fornire una panoramica globale, la presente relazione illustra azioni dell'UE in materia di diritti umani da prospettive tematiche e per paese, il che comporta inevitabilmente qualche sovrapposizione.

Come negli anni scorsi, la relazione continua a esaminare gli sviluppi nel settore dei diritti umani all'interno dell'UE, benché si focalizzi sulle relazioni esterne. Non è solo una questione di coerenza, ma anche di credibilità. La relazione comprende inoltre una sezione sulle attività del Parlamento europeo intese a promuovere i diritti umani e la democrazia.

L'UE ha sviluppato una serie di strumenti per la promozione dei diritti umani e della democrazia, come il dialogo politico, iniziative, uno strumento finanziario - lo strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo - (EIDHR), orientamenti, azioni in consessi multilaterali, ecc. La panoramica delle azioni condotte nel periodo considerato dovrebbero servire anche da strumento per migliorare l'uso dei diversi strumenti come pure la coerenza fra di essi. Assicurare la trasparenza e la visibilità è un altro obiettivo della relazione.

Nel periodo preso in esame dalla presente relazione, l'UE ha moltiplicato gli sforzi concernenti l'attuazione degli orientamenti dell'UE sulla pena capitale, la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, i bambini e il conflitto armato, nonché degli orientamenti dell'UE sulla protezione degli attivisti per i diritti umani, compresa un'azione costante a sostegno delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani. Per quanto riguarda le nuove iniziative, l'UE ha deciso di elaborare una nuova serie di orientamenti sui diritti umani riguardanti i diritti del fanciullo, attualmente in discussione.

Il periodo contemplato dalla relazione coincide praticamente con il primo anno di funzionamento del Consiglio dei diritti umani dell'ONU, che doveva prendere decisioni aventi un impatto a lungo termine sul suo funzionamento futuro. Durante questo periodo, il Consiglio dei diritti umani ha organizzato quattro sessioni ordinarie e quattro sessioni speciali, di cui due erano dedicate alla situazione in Palestina e le altre alla situazione in Libano e in Sudan (Darfur). L'UE ha attivamente contribuito al primo anno di lavoro del Consiglio dei diritti umani, sia nei dibattiti sullo sviluppo dell'istituzione che nelle discussioni sostanziali. L'UE ha presentato con successo una risoluzione sulla situazione nel Darfur con cui il Consiglio ha creato un nuovo meccanismo di attuazione delle raccomandazioni esistenti in materia di diritti umani. Benché non tutti gli obiettivi dell'UE abbiano potuto essere raggiunti con l'esito dei negoziati sugli aspetti istituzionali, l'UE - che ha svolto un ruolo strumentale in tali negoziati - nutre la speranza che essi permettano al Consiglio dei diritti umani di divenire un organismo efficace e credibile, capace di adempiere tutti gli aspetti del suo mandato. Di particolare importanza è il concordato meccanismo per un esame periodico universale di tutti gli Stati membri dell'ONU, che garantirà un esame periodico della situazione di ogni paese in materia di diritti umani. I risultati futuri dei lavori del Consiglio dei diritti umani dipenderanno ampiamente dall'uso che gli Stati membri dell'ONU faranno del quadro; l'UE è determinata a continuare ad impegnarsi nello spirito della risoluzione che istituisce il Consiglio dei diritti umani.

Come negli anni scorsi un'altra priorità, oltre ai lavori connessi all'ONU, è stata quella di integrare i diritti umani in tutti gli aspetti delle politiche europee. A questo riguardo il rappresentante personale recentemente nominato ha continuato i lavori del suo predecessore, contribuendo a promuovere questo sforzo d'integrazione mediante interazioni con i vari attori dell'UE. Ci si è particolarmente concentrati anche sull'integrazione dei diritti umani e della prospettiva di genere nelle operazioni e missioni di gestione delle crisi dell'UE.

2. Sviluppi all'interno dell'UE

2.1 Agenzia per i diritti fondamentali

Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha istituito un'agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali¹. L'agenzia è nata il 1° marzo 2007, sostituendo l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, con sede a Vienna.

L'agenzia per i diritti fondamentali è un'agenzia comunitaria indipendente, che affronta questioni relative ai diritti fondamentali nell'Unione europea e negli Stati membri connesse all'attuazione della legislazione comunitaria. L'agenzia è aperta alla partecipazione di paesi candidati in qualità di osservatori². Il Consiglio può altresì invitare paesi dei Balcani occidentali che abbiano concluso un accordo di stabilizzazione e associazione con l'UE a partecipare all'agenzia quali osservatori. L'agenzia si pone l'obiettivo di fornire assistenza e perizia in materia di diritti fondamentali alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri nell'attuazione della legislazione comunitaria, al fine di sostenerli, allorquando prendono misure o elaborano linee d'azione nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, perché rispettino pienamente i diritti fondamentali. L'agenzia è autorizzata a:

- raccogliere, analizzare e divulgare informazioni obiettive, affidabili e comparabili, a sviluppare metodi per migliorare l'obiettività e l'affidabilità dei dati a livello europeo e a condurre o incoraggiare la ricerca scientifica e le indagini;
- redigere e pubblicare conclusioni e pareri per le istituzioni europee e gli Stati membri nell'attuazione della legislazione comunitaria, sia di propria iniziativa che su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;
- pubblicare una relazione annuale su questioni relative ai diritti fondamentali contemplati nei settori di attività dell'agenzia, sottolineando esempi di buone prassi;
- pubblicare relazioni tematiche basate sulla sua ricerca; e
- sviluppare una strategia di comunicazione e promuovere il dialogo con la società civile allo scopo di stimolare la consapevolezza del pubblico in materia di diritti fondamentali e divulgare attivamente le informazioni sui suoi lavori.

¹ Regolamento (CE) n. 168/2007; GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

² Sulla base di una decisione del pertinente Consiglio di associazione.

L'agenzia non effettuerà un controllo sistematico e permanente degli Stati membri ai sensi dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea (TUE)¹. Ciò nondimeno, adottando il regolamento, il Consiglio ha dichiarato che il Consiglio potrebbe chiedere l'assistenza dell'agenzia quale attore indipendente in procedure ai sensi dell'articolo 7 del TUE.

L'agenzia coordinerà le sue attività con il Consiglio d'Europa per evitare sovrapposizioni e per assicurare che le loro attività siano complementari. A tal fine, la Comunità e il Consiglio d'Europa devono concludere un accordo che disciplini la cooperazione fra il Consiglio e l'agenzia. Inoltre, il Consiglio d'Europa ha nominato una persona indipendente presso il consiglio di amministrazione dell'agenzia. L'agenzia coopererà altresì con altre organizzazioni internazionali quali l'OSCE/ODIHR e l'ONU. Coopererà inoltre con le istituzioni nazionali che si occupano di diritti umani e con altre agenzie comunitarie come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

Le aree tematiche dell'agenzia saranno definite da un quadro pluriennale di cinque anni. Questo quadro sarà adottato entro la fine del 2007. Fino all'adozione del quadro pluriennale, l'agenzia sta lavorando sulle aree tematiche della lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza e può anche rispondere a richieste di istituzioni dell'Unione in altre aree tematiche.

2.2 Ruolo del Rappresentante personale dell'SG/AR per i diritti umani

Il 29 gennaio 2007 il Segretario Generale/Alto Rappresentante per la PESC, Javier Solana, ha nominato la Dott.ssa Riina Kionka quale suo Rappresentante personale per i diritti umani nel settore della PESC. La Dott.ssa Kionka è la seconda persona, dopo il Sig. Michael Matthiessen, ad assumere una funzione che il Consiglio europeo ha salutato con favore nel dicembre 2004, " quale contributo alla coerenza e alla continuità della politica dell'UE in materia di diritti dell'uomo, tenuto debitamente conto delle responsabilità della Commissione europea."

¹ In caso di chiaro rischio di seria violazione da parte di uno Stato membro dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello stato di diritto.

Con la sua nomina, il Segretariato del Consiglio ha introdotto un cambiamento fondamentale nel suo approccio ai diritti umani combinando la responsabilità per i diritti umani nel Segretariato del Consiglio con quella del ruolo del Rappresentante personale. Questa doppia funzione significa che la Rappresentante personale rappresenta l'SG/AR Solana in questioni connesse ai diritti umani e che è pertanto impegnata in una diplomazia molto più pubblica. Per quanto riguarda il Consiglio si occupa tuttavia anche delle questioni concrete della politica dell'UE in materia di diritti umani: l'integrazione dei diritti umani nella PESC e nella PESD, i dialoghi e le consultazioni in materia di diritti umani, l'attuazione degli orientamenti dell'UE per quanto riguarda i diritti umani e il diritto umanitario internazionale, la politica dei diritti umani dell'UE in sede ONU, il Consiglio d'Europa e l'OCSE.

Fin dalla sua nomina, la nuova Rappresentante personale ha partecipato ad una serie di conferenze e seminari internazionali, fra cui la conferenza annuale dell'EIDHR a Mosca, la conferenza "Liberiamo i bambini dalla guerra" a Parigi e il terzo congresso mondiale di Parigi contro la pena di morte nel febbraio 2007. Le osservazioni della Rappresentante personale a questi e ad altri incontri pubblici sono disponibili sul sito web del Consiglio.¹

La Rappresentante personale ha anche intrapreso l'iniziativa di discutere di questioni relative ai diritti umani con i pertinenti attori nel Consiglio su base periodica, a cominciare da tutti gli ambasciatori del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e dai Rappresentanti speciali dell'UE.

La Rappresentante personale e il suo staff hanno anche incontrato numerosi attivisti per i diritti umani provenienti da diverse regioni, hanno frequentemente rappresentato il Consiglio in audizioni della sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo, ha scambiato opinioni con funzionari competenti del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, compreso il commissario del Consiglio d'Europa Hammarberg e il direttore dell' ODIHR Strohal.

Nel giugno 2007, la Rappresentante personale ha informato il Gruppo "Diritti umani" del Consiglio (COHOM) in merito ai suoi piani per conferire ai diritti umani un più alto profilo politico, ossia mediante un maggiore impegno del CPS nella politica dei diritti umani. Ha ulteriormente sottolineato la necessità di esplorare vie per integrare il quadro relativo ai diritti umani e alla politica di genere nelle operazioni PESD in modo strutturato, sistematico e sostenibile.

¹ http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1193&lang=EN&mode=g.

Alla fine di giugno, è stata invitata dal CPS a portare avanti i lavori relativi ad un manuale sull'integrazione dei diritti umani e della politica di genere nella PESD.

Durante i suoi primi mesi in carica, la Rappresentante personale dell'SG/AR per i diritti umani ha altresì rafforzato e consolidato la squadra che si occupa di diritti umani in seno al Segretariato del Consiglio. Questa iniziativa è stata adottata per reagire alla crescita d'interesse nei confronti del settore dei diritti dell'uomo e a seguito di inviti da parte degli Stati membri e del PE affinché il Segretariato del Consiglio destini maggiori risorse alla promozione dei diritti umani.

2.3 Azioni del Parlamento europeo in materia di diritti umani

Il PE è divenuto una voce importante in materia di diritti umani e democrazia¹. Esso contribuisce all'elaborazione, all'attuazione e alla valutazione di politiche nel settore dei diritti umani attraverso le sue risoluzioni, relazioni, missioni in paesi terzi, manifestazioni in materia di diritti umani, delegazioni interparlamentari e commissioni parlamentari congiunte con paesi terzi, interrogazioni orali e scritte, audizioni speciali su questioni specifiche e il suo annuale premio Sakharov. Attraverso discussioni pubbliche in sessioni plenarie, nelle commissioni, sottocommissioni e gruppi di lavoro, esso tiene il Consiglio e la Commissione in considerazione. Anche il presidente del PE e i singoli presidenti delle commissioni o sottocommissioni affrontano regolarmente le tematiche dei diritti umani con rappresentanti di paesi terzi, in colloqui diretti o per corrispondenza.

La sottocommissione per i diritti dell'uomo della commissione per gli affari esteri, ricostituita all'inizio della sesta legislatura sotto la presidenza di Hélène Flautre (Verts/ALE), è ora considerata il fulcro delle discussioni sui diritti umani in Parlamento. Essa prende iniziative parlamentari nel settore e fornisce un forum permanente di discussioni sulla situazione dei diritti dell'uomo e lo sviluppo della democrazia in paesi non UE con altre istituzioni UE, con i relatori speciali dell'ONU e i rappresentanti del PSNU, con il Consiglio d'Europa, con i rappresentanti dei governi, con gli attivisti per i diritti umani e con le ONG. Conduce altresì delegazioni in visita in paesi terzi e, fatto assai importante, nei paesi candidati all'adesione all'Unione europea (ossia la Turchia).

¹ Si veda la panoramica delle principali attività del Parlamento europeo in materia di diritti umani nelle relazioni esterne nel sito:
<http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/default.htm>.

Uno dei suoi principali obiettivi è quello di contribuire all'integrazione delle tematiche dei diritti umani in tutti gli aspetti delle relazioni esterne dell'UE. Ha agito in questo senso elaborando tra l'altro orientamenti per tutte le delegazioni interparlamentari del PE con paesi terzi.

Esso compie sforzi per controllare e valutare l'attuazione degli strumenti dell'UE nel settore dei diritti umani. A questo riguardo, la sottocommissione pone un particolare accento sull'attuazione degli orientamenti UE in materia di diritti umani¹. Durante il periodo di riferimento, una speciale attenzione è stata riservata agli orientamenti sulla pena di morte, sulla tortura e sui dialoghi in materia di diritti umani nonché su questioni connesse all'immigrazione e all'asilo.

In questo contesto, la sottocommissione ha commissionato vari studi: cinque sulla pena di morte (nella regione dei Grandi Laghi, nelle Filippine, a Singapore, negli USA e nel sistema interamericano) e sette studi sui dialoghi in materia di diritti umani e le consultazioni (con Iran, Cina, Russia, America centrale, nell'ambito della PEV, degli accordi di Cotonou e uno studio sintetico). E' stato elaborato uno studio importante, che ha portato alla visita di numerosi paesi e a numerose indagini da parte dell'esperto incaricato, relativo all'attuazione degli orientamenti dell'UE in materia di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti. Questo documento è stato presentato al Gruppo "Diritti umani" del Consiglio (COHOM) e dovrebbe portare a sforzi concreti per migliorare l'attuazione degli orientamenti.

Quanto ai dialoghi sui diritti umani e alle consultazioni con paesi terzi, il Segretariato del PE è stato invitato a sedute di informazione dell'UE con ONG e a seminari giuridici nella prospettiva dei vari cicli di dialogo ed ha ricevuto un sostanziale feedback durante le riunioni della sottocommissione per i diritti dell'uomo, dopo diversi incontri, dalla presidenza, dal Consiglio e dalla Commissione.

La sottocommissione ha inoltre esercitato una costante pressione sulle istituzioni dell'UE per realizzare un'efficace attuazione degli orientamenti dell'UE in relazione agli attivisti per i diritti umani, elemento chiave delle discussioni nell'ambito dell'ultimo forum UE-ONG sui diritti umani che si è svolto a Helsinki nel dicembre 2006.

¹ Cfr. capitolo 3.3.

Oltre ai succitati studi relativi all'attuazione degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, la sottocommissione ha sviluppato la sua competenza e quella dell'UE in generale richiedendo altri studi, uno in particolare di grande importanza che valuta l'impatto delle attività del PE nel settore dei diritti umani al di fuori dell'UE, che è stato introdotto da molti oratori di alto livello in occasione di un seminario tenutosi presso il PE. Inoltre essa ha commissionato una serie di studi sugli aspetti esterni della politica interna, per quanto riguarda in particolare l'impatto della strategia dell'UE nella lotta contro il terrorismo, nonché della politica dell'UE nel settore del controllo di frontiera e della lotta contro la criminalità organizzata sul rispetto e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei paesi terzi.

Il Consiglio dei diritti umani dell'ONU di Ginevra è un importante organismo per la cooperazione nel settore dei diritti umani, la cui creazione è stata seguita con grande interesse dal PE: una delegazione del PE si è recata a Ginevra nel settembre 2006 per ribadire il sostegno a favore di un Consiglio forte e capace di affrontare con efficacia le violazioni dei diritti umani nel mondo in un momento in cui i vari regolamenti procedurali e i metodi di lavoro sono in corso di definizione. Il PE ha continuato a seguire gli sviluppi nel primo anno di lavoro del Consiglio. In una risoluzione adottata il 7 giugno 2007, il Parlamento ha invocato adeguamenti istituzionali all'interno del Consiglio dei diritti umani che tutelerebbero la sua capacità di affrontare efficacemente le violazioni dei diritti umani. Il PE ha rilevato che la credibilità del Consiglio dei diritti umani dipende dall'adozione di siffatti adeguamenti. E' stato in particolare sottolineato il ruolo essenziale delle procedure speciali nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Ciò nondimeno, il Parlamento ha salutato con favore l'ambizioso programma che il Consiglio dei diritti umani si è posto e la definizione di meccanismi per la convocazione di sessioni speciali per reagire a crisi urgenti.

Fra il 10 e il 12 giugno 2007 una delegazione di membri ha partecipato alla quinta sessione del Consiglio dei diritti umani e ha incontrato la presidenza dell'UE e ambasciatori degli Stati membri e altri, Relatori speciali e organizzazioni non governative.

Durante il periodo oggetto di relazione, la sottocommissione per i diritti dell'uomo ha tenuto un dialogo ravvicinato con il presidente del Consiglio dei diritti umani e le loro discussioni si sono incentrate in particolare sulla revisione periodica universale, i criteri di adesione e i mandati dei relatori speciali.

Più in generale, la sottocommissione per i diritti dell'uomo ha organizzato una serie di scambi di opinioni e audizioni in materia di diritti umani affrontando le seguenti tematiche: giustizia di transizione, funzionamento della Corte penale internazionale e della giustizia penale internazionale, responsabilità sociale delle imprese, diritti umani in Cina, pena di morte, impatto delle attività in materia di diritti umani del Parlamento europeo e le attività dei caricaturisti politici. Un'audizione annuale è destinata alla politica di vicinato dell'UE, con particolare attenzione per l'attuazione degli aspetti relativi ai diritti umani nei piani d'azione nazionali di un paese orientale e uno meridionale. Si sono tenuti scambi regolari di opinioni sulla Russia (in particolare, con un tributo a Anna Politkovskaya e in preparazione delle consultazioni in materia di diritti umani e del vertice UE-Russia, dove il PE era rappresentato dal suo presidente), e sull'Uzbekistan e l'Asia centrale.

Nel periodo di riferimento, il PE ha inviato delegazioni o rappresentanze ufficiali in numerosi eventi, non ultimi il Forum UE ONG sui diritti umani, il terzo congresso mondiale contro la pena di morte e conferenze multilaterali organizzate dall'OSCE. Ha inoltre inviato delegazioni in Turchia e alla Corte penale internazionale.

In una relazione elaborata dalla parlamentare europea Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSE) il PE ha esaminato il funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni in materia di diritti umani dell'UE con paesi terzi. Detta relazione ha fornito un'analisi dettagliata dei diversi tipi di dialoghi e consultazioni sui diritti umani come il dialogo strutturato con la Cina, le consultazioni con la Russia, il nuovo dialogo basato sull'accordo di partenariato e di cooperazione con l'Uzbekistan, e il dialogo politico e le eventuali "consultazioni dell'articolo 96" condotte con paesi dell'Africa, dei Caraibi o del Pacifico (ACP). Il documento contiene raccomandazioni intese a migliorare detti dialoghi, in particolare rendendoli più trasparenti e pubblici, e anche sviluppando una coerenza interistituzionale dell'UE nonché rafforzando il ruolo del PE.

Così come la sottocommissione per i diritti umani, la commissione per lo sviluppo tiene riunioni periodiche sui diritti umani nei paesi in via di sviluppo, ultimamente riguardo all'Uganda settentrionale, o su argomenti specifici come la situazione dei Dalits. In caso di preoccupazioni comuni, i due organi organizzano riunioni congiunte o audizioni pubbliche: ad esempio, il 5 giugno 2007 in una di queste audizioni si è esaminata la situazione dei diritti umani in Etiopia due anni dopo le elezioni che sono state sorvegliate dall'UE. Un'altra riunione speciale congiunta è stata organizzata dalla conferenza dei presidenti dei Gruppi politici del Parlamento nel giugno 2007 al fine di sollevare le preoccupazioni del Parlamento sulla situazione di conflitto che si protrae in Darfur (Sudan). In questa occasione, l'arcivescovo Desmond Tutu e il premio Nobel per la pace Jody Williams hanno parlato in Parlamento ed hanno invitato i suoi membri a prendere iniziative concrete e ad agire allo scopo di porre fine al conflitto armato e alla sofferenza della popolazione del Darfur.

Su iniziativa della commissione per lo sviluppo il Parlamento europeo ha adottato, il 12 luglio 2007, una risoluzione nella quale ha espresso le sue preoccupazioni sulla situazione dei diritti umani nel Darfur. Gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione sono stati invitati ad assumere le loro responsabilità e a compiere ogni sforzo per fornire un'efficace protezione alle popolazioni colpite dalla crisi.

Il Parlamento intrattiene anche un dialogo periodico con l'assemblea parlamentare dell'OSCE e con il Consiglio d'Europa. In questo contesto, ha luogo un costante dialogo con l'ufficio del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa.

Inoltre le delegazioni interparlamentari del Parlamento discutono regolarmente questioni relative ai diritti umani con membri dei Parlamenti in vari paesi.

Il principale forum di dialogo politico fra il PE e i parlamentari dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico è l'assemblea parlamentare congiunta UE-ACP. Durante la tredicesima sessione dell'assemblea, che si è tenuta a Wiesbaden (Germania) dal 23 al 28 giugno 2007, si sono tenuti anche dibattiti sulla situazione nello Zimbabwe e nel Darfur. Quanto a quest'ultimo, è stata adottata una risoluzione comune ACP-UE con cui si invita la comunità internazionale a raggiungere un consenso sulle prossime iniziative strategiche.

L'assemblea euromediterranea offre opportunità di dialogo parlamentare su questioni di diritti umani e democrazia con paesi mediterranei. Nel 2007, la sessione plenaria si è tenuta il 16 e 17 marzo in Tunisia ed ha rivolto particolare attenzione al tema "Dialogo fra culture". Le varie commissioni dell'assemblea si sono riunite più di frequente e hanno affrontato questioni come il conflitto arabo-israeliano, il terrorismo, la riduzione della povertà e il miglioramento della situazione delle donne nei paesi euromediterranei. Il comitato per gli affari politici, la sicurezza e i diritti umani ha istituito la prassi di un punto fisso sui diritti umani in ogni ordine del giorno.

Il Parlamento europeo sta anche partecipando attivamente a missioni di osservazione elettorale, contribuendo così ulteriormente al rafforzamento dei diritti umani e della democrazia nei paesi terzi. La prassi di scegliere un membro del Parlamento europeo come osservatore principale della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea è ora consolidata, così come l'invio di una delegazione del Parlamento europeo per osservazioni a breve termine intese ad integrare queste missioni. Il Parlamento europeo attribuisce grande importanza alla questione, e questo si manifesta anche nel fatto che è stata costituita un'unità separata per l'osservazione elettorale, nell'ambito della Direzione generale delle relazioni esterne.

Quasi in contemporanea con l'adozione della suddetta relazione annuale dell'UE sui diritti umani da parte del Consiglio dei ministri, il Parlamento europeo avvia l'elaborazione della propria relazione annuale sulla situazione dei diritti umani nel mondo e sulla politica dell'UE in materia di diritti umani. L'ultima relazione annuale del PE è stata compilata da Simon Coveney (PPE-DE) ed è stata adottata in plenaria nell'aprile 2007. La relativa risoluzione¹ fornisce un'analisi dei lavori dell'Unione europea in tutte le sue forme per quanto riguarda i diritti umani e le proposte per renderne più efficace l'impatto. Le tematiche discusse comprendono le attività dell'UE nelle organizzazioni internazionali, l'integrazione dei diritti umani in altri settori politici, compresi gli scambi e i dialoghi dell'UE con i paesi terzi in materia di diritti umani.

Nel dicembre 2006, il Parlamento europeo ha assegnato il premio annuale per i diritti umani, il premio Sakharov per la libertà di pensiero, a Aliaksandr Milinkevich per la sua lotta per i diritti democratici e le libertà politiche in Bielorussia. Aliaksandr Milinkevich ha condotto dimostrazioni di massa contro le ingiuste elezioni presidenziali tenutesi nel marzo 2006 ed è stato detenuto varie volte per aver incoraggiato la popolazione a insistere nel rivendicare il proprio diritto alla libertà di espressione e riunione.

¹ PE 384.496v02-00.

Un importante aspetto delle attività del Parlamento sono le risoluzioni su particolari violazioni dei diritti umani in paesi specifici e in particolare su singoli casi oggetto di preoccupazione che vengono affrontati nei dibattiti mensili della plenaria su tematiche urgenti. Oltre alle succitate risoluzioni, iniziative periodiche vengono condotte dal presidente del Parlamento, dal presidente della sottocommissione e dai presidenti delle delegazioni. Il Consiglio, la Commissione e i governi coinvolti sono invitati ad agire. Le reazioni di questi governi fanno ritenere che essi siano spesso piuttosto sensibili alle critiche del Parlamento europeo.

I casi singoli sollevati dal Parlamento, comprendono prigionieri politici, prigionieri per motivi di opinione, giornalisti, sindacalisti e attivisti per i diritti umani in carcere, molestati o minacciati.

Durante il periodo cui fa riferimento la relazione, il Parlamento ha denunciato in risoluzioni, fra l'altro: la repressione della libertà di espressione in Russia, la condanna a morte comminata a cinque infermiere bulgare e a un medico palestinese in Libia, il rifiuto del presidente venezuelano di rinnovare la licenza di trasmissione di Radio Caracas Televisión (un'importante fonte informativa di opposizione in Venezuela); il presunto ricorso a paesi europei per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri da parte della CIA; violenze contro sindacalisti in Cambogia; sproporzionato ed eccessivo ricorso alla forza da parte delle forze di sicurezza durante le dimostrazioni dei sindacati e della società civile avviate il 10 gennaio 2007 in Guinea così come la pratica dei tribunali della sharia islamica in Nigeria che sono competenti per le cause penali in 12 dei 36 Stati della Nigeria, di emettere sentenze di morte, di fustigazione e di amputazione. Il PE ha osservato con soddisfazione l'impegno delle autorità transitorie a instaurare la democrazia in Mauritania e hanno salutato con favore il referendum che ha portato ad una massiccia approvazione della costituzione. Il Parlamento ha sollecitato il governo cinese e il Dalai Lama a riprendere il dialogo per risolvere la questione tibetana e ha sottolineato che le relazioni UE-Uzbekistan devono basarsi sul rispetto reciproco per i principi di democrazia, stato di diritto e diritti umani. Sono state espresse gravi preoccupazioni per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Iran, tenuto conto in particolare dell'incarcerazione di un così gran numero di prigionieri per motivi di opinione, di sentenze di condanna a morte e di esecuzioni di minorenni autori di reati nonché di abusi in materia di diritti delle minoranze, di libertà di religione e di libertà di stampa.

Durante i negoziati sui nuovi strumenti finanziari per l'assistenza esterna, il Parlamento europeo ha rilevato la necessità di un regolamento distinto per l'azione dell'UE in materia di democrazia e diritti umani quale una delle principali priorità per garantire visibilità e flessibilità e ha sottolineato l'importanza di uno strumento che può funzionare a prescindere dal consenso delle autorità dei paesi terzi. In autunno si sono tenuti intensi e proficui negoziati con i membri del Parlamento europeo Hélène Flautre (Verts/ALE) e Edward McMillan-Scott (PPE-DE) quali co-relatori per il Parlamento europeo, che ha portato fra l'altro all'introduzione delle nuove misure ad hoc, le quali forniscono uno specifico sostegno agli attivisti per i diritti umani e la possibilità di sostenere organizzazioni della società civile non registrate. Attraverso il processo di controllo democratico del nuovo strumento europeo per la democrazia e i diritti dell'uomo, infine istituita il 20 dicembre 2006, il PE sta partecipando attivamente alle discussioni sull'attuazione di questo strumento. Un gruppo di lavoro specifico è stato costituito in seno al Parlamento europeo a questo scopo.

Nel giugno 2007 è stata inaugurata a Berlino, su iniziativa della presidenza del comitato per i diritti umani del Bundestag tedesco, la rete delle commissioni parlamentari per i diritti umani dell'Unione europea. La presidenza della sottocommissione per i diritti umani del PE ha partecipato alla sessione inaugurale insieme con la Rappresentante personale dell'SG/AR per i diritti umani.

Le questioni relative ai diritti umani nell'UE rientrano nella sfera di competenza della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni che si occupa dello status del rispetto dei diritti fondamentali nell'UE. La commissione per gli affari esteri e la sua sottocommissione per i diritti umani cooperano strettamente con questa commissione per seguire gli effetti esterni delle politiche interne, soprattutto per quanto riguarda le questioni relative all'asilo e alla migrazione e gli aspetti attinenti ai diritti umani della tratta di persone e del traffico di organi. Questi tre organi parlamentari continuano altresì a seguire la questione delle deportazioni illegali di cittadini europei e altri con voli aerei della CIA che hanno interessato il territorio e lo spazio aereo europei. All'inizio del 2007, il Parlamento ha adottato la relazione Fava, in cui si analizzano e si condannano duramente queste attività¹. A seguito della questione delle deportazioni illegali da parte della CIA, la commissione per le libertà civili ha organizzato una riunione nel maggio 2007 con il Sig. Chertoff, ministro della Sicurezza interna degli USA e con la presidenza tedesca, allo scopo di ottenere maggiori informazioni su tali questioni. La sottocommissione per i diritti umani era rappresentata in detta riunione da Sarah Ludford.

Se i cittadini UE ritengono che i loro diritti fondamentali siano stati violati, essi possono sottoporre la questione al mediatore europeo o alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo. Il mediatore europeo si occupa di denunce relative alle attività degli organi dell'UE, mentre la commissione per le petizioni esamina petizioni riguardanti violazioni da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dai trattati. Non è raro che gli Stati membri siano invitati a modificare la loro legislazione per conformarla al diritto comunitario, in seguito a procedimenti per violazione del trattato.

¹ PE 382.24v02-00.

3. Strumenti e iniziative dell'UE nei paesi terzi

3.1 Strategie comuni, azioni comuni, posizioni comuni

Il presente punto offre un quadro aggiornato delle strategie comuni, delle azioni comuni, delle posizioni comuni e delle operazioni di gestione delle crisi in vigore nel corso del periodo considerato.

Scopo delle **strategie comuni** è fissare obiettivi e aumentare l'efficacia dell'azione dell'UE attraverso il rafforzamento della coerenza generale della politica dell'Unione. Esse sono adottate dal Consiglio europeo (Capi di Stato e di Governo) affinché siano attuate dall'Unione nei settori in cui gli Stati membri hanno importanti interessi in comune. Nessuna strategia comune nuova è stata adottata nel corso del periodo considerato.

Le **azioni comuni** affrontano situazioni specifiche in cui l'azione dell'Unione è ritenuta necessaria. Nel periodo considerato l'UE ha adottato un notevole numero di azioni comuni in materia di diritti umani. Tali azioni comuni hanno riguardato principalmente la nomina di rappresentanti speciali dell'UE e operazioni di gestione civile e militare delle crisi.

Operazioni di gestione delle crisi: Questioni attinenti ai diritti umani e prevenzione dei conflitti

Nell'ambito della **prevenzione dei conflitti** l'UE ha continuato a sviluppare i suoi strumenti di prevenzione a lungo e breve termine. La relazione della presidenza al Consiglio europeo sulle attività dell'UE nell'ambito della prevenzione, compresa l'attuazione del programma dell'Unione europea per la prevenzione dei conflitti violenti, illustra i progressi compiuti in questo settore.

L'integrazione delle questioni inerenti ai diritti umani e al genere è diventata sempre più importante nel contesto delle operazioni di gestione delle crisi e le missioni sono state maggiormente sensibilizzate riguardo alle questioni inerenti ai diritti umani e al genere. Tali questioni hanno iniziato ad essere sistematicamente integrate nella pianificazione e nella condotta di tutte le operazioni PESD e successivamente valutate nei processi di analisi degli insegnamenti appresi. I mandati degli RSUE contengono adesso disposizioni specifiche riguardanti le questioni inerenti ai diritti umani e al genere. Consulenti specificamente competenti per le questioni inerenti ai diritti umani e/o al genere sono stati distaccati in un crescente numero di missioni (missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan, operazione militare dell'Unione europea a sostegno della MONUC durante il processo elettorale nella Repubblica democratica del Congo (RDC), Missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi, missione di vigilanza in Aceh). Da ultimo, nel giugno 2007, le funzioni di consulente per le questioni inerenti ai diritti umani e al genere sono state aggiunte alla missione dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nell'RDC e alla missione di polizia dell'Unione europea nell'RDC per le quali sono stati nominati degli esperti.

Una raccolta di documenti pertinenti nel settore dell'integrazione delle questioni inerenti ai diritti umani e al genere nella PESD è stata raccomandata dal CPS quale strumento di riferimento per i futuri lavori nella pianificazione e nella condotta delle missioni, nonché per finalità di formazione. La pianificazione di una futura missione PESD in Kosovo comprende anche la creazione di un'unità per le questioni inerenti ai diritti umani e al genere.

L'integrazione di genere è parte integrante della fissazione degli obiettivi strategici delle missioni PESD. La "Lista di controllo per assicurare l'integrazione di genere e l'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU nella pianificazione e nella condotta delle operazioni PESD", del 27 luglio 2006, fornisce un orientamento per i pianificatori delle missioni. Nel novembre 2006 il Consiglio ha adottato conclusioni sulla promozione della parità di genere e dell'integrazione di genere nella gestione delle crisi. Inoltre, un seminario di formazione sull'integrazione di genere nelle missioni PESD, organizzato per il personale chiave delle missioni, si è tenuto a Bruxelles il 30 novembre-1° dicembre 2006. Nell'aprile 2007 il ministero ungherese della difesa, con il sostegno della presidenza dell'UE, ha inoltre organizzato un seminario sulle questioni di genere e la PESD per il personale degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE.

DONNE, PACE E SICUREZZA

Le donne sono attori importanti, ma spesso dimenticati, nei processi di pace. Le donne sono spesso vittime di violenza sessuale e sfruttamento sessuale nel corso di guerre e conflitti armati e in situazioni postbelliche. Pochissime donne sono schierate in missioni internazionali militari e civili e diverso è il livello di formazione sulla consapevolezza di genere tra i paesi che forniscono personale.

Nel 2000 l'ONU, nell'adottare la risoluzione 1235 del Consiglio di sicurezza sulle donne, la pace e la sicurezza, ha riconosciuto il ruolo e le necessità particolari delle donne. Negli ultimi due anni il Consiglio ha intrapreso azioni per assicurare che l'UNSCR 1325 sia attuata nel contesto della PESD. Nel novembre 2006 il Consiglio ha concluso, tra l'altro, che un consulente di genere o un punto focale di genere dovrebbe essere nominato per tutte le missioni e operazioni PESD. Charlotte Isaksson ha svolto per prima le funzioni di consulente di genere nell'EUFOR RDC. Le abbiamo chiesto di riassumere le sue esperienze e gli insegnamenti appresi.

1. Lei è stata il primo consulente di genere in una missione militare UE. Quali erano i suoi compiti quale consulente di genere presso il comando operativo?

Il mio compito era fornire consulenze al comandante dell'operazione su questioni inerenti alle donne e al genere e promuovere la funzione di genere nella struttura della forza. I compiti comprendevano la pianificazione, formazione e istruzione a sostegno dell'integrazione di una prospettiva di genere nell'attività quotidiana dell'operazione. Infine ho fornito sostegno alle organizzazioni femminili locali, interagendo con esse.

2. L'inclusione di una prospettiva di genere non rappresenta di per sé un obiettivo ma dovrebbe aumentare l'efficacia operativa. Può illustrare se e in che modo una prospettiva di genere ha avuto un impatto sulle attività dell'EUFOR RDC?

Operare con una prospettiva di genere nell'ambito di una forza militare favorisce chiaramente l'attività e i risultati dell'operazione. In particolare, migliora la raccolta delle informazioni e dell'intelligence e sostiene l'obiettivo di acquisire credibilità presso la popolazione locale. È fondamentale conquistare "gli animi e le coscienze" della popolazione locale in modo da infondere fiducia e credibilità in noi e nel nostro lavoro. In questo contesto è vitale operare nei confronti della parte femminile della popolazione locale, ciò che non è sempre avvenuto nelle precedenti missioni.

3. Le organizzazioni femminili si lamentano spesso di essere trascurate nei negoziati di pace e ignorate dalla presenza militare internazionale. In che modo l'EUFOR RDC ha cooperato con le organizzazioni femminili locali?

L'EUFOR RD CONGO ha tenuto varie riunioni e discussioni con le organizzazioni femminili locali allo scopo di conoscere la situazione delle donne, ascoltare le loro analisi e le loro proposte per il futuro. L'obiettivo era anche mostrare che l'UE appoggia fortemente il loro lavoro a favore della parità di genere e del conferimento di responsabilità alle donne. La cooperazione dell'EUFOR RDC con le organizzazioni femminili locali è stata giudicata molto positivamente e consolidata dal ministro delle donne e della famiglia dopo che la missione ha lasciato l'RDC. Abbiamo aiutato alcune organizzazioni femminili a mettersi in contatto con organizzazioni femminili e donatori internazionali. Esse ci hanno fornito utili informazioni sui contatti con vari attori congolese che si occupano delle vittime di stupri e abusi sessuali. L'EUFOR RDC non aveva il mandato di sostenere tali vittime ma in tal modo era informata dell'autorità locale da contattare per un sostegno medico, psicosociale e giuridico alle vittime.

4. Un paio di anni fa l'ONU ha risentito pesantemente del coinvolgimento di membri del proprio personale in casi di sfruttamento e abuso sessuali nell'RD Congo. Successivamente sono state intraprese azioni per impedire il ripetersi di questi eventi. In che modo l'EUFOR RDC ha affrontato questo rischio/problema?

L'operazione prevedeva una tolleranza zero assoluta per i casi di sfruttamento e abuso sessuali. Ciò è stato deciso dal comandante dell'operazione ed era enunciato nella normale carta del soldato. È stato un buon modo di integrare qualcosa di "nuovo" in ciò che già esisteva ed era pienamente accettato. I regolamenti sono inoltre stati spiegati al personale. Circa 75 persone hanno avuto una sessione di formazione speciale sullo sfruttamento e l'abuso sessuali impartita da esperti della MONUC. Sono felice di dire che non sono stati segnalati casi di sfruttamento e abuso sessuali nel corso dell'operazione.

5. Tutte le missioni PESD dovrebbero includere una prospettiva di genere e nominare punti focali o consulenti speciali. Qual è il suo consiglio per loro?

Procedere passo per passo e ricordare che si tratta di qualcosa di completamente nuovo per la maggior parte delle persone. Il personale deve comprendere come l'integrazione di una prospettiva di genere può essere a suo vantaggio. Una volta compreso questo, è alquanto facile ma non si cambierà da un giorno all'altro! È inoltre importante disporre di una buona rete.

6. Il Consiglio ha sottolineato la necessità di una formazione sulle questioni di genere. Che tipo di formazione ha impartito durante la missione e quali sono stati i risultati raggiunti?

Circa 300 partecipanti della forza hanno ricevuto una formazione di base in cui ho fornito informazioni sulla situazione generale dell'UNSCR 1325 incentrandomi in particolare sui motivi per cui un'operazione militare dovrebbe integrare una prospettiva di genere ed essere orientata verso le donne locali. Ho avuto la sensazione che la maggior parte dei partecipanti alle sessioni di formazione pensassero "sì, naturalmente, perché non ci abbiamo pensato prima?" Le sessioni di formazione sono state il primo passo fondamentale del lavoro sull'integrazione di genere in questa operazione.

7. L'UE persegue un migliore equilibrio di genere nelle operazioni PESD. Perché è importante aumentare il numero di donne in una missione? Quale è stato l'equilibrio di genere nell'EUFOR RDC?

Abbiamo avuto il 4,5% di donne nell'operazione. Le FARDC hanno il 5%! È fondamentale avere un buon equilibrio di genere nelle nostre operazioni e missioni. Le donne della forza svolgono un importante ruolo di modello per la popolazione femminile locale. Nel contempo dimostriamo che è possibile e positivo lavorare insieme, donne e uomini, in condizioni di parità. Mostrare la parità di genere può favorire il processo di creazione della parità di genere. Inoltre, vi sono compiti che possono essere più facilmente svolti o informazioni che possono essere più facilmente ottenute se le donne operano nei confronti delle donne locali. Talvolta può essere perfino impossibile per gli uomini avvicinare donne locali (a motivo del contesto culturale e religioso). Nella nostra forza alcune pattuglie hanno constatato di essere accolte più aggressivamente dalla popolazione locale se erano composte esclusivamente da uomini. In caso di presenza femminile nella squadra, l'accoglienza era molto più amichevole.

Sono proseguiti i lavori sulla questione dei **bambini nei conflitti armati** e sulla **risoluzione 1612 dell'UNSCR**, a seguito degli orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati.

È stata sviluppata una strategia di attuazione¹ basata sulla valutazione dei progressi compiuti verso l'attuazione degli orientamenti. Essa include una lista di controllo per l'integrazione della protezione dei bambini confrontati ai conflitti armati nelle missioni PESD. L'attività di informazione in materia di bambini e conflitti armati è stata resa ancor più sistematica. Si vedano i punti 3.2 e 4.3.

¹ Doc. 9767/06.

Gestione delle crisi: attività operative

Durante il periodo considerato, l'attività operativa nel settore della **gestione delle crisi** ha continuato ad estendersi in campo sia militare sia civile. L'UE sta intraprendendo un'ampia gamma di missioni civili e militari in tre continenti con compiti che vanno dal mantenimento della pace e dal controllo dell'attuazione di un processo di pace alla consulenza e assistenza nei settori militare, di polizia, del controllo di frontiera e dello stato di diritto. Ulteriori missioni sono in fase di preparazione attiva.

La missione di vigilanza in Aceh (AMM), guidata dal sig. Pieter Feith dell'UE, è stata istituita per vigilare sull'attuazione del memorandum d'intesa firmato dal governo indonesiano e dal Movimento per l'Aceh libero (GAM) il 15 agosto 2005 a Helsinki (Finlandia). L'AMM ha concluso felicemente il suo mandato il 15 dicembre 2006. In seguito alla mediazione dell'AMM, le parti hanno convenuto che non sussistono controversie riguardanti casi di amnistia. Il parlamento indonesiano ha promulgato una nuova normativa sul governo di Aceh e il nuovo atto è entrato in vigore il 1° agosto 2006. Dopo un difficile inizio, i programmi di reinserimento sono adesso in corso. Il memorandum di intesa prevedeva che una commissione per il risarcimento dei danni si occupasse dei crediti insoddisfatti relativi ai fondi di reinserimento. Le parti hanno convenuto un quadro normativo per tale commissione e continuano a tenere discussioni.

L'AMM è stata la prima missione PESD con un esplicito mandato per l'osservazione della situazione dei diritti umani, il che ha rappresentato un passo positivo verso l'integrazione dei diritti umani nelle missioni PESD. La situazione dei diritti umani ad Aceh è stabile. Nel corso della missione non si sono registrati casi di violazione sistematica dei diritti umani e vi sono stati pochissimi incidenti gravi in materia di sicurezza. Il governo sta ancora discutendo le modalità di istituzione di un tribunale per i diritti umani ad Aceh e la decisione della Corte costituzionale ha comportato una battuta d'arresto nella creazione di una commissione per la verità e la riconciliazione. Nel corso del suo mandato l'AMM ha indagato in modo approfondito e ha deciso su vari casi di denunce e presunte violazioni del memorandum d'intesa, da eventi violenti, a volte fatali, a violazioni riguardanti settori particolari di legislazione.

L'AMM ha individuato vari insegnamenti per future missioni nel settore dei diritti umani: è necessario uno sforzo concettuale per stabilire il modo in cui gli osservatori dei diritti umani possono contribuire alle operazioni della missione e gli obiettivi e i compiti della missione dovrebbero includere un linguaggio sensibile alle specificità di genere. È estremamente importante che tutti i membri del personale della missione ricevano un'adeguata formazione in materia di diritti umani, comprese le questioni di genere, nell'ambito della formazione precedente lo schieramento. La presenza di un consulente competente per i diritti umani offre l'opportunità di tradurre gli orientamenti generali in istruzioni concrete.

Regioni o missioni:

La promozione della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto sono temi centrali nei rapporti dell'UE con l'Iraq. Nel 2005 il sostegno dell'UE ai processi costituzionale ed elettorale è stato notevole; oltre a significativi finanziamenti, l'UE ha anche fornito alcuni esperti per collaborare con la commissione elettorale indipendente per l'Iraq nella fase di preparazione delle elezioni di dicembre. Attraverso la **missione integrata dell'UE sullo stato di diritto per l'Iraq (EUJUST LEX)**, dal luglio 2005 l'UE ha impartito negli Stati membri dell'UE 45 corsi di formazione sulla gestione e le indagini giudiziarie, formando oltre 1 100 funzionari di alto livello della polizia e del settore giudiziario e penitenziario iracheni. Nel 2007 l'EUJUST LEX ha inoltre iniziato ad offrire un numero limitato di distacchi ai fini dell'acquisizione di esperienze professionali negli Stati membri dell'UE. Nell'estate del 2006 l'UE ha deciso di prorogare la missione fino al 31 dicembre 2007. Su richiesta irachena, l'UE discute attualmente un'ulteriore proroga al 2008, sottolineando l'impegno continuo dell'UE a sostegno dello stato di diritto in Iraq.

Il 2006 è stato il primo anno di attività sia per la **missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah** che per l'EUPOL COPPS. Mentre il valico di Rafah ha registrato un periodo di apertura ininterrotta fino al 25 giugno, la vittoria di Hamas nelle elezioni legislative palestinesi del gennaio 2006 e i successivi orientamenti del quartetto hanno comportato la riduzione e sospensione delle attività dell'EUPOL COPPS con la polizia civile palestinese a causa del collegamento diretto nella catena di comando tra Hamas, il ministro dell'interno e la polizia civile palestinese. Inoltre, in seguito al rapimento, il 5 giugno, di Gilad Shalit, un soldato israeliano, Israele ha iniziato una politica di chiusura unilaterale del valico di Rafah con la conseguenza che tale valico è stato aperto solo sporadicamente. Il valico di Rafah è rimasto chiuso dal 9 giugno 2007, dopo la decisiva vittoria armata di Hamas a Gaza nel mese di giugno. D'altro canto, l'esclusione di Hamas dal governo di emergenza insediatosi dopo il giugno 2007 ha consentito la ripresa delle attività dell'EUPOL COPPS con la polizia civile palestinese in Cisgiordania.

Africa

L'UE ha proseguito la sua **azione di sostegno civile-militare** alla missione dell'Unione africana nella regione **sudanese** del Darfur (**AMIS**). In tale contesto, l'UE fornisce assistenza militare continua sotto forma di sostegno sul piano tecnico, della pianificazione e della gestione a tutti i livelli della struttura di comando dell'AMIS. È stata fornita anche assistenza finanziaria - attraverso il Fondo per la pace in Africa o bilateralmente - e logistica, compreso sotto forma di trasporto aereo strategico. In aggiunta, l'UE assicura attualmente la Vicepresidenza della commissione per il cessate il fuoco che sta svolgendo un ruolo decisivo nell'ambito dell'Accordo di pace per il Darfur; essa fornisce inoltre alcuni osservatori militari. I funzionari di polizia dell'UE continuano a svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo della capacità di polizia civile dell'AMIS fornendo sostegno, consulenza e formazione alla catena di comando di polizia dell'AMIS e ai funzionari di polizia sul campo. L'UE continua altresì a sostenere lo sviluppo della capacità di polizia dell'Unione africana e l'istituzione di un'unità di polizia all'interno del segretariato dell'UA ad Addis Abeba.

In due occasioni l'UE ha deciso di mantenere le componenti sia civili che militari dell'azione di sostegno all'AMIS, in seguito alla decisione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana di prorogare il mandato dell'AMIS. Da ultimo, l'UE ha deciso di prorogare l'azione di sostegno per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dal 1° luglio 2007. L'UE ha sottolineato in varie occasioni la necessità di rafforzare e ampliare la missione di mantenimento della pace nel Darfur e a tale riguardo ha espresso forte sostegno allo spiegamento dell'operazione ibrida VA/ONU, conformemente alla decisione del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'UA del 22 giugno 2007 e alla risoluzione 1769 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 30 luglio 2007.

Il 19 aprile 2007 l'UE ha nominato un nuovo RSUE per il **Sudan**, il signor Torben Brylle (decisione 2007/238/PESC del Consiglio¹ e azione comune 2007/108/PESC del Consiglio²). I lavori dell'RSUE continueranno a incentrarsi su tre settori fondamentali: giungere ad una soluzione politica del conflitto nel Darfur, assistendo le parti sudanesi, l'UA e l'ONU; assicurare il massimo dell'efficacia e della visibilità del contributo dell'UE a favore dell'AMIS e facilitare l'attuazione dell'accordo globale di pace nel Sudan. Un'importante parte del mandato dell'RSUE rientra nella sfera dei diritti dell'uomo; l'RSUE seguirà la situazione in questa sfera e manterrà contatti con le autorità sudanesi, l'UA e l'ONU, in particolare con l'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti dell'uomo, gli osservatori dei diritti dell'uomo presenti nella regione e l'Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale. I diritti dei bambini e delle donne e la lotta contro l'impunità sono settori specificamente menzionati nel mandato dell'RSUE.

¹ Decisione 2007/238/PESC del Consiglio, del 19 aprile 2007, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan (GU L 103 del 20.4.2007, pagg. 52-53).

² Azione comune 2007/108/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2007 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan (GU L 46 del 16.2.2007, pagg. 63-76).

L'UE fornisce **sostegno militare** alla missione dell'Unione africana in **Somalia (AMISOM)**¹. La componente militare di sostegno assisterà principalmente la cellula di pianificazione strategica dell'Unione africana, compresa l'elaborazione del piano di schieramento dell'AMISOM. L'UE ha inoltre sostenuto l'AMISOM finanziariamente, attraverso il Fondo per la pace in Africa e lo strumento di stabilità nonché attraverso contributi bilaterali.

L'Unione europea ha costantemente manifestato il proprio sostegno al processo di transizione nella **Repubblica democratica del Congo (RDC)**. Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha nominato un nuovo RSUE per la regione dei Grandi Laghi in Africa, il signor Roeland Van De Geer (azione comune 2007/112/PESC)². In data 11 maggio 2007 il Segretario Generale/Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR) ha inviato al governo della RDC una lettera nella quale si esprime il rinnovato impegno dell'Unione europea. Oltre alle precedenti missioni (EUPOL Kinshasa e EUFOR RD Congo), l'UE estenderà adesso il suo sostegno alla riforma del settore della sicurezza (SSR) e alla sua interfaccia con la giustizia con EUPOL RD Congo, che sostituisce EUPOL Kinshasa.

Repubblica moldova (in appresso: "Moldova")

Strategie comuni

NESSUNA

Azioni comuni

Il rappresentante speciale dell'UE per la Moldavia (inizialmente nominato il 23 marzo 2005) ha proseguito i suoi lavori. Un nuovo RSUE, il sig. Kalman Mizsei, si è insediato il 1° marzo 2007 (PESC/2007/107) Il suo mandato si incentra sul contributo dell'UE alla composizione del conflitto in Transdnestria e comprende inoltre la lotta contro il traffico di esseri umani e di armi e altri prodotti, nonché le questioni dei diritti umani. Inoltre, l'RSUE mantiene una visione globale di tutte le attività dell'UE, in particolare degli aspetti pertinenti del piano d'azione della politica europea di vicinato (PEV) con la Moldavia.

¹ Azione comune 2007/245/PESC del Consiglio, del 23 aprile 2007, che modifica l'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'unione africana nella regione sudanese del Darfur in relazione all'inserimento di una componente militare di sostegno che fornisca assistenza all'istituzione della missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) (GU L 106 del 24.4.2007, pagine 65-66).

² GU L 46 del 16.2.2007, pag. 79.

Posizioni comuni

Il 19 febbraio 2007 il Consiglio ha prorogato, con alcune modifiche tecniche, la posizione comune concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transnistriana della Moldova e di vari funzionari transnistriani ad alto livello implicati nella chiusura forzata di scuole di lingua moldova (PESC/2007/121).

Operazioni di gestione delle crisi

La missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per i valichi Moldova/Ucraina¹ (EUBAM) ha proseguito le sue attività. È organizzata dalla Commissione nell'ambito del programma Tacis e comprende circa 100 funzionari doganali e di polizia degli Stati membri dell'UE. Nel maggio 2007 il mandato della missione è stato prorogato fino al 30 novembre 2009.

Il capomissione agisce anche nella veste di consigliere politico di alto livello presso l'RSUE per la Moldova. Inoltre, una squadra dell'RSUE per le questioni attinenti alle frontiere, composta di tre persone, assicura i contatti con l'RSUE e il Consiglio.

Balcani occidentali

L'ambasciatore Erwan Fouéré ha continuato a svolgere le proprie funzioni di RSUE e di capo della delegazione della Commissione nell'**ex Repubblica iugoslava di Macedonia**. Il suo mandato quale RSUE si incentra in particolare sulla consulenza e i buoni uffici nel processo politico, sul coordinamento degli interventi della comunità internazionale a sostegno dell'accordo quadro di Ohrid nonché sull'attenta osservazione delle questioni interetniche e di sicurezza. Contribuirà inoltre allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel paese.

¹ <http://www.eubam.org/>

Christian Schwarz-Schilling, RSUE in **Bosnia Erzegovina**, e Miroslav Lajcak hanno mantenuto, quale priorità, la promozione di un approccio coerente e armonioso per l'integrazione della politica dei diritti umani dell'UE, e hanno coordinato azioni concrete in vari settori, in particolare la ricerca di una soluzione al problema di taluni gruppi di funzionari ai quali è stata rifiutata l'abilitazione.

Dal 2003 **la missione di polizia dell'Unione europea (EUPM)**¹ sostiene, nell'ambito di una più ampia iniziativa in materia di stato di diritto in Bosnia Erzegovina e nella regione, l'istituzione di un servizio di polizia sostenibile, professionale e multietnico destinato a operare in conformità di standard europei ed internazionali. Questo servizio di polizia dovrebbe operare conformemente agli impegni assunti nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione con l'Unione europea. L'EUPM opera in conformità degli obiettivi generali dell'allegato 11 dell'accordo di Parigi/Dayton e i suoi obiettivi sono stati sostenuti dagli strumenti comunitari. Nel 2006, l'EUPM ha assunto la guida nel coordinamento, per quanto riguarda gli aspetti attinenti alle attività di polizia, degli interventi PESD di lotta alla criminalità organizzata. L'EUPM ha assistito le autorità locali nella pianificazione e attuazione di importanti indagini riguardanti anche la criminalità organizzata.

Il gruppo di pianificazione dell'UE per il Kosovo (EUPT Kosovo) è stato istituito per avviare la pianificazione di un'eventuale futura missione PESD nel campo dello stato di diritto². La missione PESD costituirà una parte essenziale dell'impegno rafforzato successivo alla determinazione dello status e al conseguente termine dell'UNMIK, allo scopo di assistere il Kosovo nell'attuare la soluzione relativa allo status, nel rafforzare lo stato di diritto e nel far progredire il Kosovo sulla via di una futura integrazione europea.

La futura missione PESD attuerà il suo mandato attraverso il controllo, la guida e la consulenza, mantenendo nel contempo, ove necessario, alcune responsabilità esecutive. L'obiettivo della futura missione PESD sarà, tra l'altro, quello di assistere le autorità del Kosovo, il sistema giudiziario, e le autorità di contrasto nello sviluppare autorità giudiziarie indipendenti e multietniche nonché servizi di polizia e dogana, che siano liberi da interferenze politiche, nel promuovere i diritti umani e nell'aderire agli standard riconosciuti a livello internazionale e alle migliori pratiche europee. Se è vero che la condizione delle comunità non maggioritarie nel Kosovo per quanto riguarda i diritti dell'uomo e la sicurezza ha registrato qualche miglioramento negli ultimi anni, essa richiede ancora particolare attenzione.

¹ <http://www.eupm.org/>

² Azione comune 2006/304/PESC del Consiglio del 10 aprile 2006

I diritti dell'uomo saranno integrati orizzontalmente durante tutta la futura missione PESD che creerà un meccanismo basato sullo spiegamento di esperti in materia di diritti dell'uomo e in questioni di genere per assicurare che la missione rispetti appieno gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo nello svolgimento di tutte le sue attività.

Nella pianificazione delle nuove missioni PESD e nella conduzione delle missioni PESD in corso, si è tenuto conto dell'esigenza di attuare appieno la risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza dell'ONU nel contesto delle operazioni PESD, compresi, tra l'altro, contatti con gruppi locali di donne e l'inclusione di funzioni di consulente per le questioni di genere.

3.2 Piani di azione nel quadro della PEV

La politica europea di vicinato (PEV) è stata elaborata nel 2004 con l'obiettivo di prevenire l'emergere di nuove linee di divisione tra l'UE allargata e i suoi vicini e di sostenere la prosperità, la stabilità e la sicurezza di tutti i soggetti interessati¹. La PEV si applica ai paesi immediatamente confinanti, per via marittima o terrestre, con l'UE - Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Moldova, Marocco, Autorità palestinese, Siria, Tunisia e Ucraina. Attraverso la PEV, l'UE offre ai paesi limitrofi una relazione privilegiata, fondata sul reciproco impegno all'adesione a valori comuni (democrazia e diritti umani, stato di diritto, buon governo, principi di economia di mercato e sviluppo sostenibile). La PEV va pertanto oltre le relazioni esistenti offrendo una relazione politica e una integrazione economica più profonde. Il livello di ambizione della relazione dipenderà dalla misura in cui tali valori saranno effettivamente condivisi.

L'elemento centrale della politica europea di vicinato è costituito dal piano d'azione bilaterale della PEV convenuto tra l'UE e ciascun partner. Questo strumento prevede un programma di riforme politiche ed economiche con priorità a breve e medio termine. Il capitolo politico di ciascun piano d'azione della PEV riguarda un ampio settore comprendente questioni relative ai diritti umani, alla governance e alla democratizzazione, con un diverso accento e uno schema differenziato a seconda del livello di impegno dimostrato da ciascun paese partner. Poiché questi piani di azione della PEV sono negoziati con i singoli paesi partner, la lingua e il contenuto variano spesso dall'uno dall'altro.

¹ http://ec.europa.eu/world/ndp/index_en.htm

Gli impegni previsti nei piani di azione mirano a contribuire a riforme chiave nel settore della democratizzazione (ad esempio leggi elettorali, decentralizzazione, rafforzamento della capacità amministrativa), dello stato di diritto (ad esempio riforma dei codici penale e civile, codici di procedura penale, rafforzamento dell'efficienza delle amministrazioni giudiziarie, elaborazione di strategie nella lotta contro la corruzione) e dei diritti umani (ad esempio legislazione a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, applicazione delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, lotta contro l'odio razziale e la xenofobia, formazione in materia di diritti umani, applicazione delle convenzioni internazionali sui diritti fondamentali dei lavoratori). L'UE fornisce un concreto sostegno tecnico e finanziario per l'attuazione della PEV attraverso i suoi programmi di assistenza esterna, in particolare lo strumento europeo di vicinato e partenariato.

Nel periodo in esame si è registrata l'ulteriore attuazione di sette piani di azione della PEV convenuti anteriormente a tale periodo (Israele, Giordania, Moldova, Marocco, Autorità palestinese, Tunisia e Ucraina). Nel corso del periodo in esame sono stati approvati nuovi piani di azione della PEV con l'Armenia, l'Azerbaijan, la Georgia, l'Egitto e il Libano.

L'attuazione di tali piani di azione è controllata congiuntamente attraverso sottocomitati e per alcuni paesi partner anche attraverso sottocomitati specifici per i diritti umani e la democrazia. Finora sono stati istituiti sottocomitati per i diritti umani e sono state tenute sessioni con la Giordania (seconda sessione il 5 marzo 2007), il Marocco (prima sessione il 16 novembre 2006) e il Libano (prima sessione il 12 marzo 2007). Il gruppo informale per i diritti umani con Israele ha tenuto due sessioni il 7 giugno 2006 e il 20 febbraio 2007. Per quanto riguarda l'Egitto, gli impegni nel settore dei diritti umani nel quadro del piano d'azione della PEV devono essere discussi nell'ambito del sottocomitato per le questioni politiche, i diritti umani e la democrazia e le questioni internazionali e regionali. Tale sottocomitato non si è ancora riunito. Per quanto riguarda la Moldova e l'Ucraina, le questioni relative ai diritti umani nel quadro dei piani di azione della PEV sono discusse sotto l'egida dei sottocomitati per la giustizia e la libertà e sicurezza, che si sono riuniti rispettivamente il 21 settembre 2006 e il 14 febbraio 2007. Sono tuttora in corso negoziati sul mandato del sottocomitato UE-Tunisia per i diritti umani.

L'UE mira a sviluppare ulteriormente i metodi di lavoro di queste nuove strutture, in particolare incentrandosi sulle questioni operative fondamentali, stabilendo la priorità e la sequenza delle azioni nonché definendo congiuntamente i risultati del processo. Evidentemente, l'efficacia e il risultato effettivo del dialogo dipendono in larga misura dalla volontà del paese partner di attuare e far rispettare i suoi impegni PEV nel settore dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Nella prima relazione della Commissione sull'attuazione della PEV ¹ (Dicembre 2006) è stato rilevato che il settore della governance è forse quello in cui è più difficile raggiungere e misurare progressi tenuto conto delle diverse culture e sfide dei paesi partner, dei loro diversi livelli di impegno e delle modalità particolari di affrontare la questione. Nella relazione sono stati sottolineati i progressi compiuti da vari partner nella riforma dei sistemi elettorale e giudiziario e della governance nel settore pubblico. Il quadro complessivo è stato considerato più variegato per quanto riguarda i diritti fondamentali, con minori progressi compiuti da alcuni partner nell'affrontare questioni quali le restrizioni alla libertà di stampa, le intimidazioni alle ONG, i detenuti politici, i maltrattamenti durante la custodia di polizia e le esecuzioni extragiudiziarie.

Nella comunicazione sullo sviluppo della PEV², del dicembre 2006, la Commissione ha inoltre proposto di istituire un Fondo "governance" per incoraggiare i paesi limitrofi ad andare avanti nei loro processi di riforma. Il Fondo è inteso ad integrare le assegnazioni normali per i singoli paesi in modo da riconoscere e sostenere l'impegno dei paesi partner che hanno fatto più progressi nell'attuare le riforme previste nei rispettivi piani d'azione. Basandosi su un'analisi dei progressi compiuti nell'applicare gli aspetti del piano d'azione relativi alla governance (in senso lato), i finanziamenti integrerebbero le assegnazioni nazionali per sostenere gli elementi principali del programma di riforme; ciò aiuterà i governi riformisti a rafforzare il sostegno dell'elettorato in favore delle riforme. Le risorse a disposizione del Fondo sono fissate indicativamente a 50 milioni di EUR all'anno per il periodo 2007-10.

¹ http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/sec06_1504-2_en.pdf.

² COM (2006) 726, 4.12.06.

3.3 Orientamenti dell'UE in materia di diritti dell'uomo

Pena capitale, tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, i bambini e il conflitto armato, i difensori dei diritti umani

Gli orientamenti dell'UE in materia di diritti dell'uomo sono documenti politici adottati dal Consiglio. Essi abbracciano temi di particolare importanza per gli Stati membri dell'UE: pena capitale (adottato nel 1998); tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (2001); dialoghi in materia di diritti umani (2001); i bambini e il conflitto armato (2003), nonché i difensori dei diritti umani (2004). Essi sono disponibili in tutte le lingue dell'UE, oltre che in russo, cinese, arabo e farsi, sul sito web del segretariato del Consiglio (<http://consilium.europa.eu/Human-Rights>).

Gli orientamenti sono uno strumento pratico della politica dell'UE in materia di diritti dell'uomo. Essi offrono ai vari attori dell'UE - non soltanto in sede ma anche nei paesi terzi - elementi che permettono un'azione decisa in svariati settori cardine che destano preoccupazione. Nel periodo considerato l'UE ha iniziato a lavorare su una nuova serie di orientamenti riguardante i diritti del bambino.

Nel dicembre 2005 l'UE ha inoltre adottato alcuni orientamenti per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario (Gazzetta ufficiale C 327 del 23.12.2005, pag. 4). L'obiettivo principale è quello di istituire strumenti operativi per L'Unione europea al fine di favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario. Nel quadro dell'attuazione sono già state assunte varie iniziative, in particolare dirette a sollevare, in occasione dei dialoghi con paesi terzi, questioni correlate con il diritto internazionale umanitario.

Si vedano il capitolo 4 per i dettagli dell'azione svolta per attuare gli orientamenti tematici durante il periodo considerato e il punto 3.5. per i dettagli sull'azione svolta nel quadro degli orientamenti per i dialoghi sui diritti umani.

3.4 Iniziative, comunicati e dichiarazioni

I passi diplomatici presso le autorità di paesi terzi compiuti in relazione a questioni collegate ai diritti dell'uomo e i comunicati stampa costituiscono strumenti importanti della politica estera dell'UE e in tale contesto anche le conclusioni delle sessioni del Consiglio possono affrontare questioni connesse ai diritti dell'uomo. I passi diplomatici sono solitamente compiuti, con discrezione, dalla presidenza secondo la formula della troika. L'UE può altresì fare dichiarazioni pubbliche per invitare un governo o altre parti a rispettare i diritti dell'uomo o per esprimere soddisfazione per gli sviluppi positivi registratisi. Le dichiarazioni sono pubblicate simultaneamente a Bruxelles e nella capitale del paese che esercita la presidenza.

I passi diplomatici e le dichiarazioni sono ampiamente utilizzati per far presente la preoccupazione che destano determinate questioni connesse con i diritti dell'uomo. I principali temi trattati in questo ambito sono: la protezione dei difensori dei diritti umani, la detenzione arbitraria, le sparizioni forzate, la pena capitale, la tortura, la protezione dei bambini, i rifugiati e i richiedenti asilo, le esecuzioni extragiudiziali, la libertà di espressione e di associazione, il diritto a un processo equo e le elezioni. I passi diplomatici e le dichiarazioni sono utilizzati anche in senso positivo. Nel periodo considerato l'UE ha espresso attraverso dichiarazioni la sua soddisfazione per una serie di sviluppi positivi, ad esempio l'accordo sul processo di costruzione istituzionale del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (21 giugno 2007) e la totale abolizione della pena capitale in Moldova (17 luglio 2006). Le dichiarazioni sono ugualmente utilizzate per trasmettere un messaggio a favore delle priorità dell'UE: nella giornata internazionale delle Nazioni Unite a sostegno delle vittime della tortura, ad esempio, l'UE ha pubblicato una dichiarazione in cui sottolinea la priorità che essa attribuisce all'eliminazione della tortura ovunque nel mondo ed alla piena riabilitazione delle vittime della tortura. Sono stati compiuti passi diplomatici in tutte le regioni del mondo nel contesto della campagna mondiale a favore della libertà di espressione.

Inoltre, l'Alto Rappresentante dell'UE per la PESC rilascia occasionalmente dichiarazioni su sviluppi fondamentali in materia di diritti dell'uomo, quali la ratifica dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, le iniziative del Consiglio dei diritti dell'uomo, le condanne per l'impiego di bambini soldati, ecc..

"In data odierna, in Sierra Leone, il tribunale speciale per i crimini di guerra ha pronunciato le sue prime condanne nei confronti di tre ribelli del Consiglio rivoluzionario delle forze armate, accusati di aver reclutato e impiegato bambini soldato. Queste condanne rappresentano un passo importante nel processo che porrà fine allo sfruttamento di un gran numero di bambini come soldati.

Questo caso invia parimenti ai capi di altre milizie ancora attivi in altre aree del mondo un segnale chiaro che non vi è impunità per il reclutamento e l'impiego di bambini soldato.

Pietra miliare importantissima nei tentativi effettuati a livello internazionale per porre un termine all'impiego dei bambini soldato, la decisione del suddetto tribunale che gode del sostegno delle Nazioni Unite rafforza l'operato di altri tribunali e corti nazionali ed internazionali per i crimini di guerra."

Dichiarazione fatta dal Dott. Javier Solana, SG/AR dell'UE il 21 giugno 2007

L'Unione ha fatto dichiarazioni connesse ai diritti dell'uomo concernenti, tra l'altro, i seguenti paesi: Azerbaigian, Bielorussia, Birmania/Myanmar, Colombia, Eritrea, Iran, Maldive, Nepal, RDC, Sri Lanka, Siria, Thailandia, Togo, Uzbekistan, Vietnam e Zimbabwe.

3.5 Dialogo sui diritti umani (compresi gli orientamenti per i dialoghi sui diritti umani) e consultazioni

3.5.1 Dialogo sui diritti umani con la Cina¹

Nel periodo considerato nella presente relazione si sono tenuti, in materia di diritti dell'uomo, due sessioni di dialogo tra l'UE e la Cina ed un seminario giuridico. La 22a sessione di dialogo ha avuto luogo a Pechino il 19 ottobre 2006, mentre la 23a si è svolta a Berlino, il 15 e 16 maggio 2007. La Cina era rappresentata da alcuni funzionari del ministero degli affari esteri, tra cui il rappresentante speciale per i diritti dell'uomo, con la partecipazione di funzionari di altri ministeri. Entrambe le sessioni sono state precedute da una riunione a livello politico nel corso della quale l'UE ha sollevato alcuni punti cardine che suscitano gravi timori, insistendo specificamente sulla liberazione delle persone imprigionate durante gli eventi verificatisi nel 1989 sulla piazza Tienanmen, su una rapida ratifica ed una pronta attuazione del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), sulla riforma del sistema di rieducazione attraverso il lavoro nonché sull'importanza di accordare una maggiore libertà di espressione, anche via Internet.

¹ Per maggiori informazioni sulla Cina, cfr. punto 6.4.

Uno dei principali temi del dialogo 2006 era stato la libertà di espressione. Nel 2007 il dialogo è stato imperniato sulla riforma dell'ordinamento giudiziario penale, sulla libertà di espressione e la libertà della stampa, anche in relazione all'Internet. Come di consueto, l'UE ha consegnato un elenco di singoli casi sensibili, sui quali la Cina ha risposto per iscritto. Conformemente ai criteri stabiliti, i temi specifici che destano preoccupazione sollevati nel quadro dei due dialoghi comprendevano: la ratifica dell'ICCPR e le riforme legislative necessarie per attuarne le disposizioni; i diritti delle minoranze etniche in Tibet e nello Xinjiang, compreso l'esito delle indagini condotte in merito ai Tibetani su cui è stato aperto il fuoco, causandone la morte, mentre tentavano di fuggire dal Nepal; l'abolizione e l'applicazione della pena capitale e la necessità di ottenere delle statistiche sul ricorso alla stessa; i presunti trapianti di organi espianati da prigionieri giustiziati; la riforma del sistema di rieducazione attraverso il lavoro e di altri istituti analoghi applicati in caso di illecito e non soggetti a sindacato giurisdizionale; la prevenzione e l'eliminazione della tortura nonché i diritti dei prigionieri; l'indipendenza dei giudici e il diritto all'assistenza legale e ad un processo equo e imparziale; la tutela dei diritti dell'uomo nella lotta al terrorismo; la cooperazione con le Nazioni Unite, segnatamente con il Consiglio per i diritti dell'uomo, istituito di recente, nonché nel contesto di procedure speciali, e con l'OHCHR, l'UNHCR, CICR e la Corte penale internazionale. L'UE ha altresì invitato la Cina ad applicare il principio di non-refoulement ai rifugiati nord-coreani in Cina, conformemente agli obblighi internazionali da essa sottoscritti. Nel 2006 l'UE ha parimenti sollevato la questione della protezione dei diritti sociali ed economici e dell'indipendenza delle ONG rispetto agli interlocutori cinesi.

La parte cinese ha fornito informazioni all'UE su alcune riforme legislative già realizzate o in via di attuazione, tra cui il riesame da parte della Corte suprema di tutti i casi di condanna alla pena capitale, il Tribunale speciale per i minori, la regolamentazione degli interrogatori e della detenzione e i diritti dei prigionieri nel contesto di una campagna nazionale di prevenzione ed eliminazione della tortura, la prevista riforma del sistema di rieducazione attraverso il lavoro e la nuova regolamentazione sul trapianto di organi, entrata in vigore il 1° luglio 2006. Sono state anche trasmesse informazioni su alcune nuove regolamentazioni riguardanti, tra l'altro, l'assistenza legale alle fasce vulnerabili della società, le misure volte a promuovere il governo democratico al livello dei villaggi e le nuove regolamentazioni in materia di procedure penali, nonché la futura legislazione in materia di contratti di lavoro e la legislazione patrimoniale intesa a tutelare la proprietà privata, adottata nel marzo 2007. La Cina ha altresì fornito elementi nuovi sui progressi compiuti sulla via della ratifica del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, senza peraltro annunciare chiare scadenze per quanto riguarda la ratifica stessa.

La parte cinese ha informato l'UE in merito all'attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, a seguito della visita da questi compiuta in Cina nel 2005. La Cina ha fornito una risposta sulle questioni concernenti la libertà di espressione, l'Internet, la libertà di religione e di credo, compreso il Falung Gong, nonché la libertà di associazione e il ruolo delle ONG. Quanto al dibattito sui diritti delle persone appartenenti a minoranze, si è trovato scarso terreno d'intesa e la Cina ha riconfermato il suo rigido atteggiamento riguardo ai diritti delle minoranze, specialmente in Tibet e nello Xinjiang.

Per quanto riguarda la situazione dei diritti umani nell'UE sono state discusse la protezione dei lavoratori migranti nonché le norme legislative in materia di libertà di espressione e libertà di stampa. Quanto alla cooperazione nelle organizzazioni internazionali le discussioni si sono incentrate sulla composizione e sul processo di costruzione istituzionale del nuovo Consiglio dei diritti umani. L'UE ha invitato la Cina a cooperare nei consessi in materia di diritti umani sulle situazioni gravi in materia di diritti umani.

Nel quadro del dialogo l'UE e le autorità cinesi hanno organizzato a Pechino, il 16 e 17 ottobre 2007, un seminario giuridico sui diritti dell'uomo. Dal seminario di Pechino, imperniato sui temi "Libertà di accesso all'informazione" e "Diritti in materia di lavoro", sono scaturite alcune raccomandazioni congiunte. Il seminario giuridico sui diritti dell'uomo, che si sarebbe dovuto tenere a Berlino il 10 e 11 maggio 2007, non si è potuto svolgere a causa dell'opposizione della Cina alla partecipazione di due ONG invitate dall'UE (la Cina si è rifiutata di partecipare il giorno del seminario). I temi che avrebbero dovuto essere discussi a Berlino erano il diritto ad un processo equo ed il follow-up del dibattito tenutosi nel precedente seminario sul tema dei diritti in materia di lavoro. Durante il dialogo, l'UE ha deplorato la posizione assunta dalla parte cinese ed ha dichiarato di attendersi espressamente che un siffatto incidente non si ripeterà.

Oltre che nel contesto del dialogo sui diritti umani, l'UE ed i suoi Stati membri hanno continuato a fare pressione affinché siano adottate misure concrete per promuovere l'effettivo godimento dei diritti umani in Cina nel corso di altre riunioni di dialogo politico con la Cina, ivi compreso al massimo livello politico, nonché attraverso programmi bilaterali di cooperazione tecnica e di scambio. Tra una sessione di dialogo e l'altra, sono stati compiuti passi diplomatici per singoli casi particolarmente sensibili. Purtroppo l'azione limitata del governo cinese ha fatto sì che pochissime persone fossero rilasciate prima dello scadere dei termini e nel corso dell'anno si sono aggiunti nuovi nomi all'elenco di casi individuali che destano preoccupazione.

La 24a sessione del dialogo UE-Cina sui diritti umani dovrebbe tenersi a Pechino nell'ottobre 2007.

3.5.2 Dialogo sui diritti umani con l' Iran

I diritti umani sono un elemento essenziale delle relazioni globali dell'UE con l'Iran, come con qualsiasi altro paese. Dal 2002 l'UE ha tenuto con l'Iran quattro sessioni di dialogo sui diritti umani, di cui l'ultima ha avuto luogo nel giugno 2004.

Il dialogo si svolge in base ad alcuni principi convenuti di comune accordo e sulla scorta di criteri concreti, che includono tutte le questioni per le quali l'UE nutre preoccupazioni: la firma, la ratifica e l'attuazione da parte dell'Iran di strumenti internazionali in materia di diritti umani, la cooperazione con le procedure internazionali, l'apertura, l'accessibilità e la trasparenza, il miglioramento dei diritti civili e politici, il sistema giudiziario, la prevenzione e l'eliminazione della tortura, le sanzioni penali, la discriminazione e il sistema carcerario.

Il dialogo sui diritti umani costituisce in primo luogo un canale attraverso il quale l'UE può esprimere le proprie preoccupazioni all'Iran e nel contempo questo paese ha l'opportunità di esprimere all'UE le proprie. In passato l'UE si è servita del dialogo per sollevare casi specifici, ad esempio quello dei prigionieri per motivi di opinione, e si propone di continuare a farlo nella prossima serie di incontri.

Malgrado l'esistenza di un accordo tra l'UE e l'Iran sulla revisione delle modalità del dialogo, nel dicembre 2006 l'Iran ha interrotto la sua partecipazione al dialogo, come già aveva fatto in passato, a motivo del fatto che l'UE era tra i promotori della risoluzione riguardante l'Iran in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'UE deplora tale interruzione e intende continuare a prodigarsi per rilanciare il dialogo, a condizione che l'Iran confermi la sua volontà di impegnarsi seriamente in tale processo.

Per ulteriori ragguagli sull'Iran, si veda il punto 6.5.

3.5.3 Dialogo sui diritti umani con l'Uzbekistan¹

A seguito della proposta, avanzata dall'Uzbekistan durante il Consiglio di cooperazione UE-Uzbekistan dell'8 novembre 2006, relativa all'instaurazione di un dialogo regolare sui diritti umani nel quadro dell'accordo di partenariato e di cooperazione, dal 12 al 14 dicembre 2006 si sono tenuti a Tashkent dei colloqui esplorativi.

¹ Per maggiori informazioni sull'Uzbekistan, si veda il punto 6.1.

Il 5 marzo 2007 il CAGRE ha deciso di instaurare un dialogo sui diritti umani con l'Uzbekistan nel quadro del sottocomitato basato sull'accordo, la cui denominazione è poi diventata "sottocomitato sulla giustizia, gli affari interni, i diritti dell'uomo e le questioni correlate".

La prima tornata del dialogo UE-Uzbekistan sui diritti umani ha avuto luogo a Tashkent il 9 maggio 2007. Le discussioni hanno riguardato la situazione in materia di diritti umani in Uzbekistan e nell'UE, nonché gli sviluppi in materia di diritti dell'uomo nel contesto dell'OSCE e dei forum delle Nazioni Unite. L'UE ha sollevato un'ampia gamma di questioni preoccupanti inerenti alla situazione dei diritti dell'uomo in Uzbekistan, riguardanti in particolare la libertà di espressione ed i mezzi di comunicazione, la libertà di religione, la pena capitale, le condizioni carcerarie e l'accesso degli organi internazionali alle prigioni, lo sviluppo della società civile, in particolare le ONG e i difensori dei diritti umani, nonché la riforma dell'ordinamento giudiziario. L'UE ha parimenti sollevato con le autorità uzbeke alcuni casi singoli, in particolare quello dei difensori dei diritti umani detenuti in Uzbekistan. La parte uzbeke, dal canto suo, ha imperniato il dialogo su casi che essa percepisce come islamofobia o violazione dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze, nonché su aspetti specifici della situazione dei bambini in alcuni Stati membri.

3.5.4 Consultazioni con la Federazione russa in materia di diritti dell'uomo¹

La quarta tornata di consultazioni UE-Russia in materia di diritti dell'uomo si è svolta a Bruxelles l'8 novembre 2006, mentre la quinta si è tenuta a Berlino il 3 maggio 2007.

Scopo di queste consultazioni, che si svolgono a livello di alti funzionari, è quello di discutere la situazione in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali in Russia e nell'UE, nonché gli sviluppi in tema di diritti dell'uomo registratisi nei forum delle Nazioni Unite ed al Consiglio d'Europa.

¹ Per maggiori informazioni sulla Russia, si veda il punto 6.1.

L'UE ha sollevato alcune questioni specifiche che destano preoccupazione attinenti alla situazione dei diritti umani in Russia, riguardanti segnatamente la libertà di opinione e di riunione, specialmente durante i preparativi per le prossime elezioni parlamentari e presidenziali, la libertà dei media, incluso l'assassinio della giornalista Anna Politkovskasa, la situazione delle organizzazioni non governative (ONG) e della società civile russe dopo l'entrata in vigore della legge sulle attività delle ONG e di quella sulla lotta all'estremismo, con particolare riguardo alla situazione dei difensori dei diritti umani, nonché il rispetto dello stato di diritto e la situazione in Cecenia e in altre zone del Caucaso settentrionale. Il problema della tortura è stato approfonditamente esaminato durante le consultazioni del maggio 2007. In queste due occasioni, l'UE ha altresì sollevato singoli casi con la parte russa.

Dietro richiesta della Russia, l'UE ha illustrato nei dettagli gli sviluppi attuali in vari Stati membri dell'UE.

Il dibattito è stato altresì imperniato sugli obblighi internazionali in materia di diritti dell'uomo sottoscritti dall'UE e dalla Russia, compresa la cooperazione con le procedure speciali delle Nazioni Unite in materia di diritti dell'uomo. Si è discusso anche della cooperazione con il Consiglio d'Europa, ed in particolare dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

In stretta ottemperanza alla sua politica diretta a coinvolgere la società civile nei dialoghi sui diritti umani, l'UE ha associato le ONG alla preparazione delle consultazioni e il giorno precedente le consultazioni ha avuto un incontro con le ONG russe ed internazionali, provvedendo poi ad informarle sull'esito di tali consultazioni.

3.5.5 Colloqui tra esperti dell'UE e dell'Unione africana (UA) in materia di diritti dell'uomo

La presidenza dell'UE e la Commissione dell'UA hanno convenuto di tenere una prima riunione esplorativa nel settembre 2007, al fine di instaurare un dialogo sui diritti umani tra esperti dell'UE e dell'UA, da tenersi secondo la formula della troika, così come convenuto alla sesta riunione della troika ministeriale UE-Africa, tenutasi a Vienna nel maggio 2006, e confermato successivamente. Le riunioni di esperti UE-UA in materia di diritti dell'uomo offriranno l'opportunità di valutare gli sviluppi registratisi da ambo le parti in questo settore, discutere le modalità di attuazione degli impegni comuni e rafforzare il coordinamento tra UE e l'UA nei consessi internazionali, ivi compreso in sede di Consiglio dei diritti umani.

3.6 Consultazioni a livello di troika sul tema dei diritti dell'uomo con gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Nuova Zelanda ed i paesi candidati

Consultazioni della troika con gli Stati Uniti

Nel periodo in esame l'UE e gli Stati Uniti hanno proceduto a due consultazioni su questioni riguardanti i diritti umani. I partner si sono incontrati il 26 ottobre 2006 a Washington e il 2 marzo 2007 a Bruxelles. La prima riunione mirava a fornire informazioni e cercare un sostegno su priorità per tema e per paese, nonché a decidere su obiettivi e iniziative comuni. Le consultazioni hanno gettato le basi di una cooperazione costruttiva e proficua nel quadro dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Nella seconda riunione, l'UE e gli Stati Uniti hanno discusso precipuamente della situazione dei diritti umani in alcuni paesi, in special modo quelli che sono potenzialmente oggetto di una risoluzione nell'ambito del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo o dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e delle rispettive politiche nei confronti di questi paesi. Inoltre, l'UE e gli Stati Uniti si sono scambiati informazioni sui dialoghi sui diritti umani e sulle consultazioni con i paesi terzi. Entrambe le parti si sono dette interessate a collaborare per sostenere i difensori dei diritti dell'uomo. Le consultazioni hanno inoltre permesso di procedere ad un approfondito scambio di vedute sui negoziati relativi al processo di costruzione istituzionale del Consiglio dei diritti dell'uomo. Le due parti hanno esternato le loro preoccupazioni riguardo ai candidati potenziali alle elezioni al Consiglio dei diritti umani del 2007. Gli Stati Uniti hanno sottolineato che la situazione dei diritti umani in Sudan e Birmania continua a rappresentare una priorità fondamentale.

L'UE ha espresso la sua preoccupazione per il persistere dell'applicazione della pena capitale negli Stati Uniti e ha ribadito la sua posizione, secondo cui tutte le misure adottate nel quadro della lotta al terrorismo debbono essere conformi al diritto internazionale in materia di diritti umani.

Consultazioni della troika con il Canada

Le consultazioni UE - Canada sul tema dei diritti dell'uomo hanno avuto luogo a Bruxelles il 19 settembre 2006 ed il 19 febbraio 2007. Il Canada e l'UE hanno proceduto ad uno scambio di opinioni sugli sviluppi registratisi nell'ambito del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché sui dialoghi bilaterali sui diritti umani condotti con i paesi terzi. In entrambe le riunioni il Canada e l'UE hanno discusso dell'importanza di mantenere le procedure speciali delle Nazioni Unite e di dimostrare l'utilità dei mandati tematici e per paese. Il Canada ha sottolineato l'importanza che annette all'integrazione di genere quale priorità in materia di diritti dell'uomo ed ha rilevato che a breve presenterà il suo piano d'azione nazionale sulla risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza.

Consultazioni della troika con il Giappone

Le consultazioni UE - Giappone sul tema dei diritti dell'uomo si sono tenute a Ginevra il 3 ottobre 2006 ed il 16 marzo 2007. Il Giappone e l'UE hanno proceduto ad uno scambio di vedute sugli sviluppi in tema di diritti dell'uomo registratisi nell'ambito del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nonché sui dialoghi bilaterali sui diritti umani condotti con i paesi terzi. Il Giappone ha illustrato nei particolari i passi che sta compiendo per ratificare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (*N.B.: si veda la dichiarazione dell'UE sulla ratifica dello Statuto di Roma da parte del Giappone al punto 4.7.*). L'UE ha esternato le sue preoccupazioni sul persistere del ricorso alla pena capitale in Giappone.

Consultazioni della troika con la Nuova Zelanda

Il terzo giro di consultazioni con la Nuova Zelanda sul tema dei diritti dell'uomo si è tenuto il 28 febbraio 2007 a Bruxelles. La Nuova Zelanda e l'UE hanno proceduto ad uno scambio di vedute sugli sviluppi in tema di diritti dell'uomo registratisi nell'ambito del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La Nuova Zelanda ha sottolineato l'importanza che annette a che sia assicurata una stretta collaborazione con le parti nei forum internazionali. Pur esprimendo preoccupazione per il progetto di dichiarazione sulle popolazioni indigene, la Nuova Zelanda ha sottolineato il suo sostegno alle iniziative delle Nazioni Unite collegate con l'abolizione della pena capitale.

Consultazioni della troika con i paesi candidati

Le consultazioni annuali sul tema dei diritti dell'uomo con i paesi candidati - Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM) e Turchia - si sono tenute a Bruxelles il 20 febbraio 2007. L'UE ha informato i paesi candidati sulle sue priorità in materia di promozione dei diritti umani, segnatamente sulle iniziative intraprese a livello di Nazioni Unite, e ne ha chiesto l'appoggio. La Croazia, la FYROM e la Turchia hanno ragguagliato l'UE sulle rispettive politiche generali in materia di diritti dell'uomo.

3.7 Clausole sui diritti umani negli accordi di cooperazione con i paesi terzi

Dal 1995 la Comunità europea ha cercato di inserire una clausola sui diritti umani in tutti gli accordi, tranne gli accordi settoriali, conclusi con i paesi non industrializzati. La clausola sui diritti umani fa sì che i diritti dell'uomo costituiscano un tema di interesse comune e facciano parte del dialogo tra le parti, e serve da base per l'attuazione di misure positive al pari di altre disposizioni fondamentali dell'accordo. In caso di gravi e persistenti violazioni dei diritti umani, la clausola sui diritti umani consente ad una parte dell'accordo di adottare misure restrittive nei confronti della parte che le ha commesse in proporzione alla gravità delle violazioni. Tra il 1° luglio 2006 e il 30 giugno 2007 la Comunità europea non ha concluso alcun nuovo accordo contenente clausole sui diritti umani¹.

¹ Una panoramica degli accordi contenenti una clausola sui diritti umani è disponibile nella base dati dell'Ufficio dei trattati della Commissione: <http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do>.

Nella Risoluzione del 26 aprile 2007 sulla relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo 2006 e la politica dell'UE al riguardo, il Parlamento europeo ha accolto con favore alcune misure adottate dall'Unione europea per migliorare l'applicazione delle clausole sui diritti umani, come la graduale estensione dei sottocomitati per i diritti umani a più paesi terzi. La risoluzione ha sottolineato l'esigenza di prevedere un meccanismo di controllo dell'applicazione della clausola sui diritti umani e ha proposto l'introduzione di un sistema progressivo di sanzioni in caso di inadempienza della clausola. La risoluzione ha chiesto alla Commissione di presentare un piano strategico e un'apposita iniziativa legislativa per una revisione generale della clausola sui diritti umani. Nella risoluzione si invitava inoltre il Consiglio e la Commissione a inserire una clausola sui diritti umani in tutti i nuovi accordi settoriali, quali gli accordi sugli scambi, per favorire la promozione, la protezione e la realizzazione dei diritti umani.

La clausola sui diritti umani

L'esatta formulazione della clausola sui diritti umani varia leggermente da uno Stato all'altro. Un esempio della clausola sui diritti umani figura nell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali con il Tagikistan del 2004 che dispone quanto segue:

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali sanciti, in particolare, dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Carta delle Nazioni Unite, dall'atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, sono alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituiscono un elemento fondamentale del presente accordo.

3.8 Attività finanziate nel quadro dell'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR)¹

I partner dell'EIDHR sono principalmente organizzazioni internazionali e della società civile locale, senza escludere organizzazioni intergovernative internazionali con competenze particolari. L'EIDHR fornisce assistenza come strumento finanziario globale complementare ma indipendente che opera senza il consenso dei governi e di altre autorità pubbliche dei paesi terzi. Nel 2006 le sue risorse ammontavano a oltre 133 milioni di EUR, rendendo possibile il finanziamento di un'ampia gamma di progetti in 68 paesi. L'EIDHR ha operato nell'ambito di quattro campagne globali riguardanti l'ambito tematico e i settori prioritari: (1) promuovere la giustizia e lo stato di diritto, (2) favorire la cultura dei diritti umani, (3) promuovere il processo democratico e (4) far avanzare l'uguaglianza, la tolleranza e la pace.

¹ http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm

Le attività si sono svolte a livello di paese, a livello regionale e mondiale. La gestione dei progetti a livello di paese nel quadro dell'EIDHR (microprogetti) è decentrata dalla sede della Commissione di Bruxelles alle rispettive delegazioni della Commissione nei paesi terzi.

A. Identificazione, selezione e finanziamento di progetti

Una panoramica dei progetti dell'EIDHR selezionati per essere finanziati nel periodo luglio 2006 - giugno 2007 figura nell'allegato 1.

Come è avvenuto negli anni scorsi, sono stati selezionati nuovi progetti in tre modi diversi:

1. Progetti individuati attraverso inviti generali a presentare proposte:

Sono stati lanciati quattro inviti generali a presentare proposte nel dicembre 2005 e nel gennaio 2006 per un importo complessivo di 74,6 milioni di EUR provenienti dai bilanci del 2005 e del 2006. La Commissione ha ricevuto 776 proposte e a 124 dei progetti più validi è stato concesso un contratto di sovvenzione nell'ottobre-dicembre 2006.

| | |
|---|--|
| I quattro inviti (o campagne) a presentare proposte dell'EIDHR riguardavano le seguenti priorità: | |
| <i>1. Promuovere la giustizia e lo stato di diritto</i> | |
| Lotto 1: | Funzionamento efficace della CPI e di altri tribunali penali internazionali, compresa la loro interazione con i sistemi giudiziari nazionali |
| Lotto 2: | Ricorso gradualmente restrittivo alla pena di morte e sua abolizione finale a livello universale |
| Lotto 3: | Rafforzamento delle attività dei meccanismi internazionali in materia di diritti umani |
| <i>2. Favorire la cultura dei diritti umani</i> | |
| Lotto 1: | Far avanzare i diritti dei gruppi marginalizzati o vulnerabili |
| Lotto 2: | Prevenzione della tortura |
| Lotto 3: | Riabilitazione delle vittime della tortura |

| | |
|---|---|
| <i>3. Promuovere il processo democratico</i> | |
| Lotto 1: | Sostegno e sviluppo dei processi elettorali democratici |
| Lotto 2: | Rafforzamento della base del dialogo con la società civile e del discorso democratico mediante la libertà di associazione |
| Lotto 3: | Rafforzamento della base del dialogo con la società civile e del discorso democratico mediante la libertà di espressione |
| <i>4. Far avanzare l'uguaglianza, la tolleranza e la pace</i> | |
| Lotto 1: | Lotta contro il razzismo e la xenofobia e promozione dei diritti di coloro che appartengono a minoranze |
| Lotto 2: | Promozione dei diritti delle popolazioni indigene |

2. Progetti selezionati attraverso inviti a presentare proposte per paese

Dal 2002 si è registrato un notevole aumento di microprogetti per paese con inviti a presentare proposte gestiti dalle delegazioni della Commissione. Nel 2006, è stato reso disponibile per gli inviti a presentare proposte lanciati dalle delegazioni CE in 50 paesi un importo di 30 milioni di EUR, che ha rappresentato il 25% di tutta l'assistenza comunitaria nell'ambito di questo programma. Gli inviti a presentare proposte per paese sono lanciati per individuare progetti per sovvenzioni di minore entità comprese tra 10 000 e 100 000 EUR a cui sono normalmente ammesse soltanto le organizzazioni con sede nel paese. In tal modo l'EIDHR è in grado di sostenere la società civile locale e di definire le priorità specifiche di ciascun paese in cui vengono attuati i microprogetti. È stato così possibile concludere nel 2006 circa 480 contratti di sovvenzione riguardanti microprogetti dell'EIDHR.

3. Progetti selezionati senza inviti a presentare proposte

Nel 2006 sono stati selezionati 20 progetti senza inviti a presentare proposte, con un contributo dell'UE di 13 milioni di EUR. Sovvenzioni più consistenti sono state destinate a organizzazioni quali l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, il Consiglio d'Europa, l'OSCE e i tribunali internazionali. Negli ultimi anni è cresciuta l'importanza delle missioni di osservazione elettorale dell'UE (EOM) che ha rappresentato il 25% dell'EIDHR nel 2006, con un importo di 30 milioni di EUR assegnato a questo tipo di missioni.

Per maggiori informazioni sulle EOM si veda il punto 4.10.

Il nuovo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani

Nell'ambito della riforma generale dei programmi di assistenza esterna della Comunità europea del 2006, è stato istituito un nuovo strumento finanziario autonomo denominato strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani (EIDHR). La corrispondente base giuridica¹ è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. Succedendo all'iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani, l'EIDHR prevede un importo totale di **1.104 milioni di EUR** per il periodo 2007-2013. Esso integra l'assistenza comunitaria erogata tramite la cooperazione allo sviluppo bilaterale contribuendo allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto e al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei paesi non appartenenti all'UE. Grazie all'indipendenza dell'EIDHR è possibile erogare assistenza anche in situazioni in cui non esistono legami di cooperazione allo sviluppo con la Comunità europea.

L'assistenza nel quadro del nuovo EIDHR è destinata a **sostenere la società civile, incluse le sue organizzazioni e le persone fisiche**. L'attenzione riservata al partenariato con la società civile definisce il profilo critico di questo strumento finanziario pur continuando a sostenere il quadro multilaterale per la protezione dei diritti dell'uomo, la giustizia, lo stato di diritto e la promozione della democrazia. L'EIDHR costituisce inoltre la base per finanziare tutte le missioni di osservazione elettorale dell'UE che hanno assunto un ruolo fondamentale quale mezzo per favorire il processo democratico in un paese.

In linea con la precedente iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani, gli **obiettivi generali** del nuovo EIDHR sono:

- rafforzare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti dell'uomo, promuovere e consolidare la democrazia e le riforme democratiche nei paesi terzi, principalmente mediante il sostegno alle organizzazioni della società civile, fornire sostegno e solidarietà ai difensori dei diritti umani e alle vittime di repressioni e maltrattamenti, nonché sostenere le attività della società civile nella promozione dei diritti umani e della democrazia;
- sostenere e rafforzare il quadro internazionale e regionale per la tutela, la promozione e il controllo dei diritti umani e la promozione della democrazia e dello stato di diritto, nonché rafforzare il ruolo attivo della società civile in tali contesti;
- promuovere la fiducia nei processi elettorali, potenziandone l'affidabilità, in particolare mediante missioni di osservazione elettorale e attraverso il sostegno delle organizzazioni locali della società civile coinvolte in tali processi.

¹ Regolamento (CE) n. 1889/2006, GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

Il **documento strategico** pluriennale **dell'EIDHR 2007-2010** si basa sull'impegno a operare con, per e attraverso le organizzazioni della società civile. È destinato a difendere le libertà fondamentali che sono alla base di tutti i processi democratici e ad aiutare la società civile a diventare una efficace forza per il dialogo, la riforma democratica e la difesa dei diritti dell'uomo. In tal modo esso va a integrare i programmi di assistenza geografica di nuova generazione che sempre più integrano la democrazia e le questioni relative ai diritti dell'uomo, prestando tuttavia un'attenzione essenziale alle riforme settoriali e allo sviluppo della struttura istituzionale pubblica.

La **strategia di intervento** dell'EIDHR mira in particolare:

- a rafforzare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali che costituiscono condizioni preliminari per lo sviluppo delle attività della società civile, il progresso verso la democrazia e l'efficace tutela dell'intero spettro dei diritti dell'uomo in paesi e regioni in cui tali libertà sono maggiormente a rischio;
- a potenziare il ruolo della società civile promuovendo i diritti umani e le riforme democratiche, sostenendo la conciliazione pacifica degli interessi di gruppi in conflitto e consolidando la partecipazione e la rappresentanza politica, e a promuovere la partecipazione paritaria degli uomini e delle donne alla vita politica, economica e sociale tramite programmi di sostegno con sede nel paese;
- a sostenere le azioni concernenti le questioni legate ai diritti dell'uomo e alla democrazia in aree contemplate dagli orientamenti dell'UE, compresi i dialoghi in materia di diritti umani, i difensori di diritti umani, la pena di morte, la tortura e i bambini e i conflitti armati.

A integrazione dei programmi geografici, l'EIDHR nella sua programmazione darà anche la priorità a:

- sostenere e a potenziare il contesto internazionale e regionale per la protezione dei diritti umani, la giustizia, lo stato di diritto e la promozione della democrazia e
- promuovere la fiducia nei processi elettorali democratici, potenziandone l'affidabilità e la trasparenza, in particolare mediante il monitoraggio elettorale e l'invio di missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea.

Il documento strategico dell'EIDHR 2007-2010 sarà attuato sulla base dei **programmi d'azione annuali**. Nell'ambito di tali programmi d'azione annuali la Commissione pubblicherà gli inviti a presentare proposte e chiederà alle organizzazioni della società civile e ad altri soggetti ammissibili di presentare proposte di attività da realizzare nell'ambito dei vari obiettivi del documento strategico.

B. Valutazioni

L'EIDHR ha continuato ad essere oggetto di numerosi esami e valutazioni ¹. Grazie ai numerosi insegnamenti tratti, è stato possibile migliorare in particolare la programmazione e l'attuazione. Si è registrato un cambiamento dalle valutazioni dei progetti a valutazioni più tematiche, programmatiche e metodologiche. Le valutazioni abbracciano una più vasta gamma di progetti dell'EIDHR e hanno offerto una migliore visione delle relative conseguenze. La valutazione **tematica dei progetti sull'abolizione della pena di morte** intrapresi tra novembre 2006 e febbraio 2007 ha riguardato tutti i 28 progetti dell'EIDHR dal 1998 (11,4 milioni di EUR). Questa valutazione ha cercato di migliorare l'impatto dei progetti della società civile finalizzati all'abolizione della pena di morte, rafforzando la capacità della Commissione di trarre insegnamento da operazioni passate e presenti per la pianificazione e la programmazione future e l'identificazione di progetti. La valutazione ha concluso che i partner esecutivi della Commissione hanno operato bene e che l'UE può essere orgogliosa di più di 10 anni e di oltre 10 milioni di EUR di sostegno. La relazione ha rilevato che vi è una tendenza mondiale abolizionista e che non si dovrebbe farsi sfuggire questa opportunità. Vi si afferma inoltre che sono necessari miglioramenti in termini di coerenza e di strategia ai progetti riguardanti la pena di morte. Progetti ben strutturati e ben congegnati probabilmente offriranno nei prossimi anni contributi significativi e incideranno positivamente sulla reputazione dell'Unione europea nella lotta contro la pena di morte.

La valutazione **della rete delle scuole di studi politici (SPS)** è stata effettuata dal gennaio al maggio 2007 comprendendo sette delle otto scuole di studi politici finanziate dalla CE ma prendendo in considerazione anche altre scuole della rete. Complessivamente il finanziamento CE per le SPS ha rappresentato circa 2,1 milioni di EUR dal 2002 e ha interessato l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Georgia, il Kosovo, la Moldova, la Russia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM). Il progetto SPS è stato realizzato dal Consiglio d'Europa in risposta all'esigenza individuata di leader politici di orientamento democratico. È stata impartita formazione a molte centinaia di persone da quando è iniziato il progetto a Mosca negli anni 90, offrendo agli studenti una panoramica delle istituzioni democratiche, dei processi elettorali, della democrazia locale e dell'integrazione europea. Una parte consistente (circa il 40%) dei partecipanti era rappresentata da donne. La relazione di valutazione finale sarà presentata nel secondo semestre del 2007.

¹ http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/documents_en.htm#evaluation.

Si è svolta nel 2007 una **valutazione comparata** dei progetti e interventi dell'UE riguardanti i diritti umani nelle **Filippine e in Cambogia** gestita dalle due delegazioni della Commissione e la maggior parte dei progetti valutati erano progetti EIDHR.

È stata inoltre avviata **un'analisi di tutti i progetti dell'EIDHR dal 2000**. Lo studio ha l'obiettivo di dare una migliore visione degli interventi dell'EIDHR dal 2000 e come valutare la sua pertinenza e impatto.

Al di là delle raccomandazioni specifiche di programmi o progetti, vi è una serie di questioni generali che figurano nelle raccomandazioni della maggior parte delle valutazioni dell'EIDHR, le principali delle quali sono: i) una maggiore comunicazione con i partner esecutivi durante i progetti, ii) maggior scambio di informazioni e di esperienze tra le delegazioni della Commissione e la sede di Bruxelles sull'attuazione del programma, iii) pianificazione e bilancio necessari per il monitoraggio dei progetti e i sistemi di valutazione negli orientamenti per gli inviti a presentare proposte, iv) un controllo più sistematico che preveda visite da parte di responsabili di progetto della CE e visite di consulenti esterni e v) un maggiore e migliore uso dei quadri logici e della gestione del ciclo dei progetti. Queste questioni saranno affrontate per quanto possibile nel corso della prosecuzione dell'attuazione dell'EIDHR.

4. Questioni tematiche

4.1 Pena di morte

L'UE ha portato avanti attivamente la sua politica contro la pena di morte nel periodo contemplato dalla presente relazione. L'UE è contraria alla pena di morte in ogni circostanza e difende sistematicamente questa posizione nelle sue relazioni con i paesi terzi. Essa considera che l'abolizione della pena di morte contribuisca all'innalzamento della dignità umana e al progressivo sviluppo dei diritti umani.

Gli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi sulla pena di morte (adottati nel 1998) costituiscono la base dell'azione dell'Unione¹. Tali orientamenti prevedono criteri per intraprendere iniziative e definiscono norme minime da applicare nei paesi che mantengono la pena di morte. L'UE esercita inoltre pressioni, se opportuno, per introdurre una moratoria quale primo passo verso l'abolizione della pena di morte.

Le iniziative generali da parte dell'UE consistono nel sollevare la questione della pena di morte nel dialogo con i paesi terzi. Si tratta di iniziative intraprese in particolare quando la politica di un paese in materia di pena di morte appare instabile e cioè quando si teme che una moratoria ufficiale o de facto volga al termine o quando il ripristino della pena di morte nella legislazione è imminente. Analogamente un'iniziativa o una dichiarazione pubblica possono essere effettuate quando un paese compie passi volti ad abolire la pena di morte. L'UE ricorre a rimostranze individuali in casi particolari quando ha conoscenza di singole condanne a morte che violano le norme minime. Tali norme stabiliscono, tra l'altro, che la pena capitale non può essere inflitta a persone di età inferiore a 18 anni al momento in cui è stato commesso il reato, alle donne incinte, alle madri con figli piccoli, e ai disabili mentali.

Dove l'UE ha intrapreso iniziative in materia di pena di morte ?

Sono state intraprese iniziative generali sulla pena di morte in Bahrein, Bangladesh, Burkina Faso, Cina, India, Indonesia, Iraq, Iran, Giappone, Giordania, Kenya, Kuwait, Kirghizistan, Libano, Malawi, Marocco, Pakistan, Federazione Russa, Corea del Sud, Sierra Leone, Perù, Tanzania, Taiwan, Tagikistan, Trinidad e Tobago, Turkmenistan, Uganda, USA e Zambia. Rimostranze individuali sono state mosse nei confronti di Cina, Egitto, Iran, Iraq, Giordania, Singapore, Sudan e USA.

¹ http://ec.europa.eu/comm/external_relations/human_rights/adp/guide_en.htm.

Inoltre l'UE ha fatto una serie di dichiarazioni pubbliche sulla pena di morte a livello mondiale, comprese le conclusioni del Consiglio del 22 gennaio 2007, in cui ha espresso profonda preoccupazione per il verdetto che ha condannato a morte le infermiere bulgare e un medico palestinese e una dichiarazione in occasione del terzo congresso mondiale contro la pena di morte svoltosi a Parigi dal 1° al 3 febbraio 2007.

Il 19 dicembre 2006 l'UE all'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha pronunciato per la prima volta una "Dichiarazione contro la pena di morte" firmata da 85 Stati di tutte le regioni. Tale dichiarazione è rimasta aperta alla firma ed è stata ormai sottoscritta da 95 Stati membri delle Nazioni Unite.

Nelle risoluzioni del 1° febbraio e del 26 aprile 2007 il Parlamento europeo ha ribadito l'auspicio che la pena di morte venga abolita in tutto il mondo e ha chiesto all'UE e ai suoi Stati membri di intraprendere azioni diplomatiche e politiche a sostegno della moratoria universale come primo passo verso l'abolizione universale. Il Consiglio Relazioni esterne dell'UE ha deciso il 18 giugno 2007 che l'UE, nel quadro di un'alleanza interregionale, presenterà una risoluzione contro la pena di morte in occasione della 62^a Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il 19 giugno 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione in cui propone di istituire una Giornata europea contro la pena di morte da proclamare congiuntamente dall'UE e dal Consiglio d'Europa, da celebrare in coincidenza con la Giornata mondiale contro la pena di morte (10 ottobre). (Per l'elenco delle giornate dell'UE e internazionali nel campo dei diritti umani, cfr. allegato II)

Secondo la relazione per il 2006 di Amnesty International, in tale anno sono state giustiziate in tutto il mondo almeno 1591 persone e almeno 3861 persone sono state condannate a morte in 55 paesi. Gran parte delle esecuzioni di cui si è a conoscenza hanno avuto luogo in Cina (almeno 1010 esecuzioni). L'Iran è al secondo posto per il più alto numero con almeno 177 esecuzioni, seguito dal Pakistan con 82, dall'Iraq e dal Sudan ciascuno con almeno 65, e dagli Stati Uniti con 53.

L'UE si rallegra del fatto che 46 dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano ratificato il protocollo n. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sull'abolizione della pena di morte. A oltre 10 anni dalla sua adesione al Consiglio d'Europa, la Federazione russa deve ancora ratificare il protocollo n. 6. Per quanto riguarda il protocollo n. 13 che vieta la pena di morte in tutte le circostanze, anche in tempo di guerra, esso è stato finora ratificato da 39 Stati membri del Consiglio d'Europa, compresi 22 Stati membri dell'UE. È stato firmato da altri cinque Stati membri dell'UE. Tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa solo l'Azerbaijan e la Russia non l'hanno firmato.

Tra le evoluzioni positive vi è il fatto che il 9 giugno 2007 il Parlamento ruandese ha votato l'abolizione della pena di morte (*nota: la procedura legislativa si è conclusa il 24 luglio con l'adozione del decreto presidenziale*). Nel Kirghizistan il 27 giugno 2007 il presidente ha firmato una legge che modifica il codice penale e abolisce la pena capitale in seguito all'introduzione di una moratoria delle esecuzioni nel 1998.

Informazioni sulla valutazione esterna dei progetti riguardanti l'abolizione della pena di morte nel quadro dell'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo figurano nel punto 3.8.

LOTTA CONTRO LA PENA CAPITALE NEGLI STATI UNITI

L'Unione europea sostiene attivamente la lotta contro la pena di morte negli Stati Uniti. Sebbene negli Stati Uniti la pena di morte sia di competenza dei singoli Stati, vi sono anche alcune cause di competenza federale.

Il 26 giugno 2007 l'UE ha presentato una memoria "amicus curiae" alla Corte suprema degli Stati Uniti sulla questione dei cittadini stranieri che non erano stati avvisati del proprio diritto di prendere contatto con i propri rappresentanti diplomatici onde ottenere il patrocinio gratuito (ed evitare in primo luogo la pena di morte) nella causa Jose Medellin. Nel 2007 sono state intraprese iniziative anche presso le autorità dello Stato in cinque casi individuali di pena capitale, due per disturbi mentali e tre per aver interrotto una moratoria de facto. Due progetti EIDHR sono stati appoggiati negli USA:

1) L'ordine degli avvocati americani (ABA) ha svolto un importante studio dei sistemi della pena di morte in vigore in numerosi Stati degli USA e che documenta come tali Stati rispettino o omettano di rispettare le norme minime di equità e di pertinenza. I ricercatori hanno finora riscontrato gravi mancanze in ciascuno Stato esaminato, tra cui, ma non solo, l'inadeguatezza della tutela dalle detenzioni ingiustificate, una difesa inadeguata per coloro che sono accusati di aver commesso un reato punibile con la pena capitale o coloro già condannati a morte e notevoli disuguaglianze di carattere razziale, geografico e socioeconomico.

Nel luglio 2007 l'ABA ha pubblicato relazioni su Alabama, Arizona, Florida, Georgia e Tennessee e si prevede che due studi saranno pubblicati a settembre per l'Ohio e la Pennsylvania. Tutte queste relazioni sono state accolte molto favorevolmente dalla stampa e hanno suscitato l'attenzione di governi degli Stati, di ordini degli avvocati e di avvocati difensori.

In Florida in particolare:

- tutti i principali quotidiani hanno pubblicato articoli di fondo a sostegno della relazione e dei relativi risultati;
- vari avvocati difensori hanno iniziato ad utilizzare la relazione per denunciare l'iniquità delle sentenze di morte pronunciate dai tribunali;
- l'ordine degli avvocati della Florida ha deciso di fare della riforma della pena di morte una questione prioritaria;
- il presidente della Corte suprema della Florida ha espresso la volontà di rispondere agli esiti della relazione attraverso un processo legislativo.

2) Il Centro di informazione sulla pena di morte (DPIC) ha anche ottenuto il sostegno dell'EIDHR per un programma di istruzione pubblica, sensibilizzazione dei media e assistenza alle organizzazioni che operano per l'abolizione della pena di morte negli Stati Uniti. Il DPIC è stato citato in oltre 1500 articoli giornalistici dal 2004 e ha partecipato a numerosi programmi televisivi e radiofonici negli Stati Uniti.

4.2 Tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti

In conformità degli orientamenti dell'UE contro la tortura adottati dal Consiglio nell'aprile 2001¹, l'UE ha rafforzato il suo ruolo di leader e la sua azione globale per combattere la tortura ed altre forme di maltrattamenti tramite iniziative in forum internazionali, passi diplomatici bilaterali nei confronti di paesi terzi ed un sostegno sostanziale a progetti della società civile.

Nel corso della 61a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, gli Stati membri dell'UE sono stati i promotori di una risoluzione sulla tortura ed altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti che è stata adottata mediante consensus.² Nelle dichiarazioni fatte durante la sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'UE ha ribadito l'assoluto divieto di tortura e di altre forme di maltrattamenti sancito nel diritto internazionale ed ha sottolineato la sua preoccupazione per il ricorso alla tortura in vari paesi e regioni. Nella dichiarazione annuale fatta il 26 giugno 2007 in occasione della giornata internazionale di sostegno alle vittime della tortura l'UE ha posto l'accento sull'importanza che attribuisce all'eliminazione della tortura ovunque nel mondo ed alla piena riabilitazione delle vittime della tortura ed ha ribadito la sua condanna di qualsiasi azione volta a legalizzare o autorizzare la tortura ed altre forme di maltrattamenti. L'UE ha altresì colto l'occasione del ventesimo anniversario dell'entrata in vigore della convenzione internazionale contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti per esortare gli Stati che non sono ancora parti della convenzione ad aderirvi senza indugio. Ha inoltre espresso soddisfazione per la ratifica del protocollo facoltativo della suddetta convenzione (OPCAT) cui hanno proceduto l'anno scorso l'Armenia, il Benin, il Brasile, la Cambogia, il Liechtenstein, la Moldavia, la Nuova Zelanda, il Perù, il Senegal, la Serbia e l'Ucraina. Attualmente sono 57 le parti firmatarie e 34 gli Stati che sono parti dell'OPCAT, tra cui si annoverano 9 Stati membri dell'UE come Stati parti e altri 11 Stati membri che hanno firmato senza tuttavia aver proceduto alla ratifica della convenzione o aver aderito al protocollo³.

¹ http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/torture/guideline_en.htm.

² Risoluzione 61/153 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
http://www.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/docs/a_res_61_153.pdf.

³ Cfr. http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/9_b.htm.

In conformità degli orientamenti dell'UE contro la tortura, l'UE ha attivamente continuato ad esprimere ai paesi terzi la sua preoccupazione riguardo alla tortura per mezzo del dialogo politico e attraverso passi diplomatici. Questi contatti hanno riguardato sia questioni connesse alla tortura e casi individuali pertinenti ad uno specifico paese, sia questioni più ampie. Nel periodo considerato l'UE ha continuato la sua politica, consistente nel sollevare sistematicamente la questione della tortura con tutti i paesi nel contesto del suo "Piano d'azione globale in materia di tortura", anche tramite sette serie di passi diplomatici compiuti presso circa 90 paesi sparsi in tutto il mondo. L'UE si è inoltre dedicata sempre più sovente a casi specifici, effettuando l'anno scorso oltre 20 interventi in casi del genere. Tra i paesi in causa figurano Algeria, Bahamas, Bangladesh, Etiopia, Nepal, Filippine e Uzbekistan.

In quali paesi l'UE ha compiuto passi diplomatici in relazione alla tortura ed ai maltrattamenti?

Albania, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brasile, Burkina Faso, Cambogia, Canada, Camerun, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati arabi uniti, Eritrea, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Filippine, Georgia, Ghana, Gibuti, Giordania, Guatemala, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Kazakistan, Kenya, Kuwait, Kirghizistan, Libano, Lesotho, Liberia, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Messico, Micronesia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Namibia, Nepal, Niger, Panama, Paraguay, Perù, Qatar, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Dominicana, Repubblica popolare democratica di Corea, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Sudafrica, Sudan, Siria, Swaziland, Tanzania, Tunisia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Uruguay, Venezuela, Yemen e Zambia.

Per facilitare un dialogo informato, l'UE ha proseguito con il suo sistema di relazioni periodiche riservate sui diritti dell'uomo, tra cui quelle sulla tortura, redatte dai capi delle missioni nei paesi terzi ed ha fornito a questi ultimi un elenco di controllo che dovrebbe offrire una solida base per sollevare la questione nel corso del dialogo politico.

Il ruolo del commercio, in particolare degli articoli utilizzati come strumenti di tortura, preoccupa seriamente l'UE. Gli orientamenti dell'UE impegnano quest'ultima a impedire l'impiego, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad infliggere torture o altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Con l'entrata in vigore, il 30 luglio 2006, del regolamento (CE) relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura (in appresso "il regolamento")¹, che vieta l'esportazione e l'importazione di merci il cui unico utilizzo pratico sia eseguire la pena capitale o infliggere torture ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti si è recentemente realizzato un significativo passo avanti nell'attuare concretamente tale impegno. L'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per queste finalità, inoltre, è soggetta ad autorizzazione da parte delle autorità degli Stati membri dell'UE. Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare annualmente una relazione sulle attività svolte in connessione con il regolamento. L'UE nutre la speranza che altri Stati introducano un'analogia legislazione.

La prevenzione della tortura e la riabilitazione delle vittime della tortura hanno rappresentato una delle priorità fondamentali da finanziare nell'ambito dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR). Nel periodo 2005-2006 sono stati impegnati 20,5 milioni di EUR per sostenere circa 40 progetti in questo settore attuati in varie parti del mondo da ONG nell'ambito della campagna dell'EIDHR "Promuovere una cultura dei diritti umani". L'EIDHR è così diventato una delle principali fonti di finanziamenti al mondo per la prevenzione della tortura e la riabilitazione delle vittime della tortura. I temi selezionati ai fini del sostegno erano intesi a rafforzare la politica dell'UE: ad esempio, la sensibilizzazione sull'OPCAT, le indagini in materia di forniture di tecnologia concepita per la tortura e il sostegno alla riabilitazione delle vittime della tortura. Il sostegno connesso a quest'ultimo aspetto costituisce una componente essenziale dei finanziamenti dell'EIDHR nella lotta contro la tortura. Ad esempio, l'EIDHR offre attualmente un sostegno ad attività di riabilitazione delle vittime della tortura in 41 paesi del mondo, compresi 20 centri e reti di riabilitazione in 16 Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna, Svezia e Regno Unito.

¹ Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30 luglio 2005).

L'impegno a lungo termine dell'UE nella lotta contro la tortura e i maltrattamenti sarà potenziato nel contesto del nuovo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani, che prevede l'assegnazione di 44 milioni di EUR ai fini della lotta contro la tortura per il periodo 2007-2010 (11 milioni all'anno).

4.3 I diritti dei bambini

I diritti dei bambini sono parte dei diritti dell'uomo che l'UE e gli Stati membri sono tenuti a rispettare in virtù degli strumenti ed impegni internazionali ed europei sottoscritti, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC) e i suoi due protocolli opzionali, gli obiettivi di sviluppo del millennio e la convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). L'Unione europea ha riconosciuto esplicitamente i diritti dei bambini nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, specificamente all'articolo 24.

La Commissione ha posto i diritti dei bambini tra le principali priorità nella sua comunicazione sugli obiettivi strategici 2005-2009. Tale priorità si rispecchia nella pubblicazione, il 4 luglio 2006, di una comunicazione della Commissione intitolata "**Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori**". Con la comunicazione la Commissione lancia una strategia a lungo termine per far sì che l'azione dell'UE promuova e salvaguardi attivamente i diritti dei bambini e per sostenere gli sforzi degli Stati membri dell'UE in tale settore.

Uno dei sei obiettivi identificati nella comunicazione era la creazione di strutture e processi di consultazione formale CE/UE sulle politiche e azioni correlate ai diritti dei bambini. Tra le principali azioni previste nel quadro di tale obiettivo figurava l'istituzione di un **Forum europeo per i diritti del bambino**, che riunisse gli attori attivi, nell'UE e nel mondo, nel settore dei diritti dei bambini. La prima riunione del Forum si è tenuta a Berlino il 4 giugno 2007. Il fermo impegno espresso dai partecipanti è un positivo segno precursore di una futura collaborazione con tutti i soggetti interessati, in particolare gli Stati membri dell'UE, i mediatori per i bambini, le agenzie delle Nazioni Unite, la società civile, il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo e la Commissione europea.

La comunicazione della Commissione sul nuovo quadro per i lavori nei settori delle politiche sull'inclusione sociale e la protezione sociale all'interno dell'UE, del dicembre 2005, **cita la povertà dei bambini tra le più importanti priorità politiche sulle quali gli Stati membri dovrebbero incentrare i loro sforzi.** Nella primavera del 2006 il Consiglio europeo ha chiesto agli Stati membri di adottare le misure necessarie per ridurre in modo rapido e significativo la povertà infantile, offrendo a tutti i bambini pari opportunità. Il Consiglio europeo della primavera del 2007 ha ribadito tale messaggio ed attualmente sono in via di elaborazione varie attività di prevenzione della povertà e dell'esclusione sociale dei bambini nell'Unione europea.

La **politica dell'UE in materia di asilo** contiene disposizioni specifiche che tutelano i diritti dei bambini, in particolare dei minori non accompagnati. Inoltre, il programma quadro riguardante la solidarietà e la gestione dei flussi migratori (2007-2013) nello spazio di giustizia, libertà e sicurezza affronta, direttamente o indirettamente, nella maggior parte dei suoi strumenti (Fondo europeo per i rifugiati, Fondo europeo di integrazione dei cittadini di paesi terzi e Fondo per il rimpatrio) la questione della **situazione vulnerabile dei minori non accompagnati.**

La Commissione sta affrontando la questione dei potenziali **pericoli che presentano per i bambini le nuove tecnologie.** Al riguardo, la Commissione ha istituito un programma con una dotazione di 45 milioni di EUR (Safer Internet Plus 2005-2008¹) che annovera, tra i suoi obiettivi, la protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale basato sul web. Il 22 maggio 2007 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo "Verso una politica generale di lotta contro la criminalità cibernetica"² che comprende disposizioni destinate a proteggere i bambini dai pericoli dell'Internet e dei mezzi di comunicazione elettronica in generale. La decisione della Commissione del 15 febbraio 2007 riguardante numeri di telefono armonizzati per i servizi a valenza sociale ha istituito un numero di telefono europeo speciale per la segnalazione dei minori scomparsi.

¹ Decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online (GU L 149 dell'11.06.2005, pag. 1)

² COM (2007) 267 defin.

Si sono registrati progressi anche in termini di partecipazione attiva dei giovani alla società. Dando seguito al Libro bianco intitolato "Un nuovo impulso per la gioventù europea"(2001), nel luglio 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla promozione della cittadinanza europea attiva dei giovani ¹. La comunicazione instaura un vero dialogo tra i decisori ed i giovani, strutturato dal livello locale a quello europeo attraverso riunioni e manifestazioni regolari. Un esempio concreto di tale dialogo con i giovani è la settimana europea della gioventù, organizzata per la terza volta nel giugno 2007.

I diritti dei bambini e l'allargamento

I diritti dei bambini fanno parte dei diritti dell'uomo che i paesi candidati debbono rispettare quali parte integrante dei valori comuni europei cui rimanda l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea. La Commissione europea ha attentamente seguito durante tutto il processo di adesione i progressi realizzati a questo proposito da ciascun paese candidato, pubblicando i relativi risultati nei suoi pareri e nelle sue relazioni annuali. La sorveglianza prosegue anche per quanto riguarda i potenziali paesi candidati dell'Europa sudorientale.

Sviluppi in materia di politica esterna

L'UE è molto attiva nel promuovere i diritti dei bambini nel quadro delle Nazioni Unite. Alla **61^a Assemblea generale delle Nazioni Unite** l'esito finale del dibattito sulla risoluzione annuale sui diritti del fanciullo, sotto la guida del Gruppo degli Stati latino-americani e caraibici, è stato soddisfacente, in quanto la risoluzione ha avuto come promotori un numero record di paesi (120). Essa ha inoltre gettato le basi per dar seguito allo studio generale sulla violenza contro i bambini e non ha dovuto subire le numerose votazioni per paragrafo, come negli anni precedenti.

Nel periodo considerato la Commissione ha organizzato varie riunioni con i principali soggetti interessati, quali gli esperti degli Stati membri, le Nazioni Unite, il Parlamento europeo e le organizzazioni della società civile, nell'ottica di elaborare un **piano d'azione sui diritti dei bambini nel contesto delle relazioni esterne**, documento che è stato annunciato nella comunicazione della Commissione del 2006. Il documento dovrebbe essere adottato nel secondo semestre del 2007.

¹ Com(2006) 417 defin. Del 20.07.2006. Le proposte avanzate nella comunicazione sono state approvate dagli Stati membri nella risoluzione del Consiglio del 14 novembre 2006.

Parallelamente, sotto l'egida della presidenza tedesca, il gruppo "Diritti umani" del Consiglio ha avviato i lavori su una serie di nuovi **orientamenti dell'UE sui diritti umani in materia di diritti dei bambini**. Si ritiene che degli orientamenti specifici possano intensificare l'azione politica dell'UE nel quadro della promozione dei diritti dei bambini. Gli orientamenti dovrebbero essere messi a punto durante la presidenza portoghese.

Nel periodo esaminato l'UE ha **intensificato l'azione volta ad attuare gli orientamenti del 2003 sui bambini e i conflitti armati**. Tali orientamenti impegnano l'UE a studiare l'impatto dei conflitti armati sui bambini a breve, medio e lungo termine, anche attraverso un'azione di monitoraggio integrata da rapporti ad opera dei capi delle missioni, i capi militari e i rappresentanti speciali dell'UE, nonché tramite i passi diplomatici, il dialogo politico, la cooperazione multilaterale e le operazioni di gestione delle crisi.

Sulla scorta dei rapporti elaborati dei capi delle missioni nei 13 paesi considerati prioritari in relazione alla tematica "I bambini e i conflitti armati"¹ e di altri documenti pertinenti, la presidenza tedesca ha elaborato delle **strategie specifiche per paese per l'attuazione degli orientamenti del Consiglio**. Tali strategie sono state adottate dal Gruppo "Diritti umani" il 15 giugno 2007 e rappresenteranno, per le future presidenze dell'UE, uno strumento supplementare per pianificare l'azione dell'UE in materia di bambini e conflitti armati, e per i capi missione nei rispettivi paesi, delle istruzioni permanenti che guideranno ogni futura azione in materia di bambini e conflitti armati.

È stato inoltre stilato un **elenco completo dei progetti UE connessi alla tematica "Bambini e conflitti armati" attualmente in corso**, in particolare nei 13 paesi prioritari, per facilitare la cooperazione a livello di UE e internazionale².

L'ammontare totale dei finanziamenti UE per i progetti in corso nel 2007 è stato di circa 226 milioni di EUR. Grazie a tale elenco, che sarà periodicamente aggiornato dal segretariato del Consiglio, l'UE ha a disposizione una base di dati tematica da utilizzare come strumento supplementare per armonizzare ulteriormente e guidare l'azione dell'UE in materia di bambini e conflitti armati.

¹ Afghanistan, Birmania, Burundi, Colombia, Costa d'Avorio, Filippine, Liberia, Nepal, RDC, Somalia, Sri Lanka, Sudan e Uganda.

² Per i progetti finanziati dalla CE, si veda http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/child/ac/project_table0607.pdf.

Il 5 e 6 febbraio 2007 si è svolta a Parigi una conferenza internazionale, organizzata congiuntamente dall'UNICEF e dal governo francese, dal titolo "**Affrancare i bambini dalla guerra**". L'evento che ha dato origine alla conferenza è stato il riesame dei principi e migliori prassi di Città del Capo in materia di prevenzione del reclutamento di bambini nelle forze armate e di smobilitazione e reinserimento sociale dei bambini soldato in Africa, attuato dall'UNICEF con il sostegno finanziario della Commissione europea, attraverso ECHO. Alla conferenza è stata adottata dai rappresentanti di 58 governi di tutto il mondo (compresi la maggior parte degli Stati membri dell'UE) una dichiarazione politica, nota come "Impegni di Parigi".

Nel corso dello stesso evento è stato pubblicato un documento più dettagliato che illustra un'ampia serie di principi riguardanti la protezione dei bambini impiegati nei conflitti armati, il loro rilascio e il loro felice reinserimento nella vita civile (i cosiddetti "Principi e linee direttrici di Parigi sui bambini associati alle forze armate o ai gruppi armati"). Per corroborare ulteriormente i principi di Parigi, l'UE ha condotto una **campagna di iniziative politiche** in undici paesi UE prioritari in relazione alla tematica "I bambini e i conflitti armati", con l'intento di incoraggiarli a compiere passi concreti per attuare i suddetti principi a livello nazionale.

Nel **documento** comune **di concetto** della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea, del dicembre 2006, **sul disarmo, la smobilitazione ed il reinserimento (DDR)** degli ex combattenti nei paesi terzi sono stati inseriti importanti riferimenti agli ex bambini soldato. Il documento riconosce che i programmi in materia di DDR dovrebbero riguardare non soltanto i bambini che portano armi ma anche quelli implicati nelle attività di gruppi armati con una qualsiasi altra funzione, ad esempio di cuoco, portatore, messaggero, ecc. I programmi in materia di DDR devono altresì accordare particolare attenzione al problema delle bambine reclutate o rapite a scopo sessuale, di matrimonio forzato o di lavoro domestico.

Il nuovo quadro finanziario (2007-2013) e i bambini

Per quanto riguarda i diritti dei bambini, l'obiettivo n. 2 del nuovo documento strategico dell'EIDHR per il 2007-2010 è particolarmente pertinente. Nel contesto di tale obiettivo sarà dato particolare rilievo all'assistenza alla società civile affinché sviluppi una maggiore coesione e rappresenti una più possente forza di protezione dei diritti dell'uomo e di promozione della democrazia. Vi sono ampie possibilità di realizzare attività specifiche nel settore dei diritti dei bambini.

Nel quadro del programma tematico "**Investire nelle persone**" la Commissione assegnerà, nell'arco dei sette anni, 90 milioni di EUR per attività incentrate specificamente sui bambini e la gioventù nell'azione esterna. Si pensa di utilizzare questi fondi in modo "catalitico", affrontando questioni quali il lavoro minorile, la tratta dei bambini, i bambini e i conflitti armati e la violenza contro i bambini. I fondi saranno inoltre impiegati per elaborare una serie esauriente di strumenti in relazione ai diritti dei bambini e per rafforzare le capacità di promuovere più efficacemente i diritti dei bambini nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e di altre azioni esterne.

I bambini e l'HIV/AIDS

Gli orfani e i bambini vulnerabili affetti da HIV/AIDS sono maggiormente esposti al rischio di abusi sotto il profilo dei diritti umani. La Commissione europea ha appoggiato fermamente gli sforzi compiuti dalla presidenza tedesca dell'Unione europea per porre in cima all'agenda politica le questioni connesse con i bambini e l'HIV/AIDS. Tali sforzi hanno condotto il Consiglio dell'Unione europea ad approvare, nell'aprile 2007, le conclusioni sulle questioni emerse di recente riguardo all'HIV/AIDS. In tali conclusioni il Consiglio invita la Commissione e gli Stati membri a trattare in modo prioritario le seguenti questioni: vulnerabilità dei bambini affetti da HIV/AIDS e costretti a convivere con la malattia, offerta di un sostegno ai bambini, alle loro famiglie ed agli operatori sanitari che se ne occupano, promozione di politiche e programmi in materia di HIV/AIDS che siano orientati sui bambini e maggiore protezione dei bambini che sono orfani a causa dell'AIDS, grazie ad ulteriori sforzi finalizzati a mettere a punto una cura destinata specificamente ai bambini.

Lavoro minorile: il partenariato strategico con l'UIL

Nel luglio 2004 la Commissione ha firmato un partenariato strategico con l'UIL, che annovera tra le sue priorità la prevenzione del lavoro minorile. In questo contesto, nel 2005 la Commissione ha concordato con i partner ACP un programma d'azione inteso a lottare contro il lavoro minorile in associazione con l'IPEC (programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile) dell'UIL. Il programma d'azione, che ha una dotazione globale di 15 milioni di EUR, è imperniato sullo sviluppo di capacità, su interventi mirati e sul quadro giuridico per rafforzare l'azione che emancipa i bambini dal lavoro minorile per integrarli nell'istruzione primaria.

4.4 Difensori dei diritti umani

L'Unione europea è persuasa che una società civile attiva e dei difensori dei diritti umani decisi siano essenziali per assicurare la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo in tutto il mondo. Per aumentare la visibilità del suo sostegno ai difensori dei diritti umani e per rafforzare le azioni dell'UE a sostegno dei difensori dei diritti umani, nel giugno 2004 il Consiglio ha adottato gli **orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani**, che delineano le modalità pratiche per il sostegno e l'assistenza ai difensori dei diritti umani che svolgono la loro opera in paesi terzi.

Dagli orientamenti si evince che l'UE appoggia i principi contenuti nella *dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità di singoli, gruppi e organi della società nel promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti*. Gli orientamenti sottolineano che sebbene l'attività dei difensori dei diritti umani comporti spesso una critica delle politiche e delle azioni dei governi, questi non dovrebbero considerare negativamente tali critiche. Il principio secondo cui va lasciato spazio all'indipendenza mentale e ad una libera discussione sulle politiche e sull'operato dei governi è fondamentale ed è un modo sicuro e comprovato di ottenere un miglior livello di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Obiettivi della campagna 2006 sulle donne impegnate nella difesa dei diritti umani

- Assicurare che le donne possano esercitare in modo paritario il diritto di difendere i diritti umani e tutti gli altri diritti ad esse conferiti dalla dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, nonché da tutti gli altri strumenti internazionali sui diritti umani
- Affrontare i rischi specifici cui le donne impegnate nella difesa dei diritti umani sono confrontate nel loro lavoro.
- Sensibilizzare alle esigenze di protezione specifiche delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani.
- Aiutare a sviluppare e a rafforzare le reti di donne impegnate nella difesa dei diritti umani.
- Assicurare riconoscimento, visibilità e sostegno al contributo delle donne alla creazione e al rafforzamento di una cultura dei diritti umani.

Nel secondo semestre del 2006 la campagna sulle donne impegnate nella difesa dei diritti umani ha continuato a porre l'accento sui bisogni di protezione specifici delle donne in questione, rafforzando nel contempo l'impegno della missione diplomatica dell'UE in questo settore. La campagna è stata condotta con successo in 62 paesi in tutto il mondo (cfr. tabella in appresso).

L'ottavo forum annuale delle ONG sui diritti dell'uomo tenutosi a Helsinki nel dicembre 2006, dedicato al tema "*Integrare i diritti dell'uomo e la democrazia nelle politiche dell'Unione europea*", si è focalizzato, in uno dei suoi seminari, sulle sfide specifiche cui sono confrontate le donne impegnate nella difesa dei diritti umani.

Dalle animate discussioni interattive è emersa la conclusione che nell'attuare gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani si dovrebbe tener conto di un approccio specifico di genere. Dal seminario è inoltre scaturita la proposta di potenziare la formazione sui difensori dei diritti umani e sugli aspetti di genere correlati impartita al personale delle missioni dell'UE.

Campagna sulle donne impegnate nella difesa dei diritti umani
Specifici paesi obiettivo

Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Azerbaigian, Bahrain, Bangladesh, Bielorussia, Brasile, Burundi, Ciad, Cile, Cina, Colombia, Costa d'avorio, Ecuador, Egitto, Federazione russa, Filippine, Giamaica, Guatemala, Guinea equatoriale, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele/Territori palestinesi occupati, Libano, Liberia, Libia, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Maldive, Malaysia, Marocco, Messico, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Birmania/Myanmar, Nepal, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Perù, Repubblica democratica del Congo, Serbia, Singapore, Sierra Leone, Sri Lanka, Thailandia, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe

Nel 2006 il Consiglio ha fatto il punto sull'attuazione degli orientamenti sui difensori dei diritti umani e ha adottato alcune conclusioni contenenti 64 raccomandazioni per migliorare la sensibilizzazione e l'attuazione degli orientamenti. Tra le misure pratiche che le missioni dovrebbero prendere si annoverano: la traduzione degli orientamenti nelle lingue locali, la definizione di strategie locali di promozione degli orientamenti, la designazione di un punto focale per i difensori dei diritti umani, l'emissione di inviti ai difensori dei diritti umani a partecipare a riunioni presso le missioni, l'organizzazione di conferenze stampa in comune con i difensori dei diritti umani, l'instaurazione di determinate rotazioni per l'osservazione ai processi, l'organizzazione di visite a difensori dei diritti umani in regioni remote e un particolare riguardo per la situazione delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani.

Per dare un seguito a tali conclusioni, è stato chiesto alle varie missioni dell'UE nel mondo di elaborare strategie locali di attuazione dei suddetti orientamenti. Nel primo semestre del 2007 il Consiglio ha proceduto ad analizzare 50 strategie locali già messe a punto e i lavori sono tuttora in corso. Dalle strategie locali è emerso che esistono vari modi possibili di rafforzare il sostegno ai difensori dei diritti umani, tra cui un migliore scambio di informazioni sugli orientamenti, a livello sia interno che esterno, e l'intensificazione delle attività di sensibilizzazione per instaurare e mantenere più facilmente i contatti con i difensori dei diritti umani. L'UE nutre la speranza che la messa a punto di strategie locali per la protezione dei difensori dei diritti umani segni un ulteriore passo avanti nell'ottica di ottenere infine che i difensori dei diritti umani possano svolgere la loro inestimabile opera senza subire intimidazioni.

- Passi diplomatici

Un'indagine sui visti "di emergenza" per i difensori dei diritti umani in grave pericolo ha rivelato che gli Stati membri dell'UE non dispongono di regolamentazioni speciali da applicare a tali casi, eccettuate la Spagna e l'Irlanda, che hanno istituito regimi o programmi speciali per il rilascio di visti ai difensori dei diritti umani. Tuttavia, quasi tutti gli Stati membri hanno la possibilità di rilasciare visti "di emergenza" per motivi umanitari o di concedere l'asilo. Per i visti di breve durata, ad esempio per partecipare a conferenze sui diritti umani che hanno luogo sul territorio dell'Unione, gli Stati membri dell'UE che applicano l'acquis di Schengen ottemperano alle pertinenti norme Schengen e decidono sul rilascio del visto caso per caso.

L'UE si è impegnata ad esaminare i casi individuali sensibili a vari livelli politici. I più pertinenti sono i dialoghi politici bilaterali, le diverse forme di dialogo sui diritti umani (si veda il punto 3.5.) e le consultazioni, nonché i passi diplomatici e le dichiarazioni (si veda parimenti il punto 3.4.). Tra il luglio 2006 e il giugno 2007 l'UE ha intrapreso oltre 150 passi diplomatici ed altre azioni, per lo più a favore di singoli difensori dei diritti umani nei paesi terzi.

Offrire sostegno, protezione ed assistenza ai difensori dei diritti umani è uno dei principali obiettivi del nuovo strumento finanziario EIDHR, entrato in vigore il 1° gennaio 2007.

Il documento strategico dell'EIDHR per il periodo 2007-2010 prevede un finanziamento specifico fino a 16 milioni di EUR nell'arco dei prossimi quattro anni, destinato a progetti della società civile a favore dei difensori dei diritti umani e a risposte tempestive a bisogni urgenti di protezione di singoli difensori dei diritti umani.

4.5 Diritti delle donne e parità di genere

Da molto tempo l'UE ha assunto l'impegno di promuovere la parità di genere e svolge un ruolo attivo sulla scena internazionale. Sin dalla quarta conferenza mondiale sulle donne, tenutasi a "Pechino" nel 1995, l'UE si è attivamente sforzata di integrare le priorità e i bisogni di donne e uomini in tutte le politiche essenziali. Questo processo è rafforzato da specifici programmi, progetti e misure a sostegno dell'emancipazione femminile.

Con l'adozione della **tabella di marcia per la parità tra donne e uomini** il 1° marzo 2006 la Commissione ha definito le sue priorità ed il suo quadro d'azione per la promozione della parità nel periodo di cui al 2010, portando avanti in tal modo la sua missione di promozione della parità di genere ed assicurando che tutte le sue politiche contribuiscano a tale obiettivo. Su base annuale vengono redatte dettagliate relazioni di follow-up.

Il 2007 è l'**anno europeo delle pari opportunità** per tutti. La dimensione di genere è integrata nelle attività ai livelli europeo e nazionale.

La Commissione si prefigge di migliorare le conoscenze e la capacità d'analisi nel settore della giustizia, libertà e sicurezza adottando sistemi statistici comparabili in Europa. Il 7 agosto 2006 ha adottato una comunicazione riguardante una strategia dell'Unione europea per la misurazione della criminalità e della giustizia penale¹, che prevede l'elaborazione di statistiche basate sul genere per i settori della tratta degli esseri umani (2007), della violenza contro le donne e della violenza domestica (2008). Il programma DAPHNE III (2007-2013)², adottato il 20 giugno 2007, appoggerà gli sforzi prodigati da ONG, istituzioni e autorità per eliminare la violenza con motivazione sessista.

La **base comunitaria di dati sul ruolo che svolgono le donne e gli uomini nel processo decisionale** ha continuato nel 2006 ad assicurare la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati a livello europeo.

Nel giugno 2006 il quadro legislativo per la parità di genere è significativamente migliorato con l'adozione di una direttiva che semplifica ed aggiorna la normativa comunitaria vigente in materia di parità **di trattamento tra donne e uomini sotto il profilo dell'occupazione**. Nell'ottobre del 2006 la Commissione ha avviato una consultazione formale delle parti sociali sul possibile impulso di un'azione comunitaria riguardante la conciliazione tra vita professionale, vita privata e vita familiare.

Il regolamento che istituisce l'**Istituto europeo per l'uguaglianza di genere** è stato adottato nel dicembre del 2006. L'Istituto, che ha sede a Vilnius, dovrà apportare un importante sostegno tecnico allo sviluppo di politiche in materia di parità tra donne e uomini.

¹ "Elaborazione di una coerente strategia globale per la misurazione della criminalità e della giustizia penale: piano d'azione dell'UE per il 2006-2010".

² Decisione n. 779/2007/CE, GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19-26.

Il fulcro della **51a sessione della commissione sulla condizione femminile** (26 febbraio-9 marzo 2007) è stato l'eliminazione della violenza e della discriminazione nei confronti delle ragazze. L'UE ha svolto un importante ruolo ai fini della promozione della piattaforma d'azione di Pechino in tale consesso e, più particolarmente, nella redazione delle conclusioni concordate sull'eliminazione della discriminazione e della violenza nei confronti delle bambine. Nella sua dichiarazione l'UE ha sottolineato **la necessità di assicurare la piena attuazione delle norme e degli impegni internazionali in relazione alla violenza nei confronti delle donne e delle ragazze.**

Parità di genere e emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo

L'8 marzo 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "**Parità tra donne e uomini ed emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo**" come parte di una serie di iniziative politiche dell'UE dirette a coordinare ed armonizzare gli aiuti e l'assistenza allo sviluppo degli Stati membri e della Commissione. Il principale obiettivo del documento è quello di fornire un orientamento sui modi di promuovere la parità di genere attraverso nuove modalità di aiuto, in particolare il sostegno di bilancio. Esso rafforza il duplice approccio dell'integrazione di genere e delle azioni di genere specifiche, impartisce orientamenti su come rendere più efficace l'integrazione di genere e propone un elenco di azioni specifiche prioritarie in vari settori.

Sulla scorta di tale comunicazione i ministri UE degli affari esteri e dello sviluppo riuniti in sede di Consiglio dell'UE hanno adottato il 15 maggio 2007 alcune **conclusioni sulla parità di genere e l'emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo**. Le conclusioni comprovano un costante e rafforzato impegno di tutti gli Stati membri dell'UE a favore dell'integrazione della parità di genere nella cooperazione allo sviluppo.

Quadro d'azione di Istanbul

Per la prima volta dall'istituzione del partenariato euro-mediterraneo i partner euro-mediterranei si sono riuniti in una **conferenza ministeriale straordinaria sulla parità di genere** ("Rafforzare il ruolo delle donne nella società") ad Istanbul, il 14 e 15 novembre 2006, ed hanno approvato un quadro d'azione per la promozione dei diritti delle donne e della parità di genere nelle sfere civile, politica, sociale, economica e culturale nel prossimo quinquennio. L'attuazione del quadro d'azione di Istanbul sarà valutata annualmente e riguarderà 37 paesi euro-mediterranei e la Commissione. Un programma regionale con una dotazione di 5 milioni di EUR, finanziato dallo strumento europeo di vicinato e partenariato, contribuirà ad un'efficace attuazione delle conclusioni ministeriali di Istanbul.

Programmi tematici e EIDHR (2007-2010)

Il nuovo programma tematico "**Investire nelle persone**" contiene una dotazione finanziaria distinta (57 milioni di EUR) per il finanziamento di azioni comunitarie nel settore della promozione della parità di genere e dell'emancipazione femminile. I fondi disponibili saranno assegnati tramite inviti a presentare proposte per le organizzazioni ammissibili e attraverso accordi diretti con partner prescelti. Tra i settori prioritari figureranno l'attuazione degli impegni internazionali a livello nazionale, il potenziamento delle capacità delle ONG di donne ed il rafforzamento delle capacità statistiche dei governi al fine di utilizzare gli indicatori e i dati disaggregati in base al genere.

L'EIDHR comprende, tra i temi specifici dell'obiettivo 2 "Rafforzare il ruolo della società civile nella promozione dei diritti dell'uomo e della riforma democratica, nel sostegno alla prevenzione dei conflitti e nel consolidamento della partecipazione e della rappresentanza politiche", la pari partecipazione di donne e uomini.

Nell'aprile 2007 la Commissione europea ha varato **un partenariato** triennale **con l'UNIFEM** al fine di sviluppare la capacità dei paesi partner e di migliorare l'assunzione di responsabilità in relazione alla parità di genere. L'iniziativa ricorre ad approcci regionali e nazionali, ponendo specificamente l'accento sulle donne nella costruzione della pace e sull'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Essa prevede attività mirate in dodici paesi. Le conoscenze e la documentazione generate attraverso le attività svolte in tali paesi saranno utilizzate per informare l'opinione pubblica negli altri paesi partner e a livello mondiale grazie a vari meccanismi, quali una pagina web specifica ed uno help desk per le questioni di genere.

Progetti intesi a promuovere la parità di genere e i diritti delle donne al di fuori dell'UE

La Commissione finanzia progetti che promuovono la parità di genere attraverso gli strumenti di cooperazione esterna della Comunità; al riguardo uno strumento di particolare pertinenza è stato l'EIDHR. In relazione alla parità di genere, nel 2006 l'EIDHR si è focalizzata su temi quali la parità di trattamento e l'integrità fisica delle donne, ivi comprese le pratiche tradizionali pregiudizievoli quali la mutilazione degli organi genitali femminili e la violenza con motivazione sessista nelle zone di conflitto. Nel contesto di queste tematiche, la Commissione ha selezionato, a fini di finanziamento, dei progetti in Bangladesh, Colombia, Egitto, Giordania, Haiti, Russia e Somalia. Sono stati inoltre selezionati, ai fini del finanziamento, dei progetti regionali nella regione del Mediterraneo e del Medio Oriente e nella regione dell'Asia Centrale. La dotazione di bilancio complessiva di tali progetti è ammontata a circa 6 milioni di EUR.

"Ci adopereremo perché aumenti il numero delle donne impegnate in attività salariate, per una più intensa inclusione sociale e perché diminuiscano le disparità tra donne rurali e donne urbane. Le misure identificate nel piano d'azione contribuiranno all'incremento delle pari opportunità ed alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al lavoro delle donne. Assicureranno che le donne godano di parità di trattamento nei regimi di sicurezza sociale e nei servizi sanitari, e che possano fruire di un maggiore accesso all'istruzione ed alla formazione professionale. Anche prevenire la discriminazione tra maschi e femmine nell'istruzione ed assicurare loro la parità di accesso alla scienza ed alla tecnologia nelle scuole è un elemento fondamentale di questo processo".

Benita Ferrero-Waldner, Commissario per le relazioni esterne
Conferenza ministeriale euro-mediterranea
"Rafforzare il ruolo delle donne nella società"
Istanbul, 15 novembre 2006

4.6 Tratta degli esseri umani

Il contesto per la politica dell'UE nella lotta contro la tratta di esseri umani è costituito dalla comunicazione della Commissione intitolata "Lotta contro la tratta degli esseri umani - un approccio integrato e proposte per un piano d'azione" (ottobre 2005)¹ e dal consecutivo piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani (dicembre 2005), adottato dal Consiglio², conformemente al programma dell'Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia nell'Unione europea. Entrambi i documenti raccomandano un approccio pluridisciplinare del problema, che non si limiti alle strategie di applicazione della legge, ma includa un'ampia gamma di misure di prevenzione e sostegno delle vittime. Alla base della strategia vi è un approccio che si fonda sui diritti dell'uomo e pone al centro i diritti delle vittime, tenendo conto delle ulteriori sfide per gruppi specifici, come le donne e i bambini, ma anche individui discriminati per qualsiasi motivo, quali membri di minoranze e popolazioni indigene.

La tabella di marcia della Commissione per la parità tra donne e uomini³ individua l'eradicazione della tratta di esseri umani come una delle sue priorità. Un altro documento, la comunicazione della Commissione del luglio 2006 intitolata "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori"⁴ fa il punto della situazione critica in materia di tratta dei minori, impegnandosi a ottimizzare le politiche esistenti e a svilupparne altre. Il Forum europeo per i diritti dei minori, recentemente istituito, contribuisce anche a rafforzare l'azione dell'UE nel campo della tratta dei minori.

La Commissione ha elaborato una relazione⁵ sulle misure previste dagli Stati membri per conformarsi alla decisione quadro del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. Si può affermare che attualmente gli Stati membri si sono dotati di disposizioni specifiche di diritto penale per perseguire lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile e possono comminare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

¹ COM (2005) 514 defn.

² GU C 311 del 9 dicembre 2005, pag. 1.

³ COM (2006) 92 defn.

⁴ COM (2006) 367 defn.

⁵ che sarà adottata nell'autunno 2007.

Nel periodo sotto esame, vi sono state diverse iniziative tese ad affrontare le sfide della migrazione, comprese quelle legate alla tratta degli esseri umani. Un evento importante è stata l'adozione del piano d'azione di Ouagadougou per combattere la tratta degli esseri umani, in particolare di donne e bambini, in occasione della conferenza ministeriale UE-Africa di Tripoli sulla migrazione e lo sviluppo (22-23 novembre 2006). Il piano d'azione sottolinea l'impegno per le convenzioni essenziali sui diritti dell'uomo ed include le violazioni di tali diritti, compresa la discriminazione, tra le cause profonde da affrontare.

La mancanza di dati affidabili e raffrontabili è una delle massime sfide in materia di lotta contro la tratta di esseri umani nei vari paesi interessati dal fenomeno. Conformemente al piano d'azione dell'UE del 2005, la comunicazione della Commissione sull'elaborazione di una strategia globale dell'UE per la misurazione della criminalità e della giustizia penale¹ prevede l'avvio di gruppi pilota per esaminare la possibilità di definire orientamenti comuni per la raccolta di dati in questo settore, compresi indicatori comparabili. Lo scopo è di elaborare definizioni armonizzate e indicatori associati per agevolare una maggiore comparabilità dei dati tra Stati membri dell'UE in questo campo specifico. I risultati del progetto pilota saranno disponibili alla fine del 2007.

Sono in corso diversi progetti UE per prevenire e combattere la tratta di esseri umani e lo sfruttamento delle persone, soprattutto donne e bambini, sia all'interno che all'esterno dell'UE. Il nuovo programma di finanziamento "Prevenzione e lotta contro la criminalità" - che rientra nel programma generale "Sicurezza e tutela delle libertà" (2007-2013) - include specificamente politiche contro la tratta di esseri umani. Saranno inoltre disponibili fondi a norma di altri strumenti geografici e tematici (come lo strumento per la cooperazione allo sviluppo, lo strumento per la stabilità). Altri programmi specifici di finanziamento si sono dimostrati strumenti efficaci nella lotta contro la tratta degli esseri umani, come Daphne III (2007-2013) mirato specificamente alla violenza contro i bambini, i giovani, le donne e i gruppi a rischio, e Safer Internet plus (2005-2008).

¹ COM (2006) 437 defin.

La prossima inaugurazione della giornata annuale dell'UE contro la tratta di esseri umani (18 ottobre) è un'iniziativa simbolica importante nell'impegno di lunga data dell'Unione per la prevenzione e la lotta a questo fenomeno; questa ricorrenza vuole accrescere a livello dell'Unione la sensibilità al riguardo. Questa prima giornata sarà celebrata a Bruxelles nell'ottobre 2007 nel corso di una conferenza e mediante altre iniziative negli Stati membri.

Il piano d'azione di Ouagadougou per combattere la tratta degli esseri umani, in particolare di donne e bambini, Tripoli, 22-23 novembre 2006 - Principi generali

- La tratta di esseri umani, sia interna che esterna agli Stati, è una piaga che gli Stati sono decisi ad affrontare.
- Le misure per prevenire e combattere questo fenomeno dovrebbero basarsi sul rispetto dei diritti umani, compresa la protezione delle vittime, e non dovrebbero influenzare negativamente i diritti delle vittime della tratta. Si dovrebbe prestare particolare attenzione al protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini. In qualsiasi momento verrà considerato come preponderante l'interesse superiore del minore, così come è riconosciuto nelle convenzioni internazionali esistenti.
- L'emancipazione delle donne e delle ragazze mediante politiche nazionali è un aspetto importante della lotta contro la tratta di persone. Nell'adottare e applicare misure per prevenire e combattere la tratta di esseri umani si dovrebbe applicare una prospettiva di genere.
- Tra le cause profonde della tratta di persone si annoverano povertà e vulnerabilità, ripartizione non equa delle ricchezze, disoccupazione, conflitti armati, carenze nel sistema di applicazione della legge, ambiente degradato, cattiva governance, tensioni sociali e società non inclusive, corruzione, mancanza di istruzione e violazioni dei diritti dell'uomo, compresa la discriminazione, aumento della richiesta del mercato del sesso e del turismo sessuale. Tali cause devono essere affrontate.

4.7 La CPI e la lotta contro l'impunità

L'Unione europea è determinata ad operare per prevenire i reati gravi di rilevanza internazionale e porre fine all'impunità dei loro autori. A tal fine l'UE ha sempre espresso forte sostegno politico al funzionamento della Corte penale internazionale (CPI), anche mediante la conclusione, nel 2006, di un accordo UE-CPI in materia di cooperazione e assistenza, nonché proseguendo l'attuazione della posizione comune dell'UE del 2003 e del piano d'azione dell'UE in materia del 2004.

L'obiettivo della posizione comune¹ mira a sostenere l'efficace funzionamento della CPI e a ottenerne il sostegno universale promuovendo la massima partecipazione possibile allo statuto di Roma. L'articolo 2, paragrafo 1 della posizione comune prevede quanto segue:

"L'Unione europea e i suoi Stati membri compiono ogni sforzo per favorire questo processo sollevando, ogniqualevolta ciò sia appropriato, in occasione di negoziati o di dialoghi politici con Stati terzi, gruppi di Stati o pertinenti organizzazioni regionali, la questione di una ratifica, accettazione, approvazione o adesione allo statuto di Roma quanto più ampia possibile e dell'attuazione dello statuto."

In linea con la posizione comune dell'UE, durante il periodo di riferimento la questione della CPI è stata iscritta all'ordine del giorno di tutti i principali vertici e dialoghi politici con paesi terzi. L'UE ha portato avanti iniziative nei paesi terzi al fine di incoraggiare la ratifica e l'attuazione dello statuto di Roma e la ratifica dell'accordo sui privilegi e le immunità e, ove possibile, dissuadere gli Stati dal firmare accordi bilaterali sulla non consegna. In proposito ci si rammarica che il Montenegro abbia firmato con gli Stati Uniti, nell'aprile del 2007, un accordo bilaterale di non consegna che contrasta con la posizione comune e i principi guida dell'UE. Per la prima volta, nel giugno 2007, il sottogruppo "Corte penale internazionale" del Gruppo del Consiglio "Diritto internazionale pubblico" ha organizzato una riunione con John B. Bellinger III, consigliere giuridico del Dipartimento di Stato USA. L'incontro ha rappresentato un'utile opportunità per l'UE e gli Stati Uniti di scambiare le rispettive opinioni su temi generali riguardanti la CPI, ivi compresa la questione degli accordi bilaterali di non consegna.

¹ 2003 (444) PESC.

Presso quali paesi l'UE ha intrapreso azioni intese a promuovere l'universalità e l'integralità dello statuto di Roma?

Angola, Benin, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Guinea-Bissau, Madagascar, Mozambico, Seychelles; Bahrein, Iran, Kuwait, Marocco, Yemen; Afghanistan, Indonesia, Giappone, Malaysia, Nepal, Filippine, Vietnam; Bahamas, Bolivia, Cile, Guatemala, Giamaica, Nicaragua, Perù, El Salvador, Santa Lucia, Suriname; Albania, Armenia, Azerbaigian, Kazakhstan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina.

Il Piano d'azione dell'UE integra la posizione comune. Tra altri obiettivi, istituisce un sistema di punti focali nazionali e un punto focale UE all'interno delle istituzioni dell'Unione per coordinare la politica UE relativa alla CPI. Il piano d'azione afferma altresì che:

"La CPI dovrebbe essere integrata nelle relazioni esterne dell'UE. A tale riguardo, la ratifica e l'attuazione dello statuto di Roma andrebbero menzionati nel quadro delle questioni inerenti ai diritti dell'uomo in occasione della negoziazione di accordi UE con paesi terzi."

Nel 2006 la Commissione europea ha pertanto negoziato l'inserimento di clausole relative alla CPI nei piani d'azione della politica europea di vicinato con l'Armenia, l'Azerbaigian, la Georgia, il Libano e l'Egitto. Si stanno negoziando progetti di clausole relative alla CPI negli accordi di cooperazione con Singapore, Tailandia, Malaysia, Filippine, Brunei Darussalam, Vietnam e Sudafrica. L'APC con l'Indonesia è stato approvato dal Consiglio nel giugno 2007 e sarà probabilmente firmato da entrambe le parti nell'autunno 2007; esso contiene una clausola vincolante relativa alla CPI che impegna l'Indonesia ad accedere allo statuto di Roma. I mandati di negoziato per gli accordi di cooperazione con Ucraina, Federazione Russa, Cina, Iraq, la Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù) e America centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama) comprendono anch'essi un progetto di clausole relative alla CPI. L'accordo di partenariato di Cotonou riveduto, che contiene ora una clausola CPI, è stato adottato dal Consiglio il 25 giugno 2005, ed è in fase di ratifica da parte degli Stati membri.

Lo statuto di Roma ha avuto la 104^a ratifica durante il periodo in esame con l'adesione del Ciad nel novembre 2006. Inoltre, la Dieta nazionale giapponese ha deciso nell'aprile del 2007 di adottare una legge che consentirà al paese di accedere allo statuto di Roma il 1° ottobre 2007. L'UE ha svolto un ruolo importante in occasione della 5^a assemblea degli Stati parte della CPI per trovare un accordo sulla tabella dei contributi del Giappone al bilancio della Corte, ciò che ha influenzato la decisione di questo paese di ratificare lo statuto. L'UE si è compiaciuta per la ratifica di questo strumento da parte di un paese così significativo¹:

Dichiarazione della Presidenza dell'UE riguardo alla ratifica dello statuto di Roma della Corte penale internazionale da parte del Giappone (27 aprile 2007)

La Presidenza dell'Unione europea accoglie con grande piacere la decisione odierna del Parlamento del Giappone di accedere allo statuto di Roma della Corte penale internazionale. La ratifica del Giappone costituisce un ulteriore passo significativo verso gli sforzi della comunità internazionale per combattere l'impunità per i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio. Ci auguriamo che l'adesione del Giappone incoraggerà altri paesi in Asia a prendere in considerazione una rappresentanza presso la Corte.

L'Unione europea ha lungamente caldeggiato la ratifica da parte del Giappone dello statuto di Roma ed è convinta che questo paese contribuirà in modo eccellente ai lavori della Corte.

La Presidenza coglie questa occasione per ribadire l'impegno dell'Unione europea all'universalità e integralità dello statuto di Roma ed invita gli Stati che non l'abbiano ancora fatto ad accedervi a tempo debito.

Nel periodo in esame altri eventi capitali per la CPI includono i mandati d'arresto spiccati contro cinque dirigenti dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA) all'inizio di luglio 2006; l'apertura del procedimento contro Thomas Lubanga Dyilo, ex-dirigente di un gruppo di miliziani nella provincia nordorientale dell'Ituri della Repubblica democratica del Congo - accusato di aver arruolato e coscritto bambini di età inferiore ai 15 anni ed averli fatti partecipare attivamente alle ostilità; la presentazione di prove da parte del procuratore nel febbraio 2007 che dimostrano che Ahmad Muhammad Harun, ex ministro di Stato all'interno del governo del Sudan, e Ali Kushayb, dirigente della Milizia/Janjaweed, hanno commesso insieme crimini contro l'umanità e crimini di guerra contro la popolazione civile nel Darfur tra l'agosto 2003 e il marzo 2004, e la successiva emissione di mandati d'arresto contro di loro da parte della camera preliminare; nel maggio 2007 l'avvio della quarta inchiesta, decisa dal procuratore, sui presunti reati avvenuti tra il 2002 e il 2003 nell'ambito di un conflitto armato tra il governo e le forze dei ribelli nella Repubblica Centrafricana.

¹ Il Giappone ha depositato il suo strumento di ratifica il 17 luglio 2007.

Nel corso del periodo di riferimento, gli Stati membri hanno dato il via a diverse iniziative riguardanti la CPI, comprendenti l'organizzazione di conferenze, seminari e mostre a Helsinki, l'Aia, Sana'a, Tokyo, Sierra Leone, Bucarest, Abu Dhabi e Nottingham. Nel maggio 2007 la conferenza di Torino sulla giustizia penale internazionale ha riunito molti attori di alto livello in questo campo. La conferenza ha esaminato l'eredità dei tribunali internazionali e altre forme di giustizia penale a livello internazionale, analizzandone la giurisprudenza e le prassi, lo sviluppo del diritto penale e procedurale penale dall'adozione dello statuto di Roma, la conferenza di revisione del medesimo statuto e la definizione del crimine di aggressione. Nel giugno 2007 la conferenza di Norimberga sul tema "Costruire un futuro sulla pace e sulla giustizia" ha preso atto che la lotta contro l'impunità, che ha portato allo statuto di Roma della CPI, ha modificato i parametri del perseguimento della pace e che nel diritto internazionale si sta facendo strada una norma secondo cui le amnistie non possono essere concesse per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Gli Stati membri hanno inoltre mantenuto il sostegno e il contributo alla riunione intersessionale del gruppo di lavoro speciale sul crimine di aggressione (la cui quarta sessione si è tenuta nel giugno 2007).

Durante il periodo di riferimento la Commissione, attraverso l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR), e gli Stati membri hanno continuato a finanziare i lavori della Coalizione per la Corte penale internazionale e i Parlamentari per l'azione globale, i cui sforzi sono preziosi per la promozione della ratifica e attuazione dello statuto di Roma e il monitoraggio dei lavori della Corte. La Commissione ha continuato a finanziare il "programma di stage e per i professionisti in visita" della CPI. Gli Stati membri hanno altresì mantenuto i finanziamenti ad organizzazioni come la rete di diritto penale internazionale e l'Istituto per le indagini penali internazionali. Gli Stati membri hanno contribuito anche al fondo della CPI per le vittime e al fondo per i paesi meno sviluppati, che intende aiutare le delegazioni di questi paesi a partecipare alle riunioni dell'assemblea degli Stati parte.

La Commissione e gli Stati membri hanno anche fornito un sostegno politico e finanziario a tribunali speciali, quali i Tribunali penali internazionali per il Ruanda e per l'ex Jugoslavia, il Tribunale speciale per la Sierra Leone (che ha avviato il processo a Charles Taylor il 4 giugno 2007 e ha emesso una prima sentenza il 21 giugno 2007) e le sezioni straordinarie dei tribunali della Cambogia, note anche come Tribunale per i Crimini dei 'Khmer Rossi'.

4.8 Diritti dell'uomo e terrorismo

L'UE attribuisce grande importanza a garantire la tutela piena ed efficace dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in Europa e nel resto del mondo, nell'ambito della lotta al terrorismo. Misure efficaci contro il terrorismo e tutela dei diritti dell'uomo non sono obiettivi contrastanti bensì complementari e sinergici.

L'UE ha ribadito, nelle dichiarazioni fatte in occasione di vari forum delle Nazioni Unite, l'importanza di assicurare il rispetto dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo. La presidenza, parlando a nome dell'Unione europea in occasione dell'avvio della strategia globale antiterrorismo dell'ONU nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del settembre 2006, ha rilevato che l'UE è particolarmente compiaciuta del fatto che la strategia ribadisca che la promozione e la protezione dei diritti umani per tutti e lo stato di diritto sono essenziali per tutti gli elementi della strategia. La presidenza ha sottolineato che è imperativo che tutte le misure antiterrorismo siano conformi al diritto internazionale. In una dichiarazione rilasciata in sede di sesta commissione dell'Assemblea generale dell'ONU nell'ottobre 2006 in relazione al punto *Misure per eliminare il terrorismo internazionale*, la presidenza ha sottolineato che tutte le misure antiterrorismo devono rispettare lo stato di diritto ed essere conformi al diritto dei diritti umani, al diritto internazionale umanitario e al diritto dei rifugiati.

L'UE ha discusso la necessità di rispettare il diritto dei diritti umani nel lottare contro il terrorismo con molti partner. I consiglieri giuridici degli Stati membri dell'UE e delle istituzioni dell'UE hanno proseguito il dialogo con il dipartimento di Stato degli Stati Uniti sull'antiterrorismo e il diritto internazionale, discutendo i migliori modi per salvaguardare i diritti umani nella lotta contro il terrorismo. Nel vertice UE-USA dell'aprile 2007 l'UE e gli USA hanno convenuto quanto segue: "Fedeli ai nostri valori comuni, riaffermiamo il nostro impegno di lunga data ad assicurare che gli sforzi compiuti per lottare contro il terrorismo siano conformi ai nostri obblighi in virtù del diritto internazionale, compresi il diritto dei diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto internazionale umanitario. Continueremo ed approfondiremo il nostro dialogo in corso sui principi di diritto internazionale pertinenti in materia di lotta comune contro il terrorismo, dialogo che ha contribuito a una migliore comprensione dei rispettivi quadri giuridici e dovrebbe aiutarci a collaborare nella lotta contro il terrorismo." ¹

¹ Dichiarazione del vertice UE-USA del 2007.

Nel dicembre 2006 il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni: "Il Consiglio riafferma che i diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto internazionale umanitario devono essere rispettati e salvaguardati nell'ambito della lotta al terrorismo. Il Consiglio continuerà a seguire attentamente gli sviluppi, sotto il profilo dei diritti umani, della lotta al terrorismo, prendendo misure adeguate per la loro tutela. L'impegno dell'UE è fermo nell'assoluto divieto della tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e rappresenta un principio guida delle nostre azioni presso gli Stati terzi. L'esistenza di luoghi segreti di detenzione in cui le persone sono tenute in uno stato di vuoto giuridico non è conforme al diritto internazionale umanitario né al diritto dei diritti umani internazionali."¹

Il 14 febbraio 2007 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul presunto uso di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri (vedasi anche punto 2.3., Azioni del Parlamento europeo in materia di diritti umani).

Solidarietà tra i cittadini europei con le vittime di atti terroristici e i loro familiari

Il 7 luglio 2006 la Commissione europea ha adottato un'**azione preparatoria** per finanziare progetti intesi a fornire sostegno sociale o psicologico alle vittime di atti terroristici e ai loro familiari per aiutarli a superare le loro esperienze. L'azione preparatoria prevede anche un sostegno per una migliore assistenza e consulenza legale alle vittime e alle loro famiglie nonché il finanziamento di progetti volti a mobilitare il pubblico contro il terrorismo in tutte le sue forme. Nel 2006 sono stati resi disponibili, nell'ambito dell'azione preparatoria, 1.800.000 EUR per il finanziamento di progetti.

L'11 marzo segna l'anniversario degli attentati di Madrid del 2004, la più mortale aggressione terroristica in Europa, e della "giornata europea per le vittime del terrorismo". È un giorno di ricordo, un'occasione per esprimere solidarietà alle vittime di ogni attentato terroristico: coloro che hanno perso la vita e coloro che ancora recano i segni fisici e psicologici di tale violenza, nonché alle loro famiglie. Questa giornata europea è anche un'occasione per la società e le istituzioni europee di riflettere sul modo in cui la minaccia terroristica può essere affrontata e prevenuta e la sicurezza di tutti i cittadini può essere meglio tutelata.

¹ Conclusioni del Consiglio, 11 dicembre 2006.

4.9 Diritti umani e attività economiche

Nel contesto della globalizzazione la crescente influenza di attori non statali, quali le società transnazionali, solleva questioni fondamentali sul ruolo e le responsabilità di tali attori per quanto riguarda i diritti umani, a livello sia nazionale che internazionale. Recentemente tale questione è stata sempre più in primo piano e ha condotto a un rilevante dibattito sul legame tra diritti umani e attività economiche, già esplicito nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che nel 1948 esortava "ogni individuo e ogni organo della società" a sforzarsi di promuovere il rispetto di tali diritti e libertà fondamentali. L'UE ha partecipato attivamente a tale discussione fondamentale e ha sostenuto varie iniziative in questo settore, in particolare a livello dell'ONU e in relazione alla nozione di responsabilità sociale delle imprese (RSI). L'UE è inoltre impegnata ad assicurare che la sua politica commerciale incida positivamente sul rispetto dei diritti umani in tutto il mondo contribuendo al lavoro dignitoso e allo sviluppo sostenibile, anche attraverso accordi commerciali bilaterali.

Nel periodo in esame l'UE ha attentamente seguito i lavori del **rappresentante speciale del Segretario generale** delle Nazioni Unite **in materia di diritti umani e società transnazionali ed altre imprese**, il sig. John Ruggie, che ha presentato la sua prima relazione al Consiglio dei diritti umani il 9 febbraio 2007. Tale relazione, integrata da quattro addendum e da una relazione complementare dal titolo "Valutazioni di impatto dei diritti umani - Risoluzione di questioni metodologiche fondamentali", esamina le questioni del dovere statale di tutela, della responsabilità delle imprese e della responsabilità per crimini internazionali, della responsabilità delle imprese per altre violazioni dei diritti umani nel quadro del diritto internazionale, dei meccanismi di diritto non vincolante e dell'autoregolamentazione. L'UE ha attivamente partecipato al dialogo interattivo svoltosi in base a tale relazione nella quarta sessione del Consiglio dei diritti umani del 28-29 marzo 2007.

L'UE ha cercato di rafforzare la dimensione dello sviluppo sostenibile nei **negoziati commerciali bilaterali** e di promuovere le norme fondamentali del lavoro negli accordi bilaterali. Sono stati inoltre usati incentivi commerciali quale mezzo per incoraggiare il rispetto dei principali diritti umani e del lavoro internazionali, dei principi della tutela ambientale e della governance, in particolare grazie al sistema europeo di preferenze generalizzate (SPG plus). La Commissione europea ha continuato a collaborare con la società civile e le imprese per promuovere l'agenda per il lavoro dignitoso a livello mondiale (vedasi punto 4.11, Diritti economici, sociali e culturali).

Conformemente alla comunicazione della Commissione dal titolo "Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese" ¹, l'UE ha continuato a promuovere la **responsabilità sociale delle imprese** a livello mondiale al fine di ottimizzare il contributo delle imprese al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite. La cooperazione tra l'OIL e l'UE ha inoltre contribuito alla promozione degli aspetti sociali del programma di responsabilità sociale delle imprese (RSI) dell'UE a livello internazionale. Nel periodo in esame, i datori di lavoro, i lavoratori e i governi hanno cercato di rafforzare considerevolmente gli sforzi dell'OIL nel settore della RSI, anche nelle catene di fornitura globali. La promozione di imprese sostenibili era una delle tre questioni oggetto della conferenza annuale dell'OIL (giugno 2007). La Commissione ha finanziato attraverso il sesto programma quadro il progetto di ricerca RARE sull'impatto della RSI sulla sostenibilità ("Retorica e realtà - Responsabilità sociale delle imprese in Europa"), svoltosi a Bruxelles il 27 giugno 2007.

Inoltre, l'UE ha contribuito ai lavori intrapresi in sede di Comitato investimenti dell'OCSE. Questo comitato è responsabile del controllo dell'attuazione delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali sull'attuazione dello strumento dell'OCSE di sensibilizzazione al rischio destinato alle imprese multinazionali operanti in zone a deficit di governance². Le zone a deficit di governance sono tra i contesti più sfavorevoli al mondo per gli investimenti da parte delle imprese internazionali e il rischio di abusi dei diritti umani costituisce in tali zone un'autentica sfida. Lo strumento di sensibilizzazione al rischio affronta, tra l'altro, la necessità di rispettare gli strumenti internazionali in materia di diritti dell'uomo nonché le sfide in materia di diritti dell'uomo connesse con la gestione delle forze di sicurezza.

4.10 Democrazia ed elezioni

La promozione della democrazia è una pietra angolare della politica estera e di sicurezza dell'UE. Il consolidamento delle istituzioni democratiche e il rispetto e la promozione dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo costituiscono gli obiettivi fondamentali del partenariato dell'UE con i paesi terzi.

¹ Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese (COM(2006) 136 defin. del 22.03.2006).

² Lo strumento di sensibilizzazione al rischio, adottato dal Consiglio dell'OCSE l'8 giugno 2006, è disponibile all'indirizzo www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf.

L'UE sostiene la democrazia in tutto il mondo attraverso una moltitudine di strumenti, compreso il dialogo politico con i paesi partner e l'assistenza esterna, come illustrato in modo particolareggiato in altre parti della presente relazione. Questo punto si incentra sulle elezioni, che costituiscono il fondamento della costruzione di una democrazia. Esso fornisce informazioni sul contributo molto pratico dell'UE ai meccanismi della democrazia attraverso l'osservazione elettorale e altro sostegno elettorale.

Le elezioni sono un esempio pratico di diritti umani. Un processo elettorale democratico è un elemento dell'istituzione di un sistema di governo che possa assicurare il rispetto dei diritti umani e lo stato di diritto, contribuendo in tal modo alla prevenzione dei conflitti violenti.

Negli ultimi decenni il processo di democratizzazione si è manifestato in molti paesi con la tenuta di elezioni pluripartitiche. Tuttavia le elezioni non forniscono ancora in tutti i casi ai cittadini un'effettiva opportunità di scegliere liberamente i propri rappresentanti. La transizione democratica è un processo estremamente complesso, strettamente connesso agli sviluppi delle politiche sociali, economiche, culturali e della sicurezza. In molti casi i governi, gli organi di gestione delle elezioni, i partiti politici e altri organi autoritativi non dispongono dell'esperienza o delle conoscenze necessarie per organizzare e garantire elezioni vere e credibili. Per fornire un sostegno allo svolgimento delle elezioni conformemente alle norme internazionali e alle migliori prassi, l'UE ha fornito assistenza elettorale in molti paesi del mondo.

L'osservazione elettorale, in particolare quella di lungo periodo, quale condotta nel quadro delle missioni di osservazione elettorale dell'UE, fornisce una particolare opportunità per valutare un processo elettorale conformemente alle norme internazionali e alle migliori prassi per elezioni veramente democratiche. Le norme internazionali, stabilite da trattati giuridici internazionali e regionali e da impegni politici ai quali il paese osservato ha accettato di essere vincolato, comprendono principi universali per lo svolgimento delle elezioni, quali le libertà e i diritti politici fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Sostegno elettorale

L'UE è uno dei principali attori mondiali per quanto riguarda la fornitura e il finanziamento dell'assistenza elettorale; l'approccio seguito è illustrato nella comunicazione della Commissione del 2000 in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni.¹ Negli ultimi anni sono aumentati in modo significativo sia il volume dei finanziamenti che la complessità del sostegno fornito per l'assistenza elettorale. Vi è un'importante complementarità tra gli obiettivi dell'assistenza elettorale e dell'osservazione elettorale. La Commissione europea si adopera per assicurare una maggiore sinergia tra le due attività. Sia la valutazione dei progetti di assistenza elettorale e le raccomandazioni fatte dalle missioni di osservazione elettorale dell'UE sono prese in considerazione a beneficio dei futuri interventi di assistenza elettorale. Questa duplice forma di sostegno elettorale dell'UE rappresenta un contributo significativo alla promozione della governance e degli obiettivi di sviluppo.

Osservazione e valutazione delle elezioni

Successivamente alla comunicazione del 2000, che definisce una politica coerente ed efficace per il monitoraggio elettorale, l'impegno dell'UE in questo settore è diventato sempre più professionale e visibile².

Complessivamente, sono state svolte 57 missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea e 10 missioni speciali di sostegno in tutti i continenti, ad eccezione della regione dell'OSCE in cui il ruolo guida è svolto dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (ODIHR). Poiché le missioni di osservazione elettorale dell'UE e le missioni dell'OSCE/ODIHR utilizzano la stessa metodologia ed un approccio molto simile per la valutazione dei processi elettorali, è stata istituita una divisione di fatto del lavoro tra l'UE e l'OSCE in termini di osservazione elettorale.

La Commissione europea, il Parlamento europeo e l'OSCE/ODIHR hanno sottoscritto la dichiarazione sui principi per l'osservazione elettorale internazionale e hanno stabilito, negli ultimi anni, un fruttuoso rapporto di lavoro.³

¹ COM(2000) 191.

² La comunicazione è stata approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel 2001.

³ Non sono state svolte missioni di osservazione elettorale dell'UE in Europa o in Asia centrale, in quanto un'osservazione elettorale credibile è attualmente effettuata in tali regioni dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE/ODIHR) con il sostegno di osservatori distaccati da Stati membri dell'UE, delegazioni di membri del PE e, in casi eccezionali, con il sostegno della Commissione mediante il meccanismo di reazione rapida e l'EIDHR.

Gli scopi delle missioni di osservazione elettorale dell'UE sono:

- valutare in che misura le elezioni si svolgono in linea con le norme internazionali e le migliori prassi in materia di elezioni democratiche;
- servire da deterrente/ridurre le frodi e le irregolarità elettorali;
- servire da deterrente/ridurre la violenza e l'intimidazione;
- rafforzare la fiducia degli oppositori politici, della società civile e dell'elettorato nel partecipare alle elezioni;
- fornire un'istantanea di tutta una serie di aspetti legati alla democratizzazione, quali l'indipendenza e l'efficacia del sistema giudiziario nonché, in generale, il rispetto dei diritti dell'uomo;
- emanare raccomandazioni per migliorare il clima elettorale e democratico.

Le missioni di osservazione elettorale dell'UE valutano i processi elettorali sulla base delle norme internazionali in materia di elezioni democratiche, risultanti dalle libertà fondamentali e dai diritti civili e politici stabiliti dagli strumenti giuridici internazionali. Tali diritti includono innanzitutto il diritto di partecipare al governo attraverso:

- elezioni periodiche
- elezioni vere
- suffragio universale
- suffragio egualitario
- diritto di eleggibilità
- diritto di voto
- diritto al voto segreto
- libera espressione della volontà degli elettori

Inoltre le norme internazionali risultano dalla libertà di espressione, dalla libertà di associazione, dalla libertà di riunione, dalla libertà di circolazione, dal diritto di non discriminazione e dal diritto a un ricorso effettivo.

Le missioni di osservazione elettorale dell'UE hanno inoltre valutato se le elezioni si sono svolte in conformità di alcune migliori prassi in materia di elezioni democratiche, quali la trasparenza del processo elettorale, l'imparzialità nello svolgimento dell'amministrazione elettorale e nell'uso delle risorse statali, la parità d'accesso e la copertura equilibrata da parte dei mezzi di comunicazione pubblici.

Dal luglio 2006 al giugno 2007 sono state effettuate 12 missioni di osservazione elettorale dell'UE e due missioni di sostegno elettorale, avvalendosi per lo più di finanziamenti dall'EIDHR (cfr. tabella in appresso). Tutte le missioni hanno aderito alla dichiarazione sui principi per le missioni internazionali di osservazione elettorale pronunciata presso le Nazioni Unite nell'ottobre del 2005 ¹.

MISSIONI DI OSSERVAZIONE ELETTORALE DELL'UE

Messico

Una missione di osservazione elettorale dell'UE in Messico, guidata dal sig. Jose Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra, membro del Parlamento europeo, ha inviato 75 osservatori in tutto il paese per monitorare le elezioni presidenziali e politiche del 2 luglio 2006. La missione ha concluso che le elezioni sono state in generale competitive e trasparenti e hanno dimostrato il fermo impegno dei cittadini messicani a rafforzare e consolidare la democrazia. La missione ha inoltre espresso la propria fiducia alle autorità elettorali responsabili dell'organizzazione di un processo elettorale caratterizzato da elevati livelli di trasparenza, imparzialità e professionalità conformemente alle norme internazionali per la tenuta di elezioni democratiche.

¹ http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf.

Bolivia

Una missione di osservazione elettorale dell'UE in Bolivia, guidata dalla signora Monica Frassoni, membro del Parlamento europeo, ha inviato oltre 100 osservatori nel paese per monitorare le elezioni per l'assemblea costituente e il referendum sull'autonomia regionale del 2 luglio 2006. Tali elezioni, largamente considerate un passo fondamentale nello sviluppo democratico del paese, hanno aperto la possibilità di ampie modifiche nell'equilibrio tra i poteri politico, economico e sociale che erano state discusse in sede di assemblea costituente nel periodo 2006-2007. La missione ha concluso che il processo elettorale ha rispettato le norme internazionali e la legislazione nazionale, in particolare nel settore della libertà di espressione e dell'amministrazione elettorale trasparente. L'elevata partecipazione degli elettori boliviani è stata accolta con soddisfazione. La missione ha riscontrato alcune carenze, in particolare in relazione alle informazioni agli elettori sul processo elettorale, la registrazione degli elettori e le procedure di voto. Tuttavia tali carenze non sono state ritenute incidere sostanzialmente sulla globale valutazione positiva.

Repubblica democratica del Congo

Il generale Philippe Morillon, membro del Parlamento europeo, è stato il capo degli osservatori della missione di osservazione elettorale dell'UE inviata per monitorare le elezioni presidenziali, legislative e provinciali del 29 luglio e 31 ottobre 2006 nella Repubblica democratica del Congo. Dall'invio, nel novembre 2005, di una missione di osservazione elettorale per il referendum costituzionale del 18 dicembre 2005, la missione di osservazione elettorale dell'UE è stata quasi ininterrottamente sul terreno per un periodo di 14 mesi fino al 15 dicembre 2006. Ciò ha consentito alla missione di seguire approfonditamente i diversi aspetti del processo elettorale, compreso il cruciale processo di elaborazione dei tabulati dei risultati. La missione ha rappresentato non solo la più lunga ma anche la più grande missione di osservazione elettorale finora inviata dall'UE (300 osservatori nei giorni dello scrutinio, compresa una delegazione di osservatori del Parlamento europeo guidata dal signor Jürgen Schröder, membro del Parlamento europeo).

Nella relazione finale la missione ha sottolineato l'interesse degli elettori congolese al processo di democratizzazione, manifestatosi con una massiccia e pacifica affluenza alle urne, nonché l'ordinata e adeguata gestione del processo elettorale da parte della commissione elettorale indipendente nazionale, sostenuta dalla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) e dalle altre missioni di assistenza internazionale finanziate dall'UE, che ha dovuto superare considerevoli limitazioni logistiche ed operative.

Mentre nei giorni dello scrutinio tutto si è svolto in modo calmo e ordinato, il periodo precedente e successivo alle elezioni è stato invece turbato da intimidazioni e violenze localizzate. Pertanto, norme internazionali fondamentali quali la libertà di espressione, la libertà di riunione e la libertà di circolazione nonché l'accesso paritario ai mezzi di comunicazione pubblici non sono state rispettate. In vista dei futuri processi elettorali, la missione ha raccomandato, tra l'altro, che il finanziamento dei partiti politici e lo svolgimento della campagna elettorale siano disciplinati e che sia istituita una autorità indipendente di controllo dei mezzi di comunicazione.

Yemen

Una missione di osservazione elettorale dell'UE, guidata dalla baronessa Nicholson of Winterbourne, membro del Parlamento europeo, è stata inviata dall'11 agosto all'11 ottobre 2006 per monitorare le elezioni presidenziali e comunali del 20 settembre 2006.

La missione ha concluso che le elezioni presidenziali e comunali del 2006 nello Yemen hanno fatto registrare un processo elettorale apertamente contestato, il che costituisce un notevole sviluppo in questa regione. Ha inoltre concluso che le elezioni hanno costituito un'importante pietra miliare nello sviluppo democratico dello Yemen. Tuttavia, le elezioni hanno anche evidenziato una serie di gravi carenze nel periodo postelektorale e nelle strutture amministrative, che hanno pregiudicato aspetti fondamentali del processo democratico tra cui, la mancata pubblicazione dei risultati e procedure di elaborazione dei tabulati non trasparenti, nonché l'abuso di risorse statali per fini elettorali. Un altro aspetto negativo è costituito dalla scarsissima rappresentanza delle donne quali elettori e candidati, con la conseguente loro esclusione dalla piena partecipazione al processo democratico.

Zambia

Una missione elettorale dell'UE, guidata dalla signora Annemie Neyts-Uyttebroek, membro del Parlamento europeo, è stata inviata dal 5 settembre al 29 ottobre 2006 per monitorare le elezioni presidenziali, politiche e comunali del 28 settembre 2006.

La missione ha concluso che, sebbene le elezioni siano state in generale correttamente gestite, ampiamente pacifiche e abbiano offerto agli elettori un'ampia scelta di candidati in un processo effettivamente competitivo, si sono registrati numerosi problemi nei processi riguardanti lo spoglio, la presentazione dei tabulati e la trasmissione dei risultati. Ciò ha contribuito ad una perdita di fiducia da parte di alcuni attori nelle fasi finali delle elezioni.

Nicaragua

Una missione di osservazione elettorale dell'UE, guidata dal signor Claudio Fava, membro del Parlamento europeo, è stata inviata in Nicaragua per monitorare le elezioni presidenziali e politiche del 5 novembre 2006. La missione è stata accompagnata da una delegazione di osservatori del Parlamento europeo guidata dal signor Emilio Menendez del Valle, membro del Parlamento europeo.

L'emergere di forze politiche che hanno offerto agli elettori una più ampia possibilità di scelta ha reso queste elezioni le più importanti tenutesi in Nicaragua dal 1990. Nella relazione finale la missione ha concluso che le elezioni sono state pacifiche, competitive e adeguatamente gestite. La campagna elettorale si è svolta per lo più senza incidenti e in un'atmosfera di rispetto per le libertà di espressione, riunione e associazione. Tuttavia, sono necessarie riforme significative per migliorare il quadro giuridico delle elezioni e rafforzare la capacità istituzionale e l'indipendenza dell'amministrazione elettorale.

Mauritania

La signora Marie Anne Isler Béguin, membro del Parlamento europeo, ha guidato le due missioni di osservazione elettorale dell'UE inviate in Mauritania dall'ottobre 2006 all'aprile 2007: la prima, per le elezioni legislative e comunali (19 novembre e 3 dicembre 2006), la seconda per le elezioni presidenziali dell'11 e 25 marzo 2007. La missione è stata accompagnata da una delegazione di osservatori del Parlamento europeo guidata dal signor Alain Hutchinson, membro del Parlamento europeo.

In precedenza, una missione composta da due esperti ha seguito il referendum costituzionale del giugno 2006. Questo ciclo elettorale ha simbolizzato la graduale transizione dal governo militare al governo civile con un presidente e un parlamento a guida democratica in Mauritania.

La missione ha sottolineato l'efficiente svolgimento delle elezioni e la volontà delle autorità elettorali di migliorare le procedure elettorali in base agli insegnamenti appresi dalle elezioni precedenti, anche attraverso le raccomandazioni formulate dalla missione. In generale, le autorità statali, compresi i mezzi di comunicazione, sono rimaste imparziali durante il processo elettorale. Nella relazione finale la missione ha inoltre lodato la trasparenza del processo elettorale e la pluralità di scelta offerta agli elettori. Sebbene le elezioni siano state valutate in generale conformi alle norme internazionali in materia di elezioni democratiche, la missione ha individuato alcuni settori da migliorare quali la liberalizzazione del panorama dei media audiovisivi, la regolamentazione dei partiti politici, l'attuazione della normativa sul finanziamento delle campagne elettorali e la codificazione della normativa elettorale.

Venezuela

Una missione di osservazione elettorale dell'UE in Venezuela, guidata dalla Signora Monica Frassoni, membro del Parlamento europeo, ha monitorato le elezioni presidenziali del 3 dicembre 2006. La missione era accompagnata da una delegazione di osservatori del Parlamento europeo guidata dal Signor Manuel Medina Ortega, membro del Parlamento europeo.

La missione ha concluso che il processo elettorale è stato in generale conforme alle norme internazionali e alla legislazione nazionale per quanto riguarda la gestione dell'amministrazione elettorale e il sistema di voto elettronico. La missione ha inoltre sottolineato l'elevato tasso di partecipazione alle elezioni presidenziali, nonché il contesto pacifico in cui esse si sono svolte. Tuttavia, la missione ha rilevato problemi persistenti durante la campagna elettorale, quale l'ampia propaganda istituzionale a favore del presidente in carica Hugo Chavez. Analogamente, la missione ha preso atto della partecipazione di dipendenti pubblici alla campagna elettorale e di una copertura politica non equilibrata da parte dei media sia pubblici che privati. Tali carenze dovrebbero essere colmate in previsione di future elezioni in Venezuela.

Indonesia (Aceh)

Nel contesto del sostegno al processo di pace scaturito dall'accordo firmato nell'agosto 2005 tra il governo indonesiano e il Movimento per l'Aceh libero, una missione di osservazione elettorale dell'UE, guidata dal Signor Glyn Ford, membro del Parlamento europeo, è stata inviata dal 29 ottobre al 22 dicembre per monitorare le elezioni del governatore e degli amministratori distrettuali ad Aceh. La missione era accompagnata da una delegazione di osservatori del Parlamento europeo guidata dal Signor Jürgen Schröder, membro del Parlamento europeo. Una missione ridotta è ritornata ad Aceh il 1° febbraio 2007 per monitorare il secondo turno delle elezioni del 3 marzo 2007 per gli amministratori di due dei 21 distretti.

La missione ha valutato che in generale il processo elettorale si è svolto in conformità delle norme internazionali in materia di elezioni democratiche. Per quanto riguarda le future elezioni, la missione ha raccomandato di rivedere i regolamenti elettorali, in particolare per quanto riguarda le restrizioni alla possibilità per i candidati di presentarsi alle elezioni, il diritto di voto (con l'esclusione dei membri delle forze armate e di polizia) e le modalità di reclamo e di ricorso.

Bangladesh

Una missione di osservazione elettorale dell'UE guidata dal Conte Alexander Graf Lambsdorff, membro del Parlamento europeo, è stata inviata in Bangladesh per le elezioni politiche che avrebbero dovuto tenersi nel gennaio 2007. La missione è stata tuttavia sospesa poiché non erano soddisfatte le condizioni per elezioni democratiche e le elezioni sono state successivamente rinviate. Nonostante la sospensione, la missione ha preparato una serie completa di raccomandazioni che sono state accolte positivamente dalle autorità bangladesi.

Nigeria

Una missione di osservazione elettorale dell'UE guidata dal Signor Max van den Berg, membro del Parlamento europeo, è stata inviata in Nigeria per monitorare le elezioni statali del 14 aprile e le elezioni federali del 21 aprile 2007. La missione era accompagnata da una delegazione di osservatori del Parlamento europeo guidata dal Signor John Attard-Montalto e dal signor Vittorio Agnoletto, membri del Parlamento europeo.

Trattandosi delle terze elezioni politiche dopo la transizione dal governo militare al governo civile nel 1999, tali elezioni erano ampiamente considerate un test cruciale dell'impegno delle autorità nigeriane al rafforzamento della democrazia. Nella sua dichiarazione preliminare la missione ha concluso che le elezioni hanno ampiamente disatteso le norme internazionali e regionali fondamentali per le elezioni democratiche. Esse sono state pregiudicate da carenze organizzative, mancanza di trasparenza essenziale, diffuse irregolarità procedurali, prove significative di frode e privazione del diritto di voto. Almeno 200 persone sono rimaste uccise nelle violenze collegate alle elezioni. Ciò è tanto più deplorabile in quanto le elezioni si sono tenute in un'atmosfera migliore in cui le libertà di espressione e di riunione sono state ampiamente rispettate durante la campagna elettorale e la magistratura ha svolto un ruolo generalmente positivo ed indipendente.

Timor Est

In una delle missioni più lunghe, la missione di osservazione elettorale dell'UE, sotto la guida del Capo degli osservatori, il Signor Javier Pomés Ruiz, membro del Parlamento europeo, è stata presente nella Repubblica democratica di Timor Est per quattro mesi, dal 15 marzo al 14 luglio 2007, per monitorare le elezioni presidenziali a doppio turno e le elezioni politiche a turno unico, gestite dalle istituzioni timoresi per la prima volta dalla dichiarazione dell'indipendenza del paese nel 2002. Complessivamente la missione ha inviato 36 osservatori di 19 Stati membri dell'UE. La missione era accompagnata da una delegazione di osservatori del Parlamento europeo guidata dalla Signora Ana Maria Gomes, membro del Parlamento europeo.

Secondo la valutazione effettuata dalla missione, le elezioni hanno rappresentato passi molto significativi verso la creazione di forti istituzioni democratiche. Le dichiarazioni preliminari rilasciate dopo ciascun turno dalla missione hanno avuto impatti positivi sul processo elettorale poiché le conclusioni e le proposte formulate dalla missione sono state prese in considerazione e attuate, almeno parzialmente, dagli organismi elettorali timoresi. Le dichiarazioni preliminari rilasciate dopo il secondo turno delle elezioni presidenziali comprendevano una serie completa di raccomandazioni a breve e lungo termine.

Missione di esperti

Guyana

La Commissione ha inviato due esperti elettorali in Guyana per seguire le elezioni politiche del 28 agosto 2006 con l'obiettivo di fornire analisi strategiche e riferire alla Commissione e agli Stati membri dell'UE sul processo elettorale nonché fornire contributi per iniziative volte ad accrescere la fiducia e per la prevenzione di crisi prima, durante e dopo le elezioni. Gli esperti sono stati inviati dal 14 agosto al 15 settembre 2006 e hanno fatto alcune raccomandazioni per un follow-up dell'UE nel settore dell'assistenza elettorale in Guyana. La missione degli esperti è stata finanziata dal meccanismo di reazione rapida.

Madagascar

La Commissione ha inviato quattro esperti elettorali in Madagascar per le elezioni presidenziali del 3 dicembre 2006. Gli esperti hanno fornito analisi strategiche e hanno riferito alla Commissione e agli Stati membri dell'UE sul processo elettorale. La missione è stata finanziata dal meccanismo di reazione rapida. Gli esperti hanno riferito che le elezioni si sono svolte in modo calmo e pacifico con un'elevata affluenza alle urne. Sono state fatte alcune raccomandazioni per migliorare lo svolgimento delle elezioni future.

| Missioni di osservazione elettorale / Missioni di esperti elettorali: luglio 2006 – giugno 2007 | | | |
|--|---|------------------------|---|
| Paese | Capo della missione di osservazione elettorale | Bilancio totale | Numero di partecipanti alla missione di osservazione elettorale/ missione di esperti ¹ |
| Messico | José Ignacio Salafranca Sanchez-Neyra, Membro del PE | 2 474 034 EUR | 75 Osservatori (9 nel nucleo centrale e 66 osservatori di lungo periodo) |
| Bolivia | Monica Frassoni, membro del PE | 1 790 000 EUR | 75 Osservatori (9 nel nucleo centrale e 66 osservatori di lungo periodo) |
| Repubblica democratica del Congo | Generale Philippe Morillon, mmbro del PE | 7 700 000 EUR | 103 Osservatori (13 nel nucleo centrale, 30 osservatori di lungo periodo e 60 osservatori di breve periodo) |
| Yemen | Baronessa Nicholson, membro del PE | 3 200 000 EUR | 91 Osservatori (11 nel nucleo centrale, 40 osservatori di lungo periodo e 40 osservatori di breve periodo) |
| Zambia | Annemie Neyts-Uyttebroek, membro del PE | 2 900 000 EUR | 92 Osservatori (8 nel nucleo centrale, 36 osservatori di lungo periodo e 48 osservatori di breve periodo) |
| Nicaragua | Giovanni Fava, membro del PE | 3 300 000 EUR | 106 Osservatori (10 nel nucleo centrale, 26 osservatori di lungo periodo e 68 osservatori di breve periodo) |
| Mauritania | Marie Anne Isler-Béguin membro del PE | 3 000 000 EUR | 65 Osservatori (5 nel nucleo centrale, 20 osservatori di lungo periodo e 40 osservatori di breve periodo) |
| Venezuela | Monica Frassoni, membro del PE | 2 150 000 EUR | 126 Osservatori (10 nel nucleo centrale, 36 osservatori di lungo periodo e 80 osservatori di breve periodo) |
| Indonesia (Aceh) | Glyn Ford, membro del PE | 2 400 000 EUR | 80 Osservatori (8 nel nucleo centrale, 36 osservatori di lungo periodo e 36 osservatori di breve periodo) |
| Bangladesh | Conte Alexander Lambsdorff, membro del PE | 3 000 000 EUR | Sospesa |
| Nigeria | Max van den Berg, membro del PE | 6 000 000 EUR | 138 Osservatori (8 nel nucleo centrale, 70 osservatori di lungo periodo e 60 osservatori di breve periodo) |
| Timor Est | José Javier Pomés Ruiz, membro del PE | 2 123 000 EUR | 36 Osservatori (7 nel nucleo centrale e 29 osservatori di lungo periodo) |
| Guyana | Non applicabile | 51 000 EUR | Missione di esperti: 2 esperti |
| Madagascar | Non applicabile | 101 000 EUR | Missione di esperti: 4 esperti |

¹ Le missioni sono state spesso accompagnate da osservatori elettorali di breve periodo ingaggiati in loco e da delegazioni del Parlamento europeo.

Nel periodo in esame l'UE ha moltiplicato gli sforzi per garantire il follow-up dei risultati e delle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'UE, in particolare includendoli nelle dichiarazioni, del dialogo politico e nei programmi di cooperazione dell'UE, nonché nei programmi dell'EIDHR. Nell'ambito di questi sforzi tutti i capi delle missioni di osservazione elettorale dell'UE devono presentare la relazione finale della loro missione a un'ampia serie di interlocutori del paese in cui hanno monitorato le elezioni.

L'UE ha inoltre continuato a sostenere gli sforzi intesi a consolidare un approccio europeo in materia di osservazione elettorale tra esperti dell'UE e con i paesi partner dell'UE. È stato finanziato il progetto della Rete di europei per il sostegno alle elezioni e alla democrazia (NEEDS), attuato da un gruppo di istituzioni europee specializzate nel campo delle elezioni, che prevede lo svolgimento di un programma di formazione generale per osservatori (osservatori elettorali di lungo periodo) ed esperti (membri del nucleo centrale) dell'UE e l'organizzazione di riunioni regionali e assistenza tecnica per osservatori elettorali locali. Nel periodo considerato la NEEDS ha effettuato dieci sessioni di formazione specializzata per oltre 234 osservatori a lungo termine ed esperti, ha convocato una riunione con i punti focali degli Stati membri per l'osservazione elettorale e ha organizzato seminari regionali per gli osservatori elettorali locali in America latina (luglio 2006, Buenos Aires, Argentina), Europa (dicembre 2006, Bratislava, Slovacchia) e Nord Africa/Medio Oriente (marzo 2007, Casablanca, Marocco). Un'assistenza tecnica nel monitoraggio dei media destinata a gruppi di osservatori elettorali locali è stata fornita in Ecuador. Inoltre il progetto NEEDS ha curato la revisione del manuale dell'osservatore elettorale dell'UE e del manuale sulle norme elettorali internazionali¹.

Nel periodo in esame la Commissione ha effettuato una valutazione del progetto NEEDS. La valutazione è attualmente oggetto di esame per preparare l'avvio di un nuovo progetto nel secondo semestre del 2007.

¹ <http://www.needs-network.org/publications.html>.

Assistenza elettorale

Successivamente all'adozione della comunicazione in materia di assistenza e monitoraggio delle elezioni sono aumentati in modo significativo sia il volume di finanziamenti che la complessità delle operazioni di assistenza elettorale. Nel periodo 2000-2007 l'UE ha fornito oltre 400 milioni di EUR per progetti di assistenza elettorale in oltre 50 paesi, e fatto così sempre maggiormente fronte alla sfida di sostenere processi elettorali in situazioni postbelliche, come quelle della Repubblica democratica del Congo e di Haiti.

Negli ultimi due anni la Commissione ha inoltre rimodellato il suo approccio, riconsiderando il modo in cui l'assistenza elettorale è fornita e assumendo un ruolo guida negli sforzi a favore di strategie di sostegno a lungo termine prima di sostenere progetti ad hoc destinati a specifici eventi elettorali. Alla luce di tali sviluppi, nell'ottobre 2006 è stata pubblicata una guida metodologica sull'assistenza elettorale¹. Lo scopo della guida è duplice: da un lato, essa offre al personale della Commissione e alle persone interessate a particolari questioni in materia di assistenza elettorale comunitaria uno strumento pratico e operativo che possa essere utile in tutte le fasi del ciclo di gestione del progetto. D'altro lato, essa mira ad elaborare un quadro operativo specifico e strategico nel settore dell'assistenza elettorale guardando oltre l'immediato evento elettorale e introducendo il concetto di "approccio sul ciclo elettorale". Tale approccio comprende l'assistenza per quanto riguarda:

- sviluppo delle capacità e della struttura istituzionale degli organismi nazionali incaricati della gestione delle elezioni e degli organismi giurisdizionali elettorali;
- attività specifiche come la registrazione degli elettori e l'organizzazione di elezioni;
- monitoraggio delle elezioni nazionali e gruppi di controllo dei media;
- informazione degli elettori e dei cittadini da parte degli organismi incaricati della gestione delle elezioni e della società civile;
- organizzazioni internazionali o regionali attive nel sostegno elettorale.

¹ http://ec.europa.eu/europeaid/projects/eidhr/EC_Methodological_Guide_on_Electoral_Assistance.pdf.

L'assistenza ad autorità statali, compresi gli organismi incaricati della gestione delle elezioni, è fornita esclusivamente attraverso fondi per la cooperazione geografica, quali lo strumento per la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione economica, lo strumento europeo di vicinato e partenariato e lo strumento di assistenza preadesione. Anche il sostegno alle ONG attive nell'assistenza elettorale può provenire da questi strumenti, nonché dall'EIDHR. Inoltre, allorché sono state indette elezioni in situazioni postbelliche, è stato fornito un sostegno alle elezioni mediante il meccanismo di reazione rapida e attualmente nell'ambito dello strumento per la stabilità.

Tra i progetti di assistenza elettorale sostenuti dall'UE, attraverso la Commissione, tra il luglio 2006 e il giugno 2007 si possono citare i seguenti:

- sostegno alla commissione elettorale indipendente congolese (Repubblica democratica del Congo) per preparare le elezioni comunali del 2008. La CE contribuisce con 3 milioni di EUR a un fondo fiduciario gestito dal PSNU,
- un contributo di 20 milioni di EUR al fondo comune ("basket fund") gestito dal PSNU per il ciclo elettorale 2007-2011 in Nigeria,
- sostegno al registro elettorale nazionale elettronico in Madagascar in cui la CE contribuisce con 1,2 milioni di EUR a un fondo fiduciario gestito dal PSNU,
- un contributo di 13,6 milioni di EUR al ciclo elettorale in Togo attraverso un fondo fiduciario gestito dal PSNU,
- un contributo di quasi 7 milioni di EUR a sostegno della registrazione degli elettori con dati biometrici in Guinea Conakry,
- un contributo di 1,5 milioni di EUR al ciclo elettorale a Timor Est attraverso un fondo fiduciario gestito dal PSNU,
- un contributo di 1,5 milioni di EUR alla programmazione delle elezioni in Tanzania attraverso un fondo fiduciario gestito dal PSNU.

La maggior parte dell'assistenza dell'UE ai processi elettorali è stata fornita attraverso contributi a fondi comuni istituiti e attuati dal PSNU che ha il ruolo di coordinare l'assistenza elettorale a livello di paese tra gli attori nazionali ed internazionali.

4.11 Diritti economici, sociali e culturali

L'Unione europea annette pari importanza ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici, tenuto presente il carattere universale, indivisibile, interconnesso e interdipendente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, confermato dalla Conferenza mondiale sui diritti umani tenutasi a Vienna nel 1993. Entrambe le categorie di diritti derivano dalla dignità inerente agli esseri umani e l'effettiva attuazione di ciascun diritto è essenziale per l'attuazione piena degli altri. Questo collegamento è particolarmente esplicito nella convenzione sui diritti del fanciullo alla quale aderiscono tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è anche rispecchiato nella convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta recentemente.

Nel periodo in esame l'UE si è compiaciuta dell'adozione, senza votazione, di una risoluzione sui diritti economici, sociali e culturali in sede di 4a sessione del **Consiglio dell'ONU per i diritti umani** il 23 marzo 2007. L'UE ha continuato a seguire da vicino le discussioni in sede di Gruppo in merito al protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali inteso a istituire un meccanismo per le denunce nell'ambito del patto. L'UE ha seguito inoltre con interesse i lavori del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, comprese le discussioni sugli articoli 2 e 9 del Patto (riguardanti rispettivamente la non discriminazione e il diritto alla sicurezza sociale). L'UE appoggia pienamente il processo avviato dal Consiglio dell'ONU per i diritti umani nel marzo 2007 per la rettifica dello statuto giuridico del Comitato, allo scopo di porlo sullo stesso piano di tutti gli altri organi preposti al controllo previsti dai trattati.

L'UE ha appoggiato vari **mandati dell'ONU riguardanti i diritti economici, sociali e culturali**, in particolare quelli dei relatori speciali sull'istruzione, gli alloggi, la sanità fisica e mentale, l'alimentazione, i prodotti e i rifiuti tossici e nocivi, gli sfollati interni, le popolazioni autoctone e dell'esperto indipendente in materia di povertà estrema. L'UE accoglie favorevolmente gli importanti contributi che questi relatori speciali danno alla promozione e alla protezione dei diritti umani nell'ottemperare ai rispettivi mandati, inclusa una migliore comprensione della portata e degli obblighi in relazione a tali diritti.

La comprensione dei diritti economici, sociali e culturali ha profondi collegamenti con lo **sviluppo** inclusivo ed equo¹. È significativo che sei degli otto obiettivi di sviluppo del millennio (MDG) mettano fortemente l'accento sullo sviluppo umano e sociale. L'UE ha sottolineato costantemente il suo impegno per il diritto allo sviluppo e si è posta all'avanguardia dello sforzo internazionale per raggiungere gli MDG attraverso l'impegno ad aumentare l'efficacia e il volume di aiuti nel periodo di preparazione del vertice ONU del settembre 2005 e successivamente con l'adozione del Consenso europeo allo sviluppo² nel dicembre 2005. Tale impegno si riflette tra l'altro nel nuovo strumento per la cooperazione allo sviluppo dell'UE adottato il 18 dicembre 2006 con una dotazione di 17 miliardi di EUR. Detto strumento si prefigge di sostenere azioni nell'ambito dei seguenti settori di cooperazione:

- sostenere l'attuazione di politiche miranti a eliminare la povertà e raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio;
- rispondere alle esigenze essenziali della popolazione, dando priorità all'istruzione primaria e alla salute;
- promuovere la coesione sociale e l'occupazione;
- promuovere la governance, la democrazia, i diritti umani e il sostegno alle riforme istituzionali.

L'UE è impegnata nella promozione **dell'occupazione, della coesione sociale e di un lavoro dignitoso** per tutti nelle sue politiche esterne e nelle relazioni e nei dialoghi bilaterali e regionali, compresi i programmi di cooperazione dell'UE con regioni e paesi terzi. Questa politica intende tra l'altro incoraggiare e facilitare la ratifica e applicazione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulle norme fondamentali del lavoro e di altre convenzioni dell'OIL ritenute aggiornate da quest'ultima, mediante cooperazione tecnica e stretta cooperazione con l'OIL. A seguito della ratifica da parte di tre Stati membri dell'UE della convenzione OIL sull'età minima (n. 138) durante il periodo in esame, tutte le principali convenzioni sul lavoro dell'OIL sono state ormai ratificate da tutti gli Stati membri dell'UE.

¹ Cfr. capitolo 4.12 sul diritto allo sviluppo.

² GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

L'UE è particolarmente impegnata nella promozione dell'agenda per il lavoro dignitoso, come risulta dalle conclusioni del Consiglio UE su un lavoro dignitoso per tutti adottate il 1° dicembre 2006. Tali conclusioni, basate sulla comunicazione della Commissione europea "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti - Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo"¹, indicano una strategia e degli orientamenti per la mobilitazione delle politiche dell'UE al fine di contribuire alla promozione dell'obiettivo universale di un lavoro dignitoso per tutti, come definito dall'OIL.

Nel periodo considerato l'UE ha ulteriormente intensificato la cooperazione con l'OIL, che è un protagonista globale nel settore dell'occupazione e degli affari sociali. Ad esempio, l'UE appoggia il rafforzamento del sistema di vigilanza dell'OIL ed ha partecipato regolarmente alla conferenza internazionale del lavoro e al consiglio di amministrazione dell'OIL in relazione a casi importantissimi di violazione di norme fondamentali del lavoro. Nel periodo considerato l'UE è intervenuta in particolare riguardo a casi verificatisi in Bielorussia, in Zimbabwe e in Birmania (Myanmar). Inoltre la Comunità ha introdotto obiettivi di sviluppo sociale nei più recenti accordi bilaterali, regionali e interregionali.

In tali accordi entrambe le parti si impegnano a riconoscere e a promuovere i diritti sociali, tra cui il rispetto per le convenzioni principali dell'OIL sui diritti fondamentali dei lavoratori.

Con il sistema delle preferenze generalizzate (SPG), regime speciale di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori, fin dal 1998 la Comunità ha concesso preferenze commerciali. L'incentivo speciale è offerto su richiesta ai paesi in via di sviluppo che assicurano il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori sanciti nella OIL. Ai sensi del nuovo regime SPG+, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, un nuovo incentivo SPG per lo sviluppo sostenibile e il buon governo offre preferenze tariffarie supplementari ai paesi vulnerabili che hanno firmato e effettivamente attuato un certo numero di convenzioni internazionali per la protezione dell'ambiente, il buon governo e i diritti umani e dei lavoratori, tra cui le otto principali convenzioni OIL in materia di diritti dei lavoratori. Il regime SPG+ sostituisce vari regimi speciali di incentivazione precedentemente in vigore.

¹ Comunicazione del 24 maggio 2006.
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/675&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>

Il regime SPG di base è attualmente concesso a circa 180 paesi in via di sviluppo e territori dipendenti. Inoltre è stato concesso a 15 paesi vulnerabili il regime SPG+ durante un periodo di sei anni (2006-2008): si tratta di cinque paesi andini (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela), sei paesi dell'America centrale (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), Moldova, Georgia, Mongolia e Sri Lanka.

In casi eccezionali, riguardanti gravi e sistematiche violazioni di una qualsiasi delle otto convenzioni dell'OIL sulle norme fondamentali del lavoro, l'SPG dell'UE consente la revoca temporanea delle preferenze commerciali. In base al regolamento SPG del Consiglio attualmente in vigore, le valutazioni degli organi di controllo dell'OIL possono far scattare un'indagine per stabilire se si giustifichi una revoca temporanea dell'SPG. A decorrere dal 21 giugno 2007 il Consiglio dell'UE ha revocato temporaneamente alla Bielorussia l'accesso all'accordo preferenziale SPG dell'UE a causa di gravi e sistematiche violazioni delle convenzioni dell'OIL 87 e 98 concernenti la libertà sindacale e il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva. La revoca temporanea dell'SPG nei confronti del Myanmar (Birmania) decisa dall'UE nel marzo 1997 rimane in vigore in quanto le violazioni gravi e sistematiche della convenzione da parte di tale Paese non sono cessate.

Sostegno al libero sindacato del Burundi, COSYBU (2004-2006), progetto finanziato nell'ambito dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR)

Il progetto dell'EIDHR, attuato dall'ONG italiana ISCOS-Cisl, mirava al rafforzamento del ruolo politico e dell'efficienza del sindacato del Burundi COSYBU (Confederazione sindacale del Burundi) al fine di elevare il livello del rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e di sostenere il processo democratico generale nel paese.

Gli obiettivi specifici del progetto erano i seguenti:

- potenziare la capacità e il ruolo del COSYBU;
- professionalizzare i quadri sindacali nel loro ruolo di negoziatori e difensori dei diritti umani e dei lavoratori;
- trasferire gli strumenti e le conoscenze necessarie per potenziarne il ruolo di promotori della pace e dello sviluppo del proprio paese.

Questo progetto biennale (400.000 EUR), avviato nella primavera del 2004, prevedeva una serie di corsi di formazione per quadri sindacali specifici nonché formazione per formatori. Tra i settori contemplati dalla formazione rientravano processi organizzativi, legislazione del lavoro, dialogo sociale, cooperazione internazionale, debito e globalizzazione e metodologie della comunicazione. Hanno partecipato circa 50 quadri sindacali di diverse categorie (il 50% dei beneficiari sono donne). Una volta conclusa la formazione, hanno continuato i corsi di formazione per altri lavoratori.

Tra i risultati concreti di questo progetto, al termine delle attività di formazione i beneficiari hanno creato una propria associazione per la formazione sindacale (A.Fo.Sy), che è stata ora riconosciuta formalmente dal Governo locale.

4.12 Diritto allo sviluppo

L'UE ha costantemente sottolineato il suo impegno per quanto riguarda il diritto allo sviluppo, quale definito nella dichiarazione di Vienna e nel programma d'azione del 1993. Tale impegno si è articolato mediante i partenariati e gli accordi di cooperazione allo sviluppo che sono stati stabiliti con paesi del mondo intero, ad esempio l'accordo di Cotonou tra l'UE e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Nell'ottava sessione del gruppo di lavoro dell'ONU sul diritto allo sviluppo (febbraio-marzo 2007), l'UE ha sottolineato la responsabilità primaria degli Stati nel creare le condizioni nazionali propizie all'esercizio di tale diritto. Il miglior modo per realizzare questo obiettivo consiste nell'inserire una prospettiva riguardante i diritti umani nei programmi di sviluppo nazionali e nei partenariati globali, ponendo in rilievo l'universalità, l'indivisibilità, l'interrelazione e l'interdipendenza di tutti i diritti umani. L'UE sostiene fermamente il partenariato tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo stabilito nel consenso di Monterrey, in cui si afferma che, benché ciascuno Stato abbia la responsabilità primaria del proprio sviluppo economico, gli sforzi di sviluppo nazionali devono essere sostenuti da un contesto economico internazionale propizio.

Il gruppo di lavoro è stato incaricato dal Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU di seguire e valutare i progressi compiuti nella promozione e nell'applicazione del diritto allo sviluppo e di esaminare le relazioni e le altre informazioni presentate dagli Stati e dalle organizzazioni internazionali o non governative. Ha cominciato i lavori analizzando i partenariati internazionali per lo sviluppo e certi meccanismi innovativi quali il meccanismo africano di valutazione inter pares (fortemente appoggiato dall'UE), che secondo il gruppo si inserisce adeguatamente nel quadro normativo della dichiarazione sul diritto allo sviluppo del 1986 e consente di progredire in questo settore.

Le conclusioni dell'ottava sessione del gruppo, approvate per la prima volta mediante consenso, hanno riconosciuto la necessità di andare al di là dei dibattiti concettuali e di lavorare sui criteri di attuazione. L'analisi delle applicazioni concrete del diritto allo sviluppo mediante un vaglio dei partenariati sulla base di criteri specifici si è rivelata un esercizio produttivo e positivo. Tali criteri saranno progressivamente affinati e si trasformeranno in uno strumento utile per inserire gli elementi essenziali del diritto allo sviluppo in quadri operativi. L'accordo di partenariato UE-ACP di Cotonou sarà, nel corso del 2007, il prossimo oggetto dell'analisi del gruppo, il cui mandato è stato prorogato di altri due anni.

Nel 2007 la Commissione ha inoltre erogato i fondi destinati all'iniziativa sulla governance per i paesi ACP. Scopo dell'iniziativa è promuovere ulteriormente un'agenda di riforma nei paesi partner dell'UE in settori quali i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Nel quadro di tale iniziativa sono stati concessi in tutto 3 miliardi di EUR come sostegno finanziario supplementare per paesi disposti a impegnarsi nella realizzazione di piani contenenti misure e riforme pertinenti, ambiziose e credibili. I piani sono prodotti da paesi partner e si incentrano su risultati raggiungibili, con l'obiettivo finale di ridurre la povertà e promuovere lo sviluppo sostenibile. Forniranno inoltre parametri nei settori dei diritti umani e della democrazia che l'UE intende monitorare e discutere con il paese interessato in un dialogo politico.

La CE ha inoltre partecipato alla rete per la governance del Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE (DAC) che ha elaborato un documento politico inteso all'azione in materia di diritti umani e sviluppo, adottato dal DAC il 15 febbraio 2007. Tale documento stabilisce principi guida per una più efficace promozione e protezione dei diritti umani e per un'integrazione più sistematica dei principi relativi ai diritti umani nei processi di sviluppo.

4.13 Libertà di religione e di credo

La politica dell'UE in materia di diritti umani comprende la libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo, sancita da vari strumenti internazionali relativi ai diritti umani, quali la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 18), il Patto internazionale dell'ONU relativo ai diritti civili e politici (articolo 18) e la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 9). Inoltre la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea indica chiaramente che ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (articolo 10) e che la diversità culturale, religiosa e linguistica dev'essere rispettata (articolo 22).

L'UE è attivamente impegnata in discussioni sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione con un'ampia serie di paesi e ha sollevato la questione in varie riunioni di dialogo politico, tra l'altro con la Cina. L'UE esprime le sue preoccupazioni sulla libertà religiosa e l'intolleranza e la discriminazione in questo campo tramite iniziative e dichiarazioni pubbliche.

Per quanto riguarda le relazioni dell'UE con l'Asia, il processo ASEM (riunione Asia-Europa) è impegnato a promuovere il dialogo e costruire l'armonia tra le varie religioni e fedi. La prima e la seconda riunione sul dialogo interreligioso dell'ASEM svoltesi a Bali e a Larnaca nel 2005-2006 hanno messo insieme leader religiosi, alti funzionari, intellettuali e media dei partner dell'ASEM. La terza riunione sul dialogo interreligioso dell'ASEM, incentrata sull'approfondimento del dialogo interreligioso per la pace, lo sviluppo e l'armonia, si è svolta in Cina nel giugno 2007 e ha avuto come risultato la dichiarazione di Nanjing, che porta avanti l'agenda definita nelle due riunioni precedenti. I Paesi Bassi ospiteranno la quarta riunione di dialogo nel 2008.

Nel periodo in esame, i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e della Commissione europea hanno incontrato vari leader religiosi per discutere il tema della costruzione di un'Europa basata sulla dignità umana. Questo incontro con autorevoli rappresentanti delle tre religioni monoteistiche si è tenuto nel maggio 2007 su iniziativa del presidente della Commissione europea Barroso. Insieme alla presidente del Consiglio europeo Angela Merkel e al presidente del Parlamento europeo Hans-Gert Pöttering, il presidente Barroso ha ospitato le discussioni, cui hanno partecipato 20 autorevoli rappresentanti delle religioni cristiana, ebraica e islamica in Europa. Riunioni analoghe erano state tenute nel 2005 e nel 2006 su invito del presidente Barroso, ma questa era la prima volta che l'incontro si svolgeva sotto gli auspici della Commissione, del Parlamento europeo e della presidenza del Consiglio.

Conformemente al suo impegno di combattere ogni tipo di discriminazione, l'UE ha intrapreso iniziative contro l'intolleranza e la discriminazione fondata sulla religione o il credo, in particolare nelle sedi ONU. Nel periodo in esame l'UE ha intrapreso iniziative sia in sede di Assemblea generale dell'ONU (61a sessione), sia in sede di Consiglio dei diritti dell'uomo (4a riunione).

L'UE ha presentato alla 61a sessione dell'Assemblea generale dell'ONU la sua abituale risoluzione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo (A/RES/61/161). Il consenso su questo testo è stato confermato e sono stati riuniti 99 co-patrocinatori, risultato senza precedenti. La risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU ha riaffermato l'importanza della libertà di pensiero, di coscienza e di religione o di credo nel sistema internazionale dei diritti umani e nelle vite degli individui. Ha espresso preoccupazione per i gravi casi di intolleranza e discriminazione in base alla religione o al credo sotto varie forme. Ha messo in risalto il ruolo dell'educazione e del dialogo come strumenti costruttivi per potenziare la conoscenza e la comprensione reciproca e trovare così soluzioni durevoli alle tensioni che persistono al riguardo. La risoluzione contiene disposizioni relative alla tutela della libertà di religione o di credo da parte degli Stati e incoraggia gli sforzi di tutti gli attori della società per promuovere la tolleranza. Ha inoltre espresso pieno appoggio all'opera del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo.

Estratto della risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo

"L'Assemblea generale...

10. sollecita gli Stati a intensificare gli sforzi per eliminare l'intolleranza e la discriminazione fondate sulla religione o il credo, in particolare:
 - a) prendendo tutte le iniziative necessarie e appropriate, conformemente alle norme internazionali in materia di diritti umani, per combattere l'odio, l'intolleranza e gli atti di violenza, intimidazione e coercizione motivati dall'intolleranza fondata sulla religione o il credo, nonché l'incitamento all'ostilità e alla violenza, con particolare riguardo per le minoranze religiose, e rivolgendo speciale attenzione alle prassi che violano i diritti umani delle donne e le discriminano, anche nell'esercizio del loro diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione o di credo;
 - b) promuovendo e incoraggiando, mediante l'educazione ed altri mezzi, la comprensione, la tolleranza e il rispetto in tutte le questioni connesse alla libertà di religione o di credo;
 - c) intraprendendo tutti gli sforzi appropriati per incoraggiare chi si impegna nell'insegnamento a coltivare il rispetto per qualsiasi religione o credo, promuovendo così la tolleranza e la comprensione reciproca;
11. invita i Governi, le organizzazioni religiose e la società civile a continuare a intraprendere il dialogo a tutti i livelli per promuovere maggiore tolleranza, rispetto e comprensione;
12. sottolinea l'importanza di un dialogo rafforzato e costante tra le varie religioni o credenze e al loro interno, anche nell'ambito del dialogo tra civiltà, per promuovere maggiore tolleranza, rispetto e comprensione reciproca;
13. sottolinea inoltre la necessità di evitare l'equiparazione di qualsiasi religione al terrorismo, in quanto può avere conseguenze negative per l'esercizio del diritto alla libertà di religione o di credo di tutti i membri delle comunità religiose in questione;

..."

Come negli anni scorsi, l'UE ha votato contro la risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU sulla lotta alla diffamazione delle religioni (A/RES/61/164), in quanto il testo non era in linea con i principi fondamentali che ispirano l'impostazione dell'UE. Nella sua motivazione di voto in sede di terzo Comitato dell'ONU, l'UE ha sottolineato il suo autentico impegno per la promozione dei principi di tolleranza e di rispetto, in particolare per l'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo. Ha espresso preoccupazione per l'impostazione generale, il quadro concettuale e la terminologia della risoluzione e ha sostenuto che un testo più ampio, più equilibrato e fermamente fondato sui diritti sarebbe più adatto ad affrontare le questioni trattate dalla risoluzione. L'UE ha rilevato che non considera il concetto di "diffamazione delle religioni" un concetto valido nella tematica dei diritti umani. Il diritto internazionale in materia di diritti umani protegge in primo luogo gli individui nell'esercizio della libertà di religione o di credo e non le religioni in quanto tali. I membri di religioni o comunità di fede non possono essere considerati come particelle di entità omogenee e monolitiche. Inoltre la discriminazione basata sulla religione o sul credo, che rappresenta una grave violazione dei diritti umani, dev'essere affrontata globalmente. L'UE ha ricordato che la discriminazione basata sulla religione o sul credo non è circoscritta a nessuna specifica religione o credo né a nessuna parte del mondo.

In occasione del 25° anniversario della dichiarazione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo del 25 novembre 1981, è stata organizzata a Praga una riunione commemorativa¹, approvata dal Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, per sottolineare l'importanza di promuovere la libertà di religione o di credo. Vi hanno partecipato rappresentanti dell'ONU, rappresentanti di 52 Governi, organizzazioni per i diritti umani ed esperti. È stata un'occasione per discutere temi quali il rapporto tra libertà di religione e libertà di credo. Benché la dichiarazione dell'ONU non sia giuridicamente vincolante, stabilisce una serie preziosa di norme che si presta come criterio per misurare l'osservanza da parte dei governi nonché come strumento per promuovere il rispetto e la tolleranza, e costituisce un documento di riferimento per i lavori del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo.

¹ <http://www.1981declaration.org>.

4.14 Dialogo interculturale

L'UE è fermamente impegnata a promuovere il dialogo interculturale sia al suo interno che con i paesi terzi. L'effetto combinato degli allargamenti successivi dell'UE, della maggiore mobilità dovuta al mercato unico, dei flussi migratori vecchi e nuovi, dell'intensificazione degli scambi con il resto del mondo attraverso il commercio, l'istruzione, le attività ricreative e la globalizzazione in generale, accresce le interazioni tra cittadini europei e quanti vivono nell'UE e le diverse culture, lingue, etnie e religioni in Europa e altrove.

La comunicazione della Commissione¹, del maggio 2007, sul ruolo della cultura in un mondo in via di globalizzazione afferma il ruolo centrale della cultura nel processo di integrazione europea e propone un'agenda culturale per l'Europa e le sue relazioni con i paesi terzi.

Alla comunicazione è allegato un documento di lavoro integrativo dei servizi della Commissione² che illustra la pluralità di modi in cui l'UE sostiene la cultura.

La strategia culturale delle istituzioni europee, degli Stati membri e degli ambienti culturali e creativi consiste in tre obiettivi principali:

1. promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale;
2. promozione della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia di Lisbona e
3. promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione.

In un momento in cui l'UE attende con vivo interesse l'attuazione della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, la comunicazione affronta anche la dimensione esterna della cultura europea, riconoscendo la necessità di una strategia europea per la cultura che sia aperta al tempo stesso alla diversità al suo interno e verso il mondo esterno, e propone misure volte ad aumentare ancora il posto occupato dalla cultura nel dialogo politico con i paesi e le regioni partner in tutto il mondo, la promozione degli scambi culturali e l'integrazione sistematica della cultura nei programmi e nei progetti di sviluppo.

¹ COM(2007) 242 definitivo.

² SEC(2007) 570.

Il Consiglio europeo del giugno 2007 si è compiaciuto degli sforzi intesi a migliorare la cooperazione costante e approfondita a livello dell'UE e tra gli Stati membri nel settore dell'integrazione e del dialogo interculturale; in particolare, si è compiaciuto delle conclusioni del Consiglio, del 12 giugno 2007, sul rafforzamento delle politiche d'integrazione nell'UE attraverso la promozione dell'unità nella diversità. Ha altresì sottolineato l'importanza di ulteriori iniziative volte ad agevolare lo scambio di esperienze sulle politiche di integrazione degli Stati membri.

Nel periodo in esame si sono svolti intensi preparativi per l'Anno europeo del dialogo interculturale, fissato per il 2008 da una decisione¹ del Parlamento europeo e del Consiglio del dicembre 2006. La società civile, strettamente associata in fase preparatoria, prenderà parte attiva all'evento stesso. Nell'ambito di detti preparativi, la Commissione ha lanciato un invito a presentare idee per la promozione del dialogo interculturale in Europa² ed ha organizzato, nel novembre 2006, una conferenza sul dialogo interculturale volta a selezionare, promuovere e scambiare le migliori prassi che dimostrano l'importanza del dialogo interculturale nell'ambito dei programmi comunitari³. Il sito Web dell'Anno europeo⁴ mira a coinvolgere partner della società civile.

Inoltre, il dialogo interculturale sarà integrato quale priorità orizzontale e trasversale nelle politiche, nelle azioni e nei programmi comunitari pertinenti. Tale obiettivo è stato realizzato sia per i programmi in materia di cultura, istruzione, gioventù e cittadinanza che in una serie di altri settori quali l'occupazione, gli affari sociali, le pari opportunità, le relazioni esterne e l'aiuto allo sviluppo.

¹ Decisione n. 1983/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa all'anno europeo del dialogo interculturale (2008). GU L 412 del 30 dicembre 2006.

² http://ec.europa.eu/culture/eac/dialogue/contributions/call_idea_en.html.

³ http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/dialogue/index_en.html.

⁴ <http://www.interculturaldialogue2008.eu>.

Il dialogo interculturale fa parte integrante delle relazioni dell'UE con i paesi terzi: ne è un esempio il partenariato euromediterraneo (processo di Barcellona). Il terzo capitolo della cooperazione euromediterranea in materia sociale, culturale e umana ha conosciuto di recente un notevole sviluppo. Sforzi costanti vengono compiuti per migliorare la dimensione euromediterranea della comunicazione interculturale. A tal fine è stata organizzata a Berlino, nel giugno 2007, una conferenza euromediterranea sul tema “Mezzi di comunicazione e comprensione interculturale: sfide e risposte” i cui partecipanti, in rappresentanza di un campione di interessi vari - governativi, istituzionali, dei mezzi di comunicazione e della società civile -, hanno avanzato proposte di dichiarazioni sugli aspetti chiave della comunicazione interculturale rivolte sia ai mezzi di comunicazione che a quanti vi lavorano nonché ai più vasti interessi che ne influenzano il funzionamento.

La Fondazione euromediterranea Anna Lindh per il dialogo tra le culture¹, con sede ad Alessandria d'Egitto, svolge un ruolo di catalizzatore per le iniziative regionali volte a rafforzare la comprensione e la cooperazione; promuove il dialogo tra le culture e contribuisce alla visibilità del processo di Barcellona tramite scambi intellettuali, culturali e con la società civile. Il suo obiettivo principale è ravvicinare la popolazione e le organizzazioni delle due sponde del Mediterraneo e contribuire a colmare il divario che le separa. Particolare importanza è attribuita allo sviluppo delle risorse umane, mentre il principale gruppo di destinatari sono i giovani. Un'altra priorità è promuovere la tolleranza tra le persone favorendo gli scambi tra appartenenti a diverse società civili. La Fondazione ospita 37 reti nazionali create da partner euromediterranei.

Un altro esempio è il processo ASEM (Incontro Asia-Europa). Oltre alle riunioni ufficiali ASEM, negli ultimi dieci anni sono state realizzate quasi 100 iniziative, tra cui numerose riunioni di lavoro e convegni tematici a livello di esperti, a cui hanno spesso preso parte gruppi d'affare e gruppi della società civile delle due regioni. In una fase iniziale gli argomenti trattati si sono concentrati sull'economia per spaziare fino ai diritti umani, lo stato di diritto, la minaccia per la salute globale, lo sviluppo sostenibile, il dialogo interculturale e quello interconfessionale.

¹ www.euromedalx.org.

Di dialogo interculturale si è discusso anche nell'ambito del Forum regionale dell'ASEAN alla 5a riunione intermedia sull'antiterrorismo e la criminalità transnazionale tenutasi a Singapore nel maggio 2007. La presentazione del contributo dell'UE alla riunione era incentrata sul ruolo dei mezzi di comunicazione nel rafforzare il dialogo interculturale e su quello svolto dalle organizzazioni regionali (in particolare l'ASEM) in tale settore.

L'UE è attiva nelle tematiche culturali e interculturali in sedi multilaterali quali le Nazioni Unite. L'entrata in vigore, il 18 marzo 2007, della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali è un passo fondamentale a cui l'UE ha apportato un contributo significativo. La Comunità e i suoi Stati membri si sono impegnati, quali parti contraenti, a rafforzare il pilastro culturale della governance mondiale e dello sviluppo sostenibile, soprattutto attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale.

La cultura costituisce un elemento centrale della cooperazione dell'UE con il Consiglio d'Europa, in cui rientrano la realizzazione congiunta delle giornate europee del patrimonio e attività congiunte nei Balcani occidentali.

La Commissione e svariati Stati membri dell'UE continuano a prendere parte attiva al Gruppo di amici dell'Alleanza delle civiltà. Quest'ultima è stata varata alla fine del 2005 dai Primi Ministri spagnolo e turco, unitamente all'ex Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, allo scopo di trovare i modi in cui affrontare il problema della polarizzazione transculturale e di raccomandare azioni che lo contrastino. Il 13 novembre 2006, a Istanbul, il Gruppo ad alto livello costituito da venti personalità eminenti ha presentato al Segretario generale delle Nazioni Unite (UNSG) e ai Primi Ministri spagnolo e turco una relazione sul tema "L'Alleanza delle civiltà". L'avvio della fase operativa è stato segnato dalla nomina dell'Alto Rappresentante, sig. Jorge Sampaio, e dalla pubblicazione di un piano d'attuazione. I partecipanti dell'UE si stanno preparando a partecipare al primo Forum annuale dell'Alleanza previsto per il gennaio 2008 in Spagna.

4.15 Asilo, migrazione, rifugiati e sfollati

Le questioni relative alla migrazione, all'asilo e ai rifugiati figurano tra i settori prioritari delle politiche interne dell'UE e delle sue relazioni esterne. L'UE sottolinea la necessità di proseguire l'attuazione dei programmi di Tampere e dell'Aia in materia di giustizia e affari interni e di lavorare ai loro successori al fine di rafforzare ulteriormente la sicurezza interna dell'Europa nonché le libertà e i diritti fondamentali dei cittadini.

Gli eventi riguardanti i flussi migratori verso l'UE hanno dimostrato la necessità di compiere rapidi progressi nell'elaborazione di una politica migratoria europea globale basata su principi politici comuni, in grado di tenere conto di tutti gli aspetti della migrazione (il programma di lavoro sulla migrazione e lo sviluppo, la migrazione legale, l'integrazione, la protezione internazionale dei rifugiati, il controllo di frontiera, la riammissione e la lotta alla migrazione illegale e alla tratta degli esseri umani), fondata su un vero partenariato con i paesi terzi e pienamente integrata nelle politiche esterne dell'Unione.

Si sono compiuti progressi nella creazione di nuovi partenariati e nell'attuazione di azioni prioritarie incentrate sull'Africa e il Mediterraneo. Nel 2006 l'UE ha tenuto due conferenze ministeriali, la conferenza euroafricana su migrazione e sviluppo (Rabat, 10/11 luglio) e la conferenza UE-Africa su migrazione e sviluppo (Tripoli, 22-23 novembre), in cui sono stati creati autentici partenariati, fondati su un approccio integrale alla migrazione. Negli ultimi mesi l'UE ha inviato varie missioni in Africa e preso iniziative concrete di cooperazione con i partner africani ed euromediterranei, nel quadro dell'approccio globale in materia di migrazione. Si stanno portando avanti e intensificando i lavori di follow-up di tali iniziative.

Oltre al dialogo e alla cooperazione già esistenti in materia di migrazione con i vicini orientali e sudorientali dell'UE, la comunicazione della Commissione¹, del 16 maggio 2007, sull'applicazione dell'approccio globale in materia di migrazione alle aree orientali e sudorientali vicine all'UE ha presentato proposte per intensificare e coordinare maggiormente la cooperazione sulla migrazione con i paesi di tali aree e con quelli asiatici all'origine anch'essi dei flussi migratori orientali. Il Consiglio europeo del giugno 2007 ha invitato gli Stati membri e la Commissione ad assicurare che siano assegnate risorse umane e finanziarie adeguate, all'interno del quadro finanziario esistente, per permettere la tempestiva attuazione della politica migratoria globale.

¹ COM(2007) 247 definitivo.

Una più stretta collaborazione con i paesi terzi nella gestione dei flussi migratori sta diventando sempre più importante. Nella comunicazione del 16 maggio 2007 sulla migrazione circolare e i partenariati per la mobilità, la Commissione propone partenariati specifici sulla migrazione con i paesi terzi che potrebbero contribuire ad una politica migratoria più coerente che coniughi misure volte ad agevolare la buona gestione delle opportunità di migrazione legale e relativi benefici - nel rispetto delle competenze degli Stati membri e dei bisogni specifici dei rispettivi mercati del lavoro - con misure volte a combattere la migrazione illegale, proteggere i rifugiati e intervenire sulle cause profonde della migrazione, influenzando al tempo stesso positivamente sullo sviluppo dei paesi di origine. Il Consiglio europeo ha proposto di esplorare ulteriormente la possibilità di partenariati per la mobilità nonché le possibilità di migrazione circolare.

Convinto che il lavoro illegale costituisca uno dei principali fattori di attrazione per gli immigrati clandestini, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza della proposta di direttiva, presentata dalla Commissione nel giugno 2007, che stabilisce norme intese a evitare l'occupazione illegale di cittadini di paesi terzi.

La solidarietà europea e l'equa ripartizione delle responsabilità figurano tra i principi fondatori che informano le attività dell'Europa nella gestione delle frontiere esterne dell'UE. I principi di solidarietà e equa ripartizione delle responsabilità devono tener conto anche dell'onere derivante dal salvataggio di migranti in mare. Il Consiglio europeo ha ribadito la necessità di rafforzare la capacità dell'Unione di contribuire alla gestione delle frontiere esterne degli Stati membri e ha sottolineato l'importanza di continuare a rafforzare la capacità dell'agenzia FRONTEX a tal fine. Le operazioni congiunte alle frontiere esterne degli Stati membri contribuiscono alla lotta alla migrazione illegale e a salvare vite umane e devono pertanto essere mantenute. Un accordo è stato raggiunto sull'istituzione di squadre di intervento rapido alle frontiere, sull'avvio della rete di pattuglie costiere e sulla creazione di un apparato centralizzato di attrezzature tecniche ("toolbox") a disposizione degli Stati membri.

Il regime europeo comune in materia di asilo sarà realizzato entro il 2010 quale parte integrante della politica migratoria europea globale. Sono in fase di elaborazione norme e procedure comuni nel settore dei visti e della politica migratoria e relativamente alle verifiche sulle persone alle frontiere esterne dell'UE. Nell'ambito di tale impegno si stanno introducendo passaporti biometrici, visti e permessi di soggiorno. Il Libro verde della Commissione¹ sul futuro regime comune europeo in materia di asilo ha delineato le principali problematiche e invitato a formulare suggerimenti costruttivi per affrontarle nel modo migliore. Sulla base di un'ampia consultazione sarà pubblicato un piano strategico nel primo trimestre del 2008.

Il Consiglio europeo valuterà lo stato di attuazione della politica migratoria globale nel dicembre 2007 in base a una relazione interinale della Commissione sull'andamento dei lavori riguardo all'applicazione dell'approccio globale in materia di migrazione all'Africa e al Mediterraneo nonché i primi progressi compiuti nell'applicazione di tale approccio alle aree orientali e sudorientali vicine all'Unione europea.

Nell'ambito dei suoi programmi di assistenza esterna, la Commissione ha varato un nuovo programma di cooperazione con i paesi terzi nei settori dell'emigrazione e dell'asilo, con una dotazione finanziaria di 380 milioni di EUR per il periodo 2007-2013. Basato sulle esperienze del programma precedente, AENEAS, il nuovo programma tematico "Emigrazione e asilo" cercherà di sostenere gli sforzi messi in atto dai paesi terzi per garantire una migliore gestione dei flussi migratori in tutte le loro dimensioni. Le attività si incentreranno sui paesi situati lungo le rotte migratorie meridionali e orientali verso l'Unione europea, senza però tralasciare altre rotte migratorie e le migrazioni sud-sud. Saranno inoltre affrontati con iniziative orizzontali temi quali migrazione e sviluppo, migrazione della manodopera, asilo e protezione dei rifugiati, traffico di clandestini, tratta di esseri umani e immigrazione illegale.

¹ COM(2007) 301 definitivo.

L'UE ha partecipato al **dialogo ad alto livello su migrazione e sviluppo internazionali** (HLD) svoltosi il 14 e 15 settembre 2006 presso la sede ONU di New York. Vi erano rappresentati 132 paesi, molti dei quali ad alto livello. Si è trattato di un successo per l'UE, in quanto gli Stati hanno potuto discutere un tema precedentemente ritenuto troppo sensibile per essere discusso in sede ONU. Il dialogo ad alto livello ha affrontato gli impatti positivi e negativi della migrazione e il suo rapporto con lo sviluppo, ivi inclusi aspetti come le rimesse, la fuga dei cervelli e la lotta contro la tratta di esseri umani. Si è riconosciuto anche a livello generale il legame tra riduzione della povertà, promozione della governance e rispetto dei diritti umani. La Presidenza dell'UE ha sottolineato l'importanza di risposte coerenti e coordinate sulla migrazione nelle sedi bilaterali, regionali e multilaterali.

L'UE ha accolto favorevolmente la creazione del **Forum globale su migrazione e sviluppo**, annunciato dal Segretario generale dell'ONU durante il dialogo ad alto livello. Si tratta di un forum permanente, che non rientra ufficialmente nel sistema ONU, inteso a consentire agli Stati membri dell'ONU di condividere idee e discutere di buone prassi e politiche in materia di migrazione internazionale e di come tale fenomeno si colleghi allo sviluppo globale.

Nell'ambito dell'accordo di partenariato strategico del 15 febbraio 2005 tra la Commissione e l'**Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati** (UNHCR), il 1° settembre 2006 si è tenuta a Bruxelles una riunione a livello di alti funzionari che ha consentito un utile scambio e coordinamento di idee sulla protezione dei rifugiati nei flussi migratori, con particolare attenzione per il Marocco/Maghreb, la protezione degli sfollati interni e i modi in cui superare il divario tra aiuto d'emergenza e sviluppo, specie riguardo alla Liberia, le lezioni apprese nelle situazioni di crisi e i modi in cui rafforzare i meccanismi di allarme rapido della CE e dell'UNHCR e il patrocinio legale per la protezione dei rifugiati, specie riguardo al Sudan e all'Asia centrale.

4.16 Razzismo, xenofobia, non discriminazione e rispetto delle diversità

Il razzismo e la xenofobia sono incompatibili con i principi su cui è fondata l'UE. Le sue istituzioni hanno ripetutamente respinto e condannato questi fenomeni in tutte le loro manifestazioni. L'UE, nei limiti dei poteri ad essa conferiti dai trattati, persegue risolutamente una chiara politica di lotta a questi fenomeni, sia all'interno dei suoi confini sia nel contesto della sua azione esterna.

Nel 1997, l'articolo 13 del trattato di Amsterdam ha fornito all'Unione europea una base giuridica per l'elaborazione di "provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali". Avvalendosi dei suddetti poteri, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato all'unanimità la direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE) e la direttiva quadro sull'occupazione (2000/78/CE).

Nel periodo in esame gli Stati membri dell'UE hanno compiuto ulteriori progressi nell'attuazione delle due direttive che vietano la discriminazione diretta e indiretta, nonché le vessazioni fondate sulla religione e sulle convinzioni personali, sull'età, sugli handicap e sulle tendenze sessuali nel mondo del lavoro nonché sulla razza o sull'origine etnica in vari ambiti (mondo del lavoro, protezione sociale, istruzione e accesso a beni, servizi e alloggi, ecc.). Dette direttive hanno innalzato significativamente il livello di tutela contro la discriminazione nell'UE. In alcuni paesi ciò ha comportato l'introduzione di un approccio verso la legislazione e la politica contro la discriminazione interamente nuovo e basato sui diritti.

Siccome alcuni Stati membri hanno recepito in modo incompleto le suddette direttive o lo stanno facendo in ritardo, la Commissione ha aperto procedure di infrazione nei loro confronti. Sono state inoltre inviate a 14 Stati membri richieste formali di dare piena attuazione alle norme UE che vietano le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica (2000/43/CE). La Commissione continua altresì ad esaminare se la legislazione nazionale degli Stati membri rispecchi correttamente le direttive. Essa sostiene inoltre una serie di azioni complementari volte a sensibilizzare e a formare giudici, avvocati e rappresentanti della società civile sui principi della normativa sulla non discriminazione.

La Commissione progetta di intraprendere uno studio approfondito sulla pertinenza e la fattibilità di eventuali nuove misure destinate a completare il quadro legislativo vigente.

Uno studio sulle leggi nazionali antidiscriminazione effettuato per la Commissione nel 2006 ha concluso che tutti gli Stati membri hanno norme legislative che vanno oltre quanto già richiesto dalla legislazione europea: variano tuttavia in modo considerevole il tipo e la portata delle norme in vigore. Si tende a concedere maggiore protezione contro le discriminazioni fondate su religione e sesso, mentre quelle fondate su orientamento sessuale, handicap e età sono meno coperte al di fuori del mondo del lavoro. Da un'indagine Eurobarometro del gennaio 2007 è emerso che il 64% degli europei considera diffuse le discriminazioni nel proprio paese e il 51% ritiene insufficiente ciò che si sta facendo per combattere il problema.

La Commissione ha inoltre annunciato che proporrà nuove iniziative nel 2008 per prevenire e combattere le discriminazioni al di fuori del mercato lavorativo, siano esse fondate su sesso, religione o convinzioni personali, handicap, età o orientamento sessuale.

Il "2007 Anno europeo delle pari opportunità per tutti" costituisce l'elemento centrale della strategia quadro della Commissione europea per la non discriminazione e le pari opportunità. Durante l'anno tematico si svolgono attività a livello sia europeo sia nazionale. L'iniziativa è finalizzata ad informare gli europei dei loro diritti, a celebrare la diversità e a promuovere le pari opportunità per qualsiasi cittadino dell'Unione nella vita economica, sociale, politica o culturale. Altre nuove iniziative includono l'istituzione di un gruppo consultivo ad alto livello per esaminare l'integrazione delle minoranze etniche, compresi i Rom, nei mercati sociale e del lavoro¹.

Sulla base di una proposta della Commissione, il 18 dicembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione di designare il 2008 quale Anno europeo del dialogo interculturale (cfr. punto 4.14 sul dialogo interculturale).

¹ Decisione della Commissione 2006/33/CE del 20 gennaio 2006.

In attesa che venissero sciolte alcune riserve di esame parlamentare, il 19 aprile 2007 il Consiglio è pervenuto a un orientamento generale sulla decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia, il cui scopo è garantire che il razzismo e la xenofobia siano resi punibili in tutti gli Stati membri con pene effettive, proporzionate e dissuasive. La proposta, presentata dalla Commissione nel novembre 2001, si era arenata per vari anni a causa dell'incapacità degli Stati membri di raggiungere un accordo: l'ostacolo principale era costituito dalle difficoltà nel trovare il giusto equilibrio tra libertà di espressione e repressione di atteggiamenti razzisti. Il progetto di decisione quadro rende penalmente perseguibili comportamenti intenzionali quali l'istigazione alla violenza o all'odio contro un gruppo di individui, o un individuo appartenente ad un gruppo, definito in base alla razza, al colore, all'ascendenza, alla religione, all'origine nazionale o etnica, come pure la negazione o la minimizzazione in pubblico di crimini contro l'umanità o di crimini di guerra. Esso ha per oggetto il razzismo in ogni sua forma, senza indicare specifici gruppi di persone potenzialmente vittime di comportamenti razzisti. Gli Stati membri provvederanno affinché i comportamenti di cui sopra siano resi punibili con la reclusione per una durata massima compresa almeno tra uno e tre anni. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici, tra cui la libertà di espressione e di associazione, non potrà essere modificato per effetto della decisione quadro. Gli Stati membri avranno due anni dall'adozione della decisione quadro per conformarsi alle disposizioni della medesima.

Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha istituito l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali¹, che succede giuridicamente all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC). L'Agenzia, con sede a Vienna, è diventata operativa il 1° marzo 2007: fintanto che non sarà stato adottato il primo quadro pluriennale che ne definisce i settori tematici di attività, si occuperà tra l'altro di razzismo, xenofobia e intolleranze connesse (cfr. punto 2.1. sull'Agenzia per i diritti fondamentali).

¹ GU L 53 del 22.2.2007.

L'Agenzia svolge regolarmente le sue attività di raccolta di dati attraverso RAXEN, una rete a livello UE di punti focali nazionali, sulla base di orientamenti comuni per tutti gli Stati membri dell'UE. Effettua altresì ricerche e analisi essenziali per una corretta comprensione dell'entità e dell'evoluzione delle manifestazioni di razzismo, di xenofobia e di antisemitismo nell'UE. Le conclusioni e i risultati vengono pubblicati nella sua relazione annuale e in altre pubblicazioni, quali relazioni comparative su tematiche cruciali.

Nel periodo in esame, l'ex EUMC ha tra l'altro pubblicato le seguenti relazioni intitolate¹: (1) Razzismo, xenofobia e media: Verso il rispetto e la comprensione di tutte le religioni e culture (relazione della conferenza); (2) Relazione annuale per il 2006: situazione riguardante il razzismo e la xenofobia negli Stati membri dell'UE; (3) Antisemitismo: quadro generale della situazione nell'Unione europea nel periodo 2001-2005 e (4) Mussulmani nell'Unione europea: discriminazione e islamofobia. Ulteriori informazioni sulle attività dell'EUMC sono disponibili nella relazione sulle sue attività contro il razzismo e la xenofobia nel 2006.

Nell'ambito delle relazioni esterne, l'UE è attivamente impegnata nel contesto delle Nazioni Unite per contrastare il razzismo e la discriminazione. In occasione della 61^a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'Unione europea ha rilasciato una dichiarazione nell'ambito del terzo Comitato sull'eliminazione del razzismo e della discriminazione razziale. L'UE sta inoltre partecipando in modo costruttivo al processo di preparazione della Conferenza di revisione di Durban che si terrà nel 2009 nel quadro dell'Assemblea generale. L'attuazione delle norme esistenti dovrebbe essere il tema principale di tale conferenza.

In sede OSCE, con il coordinamento dell'UE, la Commissione e gli Stati membri lavorano attivamente e regolarmente per indurre i 56 Stati partecipanti all'OSCE a rispettare gli impegni assunti in materia di lotta al razzismo e alla xenofobia, non discriminazione e rispetto delle diversità. A questo proposito, la riunione sull'attuazione della dimensione umana, organizzata ogni anno dall'OSCE/ODIHR a Varsavia, costituisce una tribuna preziosa per la Commissione e gli Stati membri dell'UE.

¹ Agenzia per i diritti fondamentali (pubblicazioni):
http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=1.

L'UE solleva le questioni del razzismo e della xenofobia nei suoi dialoghi politici con i paesi terzi, ad esempio la Russia e la Cina. Tali questioni sono state integrate anche in strategie di cooperazione; ad esempio, nel quadro del piano d'azione della politica europea di vicinato, i paesi partner si impegnano a collaborare nella lotta a tutte le forme di discriminazione, intolleranza religiosa, razzismo e xenofobia. Nel dicembre 2006 la Commissione ha organizzato un seminario con Israele sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo nel quadro del piano d'azione UE-Israele nell'ambito della politica europea di vicinato.

La lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione nei confronti delle minoranze e delle popolazioni autoctone costituisce una priorità da finanziare nell'ambito dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR). Il tema è stato incluso in inviti specifici e generici a presentare proposte per la selezione di progetti da finanziare. Nel 2006 è stato pubblicato un invito a presentare proposte riguardanti questo tema. Sono stati selezionati in totale 19 progetti da finanziare per un importo complessivo di 8,8 milioni di EUR, dando un seguito concreto alla dichiarazione e al programma di azione di Durban del 2001. Sono stati inoltre selezionati 4 progetti mirati da finanziare per circa 2,2 milioni di EUR.

L'UE sostiene, mediante fondi dell'EIDHR, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nell'attuazione delle norme internazionali esistenti in materia di parità e non discriminazione, in particolare la dichiarazione e al programma di azione di Durban e la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. Tra le attività di progetto figurano campagne e seminari di sensibilizzazione, fornitura di consulenze attraverso progetti di cooperazione tecnica con i governi e ricerca e analisi. I partner principali sono il PNUS, l'UNESCO, la Banca mondiale, l'OIL ed altre organizzazioni internazionali come anche istituzioni per i diritti umani e organizzazioni della società civile.

4.17 Diritti delle persone appartenenti a minoranze

L'UE è impegnata a rispettare pienamente i diritti umani di tutte le persone, comprese quelle appartenenti alle minoranze. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE prevede la protezione della diversità culturale, religiosa e linguistica e il trattato sull'Unione europea sancisce il principio del pieno godimento dei diritti e delle libertà senza discriminazioni, anche fondate sull'appartenenza ad una minoranza nazionale, come previsto dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 14). L'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce inoltre che la Comunità può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'origine etnica.

La Commissione europea ha designato il 2007 “Anno europeo delle pari opportunità”¹. Ciascuno Stato membro ha istituito un organismo nazionale di attuazione che ha elaborato una strategia nazionale in cui è spiegato in che modo l'Anno affronterà la discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale nel rispettivo paese. A livello europeo, esiste un'ampia campagna informativa e promozionale, nonché conferenze e manifestazioni che includono una cerimonia inaugurale dell'Anno al primo vertice sull'uguaglianza sotto la presidenza tedesca e una conferenza di chiusura sotto la presidenza portoghese; saranno altresì pubblicate dalla Commissione una serie di indagini che andranno ad alimentare i dibattiti a livello di UE e nazionale. Sia a livello nazionale che europeo si stanno organizzando le attività intorno ai quattro obiettivi chiave dell'Anno: diritti, rappresentanza, riconoscimento e rispetto. Per finanziare le attività a livello nazionale sono stati stanziati 7,65 milioni di EUR, con un cofinanziamento nazionale aggiuntivo pari al 50%, per un bilancio totale di circa 15 milioni di EUR.

Tra gli sviluppi registrati a livello europeo durante il periodo in questione figura l'istituzione del gruppo ad alto livello di esperti sull'integrazione sociale delle minoranze etniche e la loro piena partecipazione al mercato del lavoro. Il Gruppo, che si è riunito per la prima volta nel febbraio 2006, presenterà una relazione e le sue raccomandazioni entro dicembre 2007. I lavori del Gruppo concedono all'UE un margine di manovra più ampio per affinare ulteriormente la sua comprensione delle questioni inerenti alle minoranze e per assicurare che tali questioni siano affrontate nelle sue politiche.

¹ <http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/647&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>.

I criteri di adesione per i paesi che desiderano divenire membri dell'UE, fissati al Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993, includono in modo specifico il rispetto e la tutela delle minoranze:

"L'adesione all'Unione richiede che il paese candidato abbia raggiunto una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze".

Pertanto, nel 2006 e nel primo semestre del 2007 si è continuato a prestare particolare attenzione alle persone appartenenti a minoranze nell'ambito del processo di allargamento dell'UE e in relazione al processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali¹. Va osservato che un fondamentale passo avanti è stato conseguito con l'adesione da parte del Montenegro alla convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali².

In tale contesto, le relazioni presentate dalla Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio hanno continuato a valutare il livello dei paesi aderenti e candidati (Turchia, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia), identificando nei Rom una delle comunità più vulnerabili. Queste relazioni, finalizzate a valutare i progressi compiuti dai paesi candidati verso l'adesione, contengono inoltre precise raccomandazioni destinate ai paesi candidati al fine di migliorare le pratiche in uso. Gli strumenti finanziari presenti e futuri di preadesione prevedono il finanziamento dell'UE per promuovere la non discriminazione e le pari opportunità nei paesi che si preparano ad aderire all'UE.

¹ Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro.

² Il testo della Convenzione può essere consultato all'indirizzo:
<http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm>.

Guardando al ruolo dell'UE nei paesi terzi, la promozione e protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze etniche e religiose permane un elemento essenziale delle relazioni esterne. La questione dei diritti delle minoranze ha continuato ad essere sollevata presso vari paesi terzi, nel quadro dei dialoghi sui diritti umani che l'UE conduce con questi. Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo sono stati avviati vari progetti destinati alle minoranze, quali l'assistenza all'istruzione prescolare per le minoranze etniche degli Altopiani centrali del Vietnam. Nel contempo, si è prestata maggiore attenzione a garantire che i diritti delle persone appartenenti alle minoranze siano adeguatamente integrati in tutti i pertinenti interventi di cooperazione allo sviluppo. E' questo il caso, ad esempio, del sostegno all'istruzione, che includerà naturalmente il sostegno all'istruzione bilingue dei bambini appartenenti alle minoranze. Infine, l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR) ha finanziato vari progetti specificamente destinati alla promozione dei diritti delle minoranze in Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, India, Israele, Kazakistan e Uganda nonché Turchia.

A livello dell'ONU, i lavori dell'esperto indipendente per le minoranze ¹ costituiscono una valida fonte per orientare l'approccio dell'UE alle questioni connesse alle minoranze nelle relazioni con i paesi terzi. L'UE continua inoltre a seguire con interesse il gruppo di lavoro dell'ONU sulle minoranze e partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni internazionali che trattano le questioni legate alle minoranze, quali l'OSCE e l'Ufficio dell' Alto Commissario dell'OSCE per le minoranze nazionali, la Commissione europea del Consiglio d'Europa contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani .

¹ Gay McDougall è stata nominata esperto indipendente per le questioni delle minoranze nel 2005 dalla Commissione dell'ONU per i diritti dell'uomo, ai sensi della risoluzione 2005/79.

Programma congiunto del Consiglio d'Europa e della Commissione europea: Parità di diritti e trattamento per i Rom nell'Europa sudorientale

Una sovvenzione di 275.000 EUR è stata accordata a questo progetto nel quadro dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo. L'obiettivo globale del progetto è quello di promuovere strumenti che consentano un'efficace attuazione delle strategie nazionali per i Rom nell'Europa sudorientale, attraverso una formazione su meccanismi di monitoraggio e valutazione partecipativi dei programmi/piani d'azione nazionali per i Rom e attraverso una campagna di sensibilizzazione intesa a combattere gli stereotipi e i pregiudizi contro i Rom.

Tra le principali attività figurano seminari di valutazione delle necessità in materia di monitoraggio e valutazione, formazione e mentoring, creazione di un sito web per una campagna d'informazione, promozione della scolarizzazione nonché altri progetti della società civile per combattere i pregiudizi e gli stereotipi negativi contro i Rom.

Il progetto è attuato in stretta collaborazione con altri attori internazionali, tra cui delegazioni della CE, missioni dell'OSCE sul campo e uffici sul campo del Consiglio d'Europa, e tenendo conto di altre iniziative. Il progetto è stato avviato nel dicembre 2005 per un periodo di 2 anni.

4.18 Persone con disabilità

L'impegno dell'Unione europea a favore delle persone con disabilità è espresso nell'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE: "*L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.*"

Nel periodo contemplato, l'UE ha continuato a dar prova del suo impegno per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità in Europa in conformità della strategia dell'Unione europea in materia di disabilità¹. La strategia pone l'accento su dignità, diritti fondamentali, protezione contro la discriminazione, equità e coesione sociale. Lo strumento di attuazione della strategia è il piano d'azione europeo sulla disabilità (2003-2010)², che persegue tre obiettivi principali: accesso ai diritti individuali, eliminazione delle barriere che impediscono alle persone con disabilità di esercitare le loro capacità, inclusi gli ostacoli all'accesso; e integrazione delle questioni legate alla disabilità nell'ampia gamma delle politiche comunitarie che hanno un impatto, diretto o indiretto, sulla situazione delle persone con disabilità.

La cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri è agevolata dal gruppo di alto livello dell'UE in materia di disabilità, che riunisce periodicamente rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, rappresentanti delle persone con disabilità e dei soggetti interessati per continuare a sviluppare sinergie nelle politiche in materia di disabilità a livello dell'UE. La cooperazione è ulteriormente agevolata da iniziative di sensibilizzazione quali il ciclo di conferenze della Commissione europea che si tiene ogni anno, il 3 dicembre, in occasione della giornata europea delle persone con disabilità e le conferenze della presidenza che si svolgono periodicamente.

¹ http://ec.europa.eu/employment_social/disability/strategy_en.html.

² La Commissione presenta ogni due anni una relazione sulle disabilità per valutare i progressi compiuti nell'attuazione della strategia europea in materia di disabilità e per studiare la fase seguente del piano d'azione. Una prima relazione è stata pubblicata nel novembre 2005.

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2003/oct/com650_final_en.html.

L'UE ritiene che le persone con disabilità debbano essere coinvolte nella pianificazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle politiche e prassi relative alla disabilità. Porta pertanto avanti il dialogo con il Forum europeo sulla disabilità (un'organizzazione centrale che rappresenta ONG europee che operano nel settore della disabilità e consigli nazionali sulla disabilità) e con le parti sociali (associazioni di imprenditori, sindacati e associazioni di lavoratori, oltre che organizzazioni associate della società civile correlate al mondo del lavoro) in un impegno teso all'inclusione attiva delle persone con disabilità. L'UE ha affrontato la questione della disabilità anche nell'ambito dell'Anno europeo delle pari opportunità nel 2007¹.

L'impegno dell'UE a promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità all'esterno dei suoi confini si riflette, tra l'altro, nelle politiche e nei programmi di sviluppo della Commissione. Nel periodo 2000-2006, sono stati 160 i progetti (per un importo di circa 100 milioni di EUR) rivolti a persone con disabilità nel quadro della cooperazione allo sviluppo. Tra questi, il progetto del consorzio internazionale sullo sviluppo e la disabilità, attuato in partenariato con varie ONG, intitolato "Spezzare il circolo di povertà e disabilità nella cooperazione allo sviluppo". Nell'ambito di questo progetto, il 20 e 21 novembre 2006 si è organizzata a Bruxelles una conferenza europea sulla convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità e si pubblicherà una relazione sinottica dell'UE su disabilità e sviluppo. La comunicazione della Commissione relativa al programma tematico per lo sviluppo umano e sociale "Investire nelle persone" e il documento di strategia per il programma tematico 2007-2013 fanno esplicito riferimento alle persone con disabilità.

¹ Cfr. punto 4.17: Diritti delle persone appartenenti a minoranze.

LA CONVENZIONE DELL'ONU SULLA DISABILITA'

L'UE si è pienamente impegnata nei negoziati nell'ambito dell'Assemblea generale dell'ONU riguardanti la convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, aperta alla firma a New York il 30 marzo 2007¹.

Il felice esito di questi negoziati ha costituito un evento importante per la Comunità europea in quanto, per la prima volta nella sua storia, essa ha l'opportunità di diventare parte contraente di una convenzione globale dell'ONU in materia di diritti umani. Si tratta pertanto della prima convenzione sui diritti umani negoziata e firmata dalla Commissione a nome della Comunità in materie di competenza comunitaria. Come tutti i firmatari della convenzione, la Commissione e gli Stati membri sono attualmente impegnati nei preparativi del processo di ratifica/conclusione e dovranno effettuare un riesame particolareggiato delle politiche per determinare con precisione l'impatto della convenzione, anche nel settore delle relazioni esterne e della cooperazione allo sviluppo.

In termini di contenuto, la convenzione rappresenta una svolta significativa, in quanto stabilisce che la disabilità è una questione di diritti umani e non solo di protezione sociale. Ne trarranno beneficio 650 milioni di persone con disabilità in tutto il mondo, tra cui 50 milioni di europei.

La convenzione dell'ONU fornirà all'UE una solida base di diritto internazionale per sollevare la questione della disabilità nei dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi che hanno ratificato la convenzione, nonché un quadro chiaro per intavolare il dialogo politico con i partner nel campo della cooperazione allo sviluppo sulla questione della disabilità.

4.19 Questioni indigene ²

Il periodo considerato è stato segnato da un evento innovatore per i popoli indigeni del mondo: l'adozione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene da parte del Consiglio dei diritti dell'uomo nella prima sessione ordinaria del 29 giugno 2006. La dichiarazione è il risultato di oltre 20 anni di negoziati nel quadro delle Nazioni Unite e, in un processo innovativo rispetto alla prassi delle Nazioni Unite in materia di fissazione delle norme, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle popolazioni indigene su un livello di parità con i rappresentanti degli Stati membri delle Nazioni Unite.

¹ <http://www.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm>.

² Una panoramica comprendente i principali documenti UE relativi alle questioni delle popolazioni indigene è consultabile all'indirizzo web http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/ip/index.htm.

L'UE ha ritenuto la dichiarazione una valida integrazione degli strumenti delle Nazioni Unite per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo ed ha affermato che il testo rappresentava il miglior risultato raggiungibile di questo processo. Insieme ad una vasta gamma di paesi l'UE ha votato all'unanimità a favore della Dichiarazione. Previa approvazione il Consiglio dei diritti dell'uomo ha presentato la Dichiarazione all'Assemblea generale per adozione.

Tuttavia, il testo non è stato adottato come previsto a novembre. In dicembre il terzo comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha invece adottato una risoluzione procedurale con cui si è deciso di differire l'esame della dichiarazione e le azioni correlate per permettere ulteriori consultazioni in materia ¹. L'UE ha espresso la preoccupazione che la riapertura della Dichiarazione danneggi il compromesso raggiunto mediante negoziazioni globali, mettendo quindi complessivamente a serio rischio la Dichiarazione. L'UE ha votato contro il differimento.

Da allora hanno avuto luogo scambi informali nel quadro delle Nazioni Unite allo scopo di trovare una soluzione di compromesso sulle questioni in sospeso che consenta l'adozione del testo all'Assemblea generale entro la fine della 61^a sessione, (data prevista 13 settembre 2007) in linea con l'impegno preso dai leader mondiali al vertice mondiale del 2005².

L'UE ha continuato a sostenere il Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti e le libertà fondamentali delle popolazioni indigene. Tale sostegno si è inoltre materializzato in un progetto in corso con l'Alto Commissariato per i diritti dell'uomo per l'attuazione delle sue raccomandazioni relative al Messico e al Guatemala. Il progetto, che ha ricevuto una sovvenzione di 800 000 EUR a titolo dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR), è stato qualificato dal relatore speciale, in uno studio presentato alla quarta sessione del Consiglio dei diritti dell'uomo³, quale esempio di "migliore prassi" applicabile ad altri paesi.

¹ A/RES/61/178.

² A/RES/60/1 punto 127.

³ A/HRC/4/32/Add 4 del 26 febbraio 2007.

Attualmente sono in corso diverse azioni sostenute dalla CE aventi come obiettivo le popolazioni indigene, direttamente o come questione trasversale. In un programma avviato all'inizio del 2007 per sostenere il rafforzamento del settore della giustizia combattendo l'impunità in Colombia le popolazioni indigene non erano direttamente mirate in quanto tali. Tuttavia, quale risultato dell'integrazione dei diritti delle popolazioni indigene nella progettazione del programma, finiranno per beneficiarne più di 150.000 indigeni. Quale esempio di progetto mirato direttamente alle popolazioni indigene, vale la pena menzionare un progetto avviato alla fine del 2006 al fine di proteggere e promuovere i diritti politici, economici, sociali e culturali dei Dhanuk, Thami e Surel Janajati abitanti in due distretti del Nepal. Tale progetto è finanziato mediante una sovvenzione dell'EIDHR a Care Denmark in partenariato con la federazione nepalese delle popolazioni indigene (NEFIN).

In linea con gli impegni contenuti nel consenso europeo sullo sviluppo¹, la promozione dei diritti delle popolazioni indigene è stata incorporata negli strumenti di cooperazione comunitari e nei documenti di strategia nazionale e regionale. Si possono trovare riferimenti specifici segnatamente nei regolamenti che istituiscono gli strumenti finanziari per la cooperazione allo sviluppo, di vicinato e partenariato (ENPI), per la promozione della democrazia e dei diritti umani (EIDHR) e per la stabilità (SI).

¹ Dichiarazione comune dell'UE sulla politica in materia di sviluppo, GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

EIDHR: sviluppo delle competenze delle popolazioni indigene presso le Nazioni Unite

Le popolazioni indigene sono le migliori promotrici dei loro diritti se sono in possesso della logistica, della documentazione e delle informazioni adeguate. In base a tale assunto, l'EIDHR sostiene le attività del doCip, il Centro di Documentazione, di Ricerca e di Informazione dei Popoli Autoctoni con sede a Ginevra (<http://www.docip.org/anglais/welcome.html>).

Questo progetto triennale, fondato dall'EIDHR con una sovvenzione di 950 000 EUR, mira a rafforzare l'efficienza dei diversi organismi delle Nazioni Unite che si occupano dei diritti di almeno 370 milioni di persone.

Il progetto si svolge in particolare mediante le seguenti attività:

- a) organizzazione di segretariati tecnici presso le Nazioni Unite durante le conferenze, in stretta cooperazione con l'Alto commissariato per i diritti dell'uomo;
- b) messa a disposizione di servizi di traduzione e di interpretazione in inglese, francese, spagnolo e russo, nonché di adeguate attrezzature TI, contatti ecc.;
- c) pubblicazione di informazioni logistiche in quattro lingue prima delle sessioni;
- d) raccolta, compilazione e distribuzione dei verbali di tali processi internazionali e gestione di una rete che unisce i centri di documentazione che si occupano di questioni indigene;
- e) offerta di formazione su come documentare le violazioni dei diritti dell'uomo;
- f) pubblicazione di un trimestrale che costituisce l'unica fonte di informazione quadrilingue sulle questioni indigene a livello internazionale;
- g) trasferimento di competenze agli attivisti indigeni in materia di diritti dell'uomo nell'Africa francofona, in particolare le donne, al fine di consentir loro di riprodurre, a livello locale e regionale, le attività del doCip, quali gestire centri di documentazione ed ospitare segretariati tecnici, in particolare durante le conferenze delle popolazioni indigene pan-africane o durante le sessioni dell'Unione africana.

La documentazione, le informazioni e i contatti sono inoltre disponibili ai diplomatici, ai parlamentari, ai funzionari nazionali ed internazionali, alle ONG e ai ricercatori.

4.20 Diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali

Il 6 ottobre 2006 l'UE e gli Stati Uniti hanno portato a termine i negoziati riguardanti un accordo provvisorio sul trattamento e trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'Amministrazione USA. L'accordo provvisorio crea certezza del diritto sostituendo l'accordo del maggio 2004 tra la Comunità europea e gli Stati Uniti, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 30 maggio 2006. L'accordo provvisorio prevede che i dati PNR nei sistemi di prenotazione dei vettori aerei continuino a essere trasmessi agli USA come avveniva con il precedente accordo. Il governo statunitense può accedere per via elettronica ai dati PNR dei sistemi dei vettori aerei per il controllo alla prenotazione/partenza ubicati nel territorio degli Stati membri dell'UE, in conformità di specifiche dichiarazioni d'impegno. Il sistema sarà sostituito a tempo debito da un sistema in base al quale le compagnie aeree invieranno agli Stati Uniti i dati richiesti. Il governo statunitense continuerà a elaborare i dati PNR ricevuti e a trattare le persona interessate da tale elaborazione in conformità delle dichiarazioni d'impegno effettuate nel 2004.

Il 23 e 24 ottobre 2006 la Commissione europea ha organizzato una conferenza sui trasferimenti internazionali di dati personali congiuntamente all'organo consultivo indipendente dell'UE sulla protezione dei dati e la privacy, segnatamente il gruppo di lavoro sulla protezione dei dati costituito in virtù dell'articolo 29, e all'Amministrazione del commercio internazionale nell'ambito del Ministero del Commercio degli Stati Uniti.

Nella sessione del 21 e 22 novembre 2006 il Gruppo dell'articolo 29 ha adottato il parere 10/2006 (WP 128) contenente le sue conclusioni sul caso SWIFT. SWIFT è un servizio di messaggeria finanziaria mondiale che facilita i bonifici internazionali. SWIFT memorizza tutti i messaggi per un periodo di 124 giorni in due centri operativi, uno nell'UE e l'altro negli Stati Uniti; si tratta di una forma di elaborazione dei dati definita "mirroring" nel documento. I messaggi contengono dati personali quali i nomi del pagatore e del beneficiario. Dopo gli attacchi terroristici del settembre 2001 il dipartimento del Tesoro statunitense ("UST") ha emesso ordinanze facenti obbligo a SWIFT di fornire accesso alle informazioni di messaggeria conservate negli Stati Uniti. SWIFT ha soddisfatto le ordinanze, sebbene siano state negoziate alcune limitazioni all'accesso da parte dell'UST. Il fatto è divenuto di dominio pubblico in seguito alla copertura giornalistica tra la fine di giugno e i primi di luglio 2006. Nel suo parere il Gruppo dell'articolo 29 ha sottolineato che anche nella lotta contro il terrorismo e la criminalità si devono continuare a garantire i diritti fondamentali, insistendo pertanto sul rispetto dei principi mondiali in materia di protezione dei dati. Essendo un consorzio con sede in Belgio, SWIFT è soggetta alla legge belga sulla protezione dei dati che recepisce la direttiva 95/46/CE. Le istituzioni finanziarie dell'UE che utilizzano i servizi di SWIFT sono soggette alle normative nazionali in materia di protezioni dei dati che recepiscono la direttiva negli Stati membri in cui sono stabilite.

Le questioni in materia di protezione dei dati interessano tutti, ma non sempre sono ben compresi. Per tale ragione la Commissione ha sostenuto l'iniziativa del Consiglio d'Europa per dare maggior visibilità alla protezione dei dati dichiarando il 28 gennaio 2007 "Giornata della protezione dei dati".

Il 7 marzo 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione sul seguito dato al programma di lavoro per una migliore applicazione della direttiva 95/46/EC sulla protezione dei dati. Esaminando le azioni intraprese e valutando la situazione attuale la Commissione ha concluso che la direttiva stabilisce un quadro generale sostanzialmente adeguato e tecnologicamente neutro. La sua serie di norme armonizzate garantisce un livello elevato di protezione dei dati personali in tutta la UE ed ha procurato notevoli vantaggi ai cittadini, alle imprese e alle autorità.

Verrà intrapresa una serie di azioni per migliorarne l'attuazione e sfruttarne appieno il potenziale. Si invitano ora gli Stati membri a garantirne la corretta attuazione e ad eliminare ogni eventuale incoerenza. Per spiegare chiaramente come debba essere attuata la direttiva, la Commissione esporrà le sue vedute in una comunicazione interpretativa. Il Gruppo dell'articolo 29 ha un ruolo fondamentale da svolgere, armonizzando le prassi nazionali delle autorità di controllo. Occorre continuare ad impegnarsi al fine di garantire che tutte le autorità nazionali per la protezione dei dati siano completamente indipendenti ed abbiano poteri e risorse sufficienti per svolgere i loro compiti. Le implicazioni per la privacy delle nuove tecnologie verranno analizzate nell'ambito del riesame in corso della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (e-privacy), al fine di valutare se siano necessarie specifiche misure legislative e una comunicazione della Commissione sulle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata (PET) mirerà a migliorare ulteriormente la fiducia dei consumatori.

Di conseguenza, il 2 maggio 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione allo scopo di identificare i vantaggi delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata (PET). Al fine di sfruttare appieno il potenziale dei servizi on-line per i cittadini e le imprese europee, gli individui devono essere abbastanza fiduciosi che le informazioni raccolte sul loro conto saranno utilizzate correttamente. Per garantire che le trasgressioni delle norme in materia di protezione dei dati nonché le violazioni dei diritti individuali non solo siano vietate e soggette a sanzioni ai sensi delle disposizioni giuridiche in vigore, ma siano anche più difficili da realizzare dal punto di vista tecnico, la Commissione presenta una serie di azioni volte a sviluppare e a promuovere l'uso delle "tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata". Per sostenere lo sviluppo delle PET, sono posti in essere meccanismi di cooperazione, diretti ad identificare le esigenze e i requisiti tecnologici delle PET in un contesto tecnologico in evoluzione, e viene incoraggiata la ricerca da parte del settore pubblico e privato. Per sostenere l'uso delle PET disponibili da parte dei responsabili del trattamento ne viene promosso l'impiego da parte delle imprese e delle autorità pubbliche e sono previste la normazione e il coordinamento delle norme tecniche nazionali sulle misure di sicurezza applicabili al trattamento dei dati. Per incoraggiare i consumatori all'utilizzo delle PET, occorre sensibilizzarli ed agevolarne la scelta informata mediante l'uso dei "marchi di certificazione" (privacy seal).

Il 12 giugno 2007 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative alla decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Il Consiglio ha concluso che la decisione quadro si baserà sui principi minimi esistenti del Consiglio d'Europa relativi alla protezione dei dati. Il Consiglio ha inoltre annunciato che esaminerà tutte le soluzioni proposte dal Parlamento europeo. La Commissione si è rammaricata del fatto che la decisione quadro non sia stata ancora adottata e intende raggiungere un accordo politico quanto prima, al più tardi entro la fine del 2007.

5. Azioni dell'UE nelle sedi internazionali

5.1 61^a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

Il terzo comitato (questioni sociali, umanitarie e culturali) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite si è riunito dal 2 ottobre al 22 novembre 2006, esaminando, in totale, 60 risoluzioni. Il numero totale è stato simile a quello dell'anno precedente. La metà di queste risoluzioni sono state adottate senza votazione, 25 sono state votate, tre sono state ritirate¹, una è stata oggetto di una mozione di non intervento², (cioè una decisione che impedisce la discussione su una questione sollevata in una risoluzione) e una è stata rinviata al quinto comitato³. Ciò indica un leggero aumento di votazioni sulle risoluzioni. In aggiunta otto risoluzioni trattate dai delegati del terzo comitato sono state esaminate direttamente dall'Assemblea generale in seduta plenaria.

L'UE ha continuato a svolgere un ruolo trainante nei lavori del comitato. La Presidenza dell'UE ha presentato in seno al comitato complessivamente 39 dichiarazioni pubbliche, incluse dichiarazioni generali, introduzioni, motivazioni di voto e di posizione, e dichiarazioni contro mozioni di non intervento. L'UE nel suo insieme, comprese le iniziative dei singoli Stati membri e alcune iniziative in copatrocinio con paesi di altre regioni, ha presentato 13 risoluzioni in seno al comitato. Quattro di questi progetti di risoluzione sono stati oggetto di votazione ed adottati in seguito a questa.

¹ La situazione dei bambini libanesi (Cuba a nome del Movimento dei paesi non allineati); l'inammissibilità delle violazioni dei diritti umani tramite la pratica della detenzione segreta e dei trasferimenti illeciti nella lotta al terrorismo (Bielorussia); la relazione del Consiglio dei diritti umani (Namibia a nome del gruppo degli Stati africani).

² La situazione dei diritti umani in Uzbekistan (USA).

³ Rafforzamento del programma delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale e del ruolo della Commissione per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale quale suo organo direttivo (trasmessa dall'ECOSOC).

L'UE ha presentato due risoluzioni sulla situazione dei diritti umani in un paese specifico, su **Myanmar e Repubblica popolare democratica di Corea [RPDC]**. La risoluzione sulla RPDC è stata presentata assieme al Giappone ed è stata adottata a larga maggioranza. La risoluzione su Birmania/Myanmar è passata dopo che è stata respinta una mozione di non intervento. Il Canada ha presentato una risoluzione sull'**Iran** e gli USA hanno presentato risoluzioni sulla **Bielorussia** e sull'**Uzbekistan** (mancata adozione a causa di una mozione di non intervento), tutte copatrocinate dall'UE. Il risultato delle risoluzioni specifiche per paese può essere considerato un successo, in particolare alla luce del clima avverso alle risoluzioni per paese che sembrava prevalere prima e durante questa sessione. Sebbene soltanto una sia passata, resta preoccupante il fatto che le mozioni di non intervento continuino ad essere presentate. Preoccupanti sono anche le risoluzioni di ritorsione, motivate da interessi politici piuttosto che da reali preoccupazioni in materia di diritti umani.

L'UE è stata, come nella sessione precedente, il principale patrocinatore di due risoluzioni tematiche sull'**intolleranza religiosa**. Il risultato per consenso dello scorso anno si è ripetuto, ed ha ottenuto un risultato di 99 copatrocinatori, tanto più importante in quanto varie risoluzioni di diverso genere sono servite a dimostrare che c'erano talune fondamentali differenze di approccio sulle questioni relative ai diritti umani e alla religione. In conformità con la rotazione convenuta, la risoluzione sui **diritti del fanciullo** è stata guidata quest'anno dal Gruppo degli Stati latino americani e caraibici. L'unità dell'UE e del Gruppo degli Stati latino americani e caraibici sulla risoluzione è stata mantenuta, ha ottenuto un risultato di 120 copatrocinatori ed ha evitato una lunga votazione per paragrafo. La risoluzione è stata adottata con una votazione di 176 delegazioni favorevoli e una contraria (USA).

L'UE ha guidato una **dichiarazione** interregionale **sulla pena di morte**, presentata nella plenaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha ottenuto un totale di 85 firmatari e ha fornito una utile base per l'ulteriore analisi delle possibili iniziative in questo settore.

Anche l'adozione di iniziative nazionali degli Stati membri dell'UE è andata a buon fine, includendo la violenza contro le donne (NL/FR), la tortura (DK) e la prevenzione della criminalità (IT), le disposizioni regionali per i diritti umani (BE), e una iniziativa sul Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (BE/SI), e l'iniziativa nordica biennale sulle esecuzioni arbitrarie e sommarie (SE).

Nuovi elementi aggiuntivi nei lavori del comitato sono stati la discussione sul programma 19 (quadro strategico del bilancio 2008-2009 dell'OHCHR) e lo sviluppo della relazione tra il terzo comitato e il Consiglio dei diritti dell'uomo, che ha eccezionalmente tenuto parte della sua sessione contemporaneamente a quella del comitato.

5.2 Istituzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite

Il Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, la riforma delle Nazioni Unite

In occasione del vertice ONU del settembre 2005, i capi di Stato e di Governo hanno deciso di istituire un Consiglio dei diritti dell'uomo in sostituzione della Commissione dei diritti dell'uomo. I dettagli delle modalità di funzionamento, del mandato, delle funzioni e dei metodi di lavoro del Consiglio dei diritti dell'uomo dovevano essere definiti quanto prima possibile dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite durante la sua 60^a sessione. Il 15 marzo 2006 è stata adottata la risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale sull'istituzione del Consiglio dei diritti dell'uomo. L'UE ha partecipato molto attivamente a tutti i negoziati. Sin dall'inizio l'UE ha mirato ad un Consiglio con uno statuto, un mandato, le strutture e le adesioni necessarie per dare ai diritti dell'uomo il ruolo centrale previsto dalla Carta delle Nazioni Unite. L'UE ha appoggiato proposte grazie alle quali il nuovo Consiglio avrebbe rappresentato un reale progresso rispetto alla precedente Commissione dei diritti dell'uomo (CHR). In particolare, l'UE ha fatto pressione affinché il nuovo Consiglio sia un organo permanente capace di far fronte a problemi e situazioni riguardanti i diritti dell'uomo se e ove si presentino, con modalità di funzionamento del Consiglio realmente flessibili e che presti particolare attenzione al dialogo, alla cooperazione e all'assistenza nell'affrontare carenze in materia di diritti dell'uomo. L'UE ha anche attribuito grande enfasi alla partecipazione permanente di ONG e all'impiego di procedure speciali nel nuovo Consiglio, basandosi sui risultati della CHR.

L'ultima sessione della CHR, di natura meramente procedurale, si è tenuta il 27 marzo 2006 ed è durata soltanto mezza giornata. Dei 47 membri eletti al Consiglio dei diritti dell'uomo, otto sono Stati membri dell'UE: Francia, Germania, Regno Unito, Finlandia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Repubblica ceca. Da allora il Consiglio ha svolto cinque sessioni ordinarie nonché quattro sessioni speciali dedicate alla situazione in Palestina, Libano e Darfur. Mentre tutte queste sessioni hanno trattato una serie di questioni sostanziali, il Consiglio, durante il periodo luglio 2006 - giugno 2007, ha anche lavorato al completamento del **processo di costruzione istituzionale**, incluso l'esame dei mandati esistenti della CHR nonché le disposizioni per il cosiddetto esame periodico universale previsto nella risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale. Il **Consiglio dei diritti dell'uomo**, sia in termini sostanziali che procedurali, è stato pertanto una prima priorità per l'UE nel 2006/2007.

Nel periodo sotto esame il Consiglio dei diritti dell'uomo ha tenuto quattro sessioni ordinarie e quattro sessioni speciali.

La sessione inaugurale del Consiglio dei diritti dell'uomo si è svolta dal 19 al 30 giugno 2006 a Ginevra. La **seconda sessione ordinaria** si è tenuta dal 18 settembre al 6 ottobre ed è stata ripresa dal 27 al 29 novembre 2006. Il Consiglio aveva all'ordine del giorno un grande numero di importanti questioni sostanziali, in quanto le procedure speciali dovevano presentare le loro relazioni dopo l'accento della sessione inaugurale sull'avvio delle nuove istituzioni. L'UE ha ritenuto che questo avrebbe fornito una buona base per affrontare sia le questioni tematiche che le situazioni riguardanti singoli paesi e ha cercato di lavorare sotto la guida del Presidente del Consiglio dei diritti dell'uomo per ottenere un risultato comune della sessione, essendosi relativamente limitata per quanto riguarda le proprie iniziative. Comunque in generale l'atmosfera della sessione è stata ancora abbastanza confusa, mentre venivano cercati nuovi modi di trattare le questioni. Sono state presentati 46 progetti di proposta, dei quali sette presentati dall'UE o da Stati membri dell'UE, e il Consiglio non ha avuto tempo sufficiente per darvi seguito. Il Consiglio ha poi deciso, a titolo eccezionale, di continuare a esaminare i progetti di risoluzione in una ripresa della seconda sessione quando era previsto che il Consiglio si riunisse per la terza sessione ordinaria. Il Consiglio ha quindi adottato soltanto tre decisioni nella prima parte della sua seconda sessione. Queste decisioni sono state adottate per consenso. 19 risoluzioni/decisioni sono state concretizzate nella ripresa della sessione, la maggioranza di esse è stata adottata per consenso, una è stata respinta mediante votazione (modifica della decisione sul Darfur¹ presentata dall'UE) e cinque sono state adottate mediante votazione, inclusa una decisione sul Darfur presentata dal Gruppo degli Stati africani. Tutte le altre risoluzioni, incluso il testo dell'UE sullo Sri Lanka, sono state rimandate a sessioni posteriori o ritirate.

¹ A/HRC/2/L. 48, respinta mediante votazione, con 20 voti favorevoli, 22 contrari e quattro astensioni.

La **terza sessione ordinaria** si è svolta dal 29 novembre all'8 dicembre 2006. La sessione si è svolta su base eccezionale subito dopo il terzo comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Era previsto che la sessione si concentrasse principalmente sulle questioni relative alla costruzione istituzionale. Per tale ragione l'UE ha deciso di non presentare proprie iniziative nella sessione. Il Consiglio ha esaminato sette risoluzioni/decisioni, quattro delle quali sono state adottate per consenso e tre sono state adottate mediante votazione. L'UE ha scelto di astenersi su una risoluzione di follow-up patrocinata dai paesi dell'Organizzazione della conferenza islamica (OCI) sulla situazione nei Territori palestinesi occupati e di sostenere l'adozione, senza votazione, di un ulteriore testo di follow-up dell'OCI sulla Commissione d'inchiesta sul Libano che era stata istituita dalla prima sessione speciale del Consiglio. Tuttavia l'UE non è stata in grado di appoggiare due testi proposti dai paesi africani sui preparativi per la Conferenza di revisione di Durban e il follow-up globale della Conferenza di Durban, in quanto questi testi non riflettevano in maniera adeguata la corrispondente risoluzione dell'Assemblea generale e avrebbero pregiudicato i risultati del processo di follow-up.

La sessione di apertura della **quarta sessione ordinaria** del Consiglio (dal 12 al 30 marzo 2007) è stata presenziata dal Ministro degli esteri della Germania Frank Walter Steinmeier, in qualità di rappresentante della Presidenza dell'UE. Questa sessione si è concentrata di nuovo sulla situazione in **Darfur**, essendo nel contempo caratterizzata, alla luce del processo di costruzione istituzionale in corso, dalla moderazione generale delle delegazioni riguardo al numero di iniziative presentate. Da questa sessione l'UE si è chiaramente caratterizzata, nonostante la sua minoranza numerica, come un importante attore, sollevando con successo una serie di questioni importanti come il Darfur e la questione della **pena di morte**, e affrontando la situazione dei diritti umani in una serie di paesi nel quadro del continuo dialogo interattivo con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e molte delle 28 procedure speciali. Nel quadro del cosiddetto "dibattito connesso", l'UE ha inoltre ispirato la tenuta di una riunione di mezza giornata concentrata sul deterioramento della situazione dei diritti umani in **Zimbabwe**. Sul **Darfur** il Consiglio ha adottato senza votazione un testo comune UE-Africa che ha preso atto della relazione della missione di valutazione ad alto livello, ha fornito una descrizione inequivocabile della situazione in Darfur e ha creato un meccanismo innovativo consistente in mandati tematici con l'obiettivo di studiare, nel corso dei prossimi mesi, i modi e i mezzi per migliorare la situazione dei diritti umani tramite l'attuazione delle 115 raccomandazioni sul Darfur che sono state pronunciate in seno al sistema delle Nazioni Unite. Il testo permette anche al Consiglio dei diritti dell'uomo di darvi seguito. L'adozione per consenso della risoluzione sul Darfur per consenso dovrebbe essere vista come uno dei successi riconosciuti del primo anno del Consiglio dei diritti dell'uomo. Il Consiglio ha altresì adottato la risoluzione sul diritto allo sviluppo (presentata dal Cuba a nome dei paesi del movimento dei paesi non allineati) e quella sull'intolleranza religiosa (presentata dall'UE). Un testo unilaterale dell'OCI in competizione sulla "diffamazione delle religioni" è stato adottato soltanto con la metà dei voti del Consiglio (con il voto contrario dell'UE). Per quanto riguarda la situazione nello Sri Lanka, l'UE è stata ancora una volta costretta a differire la sua iniziativa a una delle prossime sessioni del Consiglio.

Il primo anno del Consiglio è giunto al termine con la **quinta sessione ordinaria** (dall'11 al 19 giugno 2007) e la conclusione del **processo di costruzione istituzionale** tramite l'adozione, senza votazione, di un "pacchetto" che delinea la futura architettura del Consiglio. Attraverso questo processo, cioè nei tre gruppi di lavoro (riguardanti il meccanismo di un esame periodico universale, le procedure speciali/Codice di condotta, il nuovo organo di consulenza, la nuova procedura di denuncia, l'agenda/programma di lavoro annuale, e i metodi di lavoro/regolamento interno) che sono stati incaricati di negoziare gli elementi di un pacchetto sotto la guida di facilitatori, nonché durante le conseguenti consultazioni informali presiedute dal Presidente del Consiglio, l'ambasciatore del Messico de Alba, l'UE ha mantenuto un alto profilo ed ha insistito sulla creazione di meccanismi efficaci e credibili per il Consiglio. A tal riguardo l'UE ha sollecitato con forza, tra l'altro, un meccanismo di esame periodico universale basato su una serie di parametri di riferimento, il mantenimento di tutti i mandati tematici e per paese, un codice di condotta che lasci impregiudicata l'indipendenza e la funzione delle procedure speciali, e un punto permanente dell'agenda intitolato "situazioni dei diritti umani che necessitano dell'attenzione del Consiglio."

Nonostante la forte opposizione e la propria minoranza numerica in seno al Consiglio, la maggior parte degli obiettivi dichiarati dell'UE hanno potuto essere raggiunti. Tuttavia l'UE non è stata in grado di impedire il termine dei mandati per paese su Bielorussia e Cuba, nonché la creazione di un punto permanente dell'agenda dedicato esclusivamente alla situazione nei Territori palestinesi occupati (che, secondo l'UE, avrebbe dovuto essere inglobato nel punto dell'agenda relativo alla situazione dei diritti umani). Un ultimo problema è stata l'insistenza all'ultimo minuto di un paese per l'introduzione di una maggioranza di due terzi per l'adozione delle risoluzioni per paese, che è stato superato soltanto dopo che il Consiglio ha invitato gli autori delle risoluzioni per paese ad assicurare il più ampio supporto possibile alle loro iniziative (preferibilmente 15 copatrocinatori tra i membri del Consiglio). Sebbene non interamente soddisfatta dei risultati del processo di costruzione istituzionale, l'UE ritiene che il Consiglio abbia ora una base strutturale sufficiente per adempiere al suo mandato come esposto nella risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale. Nonostante la necessità per il Consiglio di concordare ancora su una serie di disposizioni tecniche durante la **sesta sessione** (dal 10 al 28 settembre 2007) l'UE si attende che il Consiglio dei diritti dell'uomo renda operativi i meccanismi a sua disposizione e torni a questioni più sostanziali che necessitano della sua attenzione.

Il Consiglio ha tenuto anche quattro sessioni speciali.

Il Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ha tenuto la sua **prima sessione speciale**¹ dal 5 al 6 luglio 2006 sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati su richiesta del Gruppo degli Stati arabi. La sessione speciale si è tenuta subito dopo la sessione inaugurale (dal 19 al 30 giugno 2006). Sebbene il dibattito in seduta plenaria si sia svolto in uno spirito costruttivo, il progetto definitivo di risoluzione dell'Organizzazione della conferenza islamica (OCI) ha presentato la situazione in modo sbilanciato, affrontando soltanto le preoccupazioni relative ad una parte interessata, ed è dunque risultato inaccettabile per l'UE. Malgrado il voto contrario dell'UE, la risoluzione è stata adottata a netta maggioranza. Adottando la risoluzione, il Consiglio ha deciso di inviare una missione esplorativa urgente guidata dal Relatore speciale per la situazione dei diritti dell'uomo nei territori palestinesi occupati dal 1967, sig. John Dugard.

La **seconda sessione speciale** si è tenuta l'11 agosto 2006 sulla situazione dei diritti umani in Libano su richiesta del Gruppo degli Stati arabi. Il Consiglio ha deciso di istituire urgentemente ed inviare immediatamente nella regione una commissione d'inchiesta ad alto livello. L'UE ha votato contro questa risoluzione, sottolineando che l'UE ha espresso la sua massima preoccupazione per le vittime civili e le sofferenze umane libanesi ed israeliane, ma la risoluzione era unilaterale e non affrontava la questione della protezione e della promozione dei diritti umani di tutti. L'UE si è rammaricata per il fatto che, malgrado le ripetute richieste, non si è svolta una vera discussione sul testo del progetto di risoluzione.

La **terza sessione speciale** si è tenuta il 15 novembre 2006 sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati, inclusa la recente azione militare nel nord di Gaza e a Beit Hanoun, su richiesta del Gruppo degli Stati arabi. Il Consiglio ha deciso di inviare con urgenza una missione esplorativa ad alto livello a Beit Hanoun. Il voto dell'UE sul progetto di risoluzione si è spaccato, poiché sei Stati membri hanno espresso voto contrario e uno si è astenuto. Il Presidente del Consiglio ha nominato l'arcivescovo Desmond Tutu alla conduzione della missione congiuntamente con il professor Christine Chinkin. Tuttavia la missione non è stata in grado di raggiungere l'area in quanto le richieste di visto sono state rifiutate.

¹ La risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale prevede la possibilità di una sessione speciale del Consiglio dei diritti dell'uomo su richiesta di 1/3 dei membri del Consiglio.

La **quarta sessione speciale** si è tenuta dal 12 a 13 dicembre 2006 sulla situazione dei diritti umani in Darfur su iniziativa dell'UE, a cui si sono uniti il Gruppo dei paesi africani ed un totale di 35 membri del Consiglio. L'UE ha sottolineato fin dalla prima sessione del Consiglio la necessità di agire riguardo alla grave situazione dei diritti umani in Darfur. Tuttavia durante le sessioni ordinarie del Consiglio non si è potuto raggiungere un compromesso su una risoluzione significativa e la sessione speciale è stata ulteriormente sollecitata dalle forti dichiarazioni sulla situazione rese dal Segretario generale e dall'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite. La sessione speciale è stata caratterizzata dall'ampia partecipazione delle ONG e dei difensori dei diritti umani della regione. È stata la prima sessione speciale ad includere un processo aperto di negoziati sui risultati, che sono stati adottati per consenso. Il Consiglio ha deciso di inviare in Darfur una missione di valutazione ad alto livello composta da cinque esperti e da Sima Samar, relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Sudan. Sfortunatamente la missione sotto la guida del premio Nobel Jody Williams, pur essendo in grado di condurre ricerche in Ciad e Etiopia, non ha potuto recarsi in Sudan. Essa ha nondimeno presentato una relazione sostanziale alla quarta sessione ordinaria del Consiglio, preparando così la strada per l'ulteriore azione del Consiglio.

La seconda elezione del Consiglio ha avuto luogo il 17 maggio 2007, con Slovenia e Italia elette per la prima volta, e la rielezione dei Paesi Bassi. In aggiunta a questi paesi, Francia, Germania, Romania e Regno Unito sono attualmente membri del Consiglio.

Come ha mostrato questo primo anno di esistenza del Consiglio, la transizione dalla Commissione dei diritti dell'uomo al Consiglio dei diritti dell'uomo non è stata facile, né ha fatto progredire automaticamente la causa dei diritti umani all'interno del sistema delle Nazioni Unite. Nonostante il fatto che l'UE sia in minoranza nel Consiglio, essa si è nondimeno caratterizzata come un attore chiave influente in tutti gli aspetti dei lavori del Consiglio. La ripetuta azione del Consiglio sul Darfur sta ad indicare una crescente disponibilità del Consiglio ad affrontare le violazioni dei diritti umani in tutte le regioni, e l'UE resta fiduciosa che l'attuazione del pacchetto di costruzione istituzionale contribuirà alla realizzazione degli obiettivi ultimi del Consiglio.

5.3 Consiglio d'Europa

L'UE e il Consiglio d'Europa condividono gli stessi valori e perseguono obiettivi comuni per quanto riguarda la protezione e promozione della democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo stato di diritto. L'UE continua a prefiggersi l'obiettivo di migliorare la cooperazione in questi settori prioritari, come è stato nuovamente sottolineato al vertice del Consiglio d'Europa tenutosi a Varsavia il 17 maggio 2005.

A tal fine, nel maggio 2007 è stato convenuto e firmato un Memorandum d'intesa tra l'UE ed il Consiglio d'Europa. Tale accordo politico costituisce un nuovo quadro per il dialogo politico e definisce inoltre chiaramente i punti centrali per la cooperazione (elencati sopra), nonché gli accordi istituzionali per la loro attuazione. Tale processo è già stato avviato: ad esempio, l'UE ha cominciato ad invitare il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa a partecipare regolarmente alle sessioni di lavoro del Consiglio, insieme al Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, per fare il punto sulle nostre attività rispettive, evitando sovrapposizioni ed aumentando le sinergie.

Il Consiglio d'Europa e l'UE condividono preoccupazioni profonde e crescenti sul futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il rapido accumulo di cause arretrate della Corte può essere affrontato soltanto mediante la ratifica del protocollo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede le necessarie procedure di snellimento e semplificazione. Tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno ratificato il Protocollo, eccetto la Russia, dove nel dicembre 2006 la Duma ha espresso un voto contrario. L'UE sostiene pienamente il Consiglio d'Europa negli accorati appelli rivolti alla Russia affinché questa rispetti i suoi obblighi di membro del Consiglio d'Europa, ed ha sollevato e continuerà a sollevare la questione ai più alti livelli con le autorità russe, fino alla sua soluzione. Tuttavia non sono stati finora compiuti progressi.

5.4 Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)

L'UE si è compiaciuta del fatto che alla riunione ministeriale dell'OSCE svoltasi a Bruxelles nel dicembre 2006 (sotto la presidenza belga), sia finalmente giunta a conclusione la lunga discussione sul rafforzamento dell'efficacia dell'OSCE. Sebbene siano stati proposti svariati miglioramenti pragmatici - alcuni dei quali sono già stati attuati, l'UE ha ritenuto che in generale tale discussione interna costituisse un elemento di distrazione rispetto ai compiti reali dell'OSCE nel settore. A questo proposito, la cooperazione tra l'UE ed i suoi Stati membri e l'OSCE è rimasta nel complesso eccellente. L'UE continuerà ad appoggiare l'OSCE nei suoi sforzi per rafforzare la sicurezza su tutto il suo territorio; per l'UE ciò implica non soltanto un ruolo cruciale nelle questioni politico-militari (ad esempio per quanto riguarda i cosiddetti "conflitti congelati"), ma anche la promozione della democrazia e dello stato di diritto nonché la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti gli Stati partecipanti. L'UE continua a difendere la piena autonomia delle istituzioni sul campo dell'OSCE e dell'ODIHR a tal fine.

L'UE attribuisce valore particolare agli impegni su vasta scala presi dagli Stati partecipanti riguardo alla Dimensione umana dell'OSCE. L'UE ha reso frequenti dichiarazioni nelle riunioni del Consiglio Permanente in merito a questioni relative ai diritti umani, tra l'altro, in Russia, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan e Bielorussia. L'UE ha svolto un ruolo attivo nel Consiglio ministeriale dell'OSCE di Bruxelles del dicembre 2006, che ha portato a conclusione la discussione sul rafforzamento dell'efficacia dell'OSCE. La sesta conferenza ad alto livello dell'OSCE sulla lotta alla discriminazione e sulla promozione del rispetto e della comprensione reciproci, svoltasi a Bucarest il 6-8 giugno 2007, ha esaminato e valutato l'attuazione degli impegni esistenti in materia di tolleranza e non discriminazione negli Stati partecipanti dell'OSCE.

L'UE ritiene che la riunione annuale sull'attuazione della dimensione umana dell'OSCE a Varsavia, che valuta la realizzazione da parte degli Stati partecipanti dei loro impegni in materia di dimensione umana, svolge un ruolo particolarmente importante in quanto permette la discussione tra ONG e funzionari governativi su una base di uguaglianza. Gli Stati partecipanti dell'UE hanno svolto un ruolo attivo nella riunione annuale sull'attuazione della dimensione umana, sia prendendo la parola nelle sessioni plenarie sia organizzando eventi collaterali.

6. Questioni relative ai vari paesi

6.1 Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE

La prospettiva dell'adesione all'UE continua a costituire un forte incentivo per i paesi candidati e potenziali candidati ad intraprendere riforme politiche ed economiche. Ciò è particolarmente importante nei settori della democrazia, della governance e dei diritti umani: gli enormi progressi da essi compiuti nell'introduzione di regimi democratici, nella salvaguardia dei diritti delle minoranze, o nello sviluppo di mezzi di comunicazione liberi dimostrano quanto sia forte l'attrattiva dell'UE. La prospettiva dell'integrazione nell'UE costituisce al momento un incentivo verso le riforme nei paesi candidati (Turchia, Croazia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia) e potenziali candidati dei Balcani occidentali.

Turchia: il processo di riforma è proseguito e le passate riforme hanno continuato a produrre risultati positivi sul terreno. Rimane tuttavia cruciale potenziare gli sforzi ed assicurare l'attuazione piena ed efficace delle riforme in modo da garantire l'irreversibilità e la sostenibilità di tale processo. Occorrono ulteriori sforzi, in particolare in settori quali la libertà di espressione, che vede ancora un numero significativo di processi intentati contro persone che hanno espresso, in maniera non violenta, la loro opinione. La legislazione deve essere allineata alle norme europee. Per quanto riguarda la prevenzione della tortura e dei maltrattamenti, si è registrata un'ulteriore diminuzione delle denunce in proposito. Tuttavia si registrano ancora alcuni casi al di fuori dei centri di detenzione ed occorre rafforzare la lotta all'impunità. In materia di libertà religiosa occorre rafforzare la tolleranza ed affrontare le difficoltà che si pongono alle minoranze religiose non musulmane. Sui diritti delle minoranze ed i diritti culturali, comprese le comunità, i Rom, l'approccio della Turchia resta restrittivo. Tra i settori da trattare si annoverano anche i diritti delle donne e dei bambini e i diritti sindacali. L'Unione europea continuerà a seguire attentamente la situazione sulla base del partenariato di adesione e mediante le relazioni annuali sui progressi compiuti.

Riguardo alla **Croazia** il controllo attento dell'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali è proseguito. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione del 10 aprile 2006 ha nuovamente sottolineato che i progressi nei negoziati di adesione dipenderanno dalla capacità della Croazia di assolvere ai suoi obblighi nel quadro dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, nonché dall'attuazione del partenariato di adesione, che prevede tra i suoi elementi essenziali il rispetto dei diritti umani. Alla sessione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" dell'11 dicembre 2006 l'Unione ha inoltre rammentato che la Croazia dovrebbe continuare a cooperare pienamente con il tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. L'Unione ha inoltre invitato la Croazia ad intensificare il suo processo di riforme ed a colmare le carenze individuate dalle relazioni annuali sui progressi compiuti e nel corso del processo di adesione, in particolare per quanto riguarda le riforme nel settore giudiziario e della pubblica amministrazione, il rimpatrio dei rifugiati, i diritti delle minoranze, la lotta alla corruzione e le riforme economiche.

Riguardo all'**ex Repubblica jugoslava di Macedonia** il Consiglio di stabilizzazione e di associazione dell'11 dicembre 2006 ha sottolineato il carattere essenziale di un dialogo costruttivo ed inclusivo su importanti riforme tra tutte le forze politiche in sede parlamentare. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione ha rammentato che la piena attuazione dello spirito e della lettera dell'accordo quadro di Ohrid, fondata sull'accordo politico più ampio possibile, rimarrà essenziale nel processo dell'integrazione europea. Nel compiacersi dei risultati sinora raggiunti nel processo di decentramento, l'UE ha invitato il governo e le autorità locali ad impegnarsi con maggior vigore per far fronte alle difficoltà che ancora permangono. Ha inoltre sottolineato la necessità di ulteriori progressi significativi in materia di equa rappresentanza. L'Unione ha inoltre invitato a proseguire gli sforzi per assicurare la piena attuazione dei programmi di riforme per il settore giudiziario e della polizia, ha sottolineato che la corruzione resta diffusa ed ha chiesto l'attuazione continua ed effettiva delle misure adottate, insieme ad un impegno politico forte e duraturo.

I paesi dei **Balceni occidentali** fanno parte del **processo di stabilizzazione e associazione (PSA)**¹. I progressi di ciascun paese verso l'UE dipendono dalla capacità di soddisfare i criteri di adesione² e le condizioni stabilite per il PSA, compresa l'assistenza finanziaria e la conclusione ed attuazione degli accordi di stabilizzazione e di associazione. Condizione preliminare per i progressi nel quadro del PSA sono il rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto, dei diritti umani e dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, delle libertà fondamentali e dei principi del diritto internazionale e della cooperazione regionale. Dal 1° gennaio 2007 l'assistenza comunitaria è fornita tramite lo strumento di assistenza preadesione (IPA)³. L'adempimento delle condizioni stabilite dal PSA è controllato attraverso le relazioni annuali sui progressi compiuti preparate dalla Commissione. La prossima relazione annuale sarà pubblicata nel novembre 2007.

Oltre alle riunioni della troika del dialogo politico al livello dei ministri degli affari esteri ed al forum UE-Balceni occidentali, l'UE ha istituito vari consessi nei quali le questioni dei diritti umani sono regolarmente discusse - tra le altre - con i paesi della regione: le riunioni del Consiglio di stabilizzazione e di associazione con la Croazia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia; il dialogo permanente rafforzato con la Serbia ed il Montenegro; il meccanismo di controllo del PSA con il Kosovo; il monitoraggio dei progressi delle riforme con la Bosnia-Erzegovina ed il gruppo di lavoro con l'Albania.

¹ La Croazia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono paesi candidati, mentre la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro, la Serbia e l'Albania sono paesi potenziali candidati.

² Stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze; esistenza di un'economia di mercato funzionante nonché capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione; capacità di assumersi gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, inclusa l'adesione agli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria.

³ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82–93.

I partenariati europei¹, concepiti sul modello dei partenariati di adesione², forniscono a ciascun paese orientamenti in vista di un'ulteriore integrazione europea. I partenariati individuano cadenza, le priorità e gli obblighi da soddisfare a breve e medio termine e sono aggiornati regolarmente. I diritti umani e la protezione delle minoranze costituiscono un requisito politico di tali partenariati. I paesi dei Balcani occidentali rispondono ai partenariati elaborando piani d'azione nazionali per l'attuazione dei partenariati stessi comprendenti un'agenda chiara che consentirà di valutare i progressi. L'assistenza finanziaria dell'UE è destinata alle priorità stabilite nei partenariati.

La cooperazione regionale resta essenziale per le prospettive a lungo termine di stabilità, di sviluppo economico e di riconciliazione nei Balcani occidentali ed è una delle condizioni del PSA, come lo è la piena cooperazione con il **Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)**. In tal modo il PSA si occupa delle violazioni dei diritti umani commesse in passato. L'Unione europea continuerà a sostenere le attività dell'ICTY fino al loro completamento, presumibilmente nel 2010.

In passato sono state adottate posizioni comuni volte a sostenere l'effettiva attuazione del mandato dell'ICTY imponendo il congelamento dei beni degli imputati latitanti ed un divieto di accesso o di transito per le persone che aiutano latitanti incriminati dall'ICTY a sottrarsi alla giustizia. Tali posizioni comuni sono state ampliate ed aggiornate, da ultimo dal Consiglio del 23 luglio 2007³.

Il 13 giugno 2007 la Commissione ha riaperto i negoziati sull'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) con la **Serbia** in seguito ad un chiaro impegno da parte delle autorità serbe, sostenuto da azioni concrete, riguardo alla cooperazione con l'ICTY⁴. Il Consiglio si è compiaciuto dei progressi compiuti dalla Serbia ed ha sottolineato che la piena cooperazione con l'ICTY è un presupposto per la conclusione dei negoziati. L'UE continua a seguire la situazione relativa ai diritti umani ed alle minoranze in Serbia.

¹ GU L 35 del 7.2.2006 (Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo). In seguito all'indipendenza del Montenegro il Consiglio ha adottato un partenariato europeo con il Montenegro - GU L 20 del 27.1.2007.

² GU L 55 del 25.2.2006, pag. 30 (Croazia).

³ GU L 192 del 24.7.2007, pag. 30.

⁴ Nel maggio 2006 la Commissione aveva sospeso i negoziati ASA con la Serbia a causa della mancanza di cooperazione di tale paese con l'ICTY.

Riguardo al **Kosovo**, raccomandazioni sul rispetto dei diritti umani, sulla protezione delle comunità e sul diritto al rimpatrio sono incluse nel partenariato europeo per il Kosovo come presupposto per ulteriori progressi nel processo di stabilizzazione e associazione. Nell'ambito dei negoziati sullo status del Kosovo l'UE chiede disposizioni che offrano un livello elevato di protezione per i diritti umani e delle minoranze. L'UE è pronta a rafforzare il suo impegno nel Kosovo che seguirà a tale status, in particolare mediante un'operazione PESD nel settore dello stato di diritto. La protezione dei diritti umani e delle minoranze è un elemento chiave in questo impegno.

Il 15 marzo 2007 la Commissione ha siglato l'ASA con il **Montenegro**. Il Consiglio intende firmare l'accordo nell'ottobre 2007. L'UE sostiene le raccomandazioni formulate dal Consiglio d'Europa e dalle Commissioni di Venezia riguardo ad un alto livello di protezione dei diritti umani e delle libertà, compresi i diritti delle minoranze, nel progetto di Costituzione del Montenegro.

L'ASA con l'**Albania** è stato firmato il 12 giugno 2006. Le disposizioni in materia commerciale a titolo dell'accordo interinale sono entrate in vigore il 1° dicembre 2006. La troika del dialogo politico si è riunita nel giugno 2007. Sono stati realizzati progressi nella lotta contro la corruzione (compresa l'adozione di una strategia per il 2007-2013). Si riscontrano tuttavia carenze nel dialogo politico tra le parti, che ritardano il processo di riforma. Non sono stati realizzati progressi riguardo alla raccomandazione OSCE/ODIHR sulla riforma elettorale. Sono necessari ulteriori sforzi per migliorare la situazione del sistema giudiziario e per rafforzare l'indipendenza dei giudici. Casi di maltrattamenti di persone arrestate da parte della polizia sono ancora frequenti. La libertà di espressione è garantita dalla Costituzione, ma molti mezzi di comunicazione sono soggetti ad interessi politici ed economici.

Le discussioni tecniche con la **Bosnia-Erzegovina** condotte nel quadro dell'ASA sono state completate nel dicembre 2006. L'accordo sarà siglato non appena la Bosnia-Erzegovina avrà compiuto progressi sufficienti in una serie di questioni essenziali in particolare la riforma della polizia e la cooperazione con l'ICTY. La Bosnia-Erzegovina ha ratificato tutte le principali convenzioni sui diritti umani a livello di Nazioni Unite ed internazionale, ma si attendono ancora miglioramenti sul piano dell'attuazione. Le persone socialmente vulnerabili, le persone con disabilità, nonché i bambini e le minoranze, in particolare le comunità Rom, sono ancora penalizzate da un quadro giuridico e finanziario frammentato. Sono necessari maggiori sforzi per avviare l'attuazione della strategia nazionale sulle comunità Rom del 2005.

6.2 Politica europea di vicinato (PEV)

L'UE ha proseguito il suo regolare dialogo sui diritti umani con l'**Armenia**, l'**Azerbaigian** e la **Georgia** nel quadro delle strutture istituzionali introdotte mediante i tre accordi di partenariato e cooperazione e nell'ambito delle priorità di azione definite nei tre piani d'azione della PEV. Le discussioni si sono svolte segnatamente durante tre riunioni dei comitati di cooperazione nell'ottobre 2006 e dei consigli di cooperazione del 14 novembre 2006. Le questioni relative ai diritti umani sono state inoltre discusse durante la missione della troika dei Ministri degli affari esteri dell'UE che ha visitato il Caucaso meridionale il 2 e 3 ottobre 2006.

Nel quadro dei piani d'azione della PEV attualmente in fase di attuazione, le due parti hanno convenuto di realizzare una cooperazione ed un dialogo politici più stretti sulla base dei loro valori comuni, ossia il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la democrazia, lo stato di diritto, la governance ed il diritto internazionale. I tre piani d'azione della PEV contengono una sezione specifica sui diritti umani e le libertà fondamentali, con azioni concrete da attuare.

In seguito all'acuirsi delle tensioni tra la Russia e la Georgia, un'iniziativa della troika UE è stata avviata nei confronti di Mosca il 13 ottobre 2006. Il 17 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato delle conclusioni sulle relazioni Russia-Georgia, in cui esprimeva forti preoccupazioni per le misure adottate dalla Federazione russa contro la Georgia e per le loro conseguenze sul piano economico, politico ed umanitario.

Il Consiglio ha esortato la Federazione russa a non adottare misure nei confronti dei cittadini georgiani che vivono nella Federazione russa. Ha invitato entrambe le parti ad agire in modo coerente con i rispettivi impegni ed obblighi internazionali.

L'UE ha inoltre espresso preoccupazione per la situazione della libertà dei mezzi di comunicazione in Azerbaigian in una dichiarazione della presidenza a nome dell'UE pubblicata il 20 dicembre 2006. Durante il 2007 l'UE ha tenuto la situazione della libertà dei mezzi di comunicazione in Azerbaigian sotto attento controllo.

In seguito alle discussioni in sede di comitato politico e di sicurezza del 6 dicembre 2006, un team di esperti composto dal team dell'RSUE, da rappresentanti della Commissione e da esperti degli Stati membri dell'UE ha visitato la Georgia (dal 13 al 22 gennaio 2007), inclusa l'Abkhazia e l'Ossezia meridionale. Il team di esperti ha raccomandato l'adozione di misure connesse alla protezione dei diritti di tutte le minoranze in Georgia, per l'impatto positivo che queste potrebbero avere sulle minoranze etniche che vivono nelle regioni secessioniste della Georgia.

Un'iniziativa della troika UE relativa al caso del quattordicenne Zerekidze condannato a sette anni di detenzione è stata avviata presso il ministero degli affari esteri della Georgia il 2 maggio 2007.

Il piano d'azione UE-**Moldova** contiene una sezione relativa ai diritti umani ed alle libertà fondamentali. L'attuazione del piano d'azione è in corso.

L'UE ha seguito con attenzione il caso dell'ex ministro della difesa della Moldova, sig. Pasat, ed altri casi analoghi. Il sig. Pasat è stato rilasciato il 9 luglio 2007.

L'UE ha preso atto con soddisfazione della ratifica, da parte della Moldova, del protocollo opzionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura nel luglio 2006. Le autorità moldove hanno avviato i lavori relativi all'istituzione di un meccanismo nazionale di prevenzione conformemente al protocollo.

Il 19 giugno 2007 il presidente della Repubblica moldova, Vladimir Voronin, si è recato in visita in Lussemburgo in occasione del Consiglio di cooperazione UE-Moldova. Tra le principali questioni, è stata discussa la necessità di ulteriori riforme interne, specialmente nel settore dei diritti umani, dello stato di diritto e della libertà dei mezzi di comunicazione, le recenti elezioni locali e la risoluzione del conflitto in Transnistria.

Il piano d'azione UE-Ucraina della PEV contiene una sezione riguardante la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. L'**Ucraina** ha compiuto un netto passo avanti verso la democrazia in collegamento con la cosiddetta "rivoluzione arancione" del 2004. Nel marzo 2006 l'Ucraina ha tenuto elezioni parlamentari, che sono state ampiamente considerate conformi alle norme internazionali in materia di elezioni libere ed eque. Un risultato di spicco è stata la maggiore libertà dei media. Gli Ucraini dispongono ora di un'ampia gamma di mezzi di comunicazione in concorrenza tra di loro, che operano senza interferenza alcuna da parte dello Stato.

Complessivamente si sono registrati dei chiari progressi, a prescindere dal fatto che molto si dovrà ancora fare per assicurare l'indipendenza del potere giudiziario. La necessità di un'ulteriore riforma giudiziaria è stata costantemente sottolineata in tutte le riunioni più importanti di dialogo politico UE-Ucraina. L'UE ha inoltre costantemente esortato l'Ucraina a compiere i necessari passi a livello legislativo e costituzionale per ratificare il dispositivo dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

La situazione in materia di diritti dell'uomo in **Bielorussia** continua a non essere buona, il che ha precluso al paese la partecipazione alla PEV. L'Unione è tuttora disposta ad impegnarsi con la Bielorussia, anche attraverso la PEV, ma il paese non si è mostrato pronto a compiere passi concreti verso la democratizzazione, cosa che permetterebbe di sviluppare relazioni UE-Bielorussia più strette. Nel novembre 2006 la Commissione ha pubblicato un documento informale dal titolo "Ciò che l'UE potrebbe apportare alla Bielorussia" allo scopo di illustrare i benefici che la PEV apporterebbe al paese ed alla sua popolazione. La presidenza dell'UE, la troika ed il punto di contatto dell'Alto Rappresentante dell'UE per la PESC hanno costantemente sollevato, nel corso dei contatti avuti con le autorità bielorusse, la questione delle possibilità di migliorare le relazioni UE-Bielorussia e delle relative condizioni. L'esistenza di prigionieri politici continua ad essere una realtà in Bielorussia, così come la persistente persecuzione degli attivisti della società civile e dell'opposizione. La situazione relativa alla libertà dei media in Bielorussia continua a destare preoccupazione. L'UE continua a sostenere gli sforzi intesi a offrire al paese fonti di informazione indipendenti, principalmente attraverso trasmissioni radiofoniche e televisive dai paesi limitrofi.

Alcuni prigionieri politici sono stati liberati nella primavera del 2007, per lo più quasi alla fine della loro pena. Tra coloro che sono tuttora incarcerati vi è Alyaksandr Kazulin, ex candidato presidenziale dell'opposizione, che nel 2006 è stato condannato a cinque anni di carcere per aver guidato una manifestazione pacifica. L'ambasciatore della presidenza dell'UE ha potuto rendergli visita in carcere nell'aprile del 2007.

Considerati gli scarsi cambiamenti registratisi in Bielorussia, nell'aprile 2007 l'UE ha prorogato le sue misure restrittive nei confronti di taluni funzionari bielorusi responsabili di violazioni dei diritti democratici, specialmente nel contesto delle elezioni presidenziali del marzo 2006 vizzate da irregolarità fondamentali.

L'UE ha inoltre preso atto con disappunto che le elezioni locali del gennaio 2007 non hanno ottemperato alle norme europee e internazionali in materia di elezioni libere ed eque.

Durante il periodo considerato la situazione dei diritti dell'uomo nei **Territori palestinesi occupati** ha registrato ulteriori regressi, specialmente in relazione al diritto alla vita ed alla sicurezza personale ed al diritto alla libertà personale ed alla sicurezza (in particolare in connessione con l'arresto, la detenzione, le procedure di perquisizione, nonché la tortura ed i maltrattamenti durante gli interrogatori). In generale le violazioni sono perpetrate sia dalle autorità palestinesi sia da quelle israeliane.

In termini di sicurezza, la situazione si è considerevolmente deteriorata a seguito delle azioni delle forze di difesa israeliane (tra cui incursioni, demolizioni e ostacoli sempre più pesanti all'accesso ed alla mobilità), degli attacchi contro Israele e della violenza palestinese interna, che ha segnato il primo semestre del 2007 ed è culminata nell'azione che ha portato Hamas ad prendere il controllo, a metà giugno, dell'apparato di sicurezza della Striscia di Gaza.

L'UE è preoccupata per le azioni israeliane, in particolare in relazione alla protezione dei civili e tra cui si annoverano "esecuzione mirate", limitazioni al ricongiungimento familiare, detenzioni amministrative, demolizioni di case, bombardamenti di infrastrutture pubbliche vitali (quali la centrale elettrica di Nuseirat, a Gaza, nel luglio 2006) nonché lo spianamento e la distruzione di terreni agricoli. Queste attività hanno avuto conseguenze di vasta portata sull'accesso di ampie fasce di popolazione ai prodotti e ai servizi di base, nonché su diritti fondamentali quali la libertà di movimento e di accesso alle cure sanitarie e all'istruzione, in particolare a Gaza. L'UE ha ripetutamente esortato Israele ad assicurare che ogni azione sia conforme al diritto internazionale umanitario. La violenza palestinese interna collegata alle frequenti scaramucce che hanno luogo a Gaza è degenerata, raggiungendo livelli sinora sconosciuti, compresi casi di omicidi volontari, torture e sequestri di persona.

Nel periodo considerato l'UE ha interrotto i contatti con il governo di Hamas (dal marzo 2006 al febbraio 2007) e, per quanto riguarda il successivo governo di unità nazionale (dal marzo 2007 al giugno 2007), li ha limitati a qualche ministro accuratamente scelto, che accettava esplicitamente i principi del Quartetto. Ciò è sfociato in una sospensione del dialogo bilaterale sulla promozione dei diritti umani tra l'UE e l'Autorità palestinese.

L'UE ha continuato a mettere **Israele** a parte della profonda preoccupazione che nutre in materia di diritti umani nel quadro delle pertinenti riunioni di dialogo politico. Il gruppo informale UE - Israele sui diritti umani è servito per discutere ed esaminare approfonditamente le questioni inerenti ai diritti dell'uomo. Il gruppo si è incontrato per la seconda volta il 20 febbraio 2007 e la riunione ha rappresentato un'opportunità per dibattere di questioni quali le minoranze, l'osservanza dei diritti dell'uomo, tra cui il rispetto della libertà di religione e di credo, l'espansione degli insediamenti dei coloni, la detenzione amministrativa, anche in relazione a casi individuali, il diritto umanitario internazionale, nonché di questioni collegate al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo. Sia i funzionari governativi israeliani che i rappresentanti dell'UE si sono impegnati in un importante dialogo su questi temi a livello di esperti.

Si è inoltre tenuto, il 7 dicembre 2006, un primo seminario bilaterale sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, imperniato, tra l'altro, su questioni di ordine giuridico, l'istruzione e la propaganda antisemita, ivi compreso nei mezzi di comunicazione.

L'**Algeria** sta uscendo da un periodo di grande instabilità politica risultante da dieci anni di terrorismo e di guerra civile. Grazie alla politica di riconciliazione nazionale avviata dal presidente e approvata mediante referendum, l'Algeria spera di progredire ulteriormente nel ripristino della pace e della sicurezza. Tuttavia continuano sporadicamente gli attacchi terroristici, in particolare dopo l'affiliazione del Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento (GSPC) ad Al Qaeda alla fine del 2006. Vi si oppone l'azione repressiva delle forze di sicurezza. In questo contesto, l'Algeria ha dichiarato che intende mantenere lo stato di emergenza. L'UE ne ha chiesto la revoca e ha rivolto un appello affinché esso non porti a restrizioni nell'esercizio di certe libertà fondamentali quali il diritto di riunione.

In seguito alle elezioni presidenziali del 2004 si sono tenute il 17 maggio 2007 elezioni legislative. Esse hanno confermato la maggioranza per i tre partiti che compongono l'alleanza presidenziale, ma sono state caratterizzate dal più basso tasso di partecipazione della storia, il che riflette una certa sfiducia della popolazione nel funzionamento del sistema politico e un certo realismo indotto dallo scarso potere dell'Assemblea nazionale. Un emendamento della Costituzione algerina era inizialmente pianificato per il 2006. È stato criticato, fra l'altro, perché consente al Presidente di presentarsi alle elezioni senza alcun limite temporale e ne aumenta i poteri, rafforzando ulteriormente il carattere presidenziale del sistema politico algerino. L'Algeria oggi dispone formalmente di tutte le istituzioni e le procedure di una democrazia, ma in realtà il sistema non consente una partecipazione effettiva dei cittadini al processo politico.

La questione delle persone scomparse è stata fonte di preoccupazione costante per l'UE. Un gesto importante da parte dell'Algeria è stata la firma nel febbraio 2007 della convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate. A livello nazionale la questione è stata affrontata nella Carta nazionale per la pace e la riconciliazione. L'UE ha rivolto un appello all'Algeria affinché gli atti esecutivi assicurino la piena tutela dei diritti delle vittime e dei loro familiari, compreso il diritto di espressione e il riconoscimento giuridico delle loro associazioni. Questi temi sono stati sollevati dall'UE nell'ultima sessione del Consiglio di associazione UE-Algeria il 24 aprile 2007. L'UE ha inoltre rivolto un appello affinché i difensori dei diritti umani possano esprimere liberamente e senza intimidazioni le proprie opinioni al riguardo e si è rammaricata che un seminario internazionale sulla questione non abbia potuto svolgersi ad Algeri nel febbraio 2007.

La libertà di stampa si è molto consolidata, in particolare nei mezzi di comunicazione scritti. L'Algeria beneficia di una stampa relativamente libera e di un gran numero di giornali privati. Continuano tuttavia a verificarsi episodi di intimidazione e di repressione nei confronti di giornalisti, di cui alcuni sono stati incriminati a norma del codice penale. L'UE ha invocato un rafforzamento dello statuto dei giornalisti e dei media e ha offerto la sua consulenza.

Per quanto riguarda la situazione delle donne, sono stati compiuti alcuni progressi, specialmente in materia di quota delle donne attive nell'economia algerina, quantunque esse siano tuttora sottorappresentate. L'UE spera che l'istituzione di un Consiglio nazionale della donna l'8 marzo 2007, in occasione della giornata internazionale della donna, apporti ulteriori miglioramenti, segnatamente per quanto riguarda lo status civile delle donne, giacché il Codice di famiglia riformato le mantiene in una situazione giuridica di disuguaglianza rispetto agli uomini. Il Consiglio nazionale della donna dovrebbe fornire consulenza al Ministero competente nella preparazione di strategie e programmi.

A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione UE-Algeria nel settembre 2005, l'UE e l'Algeria dispongono ormai di un quadro appropriato che consente loro di consolidare il dialogo su queste ed altre questioni e di individuare settori di cooperazione.

Il sottocomitato UE-**Egitto** per i diritti dell'uomo e la democrazia e per le questioni internazionali e regionali è stato istituito a seguito dell'adozione del piano d'azione UE-Egitto nel marzo 2007. La prima riunione del sottocomitato sarà convocata nel mese di novembre 2007. L'UE nutre la speranza che questo dialogo permetta ad ambo le parti di discutere di questioni inerenti ai diritti dell'uomo in modo costruttivo e aperto.

L'UE spera che l'elezione dell'Egitto al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo avvenuta il 17 maggio convinca questo paese della necessità di fare in modo che le sue prassi interne siano conformi ai trattati e agli obblighi internazionali, nonché agli impegni da esso assunti nel corso della sua campagna per l'elezione al Consiglio dei diritti dell'uomo.

Gli emendamenti costituzionali dell'aprile 2007 hanno disposto il trasferimento di poteri dal presidente al primo ministro ed al Parlamento. Gli osservatori ritengono tuttavia che le modifiche siano state apportate essenzialmente allo scopo di preservare lo status quo e di limitare l'accesso dei Fratelli musulmani all'arena politica. Gli emendamenti hanno inoltre comportato la sostituzione dello stato di emergenza con una nuova legge anti-terrorismo, attualmente in preparazione. L'UE ha esortato l'Egitto ad assicurare che la futura legge sia conforme alle norme internazionali in materia di diritti dell'uomo.

In contrasto con le aspettative di maggiore liberalizzazione politica emerse sulla scia delle elezioni del 2005, l'UE è profondamente preoccupata per la tendenza attuale che si traduce in continui arresti e persecuzioni degli oppositori politici, compresi i Fratelli musulmani. L'UE è inoltre molto preoccupata per il numero di casi denunciati di tortura, detenzione amministrativa e maltrattamenti di detenuti. Mentre da un lato i giornali indipendenti e di opposizione prosperano e i mezzi di comunicazione si esprimono più liberamente, dall'altro le autorità stanno rafforzando il controllo sull'Internet, anche tramite angherie nei confronti dei creatori di blog. Vi sono state denunce di restrizioni alla libertà religiosa, in particolare attraverso la vessazione dei convertiti o il rifiuto di modificare gli atti di stato civile che li riguardano.

Il piano d'azione UE-**Giordania**, adottato nel 2005 nell'ambito della PEV, comprende un capitolo generale sulle riforme politiche ed i diritti dell'uomo. La Giordania è stato il primo dei paesi PEV ad organizzare l'istituzione di un sottocomitato per i diritti dell'uomo e la democrazia. Attraverso tale sottocomitato è ora in atto un positivo dialogo con il governo in materia di diritti dell'uomo e di democrazia. La seconda sessione di dialogo del marzo 2007 ha beneficiato della partecipazione del Consiglio nazionale per i diritti dell'uomo, che gode di una reputazione di indipendenza e di approccio critico, comprovata anche dal suo rapporto per il 2006. Nel periodo considerato dalla presente relazione la Giordania ha compiuto dei progressi sul capitolo politico del piano d'azione della PEV, ivi compreso in materia di diritti dell'uomo. La Giordania ha emanato una serie di leggi pertinenti ai diritti umani ed alle libertà fondamentali, quali quelle sulle municipalità, sui partiti politici, sulla commissione anticorruzione, sulla trasparenza finanziaria nonché sulla stampa e le pubblicazioni. Il governo ha compiuto un passo positivo pubblicando nella Gazzetta ufficiale, nel 2006, la maggior parte degli strumenti riguardanti i diritti umani, con la conseguenza che questi hanno ora efficacia esecutiva in giudizio e hanno la preminenza sulla legislazione nazionale. Tuttavia le iniziative legislative non si traducono sempre efficacemente in progressi tangibili e alle leggi non viene data piena attuazione. Per avere maggiore pertinenza, le convenzioni internazionali debbono ancora essere efficacemente recepite nel diritto interno.

La società civile si è potuta sviluppare in Giordania e si dovrebbe assicurare che questa conquista sia mantenuta. Quanto al quadro elettorale, non si sono registrati progressi sulla riforma della legge sulle elezioni politiche, quantunque il Consiglio nazionale per i diritti dell'uomo abbia esortato il governo a sostituire l'attuale sistema basato sul principio "una persona, un voto". Il Consiglio nazionale per i diritti dell'uomo ha espresso la speranza che la nuova legislazione porti ad una più ampia rappresentanza della popolazione, ad una maggiore giustizia nel ripartire le circoscrizioni elettorali e ad una base più ampia di partecipazione politica.

La libertà di espressione e di pensiero sono nel complesso rispettate, ma esistono restrizioni. Due direttori di riviste giordane sono stati processati per aver nuovamente pubblicato le vignette satiriche danesi, e due membri della Camera dei rappresentanti sono stati processati per aver espresso le loro condoglianze ai familiari di Al-Zarqawi dopo la sua morte.

Il Relatore speciale delle Nazioni Unite per la tortura, sig. Nowak, si è recato in visita in Giordania nel giugno 2006 ed ha denunciato maltrattamenti sistematici dei detenuti. Da allora il governo ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Nel novembre 2006 tutte le unità preposte alla sicurezza hanno ricevuto istruzioni scritte che vietavano la tortura e dichiaravano il ricorso alla forza, in qualsiasi circostanza, inammissibile e passibile di sanzioni penali. Indipendentemente dalla relazione Nowak, il re Abdullah II aveva ordinato la chiusura del carcere di Al-Jafr, il centro di detenzione con la peggiore reputazione.

La Giordania ha ridotto il numero di reati che possono essere puniti con la pena di morte ed ha applicato una moratoria, salvo per i casi di terrorismo.

La violenza contro le donne, in particolare la violenza domestica ed i cosiddetti "delitti d'onore" continuano a destare vive preoccupazioni.

La situazione generale dei diritti dell'uomo in **Libano** resta contrastante, malgrado i miglioramenti registratisi dopo il ritiro della Siria nel 2005. I diritti civili e politici sono nel complesso rispettati, tuttavia permangono gravi difficoltà connesse con le prassi in uso nella magistratura e nell'apparato di sicurezza, il fragile stato di diritto, l'inefficienza dell'amministrazione e la corruzione. Le prospettive di riforma nei settori della democratizzazione, dei diritti dell'uomo e del buongoverno sono state rallentate dall'instabilità politica, compreso il conflitto militare del 2006 tra Israele e l'Hezbollah e dalla situazione di stallo politico che ne è seguita, che ha seriamente limitato l'attività governativa e quella legislativa.

In seguito all'adozione del piano d'azione UE-Libano nel gennaio 2007, è stato istituito il sottocomitato per i diritti dell'uomo, la democrazia e il buongoverno ed ha avuto inizio un dialogo sostanziale e regolare sulle questioni inerenti ai diritti umani e sulla riforma politica. Esso dovrebbe consentire all'UE di creare validi canali di comunicazione con le autorità libanesi in materia di diritti umani e di contribuire all'attuazione delle riforme.

La libertà di espressione e quella dei mezzi di comunicazione sono rispettate, malgrado casi di intimidazione e di angherie nei confronti di giornalisti e emittenti radiotelevisive, tra cui alcuni omicidi volontari. Un gran numero di ONG opera nel settore della democrazia e dei diritti umani ed il ministero degli interni dà in generale prova di spirito cooperativo nel registrarle e nel permetterne/tollerarne le attività. Tuttavia, alcuni attivisti nel campo dei diritti umani e ONG che hanno contestato taluni aspetti del sistema politico libanese, ad esempio con riguardo ai profughi palestinesi, ai centri di detenzione governativi o alle condizioni dei lavoratori interni, hanno subito processi, angherie e/o intimidazioni.

Specialmente la situazione dei profughi palestinesi e di un numero sempre crescente di profughi e lavoratori migranti iracheni continua ad essere fonte di inquietudine. Per quanto riguarda i Palestinesi, le condizioni di vita sono estremamente difficili e malgrado l'istituzione di un comitato per il dialogo libanese/palestinese e l'adozione da parte del governo di un'iniziativa destinata a migliorare i campi, i profughi palestinesi non possono ancora avere un accesso adeguato al mercato del lavoro né hanno il diritto di acquisire beni immobili.

La situazione dei diritti dell'uomo **in Libia** desta preoccupazione. In particolare, l'UE rileva alcuni ostacoli al rispetto dei diritti politici e civili, segnatamente per quanto concerne la libertà di espressione e di associazione. Anche il mantenimento della pena capitale è fonte di inquietudine e, a questo proposito, il caso del personale medico bulgaro e palestinese. Ora che questo caso è stato risolto, l'UE è disposta a rafforzare le relazioni con la Libia e ad approfondire il dialogo e la cooperazione su tutte le questioni di interesse comune. In tale contesto, l'UE si impegna ad avviare con la Libia un dialogo costruttivo in materia di diritti dell'uomo, stato di diritto e buongoverno, al fine di incoraggiare ed accompagnare le riforme in questo paese.

Il **Marocco** ha perseguito con vigore l'attuazione del suo programma di riforma e modernizzazione, che comprende la realizzazione di progressi nel campo dei diritti politici e delle libertà fondamentali. L'UE sostiene il programma attraverso il piano d'azione bilaterale nell'ambito della PEV. A mo' di riconoscimento delle misure adottate e per incoraggiare ulteriori progressi, alla fine del 2006 l'UE ha accordato al Marocco una dotazione finanziaria aggiuntiva a titolo dello strumento per la democrazia.

L'UE ha espresso soddisfazione per lo svolgimento della prima riunione del sottocomitato UE-Marocco per i diritti dell'uomo, la democrazia e il buongoverno, tenutasi il 16 novembre 2006. La riunione è servita ad avviare un dialogo più approfondito su un'ampia gamma di questioni e ad individuare alcuni settori d'azione comune. Vi sono state trattate questioni riguardanti la democrazia e lo stato di diritto, il rafforzamento della capacità amministrativa al fine di migliorare l'applicazione delle misure legislative, il funzionamento del sistema giudiziario e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La riunione è stata preparata mediante consultazioni preliminari degli attori della società civile marocchina e dell'UE. Ad essa hanno partecipato, assieme a funzionari governativi, rappresentanti del Consiglio consultivo marocchino per i diritti umani, dell'Istituto reale della cultura amazigh e altri organi ed istituzioni marocchini.

Uno dei settori d'intervento prioritari del governo marocchino è stato la preparazione delle elezioni legislative del 7 settembre 2007 e la creazione del quadro legislativo elettorale. Per consolidare il rispetto e la promozione dei diritti umani a livello nazionale, è stato istituito un comitato interministeriale incaricato di esaminare l'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani. Nel follow up, il Marocco ha ritirato, nel corso del periodo considerato, varie riserve e ha aderito ad alcuni protocolli opzionali, contribuendo in tal modo a rafforzare l'applicazione di taluni strumenti internazionali fondamentali in materia di diritti umani. Ulteriori progressi sono stati altresì compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni formulate dalla Commissione per la giustizia e la riconciliazione ("Instance Équité et Réconciliation") nella relazione del novembre 2005, segnatamente attraverso il versamento dei risarcimenti alle vittime, l'adozione della legge sul divieto di tortura, il ritiro della riserva sull'articolo 20 della convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed il riconoscimento della competenza del comitato contro la tortura. L'UE sostiene l'attuazione delle raccomandazioni e ha accordato un sostegno finanziario a tal fine. Ha inoltre chiesto di dare seguito alle raccomandazioni sulla revisione della Costituzione, anche per quanto riguarda l'abolizione della pena di morte. Su quest'ultimo punto il dibattito interno prosegue, ma nel frattempo il Marocco ha mantenuto per diversi anni una moratoria. Altri esempi positivi sono l'introduzione delle autorità di regolamentazione indipendenti, il ruolo crescente del Consiglio costituzionale, la riforma del codice sulla cittadinanza in conformità della riforma del diritto di famiglia (in particolare, per consentire ai figli di donne marocchine sposate con stranieri di acquisire la cittadinanza marocchina), la nuova legge sulla liberalizzazione del settore audiovisivo e la crescente partecipazione della società civile. È necessario proseguire i lavori relativi alla modernizzazione dell'amministrazione e del settore giudiziario al fine di consentire l'efficace applicazione delle misure legislative adottate. Permangono problemi anche riguardo al codice della stampa, attualmente in revisione. L'UE chiede ulteriori sforzi in questo settore, in particolare per quanto riguarda la depenalizzazione dei reati di opinione e il rafforzamento della protezione di giornalisti e organi dei media. L'UE ha inoltre invitato il Marocco a salvaguardare la libertà di associazione e di riunione. Continuano a insorgere problemi in relazione alle manifestazioni pubbliche, specie se riguardanti la questione del Sahara occidentale.

Sahara occidentale

L'UE ha continuato a seguire attentamente gli sviluppi relativi alla questione del Sahara occidentale e a far sentire la sua voce sugli aspetti umanitari legati al conflitto. La questione è stata discussa nel quadro del dialogo politico con il Marocco in occasione della riunione del comitato di associazione del 17 novembre 2006, in sede di sottocomitato per i diritti dell'uomo, la democratizzazione e il buongoverno e nella riunione di dialogo politico rafforzato del 14 dicembre 2006, e con l'Algeria nella riunione del Consiglio di associazione del 24 aprile 2007.

Si sono registrati ancora problemi attinenti ai diritti umani in relazione con la libertà di espressione e riunione, nonché di accesso al territorio sotto amministrazione marocchina e ai campi profughi della zona di Tindouf in suolo algerino sotto il controllo del Fronte Polisario.

D'altro canto, sul versante politico si è osservata un'evoluzione grazie all'iniziativa presentata dal Marocco e alla proposta del Fronte Polisario. Ciò ha consentito al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la risoluzione 1754 adottata il 30 aprile 2007, di avviare un processo di negoziazione sotto l'egida delle Nazioni Unite, nella speranza di poter pervenire ad una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile in colloqui diretti tra le parti e di risolvere infine anche i problemi che permangono in materia di diritti umani.

Le autorità **siriane** sono per tradizione restie a discutere le questioni dei diritti umani con interlocutori esterni, inclusa l'UE. Esse invocano la sovranità nazionale e la mancanza di un quadro istituzionale adeguato quale l'accordo di associazione UE-Siria - per il quale si attende ancora la firma da parte dell'UE. Tuttavia, l'obiettivo dell'UE è fare dei diritti umani un tema consueto di dibattito con la Siria. Sebbene i progressi siano lenti, la maggiore disponibilità a discutere, caso per caso, di questioni connesse con i diritti umani osservata all'interno del ministero degli affari esteri è considerata uno sviluppo positivo. Analogamente, ai rappresentanti dell'UE viene ora accordato un accesso regolare ai processi che si svolgono dinanzi all'Alta corte per la sicurezza dello Stato, al tribunale militare ed al tribunale penale.

Nel corso del periodo in esame la situazione dei diritti umani in Siria non è migliorata. Le autorità hanno regolarmente ribadito le loro promesse di una maggiore liberalizzazione politica, da ultimo in occasione del discorso di investitura del presidente al-Assad il 17 giugno 2007. Esse comportano in generale una mitigazione della legge d'emergenza, l'adozione di un legge sul multipartitismo, la concessione della cittadinanza alle popolazioni curde apolide. Sinora, per supposte ragioni di sicurezza, nessuna di tali promesse si è concretizzata ed il progetto relativo ad un Consiglio nazionale per i diritti dell'uomo per la creazione del quale il governo aveva richiesto l'assistenza dell'UE è stato congelato. La legge d'emergenza in vigore dal 1963 continua ad impedire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti civili e politici garantito in virtù del diritto interno ed internazionale.

In periodo di elezioni politiche l'UE ha potuto osservare un aumento delle restrizioni alla libertà di espressione, di associazione e di riunione. Sebbene i mezzi di comunicazione privati si stiano sviluppando, le autorità hanno inasprito i controlli su Internet, oscurando i siti che criticavano le politiche del governo. I difensori dei diritti umani, gli oppositori politici e gli attivisti della società civile sono costantemente minacciati di divieti di viaggio, detenzioni arbitrarie da parte dei servizi di sicurezza e torture. Le loro famiglie sono anch'esse soggette ad intimidazioni. Nel 2006 sono stati arrestati attivisti per i diritti civili di primo piano, studenti e giovani sospettati di appartenere a gruppi islamici sono stati condannati a gravi pene, fino a dodici anni di reclusione.

La presidenza UE ha avviato un'iniziativa nel marzo 2007 per sollevare casi specifici. Ha inoltre pubblicato svariate dichiarazioni che denunciavano sentenze sproporzionate ed invitavano la Siria a rispettare la libertà di opinione ed il diritto ad un processo equo, come stabilito dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ratificato dalla Siria 1969. L'UE ha espresso particolare preoccupazione per la condanna a cinque anni di reclusione del difensore dei diritti umani Anwar al-Bunni, che aveva denunciato torture e cattive condizioni di detenzione, nonché ad una multa per supposto non rispetto delle leggi del paese nell'istituzione di un centro di formazione per i diritti civili fondato in cooperazione con l'Iniziativa europea per la democrazia ed i diritti umani. Il centro è stato chiuso prima di avviare le sue attività e non è stato possibile trovare un accordo con le autorità riguardo alla sua riapertura. Altri progetti finanziati dall'EIDHR hanno incontrato gravi difficoltà di attuazione poiché le autorità hanno messo in causa la legalità delle attività svolte.

Dall'inizio del conflitto in Iraq la Siria ha generosamente accolto gli sfollati, il cui numero è aumentato drammaticamente nel 2006 ed all'inizio del 2007. Per aiutare la Siria a far fronte a questo afflusso massiccio di profughi l'UE e gli Stati membri hanno fornito assistenza umanitaria e sostegno alle autorità al fine di aumentare la capacità interna di far fronte alle necessità più impellenti in termini di sanità ed istruzione.

La **Tunisia** si è impegnata, nel contesto dell'accordo di associazione concluso con l'Unione europea, a rispettare i principi democratici ed i diritti umani fondamentali. Inoltre, con l'adesione al piano d'azione PEV la Tunisia ha sottoscritto i valori della democrazia, dello stato di diritto, del buongoverno e del rispetto dei diritti umani. L'Unione europea auspica condurre un dialogo su queste tematiche, in particolare nel quadro del pertinente comitato dell'accordo di associazione. Ambo le parti hanno continuato i negoziati in corso per pervenire ad un accordo sull'istituzione del sottocomitato UE-Tunisia per i diritti dell'uomo, la democratizzazione ed il buongoverno, previsto dal piano d'azione. Malgrado la Costituzione tunisina garantisca il rispetto dei diritti dell'uomo, comprese la libertà di espressione, la libertà di opinione e la libertà di stampa, in pratica in questi settori si osservano problemi. L'UE è inoltre preoccupata per la situazione dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni attive nel campo dei diritti dell'uomo. In una dichiarazione resa pubblicamente l'UE ha espresso il suo rammarico per il fatto che le autorità tunisine hanno cancellato, con un brevissimo preavviso, una conferenza internazionale sull'occupazione nell'area euro-mediterranea, che si sarebbe dovuta svolgere a Tunisi l'8 e il 9 settembre 2006. L'attuazione di quattro progetti finanziati dall'UE nel campo dei diritti umani e della società civile (EIDHR e cooperazione decentrata) è bloccata sin dal 2003. Quantunque l'Unione europea abbia sottolineato, nella dichiarazione per il quarto Consiglio di associazione con la Tunisia del gennaio 2006, la necessità di rafforzare l'impegno a favore del rispetto dei diritti dell'uomo e, in particolare, della libertà di espressione, non si sono registrati significativi progressi nel periodo in esame. L'UE, nel quadro delle sue relazioni bilaterali nonché nel corso del dialogo politico con la Tunisia, continuerà a dar voce alle sue preoccupazioni riguardo al rispetto dei diritti dell'uomo in questo paese.

6.3 Russia e Asia centrale

Benché in **Russia** i diritti umani siano garantiti dalla Costituzione e questo paese partecipi a varie convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, l'UE continua ad essere preoccupata per la situazione dei diritti umani nel paese, in particolare per quanto riguarda la libertà di opinione e riunione, la libertà di stampa, la situazione della società civile e delle organizzazioni non governative (ONG) russe, il rispetto dello stato di diritto e la situazione in Cecenia e in altre parti del Caucaso settentrionale.

Poiché in occasione del vertice UE-Russia svoltosi all'Aia nel novembre 2004 è stato convenuto di avviare un dialogo sistematico in materia di diritti umani, attualmente le consultazioni UE-Russia si tengono due volte l'anno. Nel periodo contemplato dalla presente relazione, si sono tenuti un quarto e un quinto ciclo di consultazioni, rispettivamente l'8 novembre 2006 a Bruxelles e il 3 maggio 2007 a Berlino (per maggiori dettagli, vedasi il punto 3.5.4).

Nel periodo precedente le elezioni parlamentari e presidenziali che si terranno, rispettivamente, nel dicembre 2007 e nel marzo 2008, l'esercizio del diritto alla libertà di opinione ed espressione sarà un indicatore particolarmente importante della democrazia russa. Tuttavia, lo spazio per l'esercizio pacifico del diritto alla libertà di espressione e riunione sembra assottigliarsi. Nonostante la legislazione relativamente liberale della Russia in materia di manifestazioni, le autorità locali boicottano o ostacolano i tentativi di organizzare le manifestazioni, rifiutando l'autorizzazione relativa al momento e al luogo della manifestazione oppure ricorrendo all'intimidazione e all'arresto di partecipanti e giornalisti. E' quanto si è verificato in occasione delle cosiddette "Marce dei dissidenti" a Mosca (16.12.2006), San Pietroburgo (6.3.2007) e Nizhni Novgorod (24.03.2007), in cui l'autorizzazione a indire le manifestazioni fu negata, i partecipanti cercarono di manifestare ugualmente e la polizia intervenne reprimendo le manifestazioni con un uso chiaramente sproporzionato della forza, ricorrendo anche all'intimidazione e all'arresto di giornalisti stranieri. Il divieto di lasciar sfilare il corteo dell'orgoglio omosessuale a Mosca nel maggio 2007 e il conseguente uso della forza contro i manifestanti costituiscono un altro esempio di palese violazione dei diritti dei cittadini.

Anche i mezzi di comunicazione sono soggetti al crescente controllo statale. Vari giornali, come pure stazioni televisive e radiofoniche, sono stati chiusi o sono passati sotto il controllo dello Stato. Alcuni di questi sviluppi sono probabilmente dipesi da processi finanziari ed economici (come l'acquisizione strategica di mezzi di comunicazione liberali da parte di imprese leali alle autorità); il risultato globale è nondimeno allarmante. Desti preoccupazione il decreto presidenziale del 15 marzo 2007, che istituisce una nuova superagenzia incaricata di regolamentare i media e Internet, inclusa l'autorizzazione di emittenti, giornali e siti web e la supervisione dei contenuti editoriali.

Un problema inquietante resta l'assassinio di giornalisti in Russia. Secondo dati indipendenti, nel 2006 in Russia sono stati assassinati cinque giornalisti. L'UE ha sollevato il noto caso di Anna Politkovskaya, assassinata il 7 ottobre 2006 all'ingresso del suo appartamento a Mosca, nonché quello di Ivan Safronov, morto all'inizio di marzo 2007 dopo essere precipitato da una finestra del caseggiato dove abitava. L'assassinio di giornalisti ha un effetto terribile sulla libertà dei media, soprattutto perché nella maggior parte dei casi tali omicidi restano irrisolti.

La situazione delle organizzazioni non governative (ONG) e della società civile russe diventa sempre più difficile. In particolare, le modifiche della legislazione sulle ONG entrate in vigore nell'aprile 2006 hanno dato maggiore potere di controllo alle autorità e aumentato gli obblighi di informazione delle ONG. Molte ONG, specie le più piccole, sono costrette a dedicare molto tempo al lavoro burocratico anziché concentrarsi sulle attività fondamentali. I nuovi obblighi di informazione aumentano i costi a carico delle ONG, segnatamente quelli della contabilità e consulenza giuridica. Le ONG che ricevono finanziamenti stranieri sono oggetto di speciale attenzione, mentre le ONG straniere sono costrette a registrarsi utilizzando una procedura complessa. L'UE è preoccupata che la nuova legislazione sulle ONG possa avere un impatto negativo sull'attività legittima delle organizzazioni della società civile in Russia. Analoghe preoccupazioni ha esternato il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Varie leggi e disposizioni adottate nel contesto generale della lotta al terrorismo limitano la libertà di opinione ed espressione, segnatamente delle forze di opposizione, delle ONG e dei media. La legge contro l'estremismo, modificata nell'agosto 2006, ha rafforzato le misure contro l'estremismo, ma l'ampia definizione di estremismo in essa contenuta consente di applicarla ad una vasta gamma di attività politiche.

Benché la Russia stia attuando una completa riforma del sistema giudiziario, quest'ultimo, soprattutto a livello di tribunali di primo grado, non rispetta sufficientemente i diritti umani e denota una mancanza d'indipendenza. La maggior parte delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo contro la Russia è il risultato della mancata applicazione da parte del sistema amministrativo russo di decisioni prese dai tribunali russi. Vi sono segnalazioni di interferenze dello Stato per bloccare i ricorsi dei cittadini russi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e le più allarmanti riguardano i ricorsi CEDU in casi legati al conflitto nel Caucaso settentrionale. In molti casi riguardanti sparizioni e uccisioni in questa regione, persone apparentemente collegate alle forze di polizia hanno pesantemente minacciato i ricorrenti per indurli a ritirare le loro denunce. Inoltre, la mancata ratifica da parte del Parlamento russo (Duma) del protocollo n. 14 del Consiglio d'Europa relativo alla CEDU, essenziale per garantirne la futura efficienza nella prospettiva di un crescente carico di lavoro, rischia di minare il funzionamento della Corte.

La situazione nel Caucaso settentrionale continua a destare profonda preoccupazione. Sequestri, esecuzioni extragiudiziali e torture continuano ad essere all'ordine del giorno, malgrado la forte diminuzione del numero di sparizioni segnalate dalla Cecenia. Le indagini su casi relativi a presunti maltrattamenti, sparizioni e detenzioni illegali raramente sono svolte in modo efficace e il numero di condanne per tali reati resta molto basso, il che genera un clima di impunità. L'UE è preoccupata per l'elevato numero di accuse che sostengono la responsabilità delle forze al comando del Presidente Kadyrov nella maggior parte delle violazioni dei diritti umani segnalate in Cecenia. Numerose sono le segnalazioni dell'esistenza di campi di detenzione non ufficiali utilizzati dalle forze incaricate dell'applicazione della legge per detenzioni e interrogatori arbitrari.

La Russia è l'unico Stato membro del Consiglio d'Europa che sistematicamente non acconsente alla pubblicazione di relazioni del comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT). Il 13 marzo 2007 il CPT, con un'iniziativa senza precedenti, si è avvalso dei suoi poteri per formulare una dichiarazione sulla Cecenia senza l'accordo della Russia. Il CPT ha inoltre dichiarato che continua il ricorso alla tortura e ad altre forme di maltrattamenti da parte di membri delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e delle forze di sicurezza, e che le autorità russe non hanno dato seguito alle denunce con indagini adeguate. Nella dichiarazione si rileva che, nonostante i progressi registrati su alcune questioni, quali le condizioni materiali di detenzione, le autorità russe hanno costantemente rifiutato di impegnarsi in modo significativo con il CPT su questioni fondamentali. Il CPT ha qualificato questo atteggiamento come una mancanza di cooperazione da parte della Russia. In particolare, ha segnalato di aver scoperto una serie di strutture di detenzione segrete in Cecenia. La Russia ha continuato a rifiutarsi di accogliere il relatore speciale dell'ONU sulla tortura; l'UE ha sollecitato la Russia ad invitare il relatore speciale conformemente al suo normale mandato.

L'UE ha continuato a sollevare le questioni dei diritti umani nelle riunioni dei comitati di cooperazione e nelle sessioni dei consigli di cooperazione con i **paesi dell'Asia centrale**, nonché nelle riunioni in altre formazioni in caso di mancanza di accordi di questo tipo. L'RSUE per l'Asia centrale, Pierre Morel, ha continuato a sollevare le questioni dei diritti umani nelle sue visite nella regione e in occasione dei suoi contatti bilaterali. Nella strategia dell'UE sull'Asia centrale recentemente adottata, l'UE ha espresso l'auspicio di instaurare dialoghi sui diritti umani con tutti i paesi dell'Asia centrale.

Il **Kazakhstan** ha intrapreso le discussioni sui diritti umani in modo positivo, ma l'UE ha indicato chiaramente che si aspetta ulteriori progressi nei settori della democratizzazione, della libertà dei mezzi di comunicazione, della libertà di riunione, dell'indipendenza del sistema giudiziario e dello stato di diritto. Si sono avuti sviluppi positivi, ma l'ostruzionismo contro i partiti di opposizione, le vessazioni subite da membri dell'opposizione e le restrizioni alla libertà dei mezzi di comunicazione continuano a destare seria preoccupazione. L'UE continuerà a seguire la situazione da vicino, tenendo conto dei risultati delle elezioni parlamentari del 18 agosto 2007, al cui riguardo l'ODIHR nella sua relazione preliminare ha espresso soddisfazione per i progressi ma ha menzionato persistenti gravi preoccupazioni e nella prospettiva di raggiungere una posizione coerente sulla candidatura del Kazakhstan alla Presidenza dell'OSCE nel 2009.

L'UE ha sistematicamente esternato le sue preoccupazioni in merito alla grave situazione dei diritti umani in **Uzbekistan**, segnatamente per quanto riguarda i procedimenti penali contro difensori dei diritti umani nonché giornalisti e membri dell'opposizione, la chiusura delle ONG, le restrizioni alla libertà religiosa, le severe condizioni di detenzione, nonché le restrizioni riguardanti l'accesso internazionale ai detenuti e lo stretto controllo dei media. ONG internazionali chiave, come Human Rights Watch, continuano ad incontrare problemi di accreditamento per il proprio personale. L'Uzbekistan si rifiuta di cooperare pienamente nell'ambito delle procedure speciali dell'ONU, ad esempio con il relatore speciale sulla tortura, che ha segnalato la persistente frequenza della tortura in Uzbekistan.

L'UE ha invitato a più riprese l'Uzbekistan a riesaminare la situazione di un gran numero di difensori dei diritti umani detenuti, esprimendo in particolare profonda preoccupazione per le loro condizioni di detenzione e stato di salute. Quanto al caso di Mutabar Tadjibaeva, l'UE è stata informata dalle autorità uzbeke che ha ricevuto cure mediche.

A seguito dell'appello lanciato dall'UE per una revisione immediata delle sentenze nei confronti di Umida Niazova e di Gulbahor Turaeva, esse sono state convertite dal Tribunale d'appello in liberazione condizionale per cui ambedue sono state scarcerate.

Il 13 novembre 2006 il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan, che erano state imposte il 3 ottobre 2005 in seguito al rifiuto uzbeko di permettere un'inchiesta internazionale indipendente sugli eventi di Andijan del maggio 2005. Il Consiglio ha deciso nel corso del riesame di prorogare il divieto di rilascio del visto di altri sei mesi e l'embargo sulle armi di altri dodici mesi. Il Consiglio ha deciso tuttavia di ripristinare le riunioni tecniche previste dall'APC allo scopo di promuovere, attraverso il dialogo, l'ottemperanza da parte dell'Uzbekistan dei principi del rispetto dei diritti dell'uomo, dello stato di diritto e delle libertà fondamentali. Di conseguenza, l'Uzbekistan ha organizzato due cicli di colloqui tra esperti dell'UE e uzbeki sugli eventi di Andijan nel dicembre 2006 e nell'aprile 2007 e ha convenuto di avviare con l'UE un dialogo in materia di diritti dell'uomo, la cui prima riunione si è tenuta il 9 maggio 2007. In occasione del successivo riesame delle sanzioni il 14 maggio 2007, quattro dei dodici nominativi che figuravano nell'elenco delle persone soggette al divieto di rilascio del visto sono stati depennati. Le sanzioni saranno riesaminate in autunno.

L'Uzbekistan ha inoltre approvato recentemente nuove leggi che porteranno, a decorrere dal gennaio 2008, all'abolizione della pena di morte e all'adozione di una serie di garanzie giuridiche comunemente note come "habeas corpus".

L'UE resta preoccupata per le numerose violazioni dei diritti umani in **Turkmenistan**. Dopo l'elezione del nuovo Presidente nel febbraio 2007, l'UE ha formulato l'auspicio che questa nomina spiani la strada a riforme interne, in particolare nei settori dei diritti dell'uomo e della democrazia. L'UE ha fatto appello al nuovo Presidente affinché liberi i prigionieri politici e garantisca l'osservanza delle norme internazionali in materia di diritti umani; l'UE ha inoltre offerto la sua assistenza per l'attuazione di tali riforme. L'UE intende discutere più approfonditamente questi temi nel prossimo ciclo del dialogo ad hoc UE-Turkmenistan in materia di diritti dell'uomo, previsto per settembre 2007.

L'UE si è compiaciuta degli ultimi cicli di riforma costituzionale nella **Repubblica del Kirghizistan** e della decisione del paese di abolire la pena di morte. L'UE continua tuttavia a nutrire apprensione per la lentezza del processo di riforma nel paese e per la situazione sociale di larghi strati della popolazione.

L'UE ha incoraggiato il **Tagikistan** a continuare sulla via della stabilizzazione. L'UE ha sottolineato che la lotta alla corruzione non deve provocare il soffocamento della crescita della società civile. L'UE si è rammaricata del fatto che le elezioni presidenziali del 6 novembre 2006 non abbiano rispettato pienamente gli standard internazionali e ha esortato il Tagikistan a compiere progressi in tal senso. Quanto all'introduzione delle nuove leggi sulle ONG e le attività religiose, l'UE ha espresso la preoccupazione che l'applicazione di queste leggi possa mettere un freno alle attività della società civile e alla libertà delle attività religiose in Tagikistan.

6.4 Africa

A seguito dell'adozione della strategia UE-Africa "L'Unione europea e l'Africa: verso un partenariato strategico", da parte del Consiglio europeo del dicembre 2005, è stata riservata grande attenzione alla promozione dei diritti dell'uomo, dello stato di diritto e del buon governo. Questi temi sono stati affrontati con ciascun paese africano attraverso un dialogo politico rafforzato, supportato da iniziative pratiche quali il sostegno al consolidamento della società civile, il rafforzamento dei parlamenti, programmi a favore del decentramento che rafforzino la voce e l'autorità dei comuni. I casi di violazioni gravi dei diritti umani, dello stato di diritto o dei processi democratici hanno continuato a essere affrontati attraverso consultazioni ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou con Guinea, Mauritania, Togo e Zimbabwe. Si possono osservare progressi in Guinea, Togo e Mauritania, mentre le relazioni con l'Eritrea e lo Zimbabwe continuano a essere problematiche. Nell'ottobre 2006 sono state adottate conclusioni del Consiglio sulla governance, nelle quali è stato sottolineato che un approccio olistico alla governance comporta anche l'integrazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, del buon governo e dello stato di diritto in tutti i settori politici e che un'iniziativa Governance dell'UE sosterrà le riforme nei paesi africani e il meccanismo africano di revisione inter pares.

L'accordo politico di Ouagadougou del 4 marzo 2007 ha portato nuova speranza di pace duratura in **Costa d'Avorio**. L'Unione europea ha esortato le parti a compiere progressi sulle questioni fondamentali, e precisamente: identificazione della popolazione, smobilitazione, disarmo e reinserimento e svolgimento quanto prima di elezioni libere, democratiche e trasparenti. Tuttavia, la prolungata crisi umanitaria e socioeconomica in Costa d'Avorio, compresa la grave situazione dei diritti umani, continua ad essere motivo di preoccupazione. In tutto il paese è ancora alto il numero degli sfollati interni e la situazione socioeconomica, in particolare nelle aree occidentali e settentrionali, resta disastrosa. L'UE continuerà a venire incontro a tali preoccupazioni partecipando al meccanismo di follow-up internazionale previsto dall'accordo di Ouagadougou.

Le elezioni svoltesi nella **Repubblica democratica del Congo** (RDC) nel 2006 hanno segnato la fine del processo di transizione e hanno consentito di formare nel 2007 per la prima volta assemblee nazionali e provinciali e governi pluripartitici. L'UE continua a sostenere il consolidamento della democrazia, dello stato di diritto e del buon governo, attribuendo priorità alla riforma del settore della sicurezza. L'UE sta seguendo da vicino gli sviluppi nel Congo orientale, dove si assiste a un considerevole deterioramento della situazione sul piano della sicurezza e dei diritti dell'uomo, che aggrava le sofferenze e le ingiustizie che colpiscono la popolazione locale e minaccia il consolidamento della pace nel paese. La situazione è in gran parte dovuta al persistere di divisioni etniche, alla continua presenza di gruppi ribelli e fazioni militari stranieri (comprese le forze armate della Repubblica democratica del Congo, o FARDC), evoluzioni che hanno provocato un alto numero di sfollati interni e una grave debolezza dell'autorità pubblica nella regione. L'UE porterà avanti il dialogo con il Governo della RDC e altri paesi della regione allo scopo di promuovere una soluzione politica globale della crisi del Kivu e di evitare un'escalation militare.

L'Unione europea resta profondamente preoccupata per le gravi violazioni dei diritti umani fondamentali e la situazione dei prigionieri politici in **Eritrea**. Il 18 settembre 2006 ha emesso una dichiarazione in cui sollecita il Governo dello Stato di Eritrea a fornire prove del luogo e delle condizioni di detenzione e di quale trattamento sanitario sia loro riservato. L'Unione europea chiede inoltre al Governo eritreo di contestare accuse a queste persone detenute, sottoponendole a un processo regolare e pubblico con un'adeguata rappresentanza legale, o di rilasciarle incondizionatamente.

Il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto e la promozione della democrazia pluripartitica sono preoccupazioni primarie nelle relazioni con l'**Etiopia**. L'UE ha esortato il Governo a porre fine alle vessazioni nei confronti dell'opposizione e delle organizzazioni della società civile e a proseguire un dialogo permanente e inclusivo con l'opposizione per dare attuazione pratica alle disposizioni democratiche. È stata inoltre espressa preoccupazione per la libertà di stampa, l'interferenza governativa nella gestione di mezzi di comunicazione privati e l'alto numero di giornalisti detenuti. Persistono inoltre i timori dell'UE per la situazione dei diritti umani in relazione a conflitti interni, quali quello nell'Ogaden, e alle difficoltà incontrate dai difensori dei diritti umani a svolgere il loro lavoro. Nonostante la richiesta dell'UE di una moratoria *de facto*, la pena di morte continua a essere inflitta nel paese.

Il processo contro leader dell'opposizione, direttori di giornali e giornalisti e rappresentanti di organizzazioni della società civile è stato seguito con particolare attenzione. I rappresentanti dell'UE ad Addis Abeba hanno sollevato periodicamente la questione della situazione dei detenuti con il Governo etiope, in taluni casi direttamente con il Primo Ministro Meles Zenawi nel contesto del dialogo politico previsto dall'articolo 8 dell'accordo di Cotonou. Essi hanno fatto pressione affinché i familiari dei detenuti ricevano informazioni sul luogo di detenzione e ai detenuti siano garantiti l'accesso all'assistenza legale e un trattamento umanitario.

Essi hanno parimenti espresso alle autorità etiopi la propria profonda preoccupazione in merito al processo, in particolare in relazione all'inconsistenza delle prove addotte contro gli imputati. Un osservatore indipendente, finanziato da uno Stato membro, ha seguito dall'inizio il processo a nome dell'UE, insieme a rappresentanti della comunità diplomatica.

Dall'elezione della Presidente Johnson-Sirleaf, la situazione relativa allo stato di diritto in **Liberia** ha registrato un marcato miglioramento, consentendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di porre fine alle misure restrittive in materia di legname e diamanti provenienti da questo paese. Il 4 maggio 2007 la Liberia è entrata a far parte del sistema di certificazione del processo di Kimberley. Le uniche sanzioni ancora in vigore, che sono l'embargo sulle armi e le restrizioni di viaggio per talune persone, sono state prorogate per un ulteriore periodo di dodici mesi.¹

L'UE si compiace dei seguenti sviluppi positivi registrati nel periodo oggetto della relazione: lo svolgimento di elezioni democratiche in **Mali**, portate a termine in modo trasparente e pacifico, in **Lesotho** e in **Senegal**. In **Mauritania**, dove l'UE ha seguito il processo elettorale come osservatore, le elezioni sono state altrettanto ben condotte e hanno permesso una transizione senza scosse verso la democrazia, chiudendo un lungo capitolo di diritto autocratico nel paese.²

¹ Posizione comune 2007/93/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che modifica e proroga la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 41 del 13.2.2007, pagg. 17-18).

² Cfr. punto 4.10.

L'Unione europea (UE) è delusa dal fatto che le elezioni tenutesi il 14 e 21 aprile in **Nigeria** non abbiano rappresentato un progresso significativo rispetto alle elezioni del 2003 nonostante i miglioramenti previsti dalla legge elettorale del 2006. Essa ha espresso forti preoccupazioni al Governo per le molte irregolarità che hanno determinato il fallimento di tale esercizio e per i violenti incidenti verificatisi in prossimità delle urne che hanno provocato molte vittime.¹

L'UE ha altresì continuato a seguire con attenzione la situazione nell'**Uganda settentrionale**, riaffermando il suo netto sostegno ai colloqui di Juba tra il Governo dell'Uganda e l'Esercito di resistenza del Signore (LRA). Nelle sue conclusioni del 18 giugno 2007 il Consiglio si è compiaciuto della nomina di Joaquim Chissano, ex Presidente del Mozambico, quale inviato speciale del Segretario generale dell'ONU nelle zone in cui opera l'Esercito di resistenza del Signore. Si è compiaciuto altresì del contributo dell'Unione africana e ha sottolineato l'importanza che riveste un accordo di pace che garantisca pace e sicurezza alla comunità locale e che sia compatibile con lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale. L'UE ha accolto con soddisfazione i miglioramenti nella sicurezza e nella situazione umanitaria nell'Uganda settentrionale dall'inizio dei colloqui, pur riconoscendo al tempo stesso che fino a un milione di persone continuano a essere sfollate. L'UE ha parimenti esortato il Governo dell'Uganda a destinare prioritariamente il suo aiuto alla ricostruzione e allo sviluppo a lungo termine della parte settentrionale del paese

Riguardo all'Uganda nel suo insieme, il Consiglio ha sottolineato l'importanza di rafforzare il processo di democratizzazione nonché il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto. L'UE ha espresso preoccupazione per quelle che percepisce come tendenze negative riguardo al deteriorarsi dello stato di diritto e dell'indipendenza del potere giudiziario. Le violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate durante il processo contro i sospettati dell'Esercito di redenzione del popolo e il disarmo forzato nella regione di Karamoja costituiscono una particolare fonte di preoccupazione.

¹ Cfr. punto 4.10.

L'UE è preoccupata per la situazione in **Somalia**. Ha espresso la sua costernazione dinanzi alla situazione umanitaria, in particolare nella capitale, Mogadiscio, e nella parte meridionale del paese, e ha esortato tutte le parti coinvolte nel conflitto a rispettare il diritto internazionale umanitario. La troika dell'UE ha esplicitamente sollevato la questione con il Presidente somalo, Abdullahi Yusuf Ahmed. Con il Presidente è stato inoltre affrontato il tema del rispetto dei diritti umani, in particolare l'arresto indiscriminato di persone innocenti e il ricorso alla pena capitale.

L'UE continua a nutrire profonda preoccupazione per il perdurare del conflitto nel regione **sudanese** del Darfur e per le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario che vi hanno luogo. Il Consiglio ha ripetutamente condannato le continue violazioni del cessate il fuoco perpetrate da tutte le parti, in particolare la violenza contro la popolazione civile e la presa di mira dell'assistenza umanitaria. Il Consiglio ha rammentato alla dirigenza del Governo sudanese la responsabilità che ad essa incombe, a titolo collettivo e individuale, di proteggere i suoi cittadini da ogni violenza e di garantire il rispetto dei diritti umani.

L'UE ha inoltre accolto con favore l'istituzione della missione di valutazione ad alto livello nel Darfur da parte del Consiglio dell'ONU per i diritti dell'uomo (HRC) e deplora profondamente l'atteggiamento iniziale del Governo sudanese di non cooperazione con la missione, che ha impedito a quest'ultima di entrare in Sudan. Nell'aprile 2007 il Consiglio ha potuto esprimere compiacimento per l'adozione da parte della quarta sessione dell'HRC di una risoluzione che ha messo in luce la gravità delle violazioni dei diritti umani perpetrate in Darfur e ha istituito un gruppo indipendente di esperti ad alto livello per promuovere l'attuazione delle raccomandazioni dell'HRC e dei meccanismi in materia di diritti umani sul Darfur. Il Consiglio ha esortato il Governo del Sudan a cooperare pienamente con tale gruppo. Nell'ultima fase del periodo oggetto della presente relazione, il Sudan ha mostrato una certa disponibilità a collaborare.

L'UE sostiene fermamente il principio secondo cui coloro che si macchiano di violazioni dei diritti umani nei confronti dei civili devono essere chiamati a risponderne. In questo contesto l'UE ribadisce il suo sostegno alla Corte penale internazionale negli sforzi che questa compie perché cessi l'impunità per le atrocità perpetrate nel Darfur. A seguito dell'emissione da parte della Corte di un mandato d'arresto nei confronti di due persone il 2 maggio 2007, l'UE ha esortato il Governo sudanese ad accogliere le relative domande di estradizione.

Nel quadro del dialogo politico con il Sudan previsto dall'articolo 8, riunioni periodiche nell'ambito del dialogo UE-Sudan in materia di diritti dell'uomo affrontano, tra l'altro, la questione della tortura.

L'UE ha continuato a seguire da vicino la situazione dei diritti umani in **Zimbabwe**, che ha continuato a deteriorarsi nel periodo considerato. L'UE ha ripetutamente rilasciato dichiarazioni pubbliche per denunciare il brutale trattamento di esponenti dell'opposizione, attivisti nel campo dei diritti umani e comuni cittadini che esercitavano il loro diritto alla libertà di espressione, di associazione e di riunione. Nel febbraio 2007, a causa della mancanza di progressi nella situazione dei diritti umani nel paese, il Consiglio ha prorogato la posizione comune 2007/120/PESC, adottata per la prima volta nel febbraio 2002 (2002/145/PESC), concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. In seguito all'azione repressiva della polizia nei confronti di un pacifico raduno di preghiera ad Harare in marzo, il Consiglio ha altresì deciso di aggiungere altri due nominativi all'elenco delle persone soggette al divieto di rilascio del visto, identificati quali due dei funzionari di polizia responsabili. Le misure restrittive consistono in un divieto di ingresso nel territorio dell'UE e in un congelamento delle attività finanziarie per gli individui coinvolti in attività che costituiscono una seria minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto nello Zimbabwe. È anche in vigore un embargo sul rifornimento di armi e attrezzature destinate ad operazioni militari.

Il 28 e 29 marzo 2007 si è svolto a Dar es Salaam un vertice della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC). Il vertice ha fatto seguito alle violenze verificatesi nello Zimbabwe, durante le quali alcuni leader dell'opposizione e membri della società civile sono stati percossi dalla polizia per aver cercato di partecipare a un pacifico raduno di preghiera. Il vertice ha conferito al Presidente sudafricano Mbeki il mandato di facilitare il dialogo tra l'opposizione e il Governo dello Zimbabwe e di riferire alla troika della SADC in merito ai progressi compiuti. Il vertice ha altresì chiesto l'abolizione di tutte le forme di sanzioni nei confronti dello Zimbabwe, nonostante l'assenza di sanzioni economiche da parte dell'UE. Il 23 e 24 aprile 2007 il Consiglio ha discusso in merito ai recenti sviluppi della situazione nello Zimbabwe e ha adottato alcune conclusioni nelle quali si è compiaciuto del mandato conferito al Presidente Mbeki e ha manifestato la propria disponibilità a sostenere l'iniziativa della SADC, ove richiesto.

6.5 Le Americhe

L'UE è preoccupata per il mancato miglioramento della situazione dei diritti umani in **America centrale**. Ha riesaminato in particolare la situazione e le politiche in materia di sicurezza nei paesi maggiormente colpiti da atti di violenza, in special modo **Guatemala, Honduras ed El Salvador**. Nella riunione ministeriale del dialogo di San José tenutasi a Santo Domingo (Repubblica dominicana) il 19 aprile 2007, sia l'Unione europea che l'America centrale hanno sottolineato l'importanza di promuovere e proteggere i diritti umani. La parte europea ha ricordato la sua posizione sull'abolizione della pena di morte e ha illustrato i vari programmi da essa sostenuti in America centrale per promuovere e diffondere i principi e i valori dei diritti umani, nonché gli strumenti per garantirli. Inoltre, le questioni relative ai diritti umani erano state sollevate nelle riunioni di dialogo politico con l'America centrale.

Durante lo scorso anno l'UE ha reiterato le sue preoccupazioni in merito alla situazione dei diritti umani in **Colombia**. L'UE ha esortato tutti i gruppi armati illegali a impegnarsi sinceramente nella ricerca di una soluzione negoziata al conflitto armato interno, sottolineando la necessità di raggiungere un accordo umanitario durante il persistere del conflitto. Il Consiglio ha ribadito la sua richiesta volta a ottenere che i gruppi armati illegali che tuttora detengono ostaggi li rilascino immediatamente e senza condizioni e ha chiesto che si astengano in futuro da ogni sequestro.

In vari contatti con le autorità colombiane il Consiglio ha sottolineato che la promulgazione della legge sulla giustizia e la pace deve tener conto dei principi di verità, giustizia e risarcimento in conformità di norme concordate a livello internazionale. Il Consiglio è del parere che se fosse applicata in modo efficace e trasparente, la legge apporterebbe un contributo positivo alla ricerca della pace in Colombia. L'UE ha confermato la sua disponibilità a operare in stretta collaborazione con il Governo, le istituzioni e la società civile del paese, nonché con l'UNHCHR e altre parti, nel monitorare l'attuazione della legge.

Nelle sue conclusioni sulla politica dell'UE nei confronti di **Cuba** adottate nel mese di giugno (doc. 10758/1/07 REV 1), il Consiglio deplora che la situazione dei diritti umani non sia fondamentalmente cambiata nonostante una diminuzione del numero di prigionieri politici e degli atti di molestia. Il Governo cubano continua a rifiutare ai suoi cittadini i diritti e le libertà civili, politici ed economici riconosciuti a livello internazionale. L'UE esorta ancora una volta il Governo di Cuba, data anche la qualità di membro del Consiglio dei diritti dell'uomo che il paese riveste, a liberare incondizionatamente tutti i prigionieri politici e ribadisce che questo aspetto costituisce una priorità fondamentale nella sua politica nei confronti di Cuba.

L'UE lancia inoltre un nuovo appello affinché il Governo cubano accordi la libertà di informazione e di espressione e lo invita a cooperare in questo settore.

L'UE assicura la sua solidarietà e il suo costante sostegno a tutti coloro che sono pacificamente impegnati a favore della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti umani universali. Essa proseguirà il dialogo avviato con la società civile cubana e continuerà a fornire a tutti i settori della società un sostegno concreto a favore di un cambiamento pacifico a Cuba. Il Consiglio pone in rilievo al riguardo la politica di sostegno sul piano mondiale ai difensori dei diritti umani che l'UE attua conformemente ai suoi orientamenti in materia.

Nel caso del **Guatemala** in modo più specifico, l'UE ha ripetutamente espresso preoccupazione in relazione agli attacchi contro i difensori dei diritti umani e le loro organizzazioni, nonché per il contesto generale di violenza e impunità dei responsabili. L'UE ha sollecitato il rafforzamento delle istituzioni del sistema giudiziario e ha incoraggiato la creazione della Commissione internazionale d'inchiesta contro l'impunità in Guatemala (CICIG), ratificata dal Congresso nell'agosto 2007.

L'UE continua a sostenere l'operazione di mantenimento della pace del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a **Haiti**, MINUSTAH, il cui mandato include anche la promozione e la protezione dei diritti umani.

L'UE apprezza gli sforzi compiuti dal **Messico** nel promuovere e difendere i diritti umani a livello multilaterale e ha portato avanti il dialogo periodico soprattutto con gli strumenti previsti dall'accordo di associazione UE-Messico. In linea con gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani, l'UE ha seguito da vicino la situazione dei difensori dei diritti umani. In particolare, ha osservato con preoccupazione gli attacchi contro la vita e la libertà di espressione dei giornalisti, specie quelli delle radio comunitarie, e il caso della giornalista investigativa Lydia Cacho, che è stata oggetto di minacce in relazione al suo lavoro contro la tratta degli esseri umani.

Quanto ai conflitti e ai disordini sociali nello stato di Oaxaca, l'UE ha auspicato che tutte le parti raggiungano una soluzione pacifica.

Per quanto concerne le denunce di gravi violazioni dei diritti umani a Oaxaca e Atenco, l'UE ha espresso preoccupazione e auspica che tutti i casi di violazione dei diritti umani siano oggetto di indagini approfondite.

L'UE ha manifestato preoccupazione per vari progetti legislativi volti tra l'altro ad estendere il campo di applicazione della pena di morte, che sono stati discussi. La sua preoccupazione riguarda anche le potenziali conseguenze giuridiche in vista degli impegni del **Perù** nell'ambito del Patto di San José, segnatamente l'esclusione dal sistema interamericano di tutela dei diritti umani. L'UE continua a seguire da vicino questi sviluppi.

L'UE ha preso atto che le elezioni presidenziali del 3 dicembre 2006 in **Venezuela** si sono svolte in un clima pacifico e trasparente e che i risultati sono stati accettati da tutte le parti in causa. Ribadisce la sua determinazione a sostenere il consolidamento della democrazia e del buon governo in Venezuela, nonché la riduzione della povertà, delle disuguaglianze e dell'esclusione.

L'Unione europea ha preso atto con preoccupazione del fatto che il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela ha deciso di lasciar scadere il 27 maggio la licenza di diffusione rilasciata a Radio Caracas Television (RCTV), senza alcun atto di messa in concorrenza per la nuova licenza. L'Unione europea ha rammentato l'impegno, assunto dalle autorità venezuelane, relativo ad una messa in concorrenza e ad una procedura di gara per la licenza in questione.

L'Unione europea ha fede, come la Repubblica bolivariana del Venezuela, nei valori democratici. La libertà di parola e la libertà di stampa sono elementi essenziali della democrazia. L'Unione europea si attende pertanto che la Repubblica bolivariana del Venezuela appoggi tali libertà e sostenga il pluralismo nella diffusione delle informazioni.

6.6 Asia

Nel periodo oggetto della relazione, l'UE ha ripetutamente esortato il Governo della **Birmania/Myanmar** a intraprendere un percorso di riconciliazione nazionale e di transizione verso un Governo civile legittimo, e ad accelerare lo sviluppo del paese. Le violazioni in corso dei diritti umani e la detenzione di attivisti politici nella Birmania/Myanmar sono state oggetto di varie dichiarazioni dell'UE o della Presidenza e di riunioni con la autorità birmane e altri stati terzi. A titolo di esempio, il 24 maggio 2007 (proprio alla vigilia della proroga degli arresti domiciliari) l'UE ha chiesto il rilascio di Daw Aung San Suu Kyi, leader della Lega nazionale per la democrazia e premio Nobel per la pace. L'UE ha inoltre esortato il Governo a intraprendere un percorso di riconciliazione nazionale e di transizione democratica e permettere lo sviluppo del paese.

L'UE ha inoltre sollevato la situazione dei diritti umani nella Birmania/Myanmar con le autorità birmane in varie occasioni nel corso di riunioni regionali e multilaterali (Forum regionale dell'ASEAN del 28 luglio 2006 a Kuala Lumpur, vertice dell'ASEM del 10 settembre 2006 a Helsinki; riunione dei ministri degli esteri UE-ASEAN del 14-15 marzo 2007 a Norimberga; riunione ministeriale ASEM del 28-29 maggio ad Amburgo), e ha utilizzato le riunioni bilaterali per esprimere le proprie preoccupazioni. L'UE si consulta regolarmente con i partner asiatici e altri stati riguardo alla situazione nel paese.

L'UE ha preso atto dell'accordo tra il Governo della Birmania e l'OIL sul trattamento delle denunce concernenti il lavoro forzato nel paese. Tuttavia, l'UE rimane preoccupata per le restrizioni imposte ad alcune organizzazioni internazionali. Ciò riguarda in particolare le condizioni di lavoro per il CICR che svolge un importante ruolo nel garantire i principi del diritto internazionale umanitario. L'UE ha fatto riferimento alla chiusura temporanea degli uffici del CICR nel dicembre 2006 in una dichiarazione pubblica.

Nell'aprile 2007 l'UE ha rinnovato per altri 12 mesi la posizione comune sulle misure restrittive nei confronti delle persone che in Birmania/Myanmar traggono i maggiori vantaggi dal malGoverno e di coloro che si adoperano per vanificare il processo di riconciliazione nazionale, il rispetto dei diritti umani e la democrazia. Nella stessa occasione sono state adottate conclusioni del Consiglio.

La terza commissione della 61^a Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione presentata dall'UE sulla Birmania/Myanmar (*vedasi punto 5.1 per i dettagli*).

L'UE ha sorvegliato attentamente la situazione dei diritti umani in **Cambogia** ed ha ripetutamente sollevato con le autorità la questione del trattamento dei difensori dei diritti umani, in particolare l'uccisione di un sindacalista nel febbraio del 2007. Si è interessata della libertà di associazione delle organizzazioni non governative ed ha intrapreso un'iniziativa concernente la minaccia di espulsione nei confronti dell'iniziativa per la giustizia dell'Open Society Institute (OSJI). L'UE ha seguito molto attentamente le elezioni comunali, anche in prospettiva dell'eventuale monitoraggio delle prossime elezioni nazionali del 2008. Il 4^o comitato misto CE-Cambogia, tenutosi a Bruxelles nel maggio 2007, è stato preceduto dalla prima riunione di un sottogruppo CE-Cambogia sulle riforme giuridiche, il buon governo e i diritti umani, istituito nel quadro delle disposizioni della clausola sui diritti umani contenuta nell'accordo di partenariato e di cooperazione con la Cambogia. Lo scopo del sottogruppo è creare un forum per uno scambio non conflittuale sui diritti umani e accrescere la reciproca comprensione su questioni di interesse reciproco allo scopo di avviare un cambiamento positivo sul terreno.

L'UE resta seriamente preoccupata per le continue segnalazioni di violazioni gravi, estese e sistematiche dei diritti umani nella **Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)**. E' praticamente impossibile ottenere prove di prima mano; alle missioni dell'UE viene rifiutato il permesso di visitare istituti di pena, istituzioni giudiziarie o delle forze di sicurezza, e viene negato l'accesso a osservatori esterni.

La RPDC si è rifiutata di impegnarsi in modo sostanziale con l'UE per quanto riguarda le sue preoccupazioni, citando successive risoluzioni della Commissione dei diritti umani e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (*vedasi punto 5.1*), e non ha voluto cooperare con il relatore speciale delle Nazioni Unite, prof. Vitit Muntharbhorn.

La RPDC sostiene che non vi può essere alcun progresso in materia di diritti umani finché l'UE non si astiene dal presentare risoluzioni contro la RPDC nelle sedi dell'ONU. L'UE a sua volta ha rifiutato di accettare condizioni preliminari per la ripresa del dialogo sui diritti umani, sospeso nel 2003.

Questioni relative ai diritti umani sono state sollevate in ciascuna delle quattro visite della troika (a livello di direttori) negli ultimi anni. Durante la visita della troika del marzo 2007 il tema dei diritti umani è stato rimesso sul tappeto dalla parte europea ma non vi è stato alcun segno di apertura sostanziale.

Nel gennaio 2007 è stata presa un'iniziativa della troika a livello locale per sollecitare l'adesione della RPDC alla convenzione dell'ONU contro la tortura (UNCAT). Il Ministero degli Affari esteri ha opposto un netto rifiuto all'idea di aderire a tale convenzione.

L'UE ha preso in esame la situazione nelle **Isole Figi** nell'autunno del 2006, esortando le forze militari del paese a rispettare il risultato delle elezioni politiche del maggio 2006 (monitorate da una missione di osservazione elettorale dell'UE) e a mettersi al servizio del Governo civile eletto. Ha successivamente condannato il colpo di stato militare del 5 dicembre 2006 che ha rappresentato una violazione degli "elementi essenziali" dell'accordo di Cotonou - diritti umani, principi democratici e stato di diritto - e ha pertanto avviato una procedura di consultazione obbligatoria.

Nel mese di aprile le "consultazioni di cui all'articolo 96" sono state positivamente concluse e il Governo delle Isole Figi si è impegnato a revocare rapidamente lo stato di emergenza/legge marziale e a tenere elezioni entro due anni. L'alta incidenza di violazioni di diritti umani nei mesi immediatamente successivi al colpo di stato si è adesso ridotta ma l'UE tiene sotto stretta osservazione gli sviluppi generali nel paese e preme per l'attuazione di tutti gli impegni concordati per porre rimedio alla situazione, in particolare quelli relativi all'adozione di una tabella di marcia per la tenuta di elezioni democratiche.

In **Indonesia** l'UE ha riconosciuto un notevole miglioramento della situazione nella provincia di Aceh e ha lodato le parti in conflitto per il loro impegno a favore della pace e del rispetto dei diritti umani. La missione di vigilanza in Aceh, che aveva tra i principali compiti la sorveglianza dei diritti umani, ha potuto concludersi nel dicembre 2006 poiché la situazione della provincia era e resta tuttora relativamente stabile. L'UE ha monitorato le elezioni provinciali di dicembre che sono state in generale libere e regolari ¹. L'UE resta fortemente impegnata in Aceh attraverso un programma molto rilevante di ricostruzione e sviluppo che prevede anche il sostegno alla costruzione istituzionale nel settore giudiziario e al tribunale dei diritti umani che dovrebbe essere istituito nella provincia. In generale l'UE si compiace dell'impegno del Governo ad affrontare le questioni relative ai diritti umani. A livello concreto l'UE resta tuttavia preoccupata per la situazione dei diritti umani e le relazioni interreligiose in alcune regioni quali Papua e il Sulawesi centrale. L'UE ha intrapreso iniziative sulla pena di morte in Indonesia, tra l'altro in merito ai tre "cristiani di Poso" che sono stati giustiziati nel settembre del 2006. È sempre preoccupata per le persistenti difficoltà ad assicurare alla giustizia i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Nel periodo in esame l'UE ha concluso i negoziati su un nuovo accordo di partenariato e di cooperazione con l'Indonesia che contiene quali elementi essenziali una clausola sui diritti umani, una clausola CPI e una clausola sulla cooperazione in materia di diritti umani ². In base a quest'ultima, l'UE e l'Indonesia hanno avviato discussioni sull'istituzione di un dialogo in materia di diritti umani.

Il **Laos** continua ad essere uno Stato a partito unico molto controllato che applica restrizioni su alcuni diritti civili e politici e condizioni di detenzione insoddisfacenti. L'UE ha sollevato ripetutamente con le autorità la questione della situazione dei **Hmong** del Laos, sottolineando la necessità di trovare una possibile soluzione alla questione, di lunga data, della minoranza etnica Hmong e alla conseguente situazione dei rifugiati in Thailandia. L'UE ha proposto di contribuire al reinserimento dei rifugiati nella società laotiana attraverso un pacchetto di misure nel quadro della cooperazione allo sviluppo. La questione dei 27 bambini "scomparsi" è stata discussa in una riunione bilaterale a livello ministeriale e nel frattempo la sorte della maggior parte di essi è stata chiarita. L'UE ha inoltre fatto una dichiarazione sulla situazione dei rifugiati Hmong in Thailandia, invitando il Governo a cooperare con l'UNHCR e con i paesi disposti ad accettare il reinsediamento dei Hmong nel loro territorio.

¹ Cfr. punto 4.10.

² Cfr. punto 3.7.

Nonostante gli sviluppi generali favorevoli verificatisi negli ultimi anni nelle **Filippine** e la notizia positiva dell'abolizione della pena di morte lo scorso anno, l'UE è sempre più allarmata negli ultimi mesi per le notizie di esecuzioni extragiudiziali riguardanti attivisti politici, giornalisti, difensori dei diritti umani, magistrati e avvocati. L'UE ha non solo ripetutamente invitato il Governo a dar prova di determinazione e guida politica su tale questione ma ha anche inviato nel paese esperti incaricati di valutare le modalità di assistenza dell'UE che potrebbero aiutare le autorità a far fronte al problema. La missione è stata accolta con uno spirito di apertura e cooperazione ma ha rilevato che per ridurre l'incidenza delle esecuzioni extragiudiziali sarebbero necessarie alcune modifiche strutturali e giuridiche e investimenti nello sviluppo di capacità. Più generalmente, occorre ancora lavorare nelle Filippine per attuare le convenzioni, i patti e i trattati esistenti in materia di diritti umani. L'UE segue anche attentamente gli sviluppi a Mindanao.

L'UE ha immediatamente condannato il colpo di stato militare avvenuto in **Thailandia** il 19 settembre 2006 e ha chiesto ripetutamente, in dichiarazioni pubbliche e rimostranze private, un pronto ritorno alla democrazia, tempestive elezioni nonché la rapida abolizione della legge marziale e di tutte le restrizioni imposte a partiti politici, associazioni e mezzi di comunicazione. L'UE ha sospeso le visite bilaterali a livello ministeriale in Thailandia e dalla Thailandia partecipando invece a riunioni in sedi multilaterali per cercare un dialogo con il Governo provvisorio a livello ministeriale, di alti funzionari e operativo. L'UE ha preso atto con soddisfazione che il Governo provvisorio ha finora rispettato il calendario per il ritorno alla democrazia stabilito dopo il colpo di stato e segue molto attentamente il referendum e le elezioni. L'UE è inoltre rimasta in stretto contatto con le autorità thailandesi riguardo alla situazione nel sud che è sempre grave ed è disposta ad intensificare la cooperazione per favorire la stabilizzazione della regione.

L'UE ha continuato a dedicare particolare attenzione a **Timor Est** dopo il deterioramento della situazione di sicurezza interna nella primavera del 2006. L'UE sostiene la nuova missione dell'ONU a Timor Est e riconosce il costante contributo fornito dal Portogallo alla forza di sicurezza. La Commissione europea ha intensificato la sua assistenza al paese, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di capacità istituzionali e ha sostenuto gli sforzi per riconciliare le parti in conflitto. L'UE ha monitorato sia le elezioni presidenziali di aprile/maggio sia le elezioni politiche svoltesi alla fine di giugno 2007 e seguirà molto attentamente gli sviluppi politici nei prossimi mesi¹. L'UE ha sollevato con le autorità la questione dell'elevato numero di sfollati interni tuttora presenti e auspica una tempestiva soluzione di questo particolare problema.

Mentre nel 2006 il Governo vietnamita aveva dimostrato un atteggiamento più clemente nei confronti dell'opposizione politica, l'UE ha preso atto con grande preoccupazione degli arresti e delle severe pene pronunciate nei confronti di vari difensori pacifici dei diritti umani in **Vietnam** nella primavera del 2007. In generale l'UE ha deplorato la regressione in materia di diritti civili e politici nel 2007 rispetto al 2006, che contrasta in modo preoccupante con lo sviluppo positivo generale del Vietnam in materia di maggiore apertura economica e progresso socioeconomico, e potrebbe pregiudicare la credibilità internazionale del paese. Tuttavia l'UE ha preso atto che le autorità vietnamite riconoscono che i diritti umani costituiscono ancora un'"attività in corso" nel paese e che vi sono divergenze tra la legge e la prassi effettiva, in particolare nel settore della libertà di espressione e del trattamento dei difensori dei diritti umani e dei loro familiari. Il dialogo UE-Vietnam sui diritti umani a livello locale è proseguito con una costruttiva ed amichevole riunione svoltasi nel giugno 2007. Inoltre, il sottogruppo CE-Vietnam sulle riforme amministrative, la governance e i diritti umani ha tenuto la sua seconda riunione nel novembre 2006. Il sottogruppo è stato istituito nel quadro delle disposizioni della clausola sui diritti umani contenuta nell'accordo UE-Vietnam di partenariato e di cooperazione. Lo scopo del sottogruppo è creare un forum per una discussione non conflittuale sui diritti umani e accrescere la reciproca comprensione su questioni di interesse reciproco allo scopo di avviare scambi positivi sul terreno. In seguito alla riunione sono attualmente approfonditi altri aspetti della cooperazione in materia di diritti umani con il Vietnam.

¹ Cfr. punto 4.10.

Cina: vedasi punto 3.5 Dialogo sui diritti umani e consultazioni

Giappone: vedasi punto 3.6 Consultazioni della troika in materia di diritti umani

Asia meridionale

L'Unione europea è uno dei più importanti partner internazionali dell'**Afghanistan**. Non solo l'UE è uno dei maggiori donatori a favore del paese, ma il partenariato politico tra le due parti si è sviluppato in seguito alla dichiarazione congiunta UE-Afghanistan del 16 novembre 2005. Tale documento individuava i diritti umani quale una delle principali priorità di cooperazione nell'ambito della relazione bilaterale. Ciò si è rispecchiato nelle discussioni svoltesi in occasione della seconda troika ministeriale annuale dell'UE con l'Afghanistan, svoltasi a Berlino il 29 gennaio 2007. È inoltre rispecchiato nelle attività in corso dell'Ufficio del Rappresentante speciale dell'UE e della delegazione della Commissione europea a Kabul. Entrambi hanno sostenuto attivamente la Commissione indipendente afghana dei diritti dell'uomo (CIADU) e hanno fatto le loro rimostranze alle autorità afghane in alcuni casi individuali. Particolari sforzi sono stati dedicati alla collaborazione con il Parlamento afghano, non da ultimo per risolvere le questioni sollevate dalla sua risoluzione sull'amnistia per gli ex combattenti e per assicurare la libertà dei media. Il Consiglio europeo ha preso atto della necessità di proseguire gli sforzi in materia di diritti umani nelle conclusioni del 15 dicembre 2006. Il 2007 segna l'inizio di due iniziative complementari che sono un'espressione tangibile dell'impegno dell'UE a favore dello sviluppo di uno Stato afghano democratico, sicuro e sostenibile: la missione EUPOL, avviata il 15 giugno, assisterà il Governo afghano negli sforzi per costituire una forza di polizia afghana che rispetti i diritti umani e operi nell'ambito dello stato di diritto; nel contempo è stato avviato il progetto CE di riforma della giustizia per la riforma istituzionale delle principali istituzioni giudiziarie del paese, il ministero della giustizia, la Corte suprema e l'Ufficio del procuratore generale.

Nell'ambito della strategia dell'UE volta a contribuire al rafforzamento dei valori democratici in **Bangladesh**, è stata inviata una missione di osservazione elettorale dell'UE per le elezioni politiche che avrebbero dovuto tenersi nel gennaio 2007. La missione è stata tuttavia sospesa poiché non erano soddisfatte le condizioni per elezioni democratiche e le elezioni sono state successivamente rinviate. Nonostante la sospensione, la missione ha preparato una serie completa di raccomandazioni che sono state accolte positivamente dalle autorità bangladesi.

L'UE ha mantenuto la massima vigilanza nei confronti della situazione in Bangladesh. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, avvenuta l'11 gennaio 2007, l'UE ha rilasciato una propria dichiarazione il 15 gennaio 2007 nella quale si invita al completo ripristino dei diritti civili e politici in tempi quanto più rapidi possibile. Quando la situazione si è definita maggiormente, l'UE ha inviato una seconda troika di direttori regionali in visita a Dhaka dal 6 al 9 giugno 2007 (la prima visita si è tenuta nel gennaio 2006). Questa ha nuovamente trasmesso numerosi messaggi mirati al Governo di transizione e alla società civile e ha ripetuto i precedenti appelli dell'UE per una rapida istituzione di una commissione nazionale per i diritti umani, attesa da vari anni. Oltre ad offrire un notevole sostegno agli sforzi volti a creare le condizioni per la tenuta di elezioni politiche credibili entro il 2008, l'UE sta monitorando da vicino il processo di riforma politica in Bangladesh, inclusa la lotta alla corruzione, ponendo in particolare l'accento sul rispetto da parte del Bangladesh degli obblighi internazionali in materia di diritti umani. A tal fine l'UE ha regolarmente sollevato problemi attinenti ai diritti umani con le autorità del Bangladesh, compresi singoli casi.

Il 13 e 14 novembre 2006 l'UE ha inviato in visita in **Bhutan**, per la prima volta in assoluto, una troika a livello di direttori regionali. Questa ha accolto con favore le iniziative volte a introdurre una Costituzione che offra garanzie in materia di diritti umani fondamentali e ha esortato il Bhutan ad avanzare verso la firma delle principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani. Ha inoltre sollevato la questione dei rifugiati bhutanesi in Nepal.

Le relazioni dell'UE con l'**India** hanno continuato a svilupparsi nel quadro del piano d'azione congiunto convenuto a Nuova Delhi il 7 settembre 2005. Questo prevede una cooperazione che copre un'ampia gamma di settori politici, tra cui democrazia e diritti umani. In tale contesto è stato convenuto di continuare il dialogo sui diritti umani a livello multilaterale e bilaterale, con l'obiettivo di creare una maggiore comprensione reciproca. La troika dell'UE e le controparti indiane hanno tenuto la terza sessione di dialogo sui diritti umani a Nuova Delhi il 12 dicembre 2006. Un risultato di tale sessione è stato l'accordo preso da ambo le parti sullo svolgimento di un seminario di esperti della durata di un giorno sulle minoranze in India e nell'Unione europea. Tale seminario si è tenuto a Nuova Delhi il 16 marzo 2007. L'UE ha continuato a prendere iniziative volte a rafforzare tale dialogo come pure a cooperare con l'India in sede di Consiglio dell'ONU per i diritti dell'uomo.

L'UE ha continuato a seguire il processo di riforma politica nelle **Maldive**. Nel corso di tale processo l'UE è stata indotta a rilasciare due dichiarazioni, il 2 ottobre e il 9 novembre 2006, nelle quali ha invitato il Governo e l'opposizione a proseguire il dialogo e ad evitare qualsiasi iniziativa che comprometta la riforma politica e il processo di democratizzazione. In seguito l'UE ha continuato a monitorare gli sviluppi anche attraverso una visita a Male, nel giugno 2007, di una troika di Ambasciatori dell'UE.

L'UE ha espresso viva soddisfazione per i cambiamenti politici intervenuti in **Nepal** nel periodo in questione. In una dichiarazione del 10 novembre 2006 l'UE si è compiaciuta della firma dell'accordo per formare un Governo provvisorio inclusivo in Nepal. Questa iniziativa è stata presa immediatamente prima della visita in Nepal di una troika UE di direttori regionali, dal 15 al 17 novembre 2006, che è stata in grado di farsi un'idea molto completa della situazione ed esortare tutte le parti a procedere nell'adozione di misure volte a migliorare il rispetto dei diritti umani. Alcuni mesi dopo, il 4 aprile 2007, un'altra dichiarazione ha salutato la formazione del Governo provvisorio. Nel periodo in questione l'UE ha continuato a sostenere la missione dell'OHCHR in Nepal. L'UE ha inoltre sostenuto con forza l'istituzione e l'attività dell'UNMIN, la missione ONU in Nepal. L'UE ha esercitato costanti pressioni affinché ai diritti umani fosse accordata l'attenzione appropriata nei preparativi per l'Assemblea costituente. Le questioni dell'impunità, il ruolo dei bambini nei conflitti e i diritti delle minoranze destano particolari preoccupazioni a cui rispondere.

Negli anni precedenti l'UE ha rivolto particolare attenzione al **Pakistan**, illustrando al Governo l'importanza dello stato di diritto come prerequisito basilare per la protezione dei diritti umani. Questo è stato un tema specifico sollevato nella riunione della troika dei direttori politici tenutasi ad Helsinki il 22 novembre 2006. Più in generale l'UE ha proseguito la sua politica di impegno attivo con il Pakistan. Ne è risultata la dichiarazione congiunta UE-Pakistan dell'8 febbraio 2007 che prevede un dialogo regolare sui diritti umani e il buon governo. La commissione mista UE-Pakistan, riunitasi a Islamabad il 24 maggio 2007, ha convenuto di istituire una sottocommissione speciale sui diritti umani (tra l'altro) che dovrebbe riunirsi nei prossimi mesi.

L'UE ha seguito con sgomento il deterioramento della situazione dei diritti umani nello **Sri Lanka**. L'UE ha continuato a svolgere il suo ruolo di copresidente della conferenza di Tokio del 2003 e a sostenere la Norvegia nel suo ruolo di facilitatore del processo di pace. Sfortunatamente sia il Governo srilankese che le Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) si sono tuttavia rifiutate di rispettare il cessate il fuoco del 2002. Si è invece prodotta una spirale di attacchi sempre più gravi contro i civili mentre i responsabili di atrocità hanno continuato a beneficiare di una cultura dell'impunità. L'UE ha cercato di sostenere il presidente della commissione d'inchiesta ed è stata uno dei contributori al Gruppo internazionale indipendente di persone eminenti (IIGEP); resta tuttavia convinta che l'IIGEP non può sostituire un meccanismo internazionale di monitoraggio dei diritti umani.

6.7 Medio Oriente

Gravi violazioni dei diritti dell'uomo hanno continuato a verificarsi in **Iran**. I progressi nei principali settori che destano la preoccupazione dell'UE dall'ultima relazione annuale sono stati scarsi o inesistenti e per molti versi la situazione è peggiorata. È frequente il ricorso alla pena di morte, anche in caso di minori autori di reato. La libertà di espressione è fortemente limitata. Frequenti sono le segnalazioni di casi di tortura. I difensori dei diritti umani continuano a denunciare vessazioni e intimidazioni. Il trattamento riservato in Iran alle minoranze religiose ed etniche e la discriminazione economica e sociale cui sono soggette continuano ad essere motivo di grande preoccupazione per l'UE. L'UE resta preoccupata della mancanza di un'azione efficace di riforma delle leggi, delle istituzioni e delle pratiche ufficiali che rendono possibili le violazioni dei diritti dell'uomo.

Durante il periodo in esame, i rappresentanti dell'UE hanno sollevato in varie occasioni i problemi in materia di diritti dell'uomo con le autorità iraniane. Gli argomenti discussi hanno incluso l'imposizione di condanne a morte o la fustigazione di minori autori di reato, l'esecuzione per lapidazione, le angherie delle autorità nei confronti di persone che hanno riferito o espresso le proprie opinioni in maniera pacifica e la persecuzione delle minoranze religiose, in particolare i Bahá'í e la comunità Sufi, nonché la ricomparsa di casi comprovati di amputazione malgrado la moratoria annunciata su questa pratica. L'UE ha espresso altresì preoccupazione per le gravi restrizioni della libertà d'espressione e di stampa, comprese la chiusura di giornali, le restrizioni imposte ai blogger e la detenzione di prigionieri politici.

Non si sono avute sessioni del dialogo UE-Iran sui diritti dell'uomo nel periodo contemplato dalla presente relazione (cfr. punto 3.4.2. per ulteriori informazioni). Nel dicembre 2006 tutti gli Stati membri dell'UE hanno appoggiato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite una risoluzione sui diritti dell'uomo in Iran. Nella risoluzione viene espressa seria preoccupazione per le continue violazioni dei diritti dell'uomo e viene chiesto all'Iran di rispettare gli obblighi internazionali liberamente assunti.

Il buon governo, la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto sono temi centrali nei rapporti dell'UE con l'Iraq e nella sua assistenza a tale paese, come indicato nella comunicazione della Commissione del giugno 2006 intitolata "Raccomandazioni per un impegno rinnovato a favore dell'Iraq". Tale comunicazione incoraggia a rafforzare la sicurezza consolidando il sistema dello stato di diritto e promuovendo una cultura di rispetto per i diritti umani e appoggia un modello di governo democratico che superi le divisioni. Attraverso la missione integrata dell'UE sullo stato di diritto per l'Iraq (EUJUST LEX), l'UE ha continuato ad impartire negli Stati membri dell'UE corsi di formazione a funzionari di alto livello della polizia e del settore giudiziario e penitenziario iracheni su richiesta irachena. Vista la situazione drammatica degli sfollati interni e dei rifugiati, sono stati messi a disposizione finanziamenti comunitari anche per l'aiuto umanitario destinato a farvi fronte.

Nel settembre 2005 l'UE e l'Iraq hanno firmato una dichiarazione comune sul dialogo politico. L'UE si è avvalsa di questo dialogo per promuovere gli obiettivi dell'UE in materia di diritti umani e per manifestare le proprie preoccupazioni per quanto concerne i diritti umani in Iraq. L'UE ha espresso disappunto per il ripristino della pena di morte in Iraq nel settembre 2005 e da allora ne ha più volte chiesto l'abolizione.

Nel giugno 2006 il Consiglio europeo ha accolto con favore il programma del nuovo governo iracheno per l'impegno di sostenere lo stato di diritto e promuovere l'unità e la riconciliazione nazionali ed ha confermato la volontà dell'UE di aiutare l'Iraq in questi settori.

L'UE ha sostenuto l'accordo internazionale con l'Iraq (ICI), varato il 3 maggio 2007 a Sharm El Sheikh, in Egitto. L'accordo è un programma di riforma nei settori socioeconomici e sulle questioni politiche e di sicurezza, che include impegni iracheni anche in materia di diritti umani e stato di diritto.

In **Arabia Saudita** si sono potuti registrare alcuni sviluppi positivi nel corso dello scorso anno, ad esempio la pubblicazione della prima relazione della "Società nazionale saudita per i diritti umani" e la discussione della relazione da parte dei cittadini e dei media. La sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle questioni dei diritti umani in Arabia Saudita sembra in crescita e l'UE desidera proseguire il dialogo con l'Arabia Saudita su questi temi. Permangono tuttavia serie preoccupazioni sulla situazione dei diritti umani nel paese e l'UE ha continuato a manifestarle alle autorità saudite, sia a livello bilaterale che nelle riunioni del Consiglio di cooperazione del Golfo. Le preoccupazioni dell'UE riguardano in particolare il forte aumento del numero di esecuzioni negli ultimi 12 mesi e l'applicazione della pena di morte in generale.

7. Analisi dell'efficacia delle azioni e degli strumenti dell'UE

Valutazione dell'efficacia degli strumenti e delle iniziative dell'UE

L'Unione europea ha sviluppato un'ampia gamma di strumenti per la promozione e la protezione dei diritti umani, quali orientamenti, dichiarazioni, dialoghi o consultazioni della troika e lo strumento comunitario per il finanziamento di progetti della società civile nei settori dei diritti umani e della democrazia. Durante il periodo di riferimento, l'UE ha compiuto ulteriori sforzi per rafforzare la coerenza della sua politica in materia di diritti umani, in particolare migliorando la coerenza dell'uso di tali strumenti nonché controllando e valutando meglio l'adeguatezza dell'utilizzo dei vari mezzi a disposizione.

Orientamenti

Per quanto riguarda i suoi attuali orientamenti, l'UE ha continuato ad adoperarsi per rafforzarne l'attuazione attraverso una serie di iniziative intraprese durante il periodo in esame.

È stata intrapresa un'azione importante nel contesto degli **orientamenti sui difensori dei diritti umani** con l'invito alle missioni UE di tutto il mondo ad elaborare strategie locali coerenti per accrescere la protezione di tale gruppo vulnerabile. Inoltre, le numerose iniziative intraprese su singoli casi sensibili hanno continuato a figurare tra le attività chiave dell'UE durante il periodo in esame. L'Unione europea ha inoltre cercato di prestare particolare attenzione all'ulteriore sensibilizzazione sulla situazione delle donne impegnate nella difesa dei diritti umani e sulla necessità di assicurarne la protezione.

Nel quadro degli **orientamenti sulla tortura**, l'UE ha compiuto costanti progressi verso il completamento della sua campagna mondiale contro la tortura, rivolta a tutti gli Stati membri dell'ONU. Sulla base dei risultati di tale campagna si procederà ad una revisione degli orientamenti sulla tortura. All'Assemblea generale dell'ONU gli Stati membri dell'UE hanno copatrocinato una risoluzione in materia nella quale viene confermata la politica condotta. L'UE ha inoltre espresso preoccupazioni sulla tortura con i paesi terzi attraverso il dialogo ed iniziative a livello politico, affrontando sia la questione dell'esistenza della tortura in quanto tale sia singoli casi pertinenti. La prevenzione della tortura e la riabilitazione delle vittime della tortura hanno costituito obiettivi prioritari del finanziamento; l'EIDHR è rimasta la principale fonte di finanziamento della riabilitazione delle vittime della tortura in tutto il mondo.

Al fine di migliorare l'efficacia degli **orientamenti** dell'UE **sui bambini e i conflitti armati**, sono state intraprese varie iniziative, quali l'elaborazione di strategie nazionali per specifici paesi prioritari e l'azione nei confronti dei paesi terzi volta a promuovere i principi adottati nella conferenza di Parigi del febbraio 2007.

È stata intrapresa un'azione decisa sulla questione della **pena di morte** secondo gli orientamenti dell'UE che ha contribuito a far avanzare l'agenda per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo. Oltre ad adottare periodiche iniziative e dichiarazioni pubbliche, l'UE ha sostenuto, attraverso l'EIDHR, una serie di progetti condotti dalla società civile in materia di pubblica istruzione, sensibilizzazione dei media e assistenza alle organizzazioni impegnate nella lotta alla pena di morte.

Inoltre, l'UE ha avviato i lavori su nuovi orientamenti per la protezione e promozione dei **diritti dei bambini** seguendo un approccio globale, comprendente la partecipazione delle ONG competenti e di altri soggetti interessati.

Dialoghi

Nei rapporti con taluni paesi terzi, l'UE considera il dialogo il mezzo privilegiato di interazione sulle questioni legate ai diritti umani, fissando le condizioni per una cooperazione proficua e instaurando relazioni di fiducia ma anche definendo le regole di tale dialogo. Incoraggiare i paesi a rispettare gli obblighi internazionali in materia di diritti umani e garantire i diritti e le libertà fondamentali delle persone sotto la loro giurisdizione è il principio su cui si basa l'attuazione degli strumenti relativi ai diritti umani e, in particolare, la conduzione di dialoghi sui diritti umani. Ciò comprende l'integrazione coerente e proattiva delle questioni legate ai diritti umani nei dialoghi instaurati nel quadro degli accordi di cooperazione, quali l'accordo di Cotonou e la PEV. Benché sia prematuro valutare i risultati dei dialoghi sui diritti umani condotti nel contesto della PEV, l'UE ritiene che l'ulteriore approfondimento della componente di tale politica relativa ai diritti umani, avviata nel periodo oggetto della presente relazione, contribuirà al rafforzamento globale dei diritti umani nel vicinato europeo.

Sulla base di tale approccio, l'UE ha proseguito il dialogo sui diritti umani con la Cina e le consultazioni sui diritti umani con la Russia.

Per quanto riguarda il dialogo con altri paesi terzi, è stato compiuto un passo importante attraverso l'istituzione e l'avvio di un nuovo dialogo sui diritti umani tra l'UE e l'Uzbekistan. L'obiettivo di instaurare un dialogo sui diritti umani con ciascuno dei paesi dell'Asia centrale nel quadro della strategia per l'Asia centrale rimane una sfida cui l'UE dovrà rispondere nei prossimi mesi. Benché sia ancora in atto, questo dibattito costituisce uno sviluppo importante e un passo avanti per la promozione e la protezione dei diritti umani in questa parte del mondo.

Relazioni con il Parlamento europeo

Lo studio sull'"l'impatto delle risoluzioni e altre attività del Parlamento europeo nel settore dei diritti umani all'esterno dell'UE", commissionato dalla Sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo, offre elementi validi da integrare nell'analisi globale dell'efficacia delle azioni UE.

Per quanto riguarda le relazioni con il **Parlamento europeo**, il dialogo è stato intensificato durante il periodo di riferimento. La presidenza dell'UE ha più volte risposto all'invito rivolto dalla Sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo ad informare i suoi membri sulle azioni politiche dell'UE in atto nel settore dei diritti umani.

L'iniziativa del Parlamento europeo volta ad intensificare la cooperazione con i parlamentari nazionali allo scopo di migliorare la trasparenza e il coordinamento nel controllo delle politiche in materia di diritti umani è altamente apprezzata dagli Stati membri. Al riguardo la recente creazione di una rete di comitati dei diritti umani dei parlamenti degli Stati membri dell'UE rappresenta un importante passo verso l'apertura di canali di comunicazione e di cooperazione interparlamentare.

Integrazione dei diritti umani nella politica estera dell'UE

Da una visione orizzontale, ancorché piuttosto sintetica e non esauriente, si evince che la quantità delle attività connesse ai diritti umani svolte dall'UE in varie parti del mondo è diventata alquanto significativa. I vari comitati del Consiglio dedicati a regioni geografiche discutono periodicamente le questioni in materia di diritti umani specifiche di determinati paesi e regioni. Il rappresentante personale dell'SG/AR per i diritti umani, ad esempio, ha visitato tali comitati al fine di contribuire a mettere in evidenza l'attuazione delle priorità e delle linee direttrici per la politica dell'UE in materia di diritti umani nel contesto regionale.

Durante il periodo in esame, le questioni legate ai diritti umani sono state integrate in modo più sistematico nelle riunioni di dialogo politico e nelle altre riunioni ad alto livello tra l'UE e paesi terzi. Nel contesto della PESD, un settore relativamente nuovo per quanto riguarda l'integrazione dei diritti umani, l'UE ha intensificato ulteriormente gli sforzi volti ad integrare pienamente le questioni inerenti ai diritti umani e al genere e ritiene che tali sforzi contribuiscano all'efficienza globale delle missioni PESD.

Ancora una volta questi sviluppi dimostrano l'importanza di proseguire gli sforzi per promuovere l'integrazione dei diritti dell'uomo e la coerenza e la continuità delle politiche e azioni dell'UE e degli Stati membri in materia di diritti umani. Mancanza d'azione o contraddizioni in questo campo comprometterebbero la credibilità delle nostre politiche.

Inoltre, se si considera la politica dell'UE a livello di paese, si nota chiaramente il nesso molto stretto tra le attività nel campo dei diritti umani e la promozione della democrazia. Le questioni sono strettamente collegate quanto alla sostanza e non si dovrebbero separare le attività volte a promuovere tali obiettivi. In questo contesto va inoltre evidenziata la stretta interazione con la società civile e i difensori dei diritti umani.

Azione dell'UE nei consessi internazionali

Durante il periodo in esame gli sforzi dell'UE nei consessi multilaterali si sono concentrati principalmente sul neoistituito Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU. Garantire la partecipazione efficace dell'UE e l'integrazione delle sue posizioni nei lavori del Consiglio dei diritti dell'uomo è rimasta una sfida importante in considerazione del fatto che la rappresentanza dell'UE in tale organo si è numericamente ridotta rispetto alla vecchia Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU. Come emerge dal forte ruolo da essa svolto nel processo di costruzione istituzionale, l'UE sta lavorando, con un certo successo, per superare questo svantaggio strategico ed è riuscita ad imporsi come un attore importante in seno al Consiglio dei diritti dell'uomo.

A tal fine, l'UE ha compiuto diversi passi. In primo luogo, è riuscita ad utilizzare un approccio di "cooperazione e dialogo" al fine di giungere ad un consenso accettabile per la maggioranza dei membri del Consiglio dei diritti dell'uomo. Durante il processo di costruzione istituzionale l'unità dell'UE è stata la chiave della forza dell'UE in quanto attore nei consessi delle Nazioni Unite. Adottando una posizione ferma e unita, l'UE ha pertanto contribuito a raggiungere un risultato che non realizza tutti gli obiettivi dell'UE, ma che nelle circostanze date rappresenta un compromesso accettabile che apre la strada affinché il Consiglio dei diritti dell'uomo diventi un organo credibile ed efficace. In secondo luogo, l'UE ha scelto di partecipare ai dibattiti del Consiglio dei diritti dell'uomo attraverso la presidenza e i contributi di sostegno degli Stati membri, utilizzando una politica di "unico messaggio, molte voci", sfruttando così al massimo il tempo di parola disponibile. L'estensione della pratica della ripartizione interna dei compiti ha altresì migliorato in modo significativo la partecipazione attiva dell'UE a tutte le discussioni.

Per quanto riguarda la risoluzione sul Sudan/Darfur adottata durante la 4^a sessione del Consiglio dei diritti dell'uomo, la posizione ferma assunta dall'UE ha ancora una volta portato i suoi frutti, specialmente grazie al buon livello di cooperazione raggiunto con altre delegazioni, in uno sforzo comune transregionale volto a migliorare la situazione. In tale contesto la ripartizione dei compiti e la cooperazione transregionale si sono dimostrati elementi preziosi.

Il primo anno di attività del Consiglio dei diritti dell'uomo è stato caratterizzato da un notevole grado di imprevedibilità, talvolta anche di confusione. Al tempo stesso, l'assenza di un programma pienamente definito ha offerto la possibilità di adottare nuovi approcci e di impostare i metodi di lavoro del Consiglio dei diritti dell'uomo in modo più flessibile. I dialoghi interattivi con i relatori speciali e con l'Alto Commissario per i diritti umani hanno offerto nuove possibilità per dibattiti costruttivi che l'UE ha attivamente sfruttato appieno. La possibilità di sollevare "altre questioni" ha consentito di sollevare problematiche rilevanti in materia di diritti umani. La nuova attenzione riservata al *follow-up* offre la possibilità di adottare un'impostazione fondata sui risultati. Il carattere permanente del Consiglio dei diritti dell'uomo ha tuttavia richiesto un grande impegno delle delegazioni e delle ONG che hanno dovuto far fronte ad un'enorme mole di lavoro e tempi stretti. D'altro canto, questa situazione ha offerto la possibilità all'UE di lavorare in modo più coerente, seguendo le varie questioni in modo più continuo.

L'UE ha ritenuto importante che il Consiglio dei diritti dell'uomo potesse considerare le questioni relative ai diritti umani in termini sostanziali, concentrandosi al tempo stesso sulla creazione di istituzioni efficaci che costituiscano la base a lungo termine dei lavori del Consiglio dei diritti dell'uomo. L'UE si è impegnata a promuovere il dialogo e una reale cooperazione con altri attori al fine di raggiungere tali obiettivi. Tale dialogo ha in parte realizzato i suoi scopi; in questo contesto, l'operato dell'UE riguardo al Darfur può essere considerato un buon esempio di un processo significativo in grado di beneficiare del carattere permanente del Consiglio. Tuttavia, le relazioni globali tra il Consiglio dei diritti dell'uomo e gli organi da cui dipende, ossia l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed il suo Terzo Comitato, sollevano ancora interrogativi.

L'UE ha inoltre contribuito attivamente ai lavori del Terzo Comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel quale è stata eccezionalmente mantenuta una posizione comune dell'UE in tutte le votazioni su risoluzioni. I risultati concreti possono essere considerati piuttosto soddisfacenti, compresi la definizione di norme (il Terzo Comitato ha collegato l'adozione della convenzione sulle disabilità a quella della convenzione sulle sparizioni forzate) e i progressi compiuti in alcuni settori di attività dell'ONU legati ai diritti umani (continuazione dell'approccio per paese, tortura e altre forme di maltrattamento, intolleranza religiosa, violenza contro le donne, violenza contro i bambini).

Per la prima volta l'UE ha pronunciato una "Dichiarazione contro la pena di morte", sostenuta da 85 Stati membri dell'ONU di tutti i gruppi regionali, in occasione della 61^a Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tale dichiarazione è rimasta aperta alla firma ed è stata firmata successivamente da un totale di 95 Stati membri dell'ONU. Dopo questo successo, l'UE ha lanciato una campagna mondiale per raccogliere ulteriore sostegno a favore di tale dichiarazione e sondare il terreno per un eventuale sostegno ad una risoluzione contro la pena di morte patrocinata da un'alleanza transregionale nell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo sforzo dell'UE ha portato alla decisione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 18 giugno di patrocinare tale risoluzione in occasione della 62^a Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Inoltre, l'approvazione della convenzione sulle sparizioni forzate e l'alto numero di copatrocinatori dell'iniziativa sulla violenza contro le donne sono stati considerati risultati positivi. Il lavoro di squadra, l'attività di sensibilizzazione e la ripartizione dei compiti si sono dimostrati elementi chiave per il successo e devono essere sviluppati ulteriormente nelle sessioni future.

8. Conclusioni

L'Unione europea è convinta che la promozione e protezione efficaci dei diritti umani e delle libertà fondamentali siano essenziali per conseguire lo sviluppo sostenibile, la pace e la stabilità per tutti. La strategia europea in materia di sicurezza precisa infatti che "la qualità della società internazionale dipende dalla qualità dei governi che ne costituiscono le fondamenta. La miglior protezione della nostra sicurezza è un mondo di stati democratici ben amministrati. La diffusione del buon governo, il sostegno alle riforme politiche e sociali, il contrasto della corruzione e dell'abuso di potere, lo stabilimento dello stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo rappresentano i mezzi più efficaci per il rafforzamento dell'ordine internazionale."

Come più volte sottolineato nella presente relazione, l'UE annette la massima importanza alla promozione e alla protezione dei diritti umani nelle relazioni esterne e nei consessi internazionali. Al riguardo, benché resti molto da fare nel settore dei diritti umani, la presente relazione dimostra che l'UE svolge un ruolo sempre più attivo nei lavori svolti in questo settore.

La nomina della D.ssa Riina Kionda, che subentra al Sig. Michael Mathiessen, a Rappresentante personale per i diritti umani del Segretario Generale del Consiglio, Javier Solana, è un'ulteriore dimostrazione della determinazione dell'UE ad assegnare un posto prominente alla politica esterna in materia di diritti umani.

Tuttavia, un approccio sistematico alla promozione dei diritti umani è, nella sostanza, uno sforzo di squadra. La presente relazione è, ad esempio, il risultato di un lavoro di squadra. Hanno contribuito alla stesura della presente nona relazione annuale esperti in materia di diritti umani di numerosi Stati membri, della Commissione e del Segretariato del Consiglio.

Il prossimo anno l'Unione sarà confrontata ad importanti sfide, sia sul piano interno che su quello esterno, segnatamente dopo l'istituzione degli organi e meccanismi del Consiglio per i diritti dell'uomo. L'UE si compiace dello spirito costruttivo e sollecito dimostrato da tutti e 27 gli Stati membri nell'impegno volto a rafforzare ulteriormente la promozione e la protezione dei diritti umani per tutti.

**OVERVIEW OF PROJECTS SELECTED FOR SUPPORT UNDER EIDHR BETWEEN
1 JULY 2006 AND 30 JUNE 2007****I/ Projects selected through Global Calls for Proposals****Support for the abolition of the death penalty**

| Organisation | Project Title | Country | Max. EC contribution |
|--|--|----------------|-----------------------------|
| PENAL REFORM INTERNATIONAL UK LGB | Global Action to Abolish the Death Penalty | Worldwide | EUR 423190 |
| THE DEATH PENALTY PROJECT LTD | Assistance for prisoners under sentence of death in Uganda | Uganda | EUR 590 460,37 |
| ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT ASSOCIATION | Développement du mouvement abolitionniste mondial. | Worldwide | EUR 300 000 |
| THE GREAT BRITAIN CHINA CENTRE | Moving the debate forward: China's use of the Death Penalty | China | EUR 708 621,60 |
| ACTION POUR LA PROMOTION ET LA DEFENSE DES DROITS DES PERSONNES DEFAVORISEES | Initiatives locales contre la peine de mort en République Démocratique du Congo : campagne de sensibilisation des masses populaires et des acteurs clés, assistance juridique aux prévenus encourant la peine de mort et aux prisonniers condamnés | DR Congo | EUR 791 358 |
| COMUNITA DI S EGIDIO ACAP ASSOCIAZIONE CULTURA ASSISTENZA POPOLARE | Soutien aux sociétés civiles en marche vers l'abolition de la peine de mort | Worldwide | EUR 377 816,81 |

Prevention of torture

| Organisation | Project Title | Country | Max. EC contribution |
|--|---|--|----------------------|
| FEDERATION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ASSOCIATIONS | Support for local human rights groups in their mobilisation to prevent torture in the framework of the fight against terrorism | Worldwide | EUR 968 000 |
| THE REDRESS TRUST LIMITED | Implementing the Newly Adopted Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law | Worldwide | EUR 699 341 |
| WORLD ORGANISATION AGAINST TORTURE ASSOCIATION | Preventing torture and other forms of violence by acting on the root causes found in the failure to respect economic, social and cultural rights | Worldwide | EUR 803 627 |
| HUMAN RIGHTS FOUNDATION OF TURKEY HRFT | Review of legislation on torture and implementation of it during the EU harmonisation process in Turkey; training, providing legal services and raising public awareness in order to prevent torture in Turkey | Turkey | EUR 186 074,25 |
| INSTITUTO PERUANO DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ ASOCIACIÓN | Educación, sensibilización y difusión de practicas de prevención de la tortura, para autoridades políticas, militares, policiales y lideres sociales | South America | EUR 764 034 |
| FOND PRAVO MATERI | Independent expert examination of servicemen's deaths: has the PACE criticism not been heard yet? | Russia | EUR 292 514,25 |
| ASIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS CHARITABLE TRUST | National Campaign for Prevention of Torture in India | India | EUR 297 983 |
| PENAL REFORM INTERNATIONAL UK LGB | Prevention of Torture in Georgia | Georgia | EUR 313 491 |
| REHABILITERINGS-OG FORSKNINGSCENTRET FOR TORTUR FORENING | Ratification and implementation of the Optional Protocol to the Convention against Torture in Bangladesh, Cambodia, Sri Lanka and the Philippines | Bangladesh, Cambodia, Sri Lanka, Philippines | EUR 383 993 |
| GROUPE HAITIEN DE RECHERCHES ET D' ACTIONS PEDAGOGIQUES FONDATION | Système d'alerte en vue du respect des droits des enfants maltraités et torturés | Haiti | EUR 454 115,10 |
| AVOCATS SANS FRONTIERES - BELGIQUE ASBL | Prévenir la pratique de la torture dans la région des Grands Lacs (République Démocratique du Congo, Burundi, Rwanda, Ouganda) | DR Congo, Burundi, Rwanda, Uganda | EUR 996 000 |
| DEVELOPMENT FUND OF CAUCASIAN MINERAL WATER REGION (CMW) | Stop Violence Against People! | Russia | EUR 156 969 |

| | | | |
|---|--|--------------|----------------|
| ASSOCIATION LIBANAISE POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION | Torture prevention and monitoring in Lebanon | Lebanon | EUR 153 150,38 |
| FREEDOM HOUSE KOZOSSEGI SZOLGALTATOES DEMOKRACIAFEJLESZTO KOZHASZNUTARSASAG | Combating Torture in Central Asia | TACIS region | EUR 762 596,80 |

Rehabilitation of victims of torture

| Organisation | Project Title | Country | Max. EC contribution |
|--|---|-----------|----------------------|
| ASSOCIATION PARCOURS D'EXIL | ESSOR : Elargissement et renforcement des structures de soins à Paris et en région | France | EUR 1 349 396 |
| SVENSKA RÖDA KORSETTS CENTRALSTYRELSE | Enhanced Red Cross Rehabilitation Services in Sweden for Victims of Torture and their families | Sweden | EUR 925 810 |
| EXILIO, HILFE FUER FLUCHTLINGE UND FOLTERUBERLEBENDE EV | Fostering the rehabilitation of torture victims in rural areas | Germany | EUR 506 113 |
| IRCT INTERNATIONAL REHABILITATION COUNCIL FOR TORTURE VICTIMS | Advanced professionalisation through training in key areas of health services for torture victims | Worldwide | EUR 753 474 |
| SOCIETY FOR SOCIAL RESEARCH, ART AND CULTURE (SOSRAC) | Comprehensive Rehabilitation of Torture Victims and creating resources in Asia | India | EUR 701 530 |
| ASSISTANCE CENTRE FOR TORTURE SURVIVORS-ACET FOUNDATION | Providing and Enhancing Quality Rehabilitation Services for Second Generation Victims of Torture | Worldwide | EUR 610 000 |
| ASSOCIATION PRIMO LEVI | Soins et soutien aux victimes de la torture, sensibilisation et formation pour développer une prise en charge adaptée des victimes de la torture sur le territoire national | France | EUR 1 493 468 |
| AFRICAN CENTRE FOR TREATMENT AND REHABILITATION OF TORTURE VICTIMS LIMITED | Cross Cultural Partnership Against Torture | Worldwide | EUR 957 268,61 |
| GEORGIAN CENTER FOR PSYCHO-SOCIAL AND MEDICAL REHABILITATION FOR TORTURE VICTIMS | Improvement of Rehabilitation Services for Torture Survivors in Georgia | Georgia | EUR 428 868 |
| ASOCIACIÓN EQUIPO DE ESTUDIOS COMUNITARIOS Y ACCIÓN PSICOSOCIAL | Tortura: Prevención y Rehabilitación en el contexto multicultural de Guatemala | Guatemala | EUR 850 813,73 |

| | | | |
|--|---|------------------------|----------------|
| RESTART ASSOCIATION | Rehabilitation Program for torture survivors | Lebanon | EUR 348 693 |
| SACH JSC | Rehabilitation Program for Victims of Torture in Pakistan | Pakistan | EUR 150 000 |
| KENTRO ANAPTYXIS KAI EKPAIDEFSIS EVROPAIKI PROOPTIKI | Capacity Building and Social Rehabilitation of victims of torture in NWFP Pakistan | Pakistan | EUR 444 000 |
| EL NADIM CENTER FOR THE PSYCHOLOGICAL MANAGEMENT AND REHABILITATION OF VICTIMS OF VIOLENCE | Management and Rehabilitation of victims of torture in Egypt | Egypt | EUR 180 676,50 |
| ZA REHABILITACIJU ZRTAVA TORTURE CENTAR ZA ZRTVE TORTURE | Rehabilitation of torture survivors, enhancing civil society network and strengthening of reconciliation process in B&H | Bosnia and Herzegovina | EUR 293 577 |
| ASSOCIATION OF CITIZENS VIVE ZENETUZLA | Centre for therapy and rehabilitation | Bosnia and Herzegovina | EUR 681 000 |
| CORDELIA ALAPITVANY A SZERVEZETT EROSZAK ALDOZATAIERT | Psycho-social Rehabilitation of Torture Victims in Hungary | Hungary | EUR 300 480 |
| AL-KHIAM REHABILITATION CENTER FOR VICTIMS OF TORTURE ASSOCIATION | Medical, Social and Psychological Assistance for Victims of Torture | Lebanon | EUR 642 000 |
| ASSOCIATION MEDICALE DE REHABILITATION DES VICTIMES DE LA TORTURE | Création d'une unité de Kinésithérapie au profit des victimes de la torture | Morocco | EUR 150 000 |
| FORUM DES ACTIVISTES CONTRE LA TORTURE ASBL | Rehabilitation of torture victims in the Great Lakes Region of Africa | Rwanda | EUR 168 000 |

Combating impunity through international justice

| Organisation | Project Title | Country | Max. EC contribution |
|---|---|--|----------------------|
| STICHTING HUMANISTISCH OVERLEG MENSENRECHTEN | Learning, Linking, Acting against enforced disappearances | Worldwide | EUR 637 116 |
| INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS ASSOCIATION | Supporting and Strengthening the Treaty Bodies in advancing implementation by states of their international human rights legal obligations. | Switzerland | EUR 508 053 |
| WORLD ORGANISATION AGAINST TORTURE ASSOCIATION | Promotion de la justice et de l'Etat de droit par le renforcement des contributions des ONG aux travaux des organes des traités | Worldwide | EUR 676 032,51 |
| THE KHMER INSTITUTE OF DEMOCRACY ASSOCIATION | Victim and Witness Protection (VWP) Standards for the Khmer Rouge Tribunal (ECCC) and Beyond | Cambodia | EUR 400 000 |
| THE BBC WORLD SERVICE TRUST | Communicating Justice | Uganda, Burundi, DRC, Liberia Sierra Leone | EUR 950 000 |
| STICHTING WERLEDVERBOND VAN WERELDFEDERALISTEN | Promoting increased universality and supporting the implementation of the complementarity principle of the Rome Statute of the International Criminal Court | Worldwide | EUR 1 000 000 |
| ISTITUTO SUPERIORE INTERNAZIONALE DI SCIENZE CRIMINALI FONDAZIONE | Fighting Impunity and Promoting International Justice | Worldwide | EUR 715 876,22 |
| FONDATION HIRONDELLE MEDIA FOR PEACE AND HUMAN DIGNITY | Agence d'information, de documentation et de formation (AIDF) auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda (Agence de Presse Hironnelle) | Rwanda | EUR 750 000 |
| COMITATO NON C'E PACE SENZA GIUSTIZIA ASSOCIAZIONE | Complementarity and the impunity gap: the role of non-judicial, quasi-judicial and neo-traditional accountability mechanisms | Worldwide | EUR 550 000 |
| STICHTING OXFAM NOVIB | Extraordinary Chambers (EC) and International Criminal Court (ICC) Justice Project | Cambodia | EUR 950 000 |
| THE INSTITUTE FOR WAR AND PEACE REPORTING (IWPR) LBG | International Criminal Court Reporting Project (Uganda, Sudan and DRC) | Uganda, Sudan, DR Congo | EUR 809 039,80 |

Support for democracy, good governance and the rule of law

| Organisation | Project Title | Country | Max. EC contribution |
|---|---|----------------------|----------------------|
| FRIEDRICH NAUMANN STIFTUNG | Enhancing the legal framework of associations in the Arab world through national dialogue and empowerment of civil society | Mediterranean region | EUR 721 890 |
| KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG EV | Strengthening critical social and political reporting in Uzbekistan | Uzbekistan | EUR 900 240 |
| HEINRICH BOELL STIFTUNG EV | Building public confidence and maximising participation of disadvantaged groups in democratic processes through transparent elections in Georgia. | Georgia | EUR 319 930 |
| GROUPE DE RECHERCHE ET D'ECHANGES TECHNOLOGIQUES | Renforcement des médias audiovisuels de RDC, du Congo-Brazzaville, du Burundi et du Rwanda | Subsaharian Africa | EUR 796 884 |
| FOUNDATION ALPE | Fostering Civil Integration Through Education and Freedom of Expression | Georgia | EUR 302 356,10 |
| SOCIAL DEVELOPMENT AGENCY VZW | Démocratie et syndicalisme, Evolution démocratique du syndicalisme dans les pays du Maghreb et du Mashreq | Mediterranean region | EUR 324 084,80 |
| EUROPEAN UNIVERSITY AT ST PETERSBURG | Inter-Regional Electoral Network of Assistance in Russia (IRENA) | Russia | EUR 673 370 |
| STICHTING OXFAM NOVIB | Practising Democracy from the Village up to the Capital: Promoting Participatory Democracy by Strengthening Local Communities | Egypt | EUR 787 014 |
| CAUCASUS INSTITUTE FOR PEACE DEMOCRACY AND DEVELOPMENT FOUNDATION | Independent Media for Civil Integration | Georgia | EUR 479 576 |
| FORUM DES ALTERNATIVES-MAROC ASSOCIATION | Pour une observation citoyenne des élections | Morocco | EUR 197 152 |
| CLUB DE MADRID PARA LA TRANSICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICAS ASOCIACIÓN | Strengthening dialogue and democratic discourse through freedom of association in the Mediterranean and Middle East region | Mediterranean region | EUR 845 342 |
| THE INSTITUTE FOR WAR AND PEACE REPORTING (IWPR) LBG | Cross Caucasus Journalism Network | Georgia | EUR 956 763 |
| CLUB DE MADRID PARA LA TRANSICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICAS ASOCIACIÓN | Underpinning and Developing Democratic Electoral Processes through the empowerment of women Parliamentarians and Leaders in Sub-Saharan Africa | Sub-Saharan Africa | EUR 770 065 |
| EURO-MEDITERRANEAN HUMAN RIGHTS NETWORK | Monitoring the Freedom of Association in the EuroMed Region | Mediterranean region | EUR 431 945 |
| SOROS FOUNDATION KYRGYZSTAN | Support of Civil Initiatives in the Transition Period | Kyrgyzstan | EUR 305 914 |

| | | | |
|--|---|--|----------------|
| CHERNIHIV PUBLIC COMMITTEE OF HUMAN RIGHTS PROTECTION | Promoting Freedom of Association and Campaigning for the Public Interest in Belarus | Belarus | EUR 178 990,30 |
| EUROPEAN CENTER FOR NOT FOR PROFIT LAW | Strengthening the Legal Framework for Citizen Action through Freedom of Association | TACIS region | EUR 464 328 |
| STICHTING HIVOS | Improving civil society media access by increased journalistic professionalism and strategic use of media tools in Africa | Zambia, Uganda, Tanzania, Mozambique, South Africa, Zimbabwe | EUR 1 000 000 |
| ASSOCIATION REPORTERS SANS FRONTIERES | Protection du pluralisme médiatique en période électorale | Worldwide | EUR 420 000 |
| OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTRUM | Promoting Freedom of Expression and Civil Society Involvement in Developing Democratic Media Legislation in Sudan | Sudan | EUR 831 000 |
| KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG EV | La promotion de la liberté associative dans la 3ème République en RDC | DR Congo | EUR 815 612,24 |
| INSTITUT PANOS AFRIQUE DE L'OUEST ASSOCIATION | Appui au secteur de la radiodiffusion communautaire en Afrique de l'Ouest : Cadres législatifs et renforcements de capacités | Western Africa | EUR 483 504,76 |
| SEARCH FOR COMMON GROUND VZW | Promotion de la liberté d'expression au Burundi | Burundi | EUR 707 575,16 |
| SEARCH FOR COMMON GROUND VZW | Appui au processus démocratique en Côte d'Ivoire | Ivory Coast | EUR 875 170,16 |
| ISTITUTO SINDACALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ONLUS | Projet pour l'instauration et la promotion d'un dialogue social entre le Gouvernement, les employeurs et les travailleurs a travers leur représentants au Burundi | Burundi | EUR 403 198,09 |
| FUNDACION PAZ Y TERCER MUNDO | Promoción del acceso a los medios de comunicación social por parte de las comunidades de la región norte de Guatemala, con énfasis en el acceso de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas | Guatemala | EUR 419 506,45 |
| SYFIA INTERNATIONAL ASSOCIATION | Bien informer pour favoriser la démocratie et l'Etat de droit | Central Africa | EUR 395 759 |
| OXFAM GB LBG | Appui Pour la Participation de la Société Civile et la Démocratisation en Haïti | Haiti | EUR 600 000 |
| MOUVEMENT DES FEMMES HAITIENNES POUR L EDUCATION ET LE DEVELOPPEMENT MOUFHED ASSOCIATION | Appui à la formation citoyenne des femmes et populations défavorisées | Haiti | EUR 200 000 |
| MOSCOW GROUP OF ASSISTANCE TO IMPLEMENTATION OF HELSINKI ACCORDS | Consolidating civic efforts for democracy against dictatorship | Russia | EUR 298 206 |

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|
| MINORITY RIGHTS GROUP LBG | Enhancing Batwa leadership in Burundi, the Democratic Republic of Congo, Rwanda and Uganda | Burundi, DR Congo, Rwanda, Uganda | EUR 629 792,01 |
| INSTITUT PANOS AFRIQUE DE L'OUEST ASSOCIATION | Human Rights Society Organisations and Communication in Sierra Leone (HRSOC) | Sierra Leone | EUR 240 000 |
| LIGUE TUNISIENNE POUR LA DEFENCE DES DROITS DE L'HOMME (LTDH) | Projet de Restructuration de la Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme | Tunisia | EUR 100 518 |

Support for promoting the rights of indigenous peoples

| Organisation | Project Title | Country | Max. EC contribution |
|--|---|-----------|----------------------|
| CARE INTERNATIONAL UK | Derechos, Gobernabilidad y Democracia Inclusiva de los Pueblos Indígenas Amazónicos Fronterizos | Ecuador | EUR 711 398 |
| FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIAONLUS | Fortalecimiento de la Identidad Indígena y Ampliación del Acceso a los Derechos Fundamentales en 8 Provincias de Ecuador | Ecuador | EUR 407 847 |
| MOVIMIENTO DE DESARRAIGADOS ORGANIZADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE QUICHE ASOCIACIÓN | Fortalecimiento de Aplicación del Derecho Indígena Ixhil, Consolidación de Autoridades Comunitarias, Mediación y Regulación de Conflictos | Guatemala | EUR 280 000 |
| STICHTING CARE NEDERLAND | Promoting Rights and Social Inclusion for Terai Dalits in Nepal | Nepal | EUR 720 000 |
| STICHTING HIVOS (HUMANITARISCH INSTITUUT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING) | Asamblea Constituyente para Profundizar la Democracia | Bolivia | EUR 1 000 000 |
| ASSOCIAZIONE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | Fortalecimiento de los pueblos indígenas y originarios de Bolivia en el ejercicio eficaz de sus derechos | Bolivia | EUR 827 027 |
| CARE FRANCE | Derechos, Identidad Cultural y Participación de Pueblos Indígenas Amazónicos : El caso del Pueblo Aguaruna | Peru | EUR 468 729 |
| PELASTAKAA LAPSET RY | Rights of children of indigenous communities in Southern Rajasthan | India | EUR 727585,60 |

Support for promoting the rights of minorities and for combating discrimination and xenophobia

| Organisation | Project Title | Country | Max. EC contribution |
|---|--|------------------------|-----------------------------|
| BIRO ZA LJUDSKA PRAVA TUZLA | Dialogues | Bosnia and Herzegovina | EUR 153 441,42 |
| WORLD VISION OF IRELAND | Advance Human Rights for Roma minority in Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | EUR 392 310,02 |
| "THE FOUNDATION OPEN SOCIETY INSTITUTE-MACEDONIA" | Living in Multiethnic Environment – Citizens with Equal Rights, Opportunities and Protection | FYROM | EUR 979 983 |
| CENTAR ZA OBRAZOVNE INICIJATIVE STEP BY STEP UG | Education for Social Justice | Bosnia and Herzegovina | EUR 153 829,58 |
| PILI ALAPITVANY | Promoting Anti-Discrimination Laws and Practice in Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | EUR 282 707 |
| EUROPEAN DIALOGUE LIMITED | Strategies for Achieving Rights for the Roma minority in Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | EUR 295 277,20 |
| INTERNATIONAL HELSINKI FEDERATION FOR HUMAN RIGHTS | Support and Protection of Human Rights Defenders: National, Regional and International Dimensions | TACIS region | EUR 516 934,30 |
| ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL ALTERNATIVA MINGA | Garantías y Protección para los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia | Colombia | EUR 645 600 |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE REGIONAL | Re-enforcement of Grassroots Dalit organisations in South India for the protection of fundamental Dalit rights and for awareness campaigns concerning an effective consideration of rights | India | EUR 377 118,10 |
| CHRISTIAN AID | Civil Society approach towards achieving equality and the realisation of the rights of scheduled castes in India | India | EUR 762 033 |
| ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE REGIONAL | De l'action Educative et de Sensibilisation aux Droits des Indiens dans L'Etat du Ceara au développement du respects des Droits de l'Homme au Brésil | Brazil | EUR 357 188,36 |
| COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS ASOCIACION | Construyendo Igualdad en la Diversidad | Peru | EUR 400 000 |
| SAVE THE CHILDREN FUND | Opening Educational Opportunities to Quechua Rural Girls in the Department of Huancavelica (Peru) | Peru | EUR 407 610 |

Children's and Women's Rights

| Organisation | Project Title | Country | Max. EC contribution |
|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| STICHTING TERRE DES HOMMES NEDERLAND | Enhancing capacity to address trafficking, especially in children, from a human rights perspective in Southeast Asia, Southeast Europe and Latin America | Worldwide | EUR 999 996 |
| ASSOCIACAO DIREITOS HUMANOS EM REDE | Black Women's Right to Health in Brazil | Brazil | EUR 252 266,56 |
| ANNA ASSOCIATION NO TO VIOLENCE | Women's Rights – Human Rights | Russia | EUR 160 000 |
| MOVIMENTO PER L'AUTOSVILUPPO L'INTERSCAMBIO E LA SOLIDARIETA | Advancing Women Rights: promoting attitudes against gender-based violence through strengthening the capacities of civil society organisations | Egypt | EUR 299 862,80 |
| COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DEI PAESI EMERGENTI ONLUS | Somali women's FGM Eradication Plan | Somalia | EUR 999 970,64 |
| GROUPE D'APPUI AUX RAPATRIES ET REFUGIES ASSOCIATION | Renforcement des capacités de lutte contre le trafic des femmes et des enfants des Comités de Droits Humains du Réseau Jeannot Succès | Haiti | EUR 557 301 |
| STICHTING CARE NEDERLAND | Promoting Rights of the Disadvantaged by Preventing Violence Against Women (PROTIRODH) | Bangladesh | EUR 800 000 |
| PELASTAKAA LAPSET RY | Promoting the Right of a Child to be Protected from Violence: Towards a national plan of action on protecting children from violence in Ethiopia, Kenya, Somalia and Eritrea | Ethiopia, Kenya, Somalia, Eritrea | EUR 846 841,27 |
| HEINRICH BOELL STIFTUNG EV | "A life without violence and discrimination is possible!": Regional campaign to protect women from domestic violence | Mediterranean region | EUR 661 867 |
| EESTI NAISUURIMUS JA TEABEKESKUS MTU | NGO and Governmental Cooperation Across the South Caucasus to Develop a Joint Response to Trafficking in Women and Children | TACIS region | EUR 480 000 |
| CORPORACIÓN MEDIOS PARA LA PAZ | Promoción de un Entorno social favorable para la reintegración de niñas, niños, adolescentes vinculados y desvinculados al conflicto armado colombiano | Colombia | EUR 224 000 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------|----------------|
| FUNDACIÓN SOCIAL COLOMBIANACEDAVIDA | Oportunidades para la Paz: escenarios alternativos para la prevención de la participación de niños, niñas y adolescentes en la guerra | Colombia | EUR 297 042 |
| CORPORACIÓN VINCULOS | Fomento de la Cultura de los Derechos Humanos para evitar el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia | Colombia | EUR 343 775,40 |
| CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN POPULAR | Campaña de documentación, educación y opinión publica hacia una cultura de respeto a los derechos de los niños y las niñas en zonas de conflicto en Colombia, incidente en la formulación y aplicación de políticas publicas relacionadas con el tema | Colombia | EUR 461 369 |
| CARE INTERNATIONAL UK | KARAMA: freedom from violence | Egypt | EUR 799 239,07 |

Regional Human Rights Masters Programmes

| Organisation | Project Title | Country | Max. EC contribution |
|----------------------------------|---|---------------|----------------------|
| UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR | Maestría Latinoamericana en Derechos Humanos y Democracia | South America | EUR 387 586 |

Election Training

| Organisation | Project Title | Country | Max. EC contribution |
|---|--|---------|----------------------|
| STICHTING NEDERLANDS INSTITUUT VOORZUIDELIJK AFRIKA | National civic and electoral education programme in Angola | Angola | EUR 1 000 000 |

II/ Projects selected through Country Calls for Proposals

Country specific calls for EIDHR micro-projects were concluded for the following countries: Albania, Algeria, Angola, Armenia, Bangladesh, Belarus, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Burundi, Cambodia, Colombia, Côte d'Ivoire, Cuba, DR Congo, Ecuador, Egypt, Ethiopia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Guatemala, Haiti, Indonesia, Israel,, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Mexico, Morocco, Mozambique, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Russia, Rwanda, Serbia and Montenegro, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, Venezuela, Vietnam, West Bank and Gaza, Zimbabwe.

III/ Projects selected without a call for proposals¹

| Organisation | Project Title | Country | Max. EC contribution |
|---|---|-----------|----------------------|
| UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS | Promotion and Protection of Human Rights in Northern Uganda | Uganda | 800.000 € |
| COUNCIL OF EUROPE | Enforcing the rights of the child and reintegrating children at risk into society | Russia | 200.000 € |
| UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS | Renforcement des capacités nationales de promotion et de protection des droits de l'homme au Togo | Togo | 800.000 € |
| COUNCIL OF EUROPE | Enhancing the capacity of legal professionals and law enforcement officials in Russia to apply the European Convention on Human Rights (ECHR) in domestic legal proceedings and practices | Russia | 950.000 € |
| COUNCIL OF EUROPE | Network of Schools of Political Studies | Worldwide | 650.000 € |
| UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS | Achieving Women's Human Rights: Working for greater protection and empowerment | Worldwide | 800.000 € |
| UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS | Effective implementation of the Durban Declaration and programme of action | Worldwide | 600.000 € |
| UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME | The ACE Practitioners' Network | Worldwide | 950.000 € |

¹ Excluding the Election Observation Missions.

| | | | |
|---|---|---------------|----------------|
| ORGANIZATION OF AMERICAN STATES | Promoting racial tolerance and securing equality of traditionally excluded groups in Latin America | Latin America | EUR 650 000 |
| COUNCIL OF EUROPE | Kyrgyzstan and Kazakhstan: Assistance in the preparation of a comprehensive constitutional reform | Kazakhstan | EUR 100 000 |
| ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE | Strengthening Human Rights in Central Asia | Kazakhstan | EUR 224 814,40 |
| COUNCIL OF EUROPE | Fostering a Culture of Human Rights | TACIS region | EUR 995 000 |
| UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME | "Promotion of Equality, Tolerance and Peace through the dissemination of the Comprehensive Peace Agreement and of the Transitional Legal Framework in Southern Sudan" | Sudan | EUR 700 000 |
| SPECIAL COURT FOR SIERRA LEONE | Victims Justice and Legacy Project | Sierra Leone | EUR 594 708 |
| COMMISSION ON HUMAN RIGHTS OF THE PHILIPPINES | Enhancing the Role of National Human Rights Institutions in the Development of an ASEAN Human Rights Mechanism | Philippines | EUR 900 000 |
| INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA | Information, Education and Communication in support of ICTR mandate | Rwanda | EUR 600 000 |
| UNITED NATIONS ORGANISATION | Mise en place d'un réseau de la société civile pour la protection des victimes et témoins en R.D.Congo | DR Congo | EUR 473 467,28 |
| UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND | Protection of Children from Violence, Abuse and Exploitation in Zimbabwe | Zimbabwe | EUR 800 000 |
| INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA | Outreach programme for the ICTY - International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia | Worldwide | EUR 950 000 |
| INTERNATIONAL CRIMINAL COURT | Strengthening the International Criminal Court | Worldwide | EUR 796 983,94 |

EU/INTERNATIONAL DAYS IN THE FIELD OF HUMAN RIGHTS

| DATE | DAY |
|-------------|--|
| 6 February | International Day of Zero Tolerance against Female Genital Mutilation |
| 8 March | International Women's Day |
| 21 March | International Day for the Elimination of Racial Discrimination |
| 8 April | International Roma Day |
| 3 May | World Press Freedom Day |
| 17 May | International Day against Homophobia |
| 18 October | EU Day against Trafficking in Human Beings |
| 20 June | World Refugee Day |
| 26 June | International Day in Support of Victims of Torture |
| 9 August | International Day of the World's Indigenous People |
| 10 October | World Day Against the Death Penalty |
| 20 November | Universal Children's Day |
| 25 November | International Day for the Elimination of Violence against Women |
| 3 December | International Day/EU Day of Disabled People |
| 10 December | Human Rights Day |

(TESTO QUARTA DI COPERTINA)

La presente relazione annuale dell'UE sui diritti dell'uomo ha per oggetto le azioni e politiche che l'Unione europea ha intrapreso tra il 1° luglio 2006 e il 30 giugno 2007 per conseguire il suo obiettivo di promuovere il rispetto universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Pur non offrendo un resoconto completo, la relazione mette in rilievo le questioni connesse ai diritti dell'uomo che hanno suscitato preoccupazione e i passi compiuti dall'UE per affrontarle, sia all'interno che all'esterno dell'Unione.

Comunicato stampa sulla *Relazione sulla difesa non violenta dei diritti umani nel mondo* (8 maggio 2008)

"Diritti umani: il 2010 sia l'Anno europeo della nonviolenza"

Rafforzare la politica estera, sostenere i tribunali internazionali e creare una rete di democrazie su scala mondiale. E' quanto chiede il Parlamento per promuovere la difesa non violenta dei diritti umani nel mondo. Occorre attuare la moratoria sulla pena di morte e combattere la discriminazione razziale, religiosa, di genere (mutilazioni genitali) e sull'orientamento sessuale. Il 2010 andrebbe proclamato "Anno europeo della nonviolenza". Cina, Iran e Russia sono severamente criticati.

Approvando con 533 voti favorevoli, 63 contrari e 41 astensioni la relazione di Marco Cappato (ALDE/ADLE, IT), il Parlamento europeo riafferma anzitutto che i diritti dell'uomo sono diritti universali e indivisibili, «il cui concreto ed effettivo rispetto è garanzia indispensabile per l'attuazione e il rispetto della legalità e dell'ordinamento internazionale, per la promozione della pace, della libertà, della giustizia e della democrazia».

Il Parlamento deplora quindi che l'UE «**sia ancora lontana dal realizzare una politica coerente e di grande impatto in materia di affermazione e promozione dei diritti dell'uomo nel mondo**». Ritiene inoltre che, «per compiere un salto di qualità», sia necessario **rafforzare la politica estera e di sicurezza comune (PESC)**, «spesso ostacolata dal prevalere degli interessi nazionali degli Stati membri». Occorre inoltre assicurare che la PESC persegua «rigorosamente» l'obiettivo della promozione dei diritti umani e compiere maggiori sforzi per migliorare la capacità dell'UE di **rispondere rapidamente alle violazioni dei diritti umani** da parte di paesi terzi, in particolare con l'integrazione dei diritti umani in tutte le sue politiche esterne. Il Parlamento deplora peraltro che le clausole sui diritti umani e la democrazia, «un elemento essenziale di tutti gli accordi di cooperazione e partenariato con paesi terzi», non siano ancora attuate in modo concreto.

I deputati ritengono inoltre che uno dei principali obiettivi politici dell'UE per assicurare l'effettivo rispetto dei diritti umani deve essere il **sostegno ai tribunali internazionali**. Chiedono quindi di continuare a promuovere la ratifica dello Statuto di Roma e l'adozione della necessaria legislazione attuativa nazionale sul **Tribunale penale internazionale**. A tale riguardo esortano gli 87 paesi che non vi hanno ancora provveduto a ratificare quanto prima lo Statuto (tra questi figurano: Arabia Saudita, Cina, Corea, Emirati Arabi, India, Iran, Iraq, Israele, Monaco, Pakistan, Repubblica ceca, Russia, Tailandia, Turchia e USA). Più in generale, sollecitano la piena collaborazione ai meccanismi internazionali di giustizia penale, in particolare consegnando i latitanti alla giustizia, e il loro rafforzamento.

Il Parlamento ritiene peraltro che le **istituzioni internazionali**, l'UE e tutti gli Stati membri abbiano il dovere di agire per la rimozione degli ostacoli al pieno godimento in tutto il mondo del diritto alla democrazia, «un diritto umano universale storicamente acquisito e riconosciuto». Chiede quindi di creare un'autentica rete di democrazie su scala mondiale trasformando e rafforzando le organizzazioni esistenti.

Per i deputati, d'altronde, «la **difesa non violenta dei diritti umani**» è lo strumento più adeguato «per il pieno godimento, l'affermazione, la promozione e il rispetto dei diritti dell'uomo fondamentali». E' pertanto necessario che la sua diffusione divenga obiettivo prioritario per l'Unione europea. Propongono poi che nel 2009 sia convocata una Conferenza

europea sulla nonviolenza e che l'anno 2010 sia dichiarato "anno europeo della nonviolenza", chiedendo agli Stati membri di adoperarsi, sotto l'egida delle Nazioni Unite, affinché si proclamino il "decennio della nonviolenza 2010-2020".

Il Parlamento rileva che l'**UNHRC** (*United Nations Human Rights Council*) «ha le potenzialità per diventare un prezioso quadro di riferimento per le iniziative multilaterali dell'Unione europea nel campo dei diritti umani». Insistendo inoltre sulla trasparenza del processo di rinnovo dei titolari di mandato e sulla necessità di adoperarsi per la nomina di candidati indipendenti, invita l'UE a premere per la definizione di criteri per l'elezione a membro dell'UNHCR. L'UE dovrebbe poi impegnarsi con i governi democratici ad avviare una cooperazione in seno all'UNHRC al fine di garantire il successo di iniziative mirate, poiché solo con l'azione concertata di un'alleanza interregionale di Stati democratici gli sforzi nel campo dei diritti umani possono risultare efficaci nelle sedi ONU.

Il Parlamento si compiace della risoluzione 62/149 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, che chiede una **moratoria universale sulla pena di morte**. Esorta pertanto il Consiglio ad aggiornare gli orientamenti sulla pena di morte al fine di sostenere tutte le attività volte alla piena applicazione della risoluzione ONU. Inoltre, esprimendo apprezzamento per l'abolizione della pena di morte in taluni paesi, si dice preoccupato per la possibilità che la pena capitale possa essere ripristinata in Guatemala. Pur plaudendo alla decisione della Cina di far riesaminare dalla Corte suprema tutte le condanne alla pena capitale, i deputati sottolineano che la Cina «è lo Stato che effettua più esecuzioni al mondo». Condannano poi l'applicazione della pena di morte in Bielorussia e il crescente ricorso del regime iraniano alle esecuzioni capitali, anche di minorenni.

I deputati reiterano poi il loro appello affinché tutte le discussioni con i paesi terzi in materia di diritti umani e democrazia affrontino in modo esplicito i temi relativi alla discriminazione, tra cui le questioni riguardanti le minoranze etniche, nazionali e linguistiche, **la libertà religiosa**, «comprese l'intolleranza nei confronti di qualunque religione e le pratiche discriminatorie ai danni delle minoranze religiose». Sollecitano inoltre l'UE a svolgere un ruolo di primo piano in occasione della Conferenza di aggiornamento di Durban nel promuovere un testo equilibrato che punti alla **lotta al razzismo** «anziché a delegittimare Stati democratici e attizzare l'odio», come avvenuto nel 2001. Chiedono anche di rafforzare la cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'UE nel campo della difesa dei **diritti delle minoranze** e delle lingue regionali e minoritarie ed esortano lo sviluppo di una strategia europea quadro per i **Rom**.

I deputati condannano «senza riserve» tutte le forme di **sfruttamento di minori**, che si tratti di forme di sfruttamento sessuale, compresa la pornografia infantile e il turismo pedofilo, o di lavoro forzato, oltre a tutte le forme di tratta di esseri umani. Invitano poi la Commissione e gli Stati membri a riconoscere come grave problema afferente ai diritti umani - ed ad intervenire per risolverlo - quello delle migliaia di "bambini di strada" e dei bambini costretti «alla degradante pratica dell'accattonaggio», chiedendo agli Stati membri di introdurre sanzioni nei confronti dei responsabili.

Il Parlamento insiste inoltre affinché la questione dei diritti delle donne sia affrontata esplicitamente nell'ambito di tutti i dialoghi sui diritti umani, e in particolare la questione della lotta e dell'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e di violenza contro le donne e le ragazze. Fra queste cita «l'aborto selettivo dei feti femminili» e tutte le «pratiche tradizionali nocive», ad esempio la **mutolazione genitale femminile** o il matrimonio in età precoce o forzato, tutte le forme di tratta di esseri umani, la violenza domestica e l'uccisione di donne, lo

sfruttamento sul lavoro e lo sfruttamento economico. Insiste inoltre affinché sia respinta la posizione degli Stati che invocano costumi, tradizioni o considerazioni religiose di qualsiasi tipo «per evitare di assolvere l'obbligo di eliminare tali pratiche brutali» e ogni altra pratica che possa mettere in pericolo le donne. Chiede inoltre all'UE di utilizzare la clausola sui diritti umani per fare della lotta a tutte le forme di mutilazione genitale femminile «una questione prioritaria nelle relazioni con i paesi terzi».

I deputati sollecitano poi iniziative UE a livello internazionale volte a combattere le persecuzioni e le **discriminazioni basate sull'orientamento sessuale** e l'identità di genere. Ad esempio, occorre promuovere una risoluzione ONU su tale questione e appoggiare le ONG e gli attori che promuovono l'uguaglianza e la non discriminazione. In proposito, il Parlamento condanna il fatto che molti paesi abbiano criminalizzato il comportamento omosessuale. Ricorda inoltre che l'Iran, l'Arabia Saudita, lo Yemen, il Sudan, la Mauritania, gli Emirati Arabi e parti della Nigeria «impongono la pena di morte per atti omosessuali» e che 77 paesi (quali il Pakistan, il Bangladesh, l'Uganda, il Kenya, la Tanzania, lo Zambia, il Malawi, il Niger, il Burkina Faso, la Malaysia e l'India) hanno leggi che consentono di infliggere pene detentive, che vanno da 10 anni all'ergastolo, per atti omosessuali. Chiede inoltre agli Stati membri di concedere l'asilo alle persone che rischiano di subire persecuzioni nei loro paesi di origine a causa del loro orientamento sessuale.

Il Parlamento chiede al Consiglio di adoperarsi al massimo per attuare il diritto fondamentale alla salute per quanto riguarda il trattamento del dolore e **l'accesso agli analgesici oppiacei**. In proposito rileva che l'Organo internazionale per il controllo degli stupefacenti ha chiesto alla comunità internazionale di promuovere la prescrizione di analgesici sotto il rigoroso controllo di supervisor riconosciuti, dato che in oltre 150 paesi si denunciano gravi carenze nelle cure. Chiede poi a Commissione e Consiglio di verificare che i finanziamenti forniti per la **lotta contro le droghe illegali** ad agenzie internazionali «non siano mai utilizzati, direttamente o indirettamente, per sostenere apparati di sicurezza di paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti dell'uomo o che applicano la pena di morte per reati connessi alle droghe».

Il Parlamento chiede un'attuazione più trasparente e sistematica degli orientamenti dell'Unione europea sui **difensori dei diritti umani**, ritenendo che un approccio coerente dovrebbe concentrarsi sul rafforzamento delle capacità tra gli attivisti. Sollecita inoltre a promuovere attivamente presso i difensori dei diritti umani la diffusione di informazioni sulle teorie e pratiche di azione non violenta e ad occuparsi con urgenza della questione dei visti d'emergenza per i difensori dei diritti umani. In proposito, rileva l'assenza di iniziative comuni dell'UE in difesa degli attivisti di taluni paesi che sembra riflettere una mancanza di consenso tra gli Stati membri laddove questi ultimi «danno la priorità a interessi diversi in materia di politica estera» e, di conseguenza, «rendono impossibile un'azione collettiva».

Nonostante le significative riforme economiche, i deputati rilevano che **in Cina** permangono «violazioni sistematiche» dei diritti umani e politici. Tra questi citano l'incarcerazione per motivi politici, gli attacchi e le intimidazioni ai danni di avvocati, difensori dei diritti umani e giornalisti, la mancanza di una magistratura indipendente, il lavoro forzato, la soppressione della libertà di espressione e di religione e dei diritti delle minoranze religiose ed etniche, le detenzioni arbitrarie, il sistema dei campi del Laogai e il presunto espionaggio coatto di organi. Esprimono poi preoccupazione per le liste di proscrizione di giornalisti e attivisti per i diritti umani, del Dalai Lama e dei suoi seguaci e di quanti praticano il Falun Gong.

Il Parlamento sottolinea quindi la necessità di una «radicale intensificazione del dialogo» tra l'Unione europea e la **Cina** in materia di diritti umani e rileva che, malgrado le promesse fatte dal regime in vista dei prossimi Giochi olimpici, la situazione dei diritti umani «non è migliorata». Osserva poi che occorre porre l'accento su tali aspetti allarmanti in vista della preparazione dei Giochi olimpici, «che costituiscono un'opportunità di importanza storica per il miglioramento dei diritti umani in Cina». Nel sollecitare l'immediato rilascio di Hu Jia, chiede con insistenza all'UE di subordinare le sue relazioni commerciali con la Cina alle riforme in materia di diritti umani, di sostenere attivamente un dialogo trasparente tra il governo cinese e gli emissari tibetani in esilio e di prendere in considerazione le implicazioni sui diritti umani derivanti dalle politiche cinesi in Africa.

Per quanto riguarda **l'Iran**, i deputati osservano con grande preoccupazione che nel 2007 le autorità «hanno intensificato le azioni vessatorie» ai danni di militanti ed avvocati indipendenti impegnati nella difesa dei diritti umani, «nel tentativo di impedire loro di rendere pubblici e perseguire le violazioni di tali diritti». Si rammaricano inoltre per la chiusura delle ONG che promuovono la partecipazione della società civile, incluse quelle che prestano assistenza legale e sociale alle donne vittime di violenze. Invitano poi le autorità iraniane a riprendere il dialogo con l'UE sui diritti umani e a rafforzare, in modo pacifico e non violento, gli attuali processi volti a favorire le riforme democratiche, istituzionali e costituzionali, garantendo la sostenibilità di tali riforme. Condannano peraltro la nuova campagna di moralizzazione che ha portato all'arresto di migliaia di uomini e donne e denunciano il crescente ricorso del regime iraniano alle esecuzioni capitali.

I deputati deplorano che l'UE abbia ottenuto finora «scarsi risultati» nel favorire cambiamenti politici in **Russia**, in particolare per quanto riguarda «questioni delicate» quali la situazione in Cecenia e in altre repubbliche caucasiche, l'impunità e l'indipendenza della magistratura, il trattamento dei difensori dei diritti umani e dei prigionieri politici, l'indipendenza dei mezzi di informazione e la libertà di espressione, il trattamento delle minoranze etniche e religiose, il rispetto dello Stato di diritto e le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. Deplorano in particolare «le perduranti persecuzioni» di giornalisti, difensori dei diritti umani, prigionieri politici e ONG, ad esempio le recenti aggressioni ai danni della Novaya Gazeta e della Fondazione per la promozione della tolleranza di Nizhny Novgorod, e il rifiuto di somministrare cure mediche salvavita a Vasily Alexanyan, ex vicepresidente della Yukos. Si rammaricano poi per l'indisponibilità della Russia a invitare osservatori internazionali in numero adeguato e con sufficiente anticipo per permettere loro di monitorare correttamente le elezioni.

Il Parlamento prende atto del deterioramento della situazione dei diritti umani in **Pakistan** durante tutto il 2007, in particolare le minacce all'indipendenza della magistratura e alla libertà dei mezzi di informazione. Invita quindi il Consiglio e la Commissione a sostenere il movimento per la democrazia promosso dalla magistratura e dall'avvocatura, in particolare invitando alcuni loro rappresentanti, fra cui l'ex presidente della Corte suprema Choudry, e chiede la reintegrazione di tutti i giudici destituiti. Auspica inoltre che i responsabili dell'assassinio di Benazir Bhutto «siano individuati e consegnati alla giustizia quanto prima possibile».

Il Parlamento deplora anche le perduranti violazioni dei diritti umani e della democrazia da parte della giunta militare in **Birmania** e appoggia l'impegno dell'UE per un autentico "dialogo tripartito" a favore della riconciliazione nazionale e all'istituzione di un governo legittimo, democratico e civile che rispetti i diritti umani. Compiacendosi delle misure restrittive decise dal Consiglio, deplora tuttavia l'esclusione da tali misure di settori cruciali

quali l'energia e la mancata previsione di sanzioni finanziarie e bancarie contro il regime militare. Condanna poi «la risposta brutale» delle autorità birmane alle dimostrazioni dei monaci buddisti e deplora i continui arresti e provvedimenti di carcerazione a carico di attivisti democratici e giornalisti. D'altra parte, esprime apprezzamento per la nomina di Piero Fassino a Inviato speciale dell'Unione europea per la Birmania e chiede alla Commissione di appoggiare attivamente il movimento birmano per la democrazia.

I deputati chiedono alla Presidenza del Consiglio di intervenire in merito all'inerzia dell'Unione europea nel **Darfur**. Plaudendo all'operazione ibrida dell'Unione africana/Nazioni Unite nel Darfur (UNAMID), insistono sul fatto che i mandati di arresto emessi dal Tribunale Penale Internazionale in relazione al Darfur «devono essere eseguiti quanto prima possibile». Esprimono poi preoccupazione «per gli evidenti brogli» verificatisi nelle elezioni presidenziali del dicembre 2007 in **Kenya**, a cui hanno fatto seguito manifestazioni di violenza, e chiedono che siano garantiti i diritti umani, fra cui la libertà di espressione, di riunione e di associazione nonché elezioni libere ed eque.

Approvando un emendamento proposto dal PPE/DE, l'Aula respinge con fermezza «la violenza sistematica e le ricorrenti vessazioni» di cui sono vittime le “Damas de Blanco” nel momento in cui manifestano pacificamente e chiedono il rilascio dei propri familiari incarcerati a **Cuba** ormai da più di cinque anni. Riafferma inoltre la determinazione del Parlamento ad accogliere nelle prossime settimane le “Damas de Blanco” in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento europeo affinché venga loro consegnato ufficialmente il premio Sacharov 2005. I deputati invitano poi il Presidente a domandare nuovamente alle autorità cubane che a Oswaldo Payá, insignito del premio Sacharov nel 2002, sia concesso di rispondere all’invito rivoltagli dalle istituzioni europee di illustrare dinanzi ad esse di persona l’attuale situazione politica a Cuba.

Per quanto riguarda gli interventi del Parlamento europeo nei casi relativi ai diritti umani, i deputati si rammaricano profondamente per il rifiuto opposto dalle autorità birmane e cubane alla richiesta del Parlamento di autorizzare l'invio di una delegazione in visita ai precedenti vincitori del **Premio Sacharov**. Ritiengono che il Parlamento dovrebbe facilitare la creazione di una rete dei vincitori del Premio Sacharov mediante lo svolgimento di riunioni periodiche presso il Parlamento. Si compiacciono inoltre della presentazione pubblica della relazione per il 2007 effettuata dal Consiglio e dalla Commissione in occasione della plenaria di dicembre 2007, contestualmente all'assegnazione da parte del Parlamento del premio annuale Sacharov per la libertà di pensiero al sudanese Salih Mahmoud Mohamed Osman. Affermano quindi di avere ora instaurato una prassi regolare che fa della sessione di dicembre un riferimento annuale per le attività dell'UE in materia di diritti umani.

Infine, il Parlamento riconosce il lavoro svolto dalla sua commissione temporanea sul presunto utilizzo da parte della **CIA** di paesi europei per il trasporto e la detenzione illegali di persone nonché la relazione di tale commissione. In proposito chiede all'Unione europea e agli Stati membri «di collaborare a tutti i livelli per svelare e denunciare ora e in futuro la pratica delle consegne straordinarie».

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0153/2008

14.4.2008

RELAZIONE

sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2007 e sulla politica dell'Unione europea in materia
(2007/2274(INI))

Commissione per gli affari esteri

Relatore: Marco Cappato

INDICE

| | Pagina |
|---|---------------|
| PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO..... | 269 |
| ALLEGATO I..... | 298 |
| ALLEGATO II..... | 327 |
| PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO | 329 |
| PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI..... | 332 |
| ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE..... | 337 |

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2007 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2007/2274(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la nona relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani (2007)¹,
- visti gli articoli 3, 6, 11, 13 e 19 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 177 e 300 del trattato CE,
- visti la Dichiarazione universale dei diritti umani e tutti gli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani²,
- vista la Carta delle Nazioni Unite,
- viste tutte le convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e i relativi protocolli facoltativi,
- visti gli strumenti regionali in materia di diritti umani, tra i quali in particolare la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e il protocollo facoltativo sui diritti delle donne in Africa, la Convenzione americana sui diritti umani e la Carta araba dei diritti umani,
- viste l'entrata in vigore, il 1° luglio 2002, dello Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale (TPI) e le sue risoluzioni relative al Tribunale penale internazionale³,
- visti la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani e il Piano UE del 2005 sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani⁴,
- visto il Protocollo n. 13 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), relativo all'abolizione della pena di morte in ogni circostanza,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (la Convenzione contro la tortura),
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
- visti la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e il relativo protocollo facoltativo,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁵,
- visti l'accordo di partenariato ACP-CE e la sua revisione⁶,
- viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani nel mondo,

¹ Documento del Consiglio 13288/1/07.

² Si veda l'allegato alla presente risoluzione.

³ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 265; GU C 262 del 18.9.2001, pag. 262; GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 88; GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 576.

⁴ GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.

⁵ GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

⁶ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3; GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

- viste le sue risoluzioni sulle sessioni quinta e settima del Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, adottate rispettivamente il 7 giugno 2007¹ e il 21 febbraio 2008², e sull'esito dei negoziati sul Consiglio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (UNHRC),
- vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea³,
- viste le sue risoluzioni del 1° febbraio 2007⁴ e del 26 aprile 2007⁵ sull'iniziativa a favore di una moratoria universale sulla pena di morte nel quadro dell'ONU e la risoluzione 62/149 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 2007 sulla moratoria universale sull'uso della pena di morte,
- vista la sua risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili⁶, in cui si afferma che qualsiasi forma di mutilazione di questo tipo, di qualsiasi grado, costituisce un atto di violenza contro le donne equivalente alla violazione dei loro diritti fondamentali,
- vista la sua risoluzione del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi⁷ in materia di diritti dell'uomo e di diritti delle donne, diritti questi ultimi che devono essere trattati espressamente in tutti i dialoghi in materia di diritti umani,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet⁸,
- viste tutte le risoluzioni d'urgenza che ha adottato in materia di diritti umani,
- visto il Forum delle ONG dell'Unione europea sui diritti umani, tenutosi a Lisbona nel dicembre 2007,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata il 30 marzo 2007 dalle Comunità europee e dalla maggioranza dei loro Stati membri, che stabilisce l'obbligo di integrare gli interessi e le preoccupazioni delle persone diversamente abili nelle azioni in materia dei diritti dell'uomo svolte nei confronti di paesi terzi,
- vista la nota di orientamento della Commissione su disabilità e sviluppo, destinata alle delegazioni e ai servizi dell'Unione europea, pubblicata nel luglio 2004,
- viste la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti dell'uomo e le attività del Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani,
- vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata nel dicembre 2006,
- visti gli orientamenti dell'Unione europea per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario⁹, gli orientamenti sui bambini e i conflitti armati, gli orientamenti sui difensori dei diritti umani e gli orientamenti sulla pena di morte, la tortura e gli altri trattamenti crudeli,

¹ Testi adottati, P6_TA(2007)0235.

² Testi adottati, P6_TA(2008)0065.

³ GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.

⁴ GU C 250 E del 25.10.2007, pag. 91.

⁵ GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 775.

⁶ GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.

⁷ Testi adottati, P6_TA(2007)0381.

⁸ GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 879.

⁹ GU C 327 del 23.12.2005, pag. 4.

inumani o degradanti, sul dialogo con i paesi terzi in materia di diritti umani e sulla promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia,

- visti gli articoli 45 e 112, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0153/2008),
- A. considerando che la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani nel mondo nel 2007, elaborata dal Consiglio e dalla Commissione, fornisce una panoramica generale delle attività delle istituzioni dell'Unione europea in materia di diritti umani all'interno e all'esterno dell'Unione europea,
 - B. considerando che la relazione annuale per il 2007 si prefigge l'obiettivo di esaminare, valutare e, in casi specifici, formulare critiche costruttive per quanto riguarda le attività in materia di diritti umani della Commissione, del Consiglio e del Parlamento,
 - C. considerando che i risultati interni dell'UE in materia di diritti umani hanno indubbiamente un impatto diretto sulla sua credibilità e sulla sua capacità di attuare una politica esterna efficace,
 - D. considerando che i diritti umani e la loro protezione poggiano – e andrebbero promossi in parallelo a questi fattori – sullo Stato di diritto, sul buon governo democratico, sui principi della separazione dei poteri e della responsabilità politica, nonché su diritti politici che consentono ai beneficiari stessi di far valere i diritti umani,
 - E. considerando che è necessario adoperarsi per prestare maggiore attenzione al rispetto dei basilari diritti umani, in particolare dei diritti politici, in sede di negoziazione e attuazione di accordi commerciali bilaterali o regionali, anche quelli conclusi con importanti partner commerciali,
 - F. considerando che la giustizia, la libertà, la democrazia e lo Stato di diritto, che garantiscono le libertà fondamentali e i diritti umani, sono i pilastri di una pace durevole e considerando che quest'ultima non può essere raggiunta mediante patti volti a proteggere i responsabili di abusi sistematici dei diritti umani o di violazioni del diritto internazionale umanitario,
 - G. considerando che le politiche di promozione dei diritti umani continuano ad essere minacciate in varie regioni del mondo, in quanto la violazione dei diritti umani va inevitabilmente di pari passo con lo sforzo da parte di chi li viola di ridurre l'impatto di qualsiasi politica che li promuova, particolarmente in paesi ove le violazioni dei diritti umani sono cruciali per mantenere al potere un governo non democratico,
 - H. considerando che l'82% delle persone disabili continua a vivere sotto la soglia della povertà nei paesi in via di sviluppo e ad essere soggetto ai più gravi abusi dei diritti umani, tra cui la negazione del diritto alla vita e l'esposizione a trattamenti inumani o degradanti, e considerando che la situazione dei bambini disabili è particolarmente preoccupante a tal riguardo,
 - I. considerando che, secondo la Costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), “il godimento del miglior stato di salute raggiungibile costituisce uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizione economica o sociale”, e considerando che la salute di tutte le persone è fondamentale per il conseguimento della pace e della sicurezza,
1. deplora che l'Unione europea sia ancora lontana dal realizzare una politica coerente e di grande impatto in materia di affermazione e promozione dei diritti dell'uomo nel mondo e sottolinea la

necessità di condurre tale politica in modo più efficace; ritiene che siano necessari progressi sostanziali per garantire un rispetto rigoroso delle norme dell'Unione europea già esistenti in materia di diritti dell'uomo;

2. ritiene che per compiere un salto di qualità nella promozione dei diritti dell'uomo ed assicurare che questa venga considerata come una priorità, sia necessario rafforzare la politica estera e di sicurezza comune (PESC), spesso ostacolata dal prevalere degli interessi nazionali degli Stati membri, e assicurare che la promozione dei diritti umani intesa come obiettivo della PESC ai sensi dell'articolo 11 del Trattato sull'Unione europea, sia rigorosamente perseguito;
3. invita la Commissione e il Consiglio a compiere maggiori sforzi per migliorare la capacità dell'Unione europea di rispondere rapidamente alle violazioni dei diritti umani da parte di paesi terzi, in particolare mediante l'integrazione della politica in materia di diritti umani in tutte le politiche esterne dell'Unione europea nei confronti di tali paesi e mediante la discussione sistematica di questioni attinenti ai diritti umani a tutti i livelli di dialogo politico;

Principi generali e proposte in materia di diritti umani, democrazia, pace e nonviolenza

4. riafferma che i diritti dell'uomo – così come definiti nei principali strumenti e convenzioni internazionali, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – sono diritti universali, diritti naturali storicamente acquisiti, il cui concreto ed effettivo rispetto è garanzia indispensabile per l'attuazione e il rispetto della legalità e dell'ordinamento internazionale, per la promozione della pace, della libertà, della giustizia e della democrazia;
5. ritiene che l'effettiva rivendicabilità dei diritti dell'uomo in tutto il mondo da parte di tribunali locali e nazionali o, quando ciò non sia possibile, da parte di tribunali sovranazionali debba essere riconosciuta come un obiettivo esplicito e centrale delle politiche dell'Unione europea, a partire dalla PESC;
6. ritiene che uno dei principali obiettivi politici dell'Unione europea nel quadro degli sforzi volti ad assicurare l'effettivo rispetto dei diritti umani debba essere il sostegno alle istituzioni giudiziarie a tutti i livelli, e in particolare ai tribunali internazionali;
7. invita pertanto il Consiglio e la Commissione a realizzare un'azione prioritaria di sostegno – sul modello di quanto fatto per l'istituzione del Tribunale Penale Internazionale – alle attività di tutti i tribunali impegnati nella tutela dei diritti dell'uomo; individua in particolare la necessità di risolvere il problema dell'eccessivo carico di lavoro della Corte europea dei diritti dell'uomo assegnandole ulteriori risorse finanziarie, di offrire il massimo sostegno al lavoro della Corte interamericana dei diritti dell'uomo e della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, così come di contribuire a facilitare la creazione di una Corte dei diritti dell'uomo tra gli Stati dell'Asia e del Pacifico;
8. considera che lo stesso diritto alla democrazia – inteso come diritto di ogni cittadino a partecipare senza discriminazioni all'esercizio della sovranità popolare nell'ambito di istituzioni sottoposte allo stato di diritto – sia un diritto umano universale storicamente acquisito e riconosciuto in maniera esplicita dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, dalla Dichiarazione di Vienna del 1993 e dalla Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite; ritiene che a tale diritto alla democrazia corrisponda il dovere per le istituzioni della comunità internazionale, per l'Unione europea e per tutti gli Stati membri di agire per la rimozione degli ostacoli al suo pieno godimento in tutto il mondo; ritiene che la prospettiva strategica di tale sforzo dovrebbe consistere nella creazione di una vera e propria Organizzazione Mondiale della Democrazia e delle Democrazie, da ottenersi sia attraverso la trasformazione di istituzioni

sovrnazionali esistenti da rafforzare – a partire dalla Comunità delle Democrazie – che con la creazione di nuove;

9. considera la non violenza gandhiana lo strumento più adeguato per il pieno godimento, l'affermazione, la promozione, il rispetto dei diritti dell'uomo fondamentali; ritiene necessario che la sua diffusione divenga obiettivo prioritario nella politica di promozione dei diritti dell'uomo e della democrazia da parte dell'Unione europea e intende contribuire all'aggiornamento e allo studio delle moderne teorie e pratiche di azione non violenta, anche attraverso un'analisi comparata delle migliori pratiche storicamente utilizzate; al fine di dare centralità politica a tale sforzo, propone che nel 2009 sia convocata una Conferenza europea sulla non violenza e che l'anno 2010 sia dichiarato "anno europeo della non violenza"; chiede inoltre agli Stati membri di adoperarsi, sotto l'egida delle Nazioni Unite, affinché si proclamino il "decennio della non violenza 2010-2020";

Relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani nel mondo nel 2007

10. sottolinea l'importanza della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani nel mondo per quanto riguarda l'analisi e la valutazione della politica dell'Unione europea in materia di diritti umani e riconosce che la relazione offre una panoramica del volume crescente delle attività dell'Unione europea correlate ai diritti umani;
11. ritiene che occorra fornire maggiori e migliori informazioni per la valutazione delle politiche precedenti e che sia opportuno proporre elementi e orientamenti per cambiare l'approccio generale e per adattare le priorità politiche paese per paese, allo scopo di adottare una strategia per paese in materia di diritti umani o almeno un capitolo sui diritti dell'uomo nei Documenti strategici per paese; ribadisce la sua richiesta di introdurre una valutazione periodica regolare dell'uso e dei risultati delle politiche, degli strumenti e delle iniziative dell'Unione europea in materia di diritti umani nei paesi terzi; invita la Commissione e il Consiglio ad elaborare indici e obiettivi di riferimento specifici e quantificabili per misurare l'efficacia di dette politiche;
12. si compiace della presentazione pubblica della relazione per il 2007 effettuata dal Consiglio e dalla Commissione in occasione della plenaria di dicembre 2007, contestualmente all'assegnazione da parte del Parlamento del premio annuale Sakharov per la libertà di pensiero al sudanese Salih Mahmoud Mohamed Osman; afferma di avere ora instaurato una prassi regolare che fa della tornata di dicembre del Parlamento europeo un riferimento annuale per le attività dell'UE in materia di diritti umani;
13. chiede nuovamente al Consiglio e alla Commissione di individuare i "paesi che destano particolare preoccupazione" in ragione delle particolari difficoltà che vi si incontrano nella difesa dei diritti umani e, a tal fine, di sviluppare criteri con i quali misurare i paesi per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, consentendo in tal modo di stabilire priorità politiche specifiche;

Attività del Consiglio e della Commissione nell'ambito dei diritti umani in sedi internazionali

14. ritiene che un rafforzamento sia quantitativo che qualitativo del segretariato per i diritti dell'uomo del Consiglio permetterebbe di accrescere la visibilità e il ruolo della politica esterna dell'Unione europea ai fini della promozione e del rispetto dei diritti umani; si attende che la nomina di un Alto rappresentante per la PESC, titolare al tempo stesso della carica di Vicepresidente della Commissione, rafforzi notevolmente la coerenza e l'efficacia dell'Unione in materia;
15. ritiene che i progressi compiuti nella costituzione dell'Agenzia per i diritti fondamentali siano

un primo passo che va incontro alla richiesta del Parlamento di istituire un quadro integrato di norme e istituzioni finalizzate a conferire forza vincolante alla Carta dei diritti fondamentali, a garantire l'osservanza del sistema della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e ad elaborare una politica organica dell'UE sui diritti delle minoranze; rimarca l'importanza del fatto che il mandato dell'Agenzia copre anche i paesi che hanno concluso con l'UE un accordo di stabilizzazione e di associazione;

16. giudica indispensabile che in futuro il mandato dei rappresentanti speciali dell'Unione europea preveda esplicitamente la promozione e il rispetto dei diritti umani;
17. ritiene che la capacità dell'Unione europea di prevenire, affrontare, gestire e risolvere le crisi si sia dimostrata insufficiente e chiede al Consiglio, facendo seguito alle sue precedenti raccomandazioni riguardanti la creazione di un Corpo Civile di Pace Europeo, di trasformare gradualmente gli aspetti civili della politica europea di sicurezza e di difesa in un "Servizio civile di pace" per la gestione di crisi civili a breve termine e per la costruzione della pace più a lungo termine; è dell'avviso che, in questo ambito, l'Unione europea dovrebbe rafforzare le reti della società civile sul campo – a livello subnazionale, nazionale e regionale – in modo da favorire la creazione di un clima di fiducia, lo sviluppo delle capacità, il monitoraggio e una maggiore sensibilizzazione, sostenendo in tal modo l'istituzionalizzazione della partecipazione della società civile alle strutture di pace e sicurezza a livello regionale e subregionale;
18. ribadisce la sua richiesta alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi con cui sono in corso negoziati per una futura adesione a firmare e ratificare tutte le convenzioni principali in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa e i relativi protocolli facoltativi; richiama, in particolare, l'attenzione degli Stati membri dell'Unione europea sulla necessità di ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, che finora¹ nessuno Stato membro ha ratificato;
19. chiede la ratifica tempestiva della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri; ribadisce che il protocollo facoltativo dovrebbe essere ritenuto parte integrante di detta convenzione e chiede l'adesione simultanea alla convenzione e al protocollo;
20. sottolinea la necessità di intensificare ulteriormente il coinvolgimento attivo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nelle questioni attinenti i diritti umani e la democrazia, alla luce della loro partecipazione ai lavori di varie sedi internazionali nel corso del 2008, tra cui l'UNHRC, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il Consiglio ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il Consiglio d'Europa;
21. chiede un rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea; accoglie con favore il fatto che l'11 marzo 2007 sia stato firmato un Memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea e invita entrambe le parti a metterlo in pratica; fa particolare riferimento alle seguenti raccomandazioni contenute nella relazione Juncker:
 - la raccomandazione di istituire espressamente un meccanismo che consenta all'Unione europea di deferire questioni al Commissario per i diritti umani, in modo da completare l'azione degli organi dell'Unione europea attualmente esistenti, nel quadro del processo di allargamento, della politica europea di vicinato (ENP) e del processo di stabilizzazione e di

¹ Al giugno 2007.

associazione;

- la raccomandazione di concepire tale dispositivo in modo da promuovere e rafforzare la democrazia e fare pieno uso della competenza della Commissione di Venezia;
- la raccomandazione di istituire un sistema per deferire questioni alle competenze del Consiglio d'Europa onde assicurare la complementarità e la coerenza delle attività portate avanti rispettivamente dall'Unione europea e dal Consiglio d'Europa;

22. chiede un rafforzamento della cooperazione tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea nel campo della difesa dei diritti delle minoranze e delle lingue regionali e minoritarie; chiede l'applicazione delle convenzioni giuridicamente vincolanti del Consiglio d'Europa, come la Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, e dei loro efficaci dispositivi di monitoraggio; chiede che nel quadro delle attività delle istituzioni UE e in particolare durante il processo di adesione dei paesi candidati, si proceda all'esame del parere del comitato consultivo della Convenzione sulle misure adottate dagli Stati interessati e delle relazioni del comitato di esperti della Carta sull'assolvimento degli impegni da parte degli Stati firmatari;
23. rileva che l'UNHRC ha le potenzialità per diventare un prezioso quadro di riferimento per le iniziative multilaterali dell'Unione europea nel campo dei diritti umani; deplora che durante lo scorso anno di attività questo nuovo organismo non abbia migliorato i risultati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani; confida nella messa in opera del meccanismo della revisione periodica universale per ottenere i primi concreti risultati e miglioramenti; invita Consiglio e Commissione a seguire da vicino tale processo per mettere in pratica la risoluzione 60/251 del 15 marzo 2006 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che fonda la revisione periodica universale, sulla base di informazioni oggettive e affidabili, dell'adempimento da parte di ogni Stato membro dei propri obblighi e impegni nel campo dei diritti umani in modo tale da assicurare la copertura universale e la parità di trattamento per tutti gli Stati membri; invita il Consiglio a consultare al riguardo il Parlamento;
24. accoglie con favore il fatto che la procedura di denuncia basata sulla precedente "procedura 1503" continuerà a consentire a singoli e a organizzazioni di sottoporre all'attenzione dell'UNHRC denunce circa violazioni gravi e solidamente attestate dei diritti umani e invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare che le organizzazioni non governative (ONG) continuino ad essere ascoltate in seno all'UNHRC, in modo che possano avvalersi delle prerogative di presentare comunicazioni scritte e dichiarazioni orali garantite dal loro status consultativo;
25. riafferma l'importanza delle procedure speciali e dei "mandati Paese" all'interno dell'UNHRC; insiste sulla trasparenza del processo di rinnovo dei titolari di mandato e sulla necessità di adoperarsi per la nomina di candidati indipendenti in possesso di un adeguato bagaglio di esperienza e sufficientemente rappresentativi sia sul piano geografico che sotto il profilo del genere; constata che il mandato del comitato di esperti sul Darfur ha dovuto essere unificato con quello del Relatore speciale sul Sudan; prende inoltre atto della scelta dell'Unione europea di promuovere una risoluzione che prevede di non rinnovare il mandato agli esperti sui diritti dell'uomo sul Darfur nonché la scelta dell'UNCHR di non rinnovare i mandati sulla Bielorussia e su Cuba;
26. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a continuare ad insistere per la definizione di criteri per l'elezione a membro dell'UNHCR, fra cui l'emissione di inviti permanenti alle procedure speciali; chiede inoltre la verifica dell'effettivo rispetto degli impegni in materia di elezioni da parte dei governi degli Stati membri dell'ONU; chiede di seguire tale

regola nel determinare il sostegno dell'Unione europea ai paesi candidati;

27. invita a tal riguardo l'Unione europea ad impegnarsi formalmente con i governi democratici di altri gruppi regionali per avviare una cooperazione e una consultazione formali in seno all'UNHRC al fine di garantire il successo di iniziative mirate al rispetto dei principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani; ritiene che solo mediante l'azione concertata di un'alleanza interregionale di Stati democratici gli sforzi multilaterali dell'Unione europea nel campo dei diritti umani possono risultare efficaci nelle sedi dell'ONU, come è stato dimostrato recentemente dalla riuscita adozione, il 18 dicembre 2007, della suddetta risoluzione dell'Assemblea generale 62/149 sulla moratoria sull'uso della pena di morte;
28. si compiace che la Commissione, alla presidenza del processo di Kimberley per tutto il 2007, si sia avvalsa della sua posizione per rafforzare i meccanismi volti a porre fine alla circolazione di diamanti provenienti da zone di conflitto; ribadisce l'importanza del processo di Kimberley, data la connessione tra la cessazione del commercio di diamanti provenienti da zone di conflitto e il raggiungimento di una pace e di una sicurezza durature; accoglie altresì la Turchia e la Liberia come nuovi paesi partecipanti nel 2007 e si compiace della riammissione della Repubblica del Congo al processo di Kimberley (che conta ora su un numero totale di 48 partecipanti, tra cui la Comunità europea, che rappresenta 27 Stati);
29. valuta positivamente lo svolgimento a Vienna nel dicembre 2007, in linea con i principi del diritto internazionale umanitario e con il pieno sostegno dell'Unione europea¹, della terza conferenza internazionale volta alla conclusione di un trattato internazionale per proibire la produzione, l'uso, il trasferimento e lo stoccaggio di bombe a grappolo; invita la Romania e Cipro, in quanto unici due Stati membri che non vi hanno ancora provveduto, a firmare la dichiarazione di Oslo del 23 febbraio 2007; appoggia pienamente le conferenze nel quadro del processo di Oslo svoltesi dal 18 al 22 febbraio 2008 a Wellington e prevista dal 19 al 30 maggio 2008 a Dublino; si aspetta che tutti gli Stati membri dell'Unione europea saranno in grado di firmare il trattato in occasione della cerimonia prevista ad Oslo verso la fine del 2008;
30. chiede al Consiglio e alla Commissione di perseverare nei loro vigorosi sforzi volti a promuovere la ratifica universale dello Statuto di Roma e l'adozione della necessaria legislazione attuativa nazionale, conformemente alla posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio del 16 giugno 2003 sul Tribunale penale internazionale² (TPI) e al piano d'azione; segnala che non tutte le Presidenze del Consiglio perseguono questo obiettivo comune con lo stesso vigore; chiede a tutte le Presidenze di menzionare lo status della cooperazione con il TPI in tutti i vertici con paesi terzi; chiede che tali sforzi siano estesi fino a includere la ratifica e l'attuazione dell'accordo sui privilegi e le immunità del TPI, che costituisce un importante strumento operativo per la Corte; prende atto dell'entrata in vigore l'8 dicembre 2007 dell'accordo con il Regno Unito sull'applicazione delle sentenze (e dell'entrata in vigore di un accordo simile concluso con l'Austria nel 2005) e sollecita tutti gli Stati membri a prendere in considerazione accordi analoghi con il TPI; riconosce l'accordo di cooperazione e di assistenza tra il TPI e l'Unione europea quale importante strumento a complemento degli obblighi che incombono ai singoli Stati membri;
31. accoglie con favore il fatto che il Giappone abbia ratificato lo Statuto di Roma nel luglio 2007, portando così il numero totale di Stati firmatari a 105 al dicembre 2007; esorta la Repubblica ceca, in quanto unico Stato membro dell'Unione europea che non vi abbia ancora provveduto, a ratificare quanto prima lo Statuto di Roma; esorta ancora una volta tutti i paesi che non vi

¹ La conferenza ha visto la partecipazione di 140 rappresentanti della società civile e di 138 Stati (94 dei quali hanno aderito alla dichiarazione di Oslo o al processo di Oslo).

² GU L 150 del 18.6.2003, pag. 67.

abbiano ancora provveduto a ratificare quanto prima lo Statuto di Roma¹; invita la Romania a recedere dall'accordo bilaterale di immunità con gli USA;

32. esorta tutti gli Stati membri a collaborare pienamente nell'ambito dei meccanismi internazionali di giustizia penale, e in particolare nel consegnare i latitanti alla giustizia; rileva a tal riguardo con soddisfazione la cooperazione della Repubblica democratica del Congo nel trasferimento di Germain Katanga al TPI, la cooperazione della Serbia nell'arresto e nel trasferimento di Zdravko Tolimir al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) e la cooperazione della Serbia e del Montenegro nell'arresto e nel trasferimento di Vlastimir Đjordjević all'ICTY; rileva tuttavia con preoccupazione che il Sudan continua a non cooperare con il TPI evitando di arrestare e trasferire Ahmad Muhammad Harun e Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman; rileva con preoccupazione che i mandati d'arresto del TPI relativi a quattro membri del Lord's Resistance Army (LRA) in Uganda non sono ancora stati eseguiti; rileva altresì con preoccupazione che Radovan Karadžić e Ratko Mladić sono ancora in libertà e non sono stati consegnati all'ICTY; a tal riguardo, invita le autorità serbe ad assicurare la piena cooperazione con l'ICTY, per portare all'arresto e al trasferimento di tutti i restanti imputati ed aprire così la strada alla firma di un accordo di stabilizzazione e di associazione; ritiene inoltre che l'attuale procedimento a carico dell'ex Presidente della Liberia, Charles Taylor, avviato dal Tribunale speciale per la Sierra Leone all'Aia, costituisca uno sviluppo significativo verso la cessazione dell'impunità;
33. sottolinea la necessità di rafforzare il sistema di giustizia penale internazionale e a tal riguardo riconosce l'istituzione nel novembre 2007 del meccanismo di risposta rapida in campo giudiziario quale nuovo strumento di cooperazione internazionale per la fornitura di competenza e assistenza laddove l'identificazione, la raccolta e la conservazione di informazioni concorrerebbe a fornire un'ampia gamma di opzioni giudiziarie internazionali e transitorie²; esorta il TPI ad intensificare gli sforzi di sensibilizzazione al fine di coinvolgere le comunità che si trovano in situazioni soggette ad indagine in un processo di interazione costruttiva con il TPI, volto a promuovere la comprensione e il sostegno per il suo mandato, a gestire le aspettative e a consentire alle comunità in questione di seguire e capire il processo giudiziario penale internazionale; evidenzia il ruolo che possono avere i meccanismi non giudiziari nel trattare le violazioni dei diritti umani e il diritto penale internazionale, purché tali sforzi rispettino il giusto processo e non siano fittizi;
34. accoglie con favore l'adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della dichiarazione sui diritti delle popolazioni indigene e plaude al Consiglio e agli Stati membri per aver appoggiato l'adozione del testo, che creerà un contesto in cui gli Stati possono tutelare e promuovere i diritti delle popolazioni indigene senza esclusioni o discriminazioni; rileva al contempo con preoccupazione che, senza nuovi strumenti atti a garantire l'attuazione della dichiarazione in questione, non si possono prevedere reali miglioramenti nella vita delle popolazioni indigene, soprattutto di quelle che vivono sotto regimi autoritari e dittatoriali; sollecita pertanto la Commissione a dare seguito all'attuazione della dichiarazione, in particolare mediante lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), in particolare

¹ Al 13 marzo 2008, erano 87 gli Stati che non hanno ratificato lo Statuto di Roma: Algeria, Angola, Armenia, Azerbaigian, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Bielorussia, Bhutan, Brunei, Camerun, Capo Verde, Cile, Cina, Costa d'Avorio, Cuba, Repubblica ceca, Repubblica democratica popolare di Corea, Egitto, El Salvador, Guinea equatoriale, Eritrea, Etiopia, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Giamaica, Kazakistan, Kiribati, Kuwait, Kirghizistan, Laos, Libano, Libia, Madagascar, Malesia, Maldive, Mauritania, Stati federati di Micronesia, Moldavia, Monaco, Marocco, Mozambico, Myanmar/Birmania, Nepal, Nicaragua, Oman, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Filippine, Qatar, Federazione russa, Ruanda, Santa Lucia, São Tomé e Príncipe, Arabia Saudita, Seychelles, Singapore, Isole Salomone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Siria, Thailandia, Togo, Tonga, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti d'America, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zimbabwe.

² http://www.justicerapidresponse.org/Documents1/JRR_NY_NOV07_FinalOutcomeDocument.pdf.

auspicando la ratifica urgente, da parte di tutti i paesi membri, della Convenzione 169 dell'OIL sui Popoli indigeni e tribali, che sostiene i principi sanciti in detta dichiarazione con uno strumento legalmente vincolante;

35. esorta ancora una volta la Commissione a sviluppare una strategia europea quadro per i Rom, in considerazione della particolare situazione sociale delle comunità Rom nell'Unione europea, nei paesi candidati e nei paesi partecipanti alla politica di stabilizzazione ed associazione per i Balcani occidentali;
36. sollecita l'UE a svolgere un ruolo di primo piano in occasione della Conferenza di aggiornamento di Durban nel promuovere un testo equilibrato che punti alla lotta al razzismo anziché a delegittimare Stati democratici e attizzare l'odio, come avvenuto a Durban nel 2001;
37. sottolinea con rammarico che, nonostante la Commissione abbia più volte raccomandato la ratifica della suddetta Convenzione 169 dell'OIL, oggi, a quasi vent'anni dalla sua entrata in vigore, gli Stati membri che l'hanno fatto sono soltanto tre: Danimarca, Paesi Bassi e Spagna; incoraggia pertanto iniziative volte ad accrescere la conoscenza di questo importante strumento legislativo e a rafforzarne l'efficacia nel mondo attraverso la sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri;

Risultati per quanto riguarda gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani

38. invita nuovamente la Commissione e le ambasciate e i consolati degli Stati membri ad assicurare che tutto il loro personale sia pienamente a conoscenza degli orientamenti in materia di diritti umani; ritiene che il nuovo Servizio europeo per l'azione esterna debba essere utilizzato in modo proattivo per armonizzare gli approcci delle missioni degli Stati membri e della Commissione all'estero nel campo dei diritti umani, mediante la condivisione di strutture e di personale in modo da creare delle vere "ambasciate dell'Unione europea";
39. prende atto dell'impulso impresso dalle Presidenze tedesca e portoghese per completare gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani per quanto riguarda i diritti dell'infanzia; attende con vivo interesse di ricevere entro il prossimo anno progetti delle specifiche misure di attuazione, che verteranno sull'applicazione dell'approccio olistico e globale sviluppato dagli orientamenti centrali;
40. invita la Presidenza a trovare modi per migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i gruppi di lavoro del Consiglio ai fini di iniziative negli ambiti di interesse comune, ad esempio tra il gruppo "Diritti umani" (COHOM) e il gruppo di lavoro che si occupa del TPI, per quanto riguarda la giustizia penale internazionale e i bambini nei conflitti armati;
41. esorta il Consiglio ad aggiornare gli orientamenti così da riconoscere appieno l'importanza del godimento del massimo standard di salute possibile quale diritto fondamentale, in particolare per quanto riguarda le terapie del dolore;

Pena di morte

42. si compiace della summenzionata risoluzione 62/149 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, che chiede una moratoria universale sull'uso della pena di morte, e riconosce l'utilità del carattere interregionale dell'iniziativa;
43. esorta il Consiglio ad aggiornare gli orientamenti sulla pena di morte al fine di sostenere tutte le attività volte alla piena applicazione della risoluzione dell'Assemblea generale, la quale, tra l'altro, invita tutti gli Stati che ancora prevedono la pena di morte a rispettare le norme internazionali che prevedono garanzie per la protezione dei diritti delle persone condannate a

morte, in particolare le norme minime figuranti nell'allegato alla risoluzione 1984/50 del Consiglio economico e sociale del 25 maggio 1984; segnala che la risoluzione fornisce al Segretario generale informazioni concernenti il ricorso alla pena capitale e l'osservanza delle garanzie per la protezione dei diritti delle persone condannate a morte e cerca di limitare progressivamente l'uso della pena di morte e di ridurre il numero di reati per cui può essere inflitta; segnala inoltre che la risoluzione si conclude invitando tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite a stabilire una moratoria sulle esecuzioni al fine di abolire la pena di morte;

44. chiede alla Presidenza di incoraggiare l'Italia, la Lettonia, la Polonia e la Spagna, che non hanno ancora ratificato il protocollo n. 13 della CEDU sulla pena di morte, a provvedervi¹; riconosce a tal riguardo che gli orientamenti sulla pena di morte potrebbero essere applicati in modo più coerente se gli Stati membri sottoscrivessero e ratificassero tali protocolli e convenzioni;
45. plaude alla decisione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 7 dicembre 2007 di aderire alla dichiarazione congiunta Consiglio d'Europa/Unione europea che fissa una giornata europea contro la pena di morte, che verrà celebrata il 10 ottobre di ogni anno; plaude alle conclusioni della Conferenza europea tenutasi a Lisbona il 9 ottobre 2007, che lanciano nuovamente un appello per l'abolizione della pena capitale in Europa e promuovono l'abolizione universale della pena di morte;
46. esprime apprezzamento per l'abolizione della pena di morte in Albania il 25 marzo 2007 (per tutti i reati), in Kirghizistan il 27 giugno 2007, in Ruanda il 26 luglio 2007, nello Stato del New Jersey (Stati Uniti d'America) il 13 dicembre 2007 e in Uzbekistan il 1° gennaio 2008; esprime inquietudine per la possibilità che la pena capitale possa essere ripristinata in Guatemala; sollecita il governo guatemalteco ad impegnarsi invece seriamente per la moratoria universale sulla pena di morte; plaude alla decisione della Cina di far riesaminare dalla Corte suprema tutte le condanne alla pena capitale, ma resta preoccupato per il fatto che la Cina è lo Stato che effettua più esecuzioni al mondo; condanna l'applicazione della pena di morte in Bielorussia in quanto contraria ai valori europei; condanna il crescente ricorso del regime iraniano alle esecuzioni capitali; esprime profonda inquietudine per il fatto che il regime iraniano continua a comminare la pena capitale a condannati di età inferiore ai 18 anni;

Tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti

47. prende atto che finora Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia non hanno né firmato né ratificato il Protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura (OPCAT); rileva che finora Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Romania l'hanno firmato ma non ratificato; sollecita tutti gli Stati membri dell'Unione europea che non hanno ancora firmato e/o ratificato l'OPCAT a provvedervi senza indugio;
48. esprime preoccupazione circa il vero impegno nei confronti dei diritti umani degli Stati membri dell'Unione europea che si rifiutano di firmare la summenzionata Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate; chiede a tutti gli Stati membri dell'Unione europea che non l'hanno ancora fatto di firmarla e ratificarla tempestivamente²;

¹ Al 10 gennaio 2008 l'Italia, la Lettonia, la Polonia e la Spagna avevano firmato ma non ratificato il Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione delle pena di morte in ogni circostanza.

² Firmatari al dicembre 2007: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia. (Soltanto due paesi – Albania e Argentina – hanno ratificato la Convenzione, che necessita di 20 ratifiche per entrare in vigore.)

49. rimanda il Consiglio e la Commissione al recente studio intitolato "L'applicazione degli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti", presentato alla sottocommissione per i diritti umani del Parlamento il 28 giugno 2007 e al COHOM nel dicembre 2007; invita entrambe le istituzioni a seguirne le raccomandazioni, ad esempio la raccomandazione di sviluppare una chiara visione d'insieme, concentrandosi a livello nazionale sull'esame dei contesti politico, sociale, culturale e giuridico; invita la Commissione e il Consiglio a trasmettere, previa analisi, istruzioni alle sue delegazioni e alle missioni degli Stati membri al fine di aiutarle ad applicare le raccomandazioni;
50. invita la Commissione e il Consiglio a rafforzare la cooperazione con il Consiglio d'Europa per fare dell'Europa uno spazio esente dalla tortura o da altre forme di maltrattamento e dare così il chiaro segnale del fermo impegno dei paesi europei alla messa al bando di tali pratiche anche entro i propri confini;
51. attende con vivo interesse la valutazione dell'applicazione degli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, attualmente in corso di elaborazione per la presentazione al COHOM; si aspetta che il COHOM, nel contesto della revisione di questi orientamenti, discuta in merito a criteri specifici di azione riguardo a singoli casi al fine di migliorare l'attuazione degli orientamenti; raccomanda l'adozione di misure atte ad assicurare il rispetto del divieto assoluto della tortura e di altre pene o trattamenti inumani o degradanti e a resistere a ogni tentativo di definire una posizione dell'Unione europea che legittimi l'uso di garanzie diplomatiche per agevolare il trasferimento di persone verso un paese ove vi possa essere rischio di tortura o di altre pene o trattamenti inumani o degradanti;
52. chiede un aggiornamento degli orientamenti sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti alla luce dell'articolo 15 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che concerne la libertà dalla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
53. chiede la presenza regolare della Presidenza o del Segretariato del Consiglio in seno ai pertinenti comitati delle Nazioni Unite nonché l'approfondimento della cooperazione con il Consiglio d'Europa e con il suo comitato per la prevenzione della tortura, al fine di ottenere un importante e utile contributo concreto al processo decisionale relativo alle iniziative nei confronti di taluni paesi;
54. sollecita il Consiglio e la Commissione a proseguire la prassi delle iniziative nei riguardi di tutti i partner internazionali dell'Unione europea finalizzate alla ratifica delle convenzioni internazionali che vietano il ricorso alla tortura e ai maltrattamenti, alla loro concreta applicazione e alla disponibilità di servizi di assistenza per la riabilitazione delle vittime di torture; invita l'Unione europea a considerare la lotta contro la tortura e i maltrattamenti come una priorità assoluta della sua politica in materia di diritti umani, in particolare attuando in modo più vigoroso gli orientamenti dell'UE e tutti gli altri strumenti dell'UE, come l'EIDHR, e garantendo che gli Stati membri si astengano dall'accettare garanzie diplomatiche da paesi terzi ove vi sia un rischio reale di tortura o maltrattamento;

Minori e conflitti armati

55. plaude alla relazione del rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per i minori e i conflitti armati, pubblicata il 13 agosto 2007, che conclude che gli Stati membri delle Nazioni Unite dovrebbero applicare misure concrete e mirate contro i trasgressori recidivi;
56. esprime apprezzamento per la relazione e le raccomandazioni del Segretario generale dell'ONU su bambini e conflitti armati in Birmania; condanna le gravi violazioni dei diritti dell'infanzia in

questo Stato ed invita il COHOM a considerare la Birmania un paese prioritario ai fini dell'attuazione dei suoi orientamenti relativi ai bambini e ai conflitti armati;

57. si compiace dei progressi compiuti nell'applicazione delle norme internazionali sulla protezione dell'infanzia per quanto riguarda il rinvio a giudizio dei presunti responsabili, come le accuse mosse dal TPI contro leader di alto livello di varie fazioni in lotta nella Repubblica democratica del Congo e le accuse mosse contro quattro membri di alto rango del Lord's Resistance Army; reputa un notevole successo la sentenza del Tribunale speciale per il Sierra Leone, secondo cui il reclutamento di minori di 15 anni nelle ostilità è un crimine di guerra in virtù del diritto internazionale consuetudinario nonché la recente reclusione di comandanti militari per aver arruolato minori;
58. valuta positivamente la crescente partecipazione dei minori a un'ampia gamma di negoziati, accordi, sforzi di consolidamento e di mantenimento della pace, agende e trattati; sottolinea tuttavia che le clausole sulla partecipazione dei minori agli accordi di pace dovrebbero essere specifiche e che i loro obiettivi dovrebbero essere realizzabili;
59. si compiace della crescente attenzione dedicati ai diritti dei minori nei meccanismi di responsabilità per i crimini a norma del diritto internazionale (riconoscendo in proposito gli sforzi espliciti in tal senso dalla Commissione liberiana per la libertà e la riconciliazione nel 2007) intesi come importante strumento per dare applicazione al diritto dei minori a partecipare alle decisioni che incidono sulla loro vita; sottolinea comunque che l'interesse superiore del bambino deve guidare qualsiasi partecipazione del genere, anche attraverso l'attuazione di politiche e procedure adeguate all'età nonché la promozione del recupero e del reinserimento delle vittime di minore età;
60. esprime apprezzamento per i progressi compiuti nella formulazione delle politiche relativamente alle norme integrate sul disarmo, la smobilitazione e il reinserimento (2006), i principi di Parigi e gli orientamenti sui minori associati con forze armate o gruppi armati (2007); sottolinea peraltro l'esigenza di passare ora all'effettiva esecuzione;
61. si compiace che altre sette nazioni (Argentina, Croazia, Guatemala, Laos, Mauritania, Marocco e Ucraina) abbiano aderito all'impegno internazionale volto a porre fine al reclutamento di minori nei conflitti armati, noto come gli Impegni e i principi di Parigi e si rammarica che gli Stati Uniti non abbiano firmato in virtù della loro opposizione alla clausola riguardante il Tribunale penale internazionale;
62. saluta con favore l'avvenuta firma da parte di 11 Stati membri dell'Unione europea della Dichiarazione di Ginevra sulla violenza armata e lo sviluppo, che porta il numero delle Parti contraenti a 42; fa appello ai 16 Stati membri dell'Unione europea che non hanno ancora sottoscritto la Convenzione di Ginevra a provvedervi senza indugio;
63. chiede agli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto di firmare e ratificare quanto prima i protocolli opzionali alla Convenzione sui diritti dei minori¹;
64. rammenta il persistere di conflitti irrisolti nei paesi della ENP; sottolinea che tali situazioni instaurano un contesto in cui lo Stato di diritto e i diritti umani vengono ignorati, il che rende arduo garantire il rispetto di tutti i diritti dei minori; chiede che la particolare situazione dei

¹ Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dei minori relativo alla tratta dei minori, la prostituzione e la pornografia infantili (situazione al novembre 2007): non ancora ratificato da Repubblica ceca, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e il Regno Unito.

Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dei minori sulla partecipazione dei minori a conflitti armati (situazione all'ottobre 2007): non ancora ratificato da Estonia, Grecia, Ungheria, i Paesi Bassi; né firmato, né ratificato da Cipro.

minori e dei loro familiari nelle aree dei paesi ENP caratterizzate da conflitti irrisolti sia affrontata a titolo prioritario nel quadro delle azioni condotte dall'UE in tale settore;

65. rileva che la Presidenza portoghese ha dato seguito alle iniziative tedesche adottate a norma degli orientamenti e ha incaricato tutte le missioni nei paesi prioritari di considerare le strategie per paese adottate dal COHOM il 15 giugno 2007 come istruzioni permanenti da integrare nel lavoro dei Capi missione in materia di minori coinvolti in conflitti armati; si compiace che la Presidenza in carica abbia trasmesso anche alle Presidenze locali le relazioni ricevute dalle ONG interessate relative a paesi specifici; plaude all'iniziativa della presidenza slovena, che ha commissionato uno studio per analizzare l'impatto delle azioni dell'UE nei confronti dei minori coinvolti in conflitti armati; rileva al riguardo il limitato impatto degli Orientamenti sui bambini e i conflitti armati, dovuto in particolare alla circostanza che la maggior parte delle delegazioni della Commissione e degli Stati membri non erano informate del fatto che il paese che le ospitava era considerato prioritario ai fini dell'applicazione di detti orientamenti;

Difensori dei diritti umani

66. chiede al Consiglio e alla Commissione di adoperarsi per un'attuazione più trasparente e sistematica degli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani, dato che si tratta di uno strumento importante e innovativo concepito per sostenere i difensori dei diritti umani e proteggere le persone a rischio;
67. invita il Consiglio e la Commissione a includere nelle loro iniziative programmatiche in campo umanitario e commerciale la lotta contro il lavoro minorile coatto;
68. si aspetta che l'identificazione degli orientamenti sui difensori dei diritti inteso come uno dei principali elementi della politica estera dell'Unione europea in materia di diritti umani sia accompagnata dall'effettiva attuazione di tali orientamenti nelle strategie locali riguardanti 120 paesi; sollecita gli Stati membri dell'UE ad armonizzare le proprie posizioni in merito alla protezione dei difensori dei diritti umani;
69. ritiene che un approccio coerente dovrebbe inoltre concentrarsi sul rafforzamento delle capacità tra gli attivisti per i diritti umani, compresi coloro che sono impegnati nella difesa dei diritti economici, sociali e culturali, e sulla promozione di meccanismi di consultazione e di interazione tra di essi e i loro governi sulle questioni della riforma democratica e della promozione dei diritti umani, in particolare quando sono in gioco processi di democratizzazione;
70. chiede alla Commissione e al Consiglio di promuovere attivamente presso i difensori dei diritti umani la diffusione di informazioni sulle teorie e pratiche di azione non violenta, cercando di incentivare la conoscenza e il confronto tra loro sulle migliori pratiche che emergono dall'esperienza diretta sul campo;
71. chiede al Consiglio e agli Stati membri di occuparsi con urgenza della questione dei visti d'emergenza per i difensori dei diritti umani includendo nel nuovo Codice comune per i visti un chiaro riferimento alla particolare situazione dei difensori dei diritti umani e creando in tal modo una speciale procedura accelerata di visto, eventualmente basata sull'esperienza dei governi spagnolo e irlandese; ritiene che la confidenzialità delle iniziative dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani sia talvolta utile ma chiede che, nonostante la loro confidenzialità, le forze locali dell'Unione europea debbano sempre informare le ONG in loco in merito a tali iniziative in modo riservato;

72. rileva che nonostante le significative riforme economiche permangono in Cina violazioni sistematiche dei diritti umani e politici quali l'incarcerazione per motivi politici, gli attacchi e le intimidazioni ai danni di avvocati, difensori dei diritti umani e giornalisti fra cui il movimento weiquan, la mancanza di una magistratura indipendente, il lavoro forzato, la soppressione della libertà di espressione e di religione e dei diritti delle minoranze religiose ed etniche, le detenzioni arbitrarie, il sistema dei campi del Laogai e il presunto espianto coatto di organi; resta altrettanto preoccupato per le liste di proscrizione di giornalisti e attivisti per i diritti umani, del Dalai Lama e dei suoi seguaci e di quanti praticano il Falun Gong;
73. constata con rammarico che in Bielorussia rimangono solo cinque organizzazioni per i diritti umani ufficialmente registrate e che le autorità cercano costantemente di controllare ed intimidire tali associazioni, rifiutando al tempo stesso sistematicamente le richieste di registrazione presentate da altri gruppi; plaude alla decisione dell'Assemblea generale dell'ONU del maggio 2007 di respingere la richiesta della Bielorussia di ottenere un seggio in seno all'UNHRC a causa dei suoi risultati poco lusinghieri in tale settore; insiste nuovamente presso le autorità bielorusse perché facciano cessare le intimidazioni, le vessazioni, gli arresti mirati e le persecuzioni a sfondo politico nei confronti dei difensori dei diritti umani e degli attivisti della società civile;
74. constata con grande preoccupazione che nel 2007 le autorità iraniane hanno intensificato le azioni vessatorie ai danni di militanti ed avvocati indipendenti impegnati nella difesa dei diritti umani, nel tentativo di impedire loro di rendere pubblici e perseguire le violazioni di tali diritti; si rammarica per la chiusura da parte delle autorità iraniane delle ONG che promuovono la partecipazione della società civile e cercano di fare opera di sensibilizzazione sulla questione della violazione dei diritti dell'uomo, incluse le organizzazioni che prestano assistenza legale e sociale alle donne vittime di violenze;
75. sottolinea nuovamente l'importanza di mettere il manuale per l'attuazione degli orientamenti a disposizione dei difensori dei diritti umani in loco; incoraggia il COHOM a diffondere traduzioni degli orientamenti dell'Unione europea per i difensori dei diritti umani nelle lingue dell'Unione europea che sono la lingua franca nei paesi terzi e nelle principali lingue non europee presso gli uffici regionali e le ambasciate e le delegazioni; si compiace che finora siano disponibili traduzioni in lingue quali il russo, l'arabo, il cinese e il farsi, ma sottolinea che occorre effettuare altre traduzioni a livello locale; esorta vivamente gli Stati membri dell'Unione europea a semplificare la questione dei visti a favore di difensori dei diritti umani che sono invitati a partecipare a manifestazioni organizzate nell'Unione europea o che fuggono per il deterioramento delle condizioni di sicurezza;

Orientamenti relativi ai dialoghi sui diritti umani e consultazioni riconosciute con paesi terzi

76. chiede al Consiglio e alla Commissione di avviare una valutazione organica degli orientamenti relativi ai dialoghi sui diritti umani e a sviluppare chiari indicatori dell'impatto di ciascun dialogo nonché criteri per l'avvio, l'interruzione e la ripresa dei dialoghi;
77. reitera la sua richiesta di estendere i dialoghi sui diritti dell'uomo sia alla situazione nei paesi terzi, sia a quella all'interno dell'Unione europea, in modo da rafforzare la credibilità del dialogo stesso;
78. reitera il suo appello affinché le questioni inerenti ai diritti umani siano esaminate al più alto livello politico per dare maggior peso politico alle inquietudini riguardanti i diritti umani e affinché sia esclusa per gli Stati membri o i paesi terzi la possibilità di isolare i diritti umani dal dialogo politico; per questi motivi considera fondamentale che tale dialogo non sia mai utilizzato per confinare la materia ad incontri tra esperti, marginalizzandola rispetto ad altri

temi politici; invita di conseguenza il Consiglio e la Commissione ad adottare le seguenti misure:

- pubblicizzare gli obiettivi fissati per ciascun dialogo e monitorare la loro realizzazione;
- stabilire che la valutazione di ciascun dialogo sia realizzata preferibilmente ogni anno e comunque con periodicità almeno biennale;
- assicurare che ogni incontro nell'ambito del dialogo affianchi, accanto a una fase di approfondimento “tecnico” a livello di funzionari, una fase politica che coinvolga direttamente i responsabili a livello ministeriale;

79. sottolinea nuovamente, a tale proposito, le proposte avanzate nella sua suddetta risoluzione del 6 settembre 2007 sul funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti dell'uomo; sottolinea al riguardo che un dialogo fra il Consiglio, la Commissione e la sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento è stato lanciato nel gennaio 2008 al fine di dare attuazione alle raccomandazioni di detta risoluzione, che auspicava la costante partecipazione del Parlamento ai dialoghi e alle consultazioni; rammenta in tal senso l'obbligo del Consiglio di consultare il Parlamento e di tener conto della sua posizione, sancito dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea;

80. sottolinea la necessità di una radicale intensificazione del dialogo tra l'Unione europea e la Cina in materia di diritti umani ed esprime preoccupazione per il fatto che la Cina ha dato risposta soltanto ai due terzi dei punti sollevati dall'UE riguardanti casi individuali problematici facenti parte di tale dialogo; esprime inquietudine per le gravi violazioni dei diritti umani in Cina e sottolinea che, malgrado le promesse fatte dal regime in vista dei prossimi Giochi olimpici, conformemente alla Carta olimpica, la situazione in loco per quanto riguarda i diritti umani non è migliorata; in conformità con la Carta olimpica, saluta con favore il fatto che la Cina si stia adoperando per dare attuazione alle raccomandazioni del relatore speciale sulla tortura e che abbia recentemente dato istruzioni ai tribunali di non basarsi sulle confessioni; rileva che la ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici è ancora in sospeso, nonostante le ripetute assicurazioni da parte del governo cinese della sua intenzione di ratificarlo; deplora che al vertice Unione europea-Cina del 28 novembre 2007 a Pechino non sia stata adottata nessuna dichiarazione comune Unione europea-Cina sui diritti umani, sebbene l'intenzione di formulare una siffatta dichiarazione fosse stata inizialmente annunciata; chiede al Consiglio di fornire informazioni più dettagliate al Parlamento a seguito delle discussioni, compreso un elenco dettagliato delle iniziative intraprese dal Consiglio e dagli Stati membri in merito ai singoli casi; fa osservare che occorre porre l'accento su tali aspetti allarmanti in vista della preparazione dei Giochi olimpici in Cina, che costituiscono un'opportunità di importanza storica per il miglioramento dei diritti umani in Cina; permane preoccupato a tale riguardo per il fatto che la legislazione cinese, compreso il sistema del segreto di Stato, impedisce la necessaria trasparenza per lo sviluppo del buon governo e di un sistema in cui prevalga lo Stato di diritto; si dichiara preoccupato per i limiti posti alla libertà dei mezzi di informazione cinesi e internazionali, compresi Internet, i blog e l'accesso all'informazione per la stampa cinese e internazionale; resta altrettanto preoccupato per le liste di proscrizione di giornalisti e attivisti per i diritti umani, compresi il Dalai Lama, i suoi seguaci e quanti praticano Falun Gong; chiede a tale riguardo l'immediato rilascio di Hu Jia, attivista di spicco nella lotta contro l'AIDS; sottolinea la necessità di continuare, anche dopo le Olimpiadi, a osservare da vicino la situazione dei diritti umani e le modifiche apportate alla legislazione in materia; chiede con insistenza all'Unione europea di fare in modo che le sue relazioni commerciali con la Cina siano subordinate alle riforme in materia di diritti umani e chiede in proposito al Consiglio di effettuare una valutazione a tutto campo della situazione dei diritti umani prima di concludere qualsiasi nuovo accordo quadro di partenariato e cooperazione; chiede al Consiglio e alla Commissione di sollevare le

questioni della regione autonoma della Mongolia interna, del Turkestan orientale e della regione autonoma del Tibet, di sostenere attivamente il rafforzamento di un dialogo trasparente tra il governo cinese e gli emissari del governo tibetano in esilio e di integrare la questione delle implicazioni che le politiche cinesi in Africa comportano per i diritti umani; permane allarmato per la violazione sistematica dei diritti umani dell'etnia uigur nella regione autonoma uigura dello Xinjiang;

81. permane preoccupato per l'interruzione sin dal 2004 del dialogo sui diritti umani con l'Iran a causa dell'assenza di qualsiasi progresso positivo verso il miglioramento della situazione dei diritti umani nonché della mancanza di cooperazione da parte dell'Iran; invita le autorità iraniane a riprendere il dialogo a beneficio di tutti gli attori della società civile impegnati per la democrazia e a rafforzare, in modo pacifico e non violento, gli attuali processi volti a favorire le riforme democratiche, istituzionali e costituzionali, garantire la sostenibilità di tali riforme e consolidare la partecipazione di tutti i difensori iraniani dei diritti umani e i rappresentanti della società civile nei processi di elaborazione delle politiche, rafforzando il ruolo che essi svolgono nella dialettica politica generale; esprime profonda preoccupazione per il fatto che il rispetto per i diritti umani fondamentali in Iran, in particolare la libertà di espressione e di assemblea, ha continuato a deteriorarsi nel corso del 2007; condanna la nuova campagna di moralizzazione lanciata dalle autorità iraniane dall'inizio di aprile 2007, che ha portato all'arresto di migliaia di uomini e donne a seguito delle iniziative tese a "contrastare il comportamento immorale"; denuncia il crescente ricorso del regime iraniano alle esecuzioni capitali;
82. deplora la mancanza di risultati ottenuti nelle consultazioni Unione europea-Russia sui diritti umani e chiede che il Parlamento sia associato a tale processo; incoraggia gli sforzi espliciti dal Consiglio e dalla Commissione al fine di giungere a una situazione in cui le consultazioni si svolgano in modo alternato in Russia e nell'Unione europea, in cui altri ministri russi oltre al ministro degli esteri partecipino alle consultazioni e in cui la delegazione russa partecipi alle riunioni di organi parlamentari o ONG russi e europei organizzate in concomitanza con le consultazioni; deplora che l'Unione europea abbia ottenuto finora scarsi risultati nel favorire cambiamenti politici in Russia, in particolare per quanto riguarda questioni delicate quali la situazione in Cecenia e nelle altre Repubbliche del Caucaso, l'impunità e l'indipendenza della magistratura, il trattamento dei difensori dei diritti umani e dei prigionieri politici, tra cui Mikhail Khodorkovsky, l'indipendenza di mezzi di informazione e la libertà di espressione, il trattamento delle minoranze etniche e religiose, il rispetto dello Stato di diritto e la tutela dei diritti umani nelle forze armate, le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale nonché altre questioni; ritiene che il tema a lungo dibattuto della Cecenia debba essere esteso fino a comprendere le preoccupanti situazioni in Inguscezia e nel Daghestan; invita la autorità russe a proteggere le minoranze nazionali nella repubblica di Mari-El e ad assicurare il rispetto dei diritti umani e delle minoranze conformemente alla costituzione del Mari-El e alle norme europee; deplora le perduranti persecuzioni di giornalisti, difensori dei diritti umani, prigionieri politici e ONG, ad esempio le recenti aggressioni ai danni della Novaya Gazeta e della Fondazione per la promozione della tolleranza di Nizhny Novgorod; teme che nel 2007, a seguito della sua entrata in vigore nel 2006, la nuova legislazione russa sulle ONG si sia rivelata suscettibile di applicazione arbitraria e selettiva e sia stata usata per impedire, limitare e punire attività legittime delle ONG, contribuendo in tal modo ad accrescere l'insicurezza e la vulnerabilità di queste ultime; esprime ulteriore preoccupazione, in linea con la relazione di Amnesty International del dicembre 2007, per il fatto che l'Ufficio del procuratore continui a non rispettare il diritto di Mikhail Khodorkovsky e del suo socio Platon Lebedev a un processo equo in conformità delle norme internazionali e deplora il rifiuto di somministrare cure mediche salvavita a Vasily Alexanyan, ex vicepresidente della Yukos, malgrado i ripetuti inviti in tal senso da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; esorta la Russia a prendere ulteriori

misure per tutelare la libertà di espressione e la sicurezza dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani; ritiene, a questo proposito, che l'Unione europea debba considerare prioritaria la cooperazione della Russia con l'OSCE, il Consiglio d'Europa e i meccanismi delle Nazioni Unite inerenti ai diritti umani nonché la ratifica di tutte le convenzioni in materia di diritti umani, in particolare la ratifica del Protocollo n. 14 alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo, che modifica il sistema di controllo della Convenzione; deplora l'indisponibilità della Russia a invitare osservatori internazionali in numero adeguato e con sufficiente anticipo per permettere loro di monitorare correttamente le elezioni conformemente alle norme dell'OSCE, impedendo in tal modo all'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) di effettuare la missione di osservazione elettorale pianificata a norma del suo mandato, ed è pertanto costretto a mettere in dubbio le credenziali democratiche delle elezioni parlamentari del 2007 e di quelle presidenziali del 2008; esorta vivamente la Commissione e il Consiglio a sollevare questioni sui diritti umani, compresi i casi singoli, con le autorità russe al massimo livello e nell'ambito del nuovo accordo di partenariato e cooperazione con la Russia; chiede con insistenza alla Commissione di stabilire obblighi più chiari e prevedere meccanismi di controllo più efficienti, oltre alla clausola sui diritti umani, per giungere a un vero e proprio miglioramento della situazione dei diritti umani;

83. sollecita la Commissione e il Consiglio a istituire sottocommissioni sui diritti umani con tutti gli Stati vicini; ribadisce la sua richiesta di associare i parlamentari alla preparazione delle riunioni di tali sottocommissioni e di informarli sul loro esito; ritiene che, mentre i primi cicli di riunioni, come nel caso della Tunisia, potrebbero concentrarsi sulla fissazione della durata della sottocommissione e sulla promozione della fiducia tra le parti, tali sottocommissioni, in particolare l'attuale sottocommissione con il Marocco, dovrebbero passare a una fase incentrata sui risultati, stabilendo concreti obiettivi di riferimento e indicatori dei progressi compiuti, nonché la possibilità di sollevare singoli casi; sottolinea che le discussioni sui diritti umani non dovrebbero di certo restare confinate nell'ambito di tali sottocommissioni ed evidenzia la necessità di includere tali tematiche nel dialogo politico fino al più alto livello, in modo da rafforzare la coerenza della politica dell'UE in questo campo e ridurre le discrepanze nelle dichiarazioni sulla situazione dei diritti umani rilasciate alla stampa dalle due parti; accoglie con favore la dichiarazione del Consiglio del 16 ottobre 2007, secondo cui le discussioni concernenti un futuro accordo quadro UE-Libia si concentreranno specificamente, tra l'altro, sulla cooperazione e sul progresso nel campo dei diritti umani;
84. rammenta il deterioramento della situazione in Siria, dove le autorità del regime rifiutano di riconoscere ufficialmente le associazioni che si battono per i diritti umani e dove queste ultime subiscono azioni vessatorie da parte delle forze dell'ordine, che ne imprigionano gli aderenti in quanto privi di status giuridico; condanna gli arresti di dissidenti e membri dei partiti di opposizione e sollecita il Consiglio e la Commissione ad invitare il governo siriano a rilasciare i giornalisti, gli attivisti per i diritti umani e gli avvocati indipendenti detenuti e a revocare lo stato di emergenza;
85. condanna i provvedimenti adottati nei confronti dell'opposizione dalle autorità bielorusse; rileva che tali misure assumono sempre più la forma di tentativi sistematici volti a umiliare e vessare i membri dell'opposizione, come dimostra il recente arresto di Alexander Milinkiewicz, vincitore del Premio Sakharov; nota anche che l'Unione europea non è riuscita a migliorare la situazione dei diritti umani in Bielorussia;
86. esprime il suo profondo turbamento per la catastrofica crisi umanitaria nella Striscia di Gaza; invita tutte le parti interessate ad aderire alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

ribadisce il contenuto della sua risoluzione del 21 febbraio 2008 sulla situazione nella Striscia di Gaza¹;

87. prende atto dei tentativi fatti dalla Commissione e dal Consiglio di organizzare un secondo ciclo del dialogo Unione europea-Uzbekistan sui diritti umani nel maggio 2008 e dà atto alla Commissione degli sforzi compiuti per organizzare a margine del dialogo un seminario della società civile sul tema dell'espressione dei media, probabilmente a Tashkent; rileva ancora una volta che lo svolgimento di un dialogo sui diritti umani e di riunioni di esperti sul massacro di Andijan del 2005 non costituisce di per sé un passo avanti e non può essere invocato quale giustificazione per la revoca delle sanzioni; prende atto che l'assenza di un'inchiesta internazionale indipendente sul massacro di Andijan e l'assenza di qualsiasi miglioramento della situazione dei diritti umani in Uzbekistan, che rappresentano le condizioni poste dall'Unione europea per la revoca delle sanzioni, hanno logicamente portato a un'estensione delle sanzioni contro l'Uzbekistan; si compiace che le conclusioni del Consiglio Affari generali e Relazioni esterne del 15 e 16 ottobre 2007 abbiano introdotto specifiche condizioni che dovranno essere soddisfatte entro sei mesi per mantenere la sospensione delle restrizioni sul rilascio dei visti; invita la Commissione e il Consiglio a effettuare una seria valutazione dell'impatto della decisione di sospendere per sei mesi alcune delle restrizioni sul rilascio dei visti, che formano parte delle sanzioni imposte dall'Unione europea all'Uzbekistan, e a riesaminare la situazione complessiva dei diritti umani in tale paese; deplora che l'Uzbekistan non abbia finora dato prova di alcun progresso in nessuno di tali punti; esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla propria sottocommissione per i diritti dell'uomo, che ha condotto una ricognizione semestrale della situazione in materia di diritti umani per trasmettere ogni semestre al Consiglio le valutazioni e raccomandazioni del Parlamento in merito alla politica che l'UE dovrà seguire in materia; è sconcertato dalle elezioni presidenziali tenutesi il 23 dicembre 2007 in Uzbekistan, che secondo l'ODIHR si sono svolte in un clima di severo controllo politico senza alcuno spazio per una vera e propria opposizione e, in generale, senza rispettare molti degli impegni dell'OSCE in materia di elezioni democratiche; condanna le uccisioni di Mark Weil, fondatore e direttore artistico del Teatro Ilkhom indipendente, avvenuta a Tashkent il 9 settembre 2007, e del giornalista e critico del regime uzbeko Alisher Saipov, avvenuta nella città kirghiza di Osh il 24 ottobre 2007; reitera il suo appello per l'immediata liberazione dei prigionieri politici²;
88. appoggia la volontà del Consiglio di istituire dialoghi sui diritti umani con ciascuno dei rimanenti quattro paesi dell'Asia centrale; chiede che i dialoghi siano incentrati sui risultati e pienamente rispondenti agli orientamenti dell'Unione europea relativi ai dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi, garantendo la partecipazione della società civile e del Parlamento europeo; chiede che all'istituzione dei dialoghi corrispondano adeguate risorse in seno ai segretariati del Consiglio e della Commissione;
89. rileva l'importanza che l'impegno della Turchia e dell'UE nei confronti del processo di adesione della Turchia riveste per il prosieguo delle riforme in materia di diritti umani in questo paese;
90. auspica che i responsabili dell'assassinio di Benazir Bhutto siano individuati e consegnati alla giustizia quanto prima possibile; prende atto del deterioramento della situazione dei diritti umani in Pakistan durante tutto il 2007, comprese in particolare le minacce all'indipendenza della magistratura e alla libertà dei mezzi di informazione; condanna a tal proposito la

¹ Testi approvati, P6_TA(2008)0064.

² In particolare di Mutabar Tadjibaeva, presidente dell'organizzazione per i diritti umani Plammenoe Serdtse, e di 12 difensori dei diritti umani: Saidjahon Zainabitdinov, Nosim Isakov, Norboi Kholjigitov, Abdusattor Irzaev, Habibulla Okpulatov, Azam Formonov, Alisher Karamatov, Mamarajab Nazarov, Dilmurad Mukhiddinov, Rasul Khudainasarov, Bobumurod Mavlanov e Ulugbek Kattabekov.

campagna di diffamazione condotta contro Iftikhar Mohammad Choudhry, ex presidente della Corte suprema del Pakistan, nonché la sua destituzione e gli arresti domiciliari disposti nei suoi confronti; invita il Consiglio e la Commissione a sostenere il movimento per la democrazia promosso dalla magistratura e dall'avvocatura, in particolare invitando alcuni loro rappresentanti, fra cui Choudry; chiede la reintegrazione di tutti i giudici destituiti; prende atto dell'adozione del nuovo documento strategico per paese relativo al Pakistan e si compiace dell'integrazione della prevenzione dei conflitti e dei diritti umani nel documento stesso; rileva che la prima riunione della commissione mista Comunità europea - Pakistan si è tenuta per la prima volta a Islamabad il 24 maggio 2007 e sottolinea la necessità di porre i diritti umani al primo punto dell'ordine del giorno di tutte le successive riunioni;

Mutilazioni genitali femminili e altre pratiche nocive tradizionali

91. sottolinea che occorre intensificare gli sforzi tesi a eliminare tutte le forme di mutilazioni genitali femminili sia a livello locale che nel processo di formulazione della politica, in modo da sottolineare il fatto che tali mutilazioni rappresentano sia una questione di genere che una violazione dei diritti umani legata al rispetto dell'integrità fisica;
92. insiste affinché la questione dei diritti delle donne sia affrontata esplicitamente nell'ambito di tutti i dialoghi sui diritti umani, e in particolare la questione della lotta e dell'eliminazione di tutte le forme di discriminazione e di violenza contro le donne e le ragazze, fra cui – in primo luogo – l'aborto selettivo dei feti femminili, tutte le pratiche tradizionali nocive, ad esempio la mutilazione genitale femminile o il matrimonio in età precoce o forzato, tutte le forme di tratta di esseri umani, la violenza domestica e l'uccisione di donne, lo sfruttamento sul lavoro e lo sfruttamento economico; insiste inoltre affinché sia respinta la posizione degli Stati che invocano costumi, tradizioni o considerazioni religiose di qualsiasi tipo per evitare di assolvere l'obbligo di eliminare tali pratiche brutali;
93. chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di utilizzare la clausola sui diritti umani per fare della lotta a tutte le forme di mutilazione genitale femminile una questione prioritaria nelle relazioni con i paesi terzi, in particolare gli Stati che intrattengono relazioni preferenziali con l'Unione europea nel quadro dell'Accordo di Cotonou (attualmente nell'ambito degli accordi di partenariato europei) e di esercitare pressioni su tali paesi affinché adottino le necessarie misure legislative, amministrative, giudiziarie e preventive per porre fine a tali pratiche;
94. ricorda gli obiettivi di sviluppo del Millennio e sottolinea che l'accesso all'istruzione e alla sanità sono diritti umani fondamentali; ritiene che i programmi sanitari, inclusa la salute sessuale e riproduttiva, la promozione della parità di genere, il conferimento di poteri alle donne e i diritti dei minori dovrebbero avere la priorità nella politica dell'UE in materia di sviluppo e di diritti umani, in particolare laddove è diffusa la violenza di genere e le donne e i minori corrono il rischio di contagio da HIV/AIDS o viene loro negato l'accesso all'informazione, alla prevenzione e alle cure; invita la Commissione ad integrare nella sua politica di sviluppo i diritti del lavoro fondamentali e l'agenda per condizioni di lavoro dignitose, particolarmente nel quadro dei programmi di aiuto connessi agli scambi commerciali;
95. chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di promuovere in particolare la ratifica e l'attuazione da parte degli Stati membri dell'Unione africana del Protocollo dell'Unione africana sui diritti delle donne in Africa;
96. chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e di garantire lo stanziamento di finanziamenti a

favore di attività finalizzate all'eliminazione di tutte le forme di mutilazione genitale femminile;

Esame generale delle attività del Consiglio e della Commissione, compresi i risultati delle due Presidenze

97. deplora le perduranti violazioni dei diritti umani e della democrazia da parte della giunta militare in Birmania e appoggia l'impegno dell'Unione europea di raggiungere i suoi obiettivi dichiarati, ossia un autentico "dialogo tripartito" inclusivo fra il regime militare, l'opposizione democratica (segnatamente la Lega nazionale per la democrazia, vincitrice delle elezioni del 1990) e le nazionalità etniche, onde pervenire a quella riconciliazione nazionale tanto necessaria alla transizione birmana alla democrazia e all'istituzione di un governo legittimo, democratico e civile che rispetti i diritti umani della sua popolazione e ripristini le normali relazioni con la comunità internazionale; si compiace dell'adozione da parte del Consiglio nel novembre 2007 di una posizione comune che rinnova le attuali misure restrittive e ne introduce di nuove, ma deplora l'esclusione da tali misure di settori cruciali quali l'energia e la mancata previsione di sanzioni finanziarie e bancarie contro il regime militare; ritiene a tal proposito che l'adozione di misure restrittive dovrebbe essere sistematicamente accompagnata da un saldo sostegno a favore della società civile, il che non si è verificato nel caso della Birmania; condanna la risposta brutale delle autorità birmane alle dimostrazioni dei monaci buddisti e di tutti gli altri dimostranti pacifici; deplora i continui arresti e provvedimenti di carcerazione a carico di attivisti democratici e giornalisti ed invita il Consiglio a continuare a fare della situazione dei diritti umani in Birmania una delle principali priorità in sede di Consiglio dei diritti umani dell'ONU e a mantenere le pressioni per una seconda visita in questo paese di Tomas Ojea Quintana, relatore speciale ONU per i diritti dell'uomo in Birmania, affinché operi una nuova valutazione in fatto di violazioni dei diritti umani; esprime apprezzamento per la nomina di Piero Fassino a Inviato speciale dell'Unione europea per la Birmania e chiede alla Commissione di appoggiare attivamente il movimento birmano per la democrazia nel quadro dell'EIDHR; condanna l'uccisione di Padoh Mahn Sha, Segretario generale dell'Unione nazionale karen, assassinato a casa sua in Thailandia il 14 febbraio 2008; chiede che venga svolta un'indagine sulle circostanze di questo assassinio e che l'UE esprima indignazione nei confronti del regime militare e sollecita un rafforzamento della protezione dei leader birmani democratici in esilio in Thailandia; teme che i rifugiati birmani in Malaysia siano estremamente vulnerabili ed esposti al rischio di arresto, detenzione, fustigazione e deportazione da parte delle autorità malesi; sollecita il Consiglio a chiedere alle autorità malesi di porre fine al trattamento brutale che riservano ai rifugiati, ad incoraggiare l'UNHCR a registrare tutti i rifugiati in modo da fornire maggiore protezione e a sollecitare più paesi ad accettare di accogliere rifugiati birmani dalla Malaysia per il reinsediamento;
98. chiede alla Presidenza del Consiglio di concentrarsi sui paesi che destano particolari inquietudini in relazione ai diritti umani; incoraggia, in particolare, il Consiglio ad attuare pienamente gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti umani e di stanziare risorse aggiuntive a favore di progetti nell'ambito dell'EIDHR, in particolare per la promozione della democrazia in Bielorussia, Birmania, Cuba, Eritrea, Laos, Corea del Nord, Uzbekistan, Vietnam e Zimbabwe; ritiene che la formulazione e l'esecuzione di tali progetti non debbano essere subordinate al consenso o alla cooperazione dei rispettivi regimi;
99. plaude all'organizzazione della prima giornata dell'Unione europea contro la tratta di esseri umani il 18 ottobre 2007, destinata a sensibilizzare su questo tema e a sottolineare il lungo impegno da parte dell'Unione europea alla sua eradicazione;

100. si compiace del Forum Unione europea - ONG per i diritti umani, organizzato dalla Presidenza portoghese e dalla Commissione e svoltosi a Lisbona nel dicembre 2007, sul tema dei diritti economici, sociali e culturali; appoggia le raccomandazioni del Forum, che riaffermano l'indivisibilità e l'universalità dei diritti umani e riescono a collegare gli aspetti esterni e interni delle politiche dell'Unione europea; esorta pertanto il Consiglio e la Commissione a completare la valutazione dell'impatto sulla sostenibilità, attualmente condotta dalla DG Commercio della Commissione, con una adeguata valutazione di impatto sui diritti umani;
101. esprime apprezzamento per il quarto incontro della rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidi, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, svoltosi all'Aia il 7 e 8 maggio 2007; prende atto dei lavori di tale incontro interamente dedicato al Ruanda e alle indagini su persone ruandesi sospettate svolte da Stati europei; si rammarica della mancata organizzazione di un quinto incontro della rete durante la presidenza portoghese; rammenta al Consiglio l'impegno a organizzare un incontro di questo tipo nel corso di ciascuna presidenza;
102. chiede alla Presidenza del Consiglio di intervenire in merito all'inerzia dell'Unione europea nel Darfur; plaude all'operazione ibrida dell'Unione africana/Nazioni Unite nel Darfur (UNAMID), approvata all'unanimità il 31 luglio 2007 dalla risoluzione 1769 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, intesa come un piccolo passo nella giusta direzione; rileva che l'UNAMID è succeduta alla missione dell'Unione africana in Sudan (AMIS) il 31 dicembre 2007 e ha un mandato iniziale che scade il 31 luglio 2008; auspica che l'AMIS, composta di 7 000 uomini e incaricata finora del mantenimento della pace, sia accorpata a questa nuova forza e che saranno prese tutte le misure necessarie a garantire la capacità dell'UNAMID di assolvere il suo mandato, compreso un esame periodico del numero di truppe stanziato per il mantenimento della pace; insiste comunque sul fatto che i mandati di arresto emessi dal TPI in relazione al Darfur devono essere eseguiti quanto prima possibile; rileva che l'inadeguatezza delle misure adottate per la tragedia umanitaria nel Darfur è stata una delle cause del deterioramento della situazione politica e sociale nel Ciad; chiede interventi immediati che assicurino a questo paese maggiore assistenza;
103. esprime preoccupazione per l'offensiva condotta dai ribelli a N'Djamena (Ciad) all'inizio del febbraio 2008; rimarca l'importanza che anche l'UE intensifichi le pressioni diplomatiche per un cessate il fuoco ai fini della protezione dei civili assediati, e dia sostegno ai colloqui per la pace e la riconciliazione nazionale nel paese; condanna il giro di vite attuato dal governo ciadiano nei confronti degli oppositori politici nella capitale N'Djamena dopo il tentativo di colpo di stato del mese di febbraio; sollecita il Consiglio ad adoperarsi al massimo per garantire libertà all'opposizione politica in Ciad; sottolinea la gravità della crisi relativa ai rifugiati e agli sfollati interni nel Ciad orientale, dove oltre 400 mila profughi e sfollati sono attualmente accolti in 12 campi lungo il confine est del paese; saluta con favore il varo della missione UE di mantenimento della pace EUFOR/CIAD-RCA e il suo cruciale obiettivo di proteggere i profughi, gli sfollati e il personale umanitario in questa area di crisi;
104. si compiace che in seno alle Nazioni Unite siano iniziati i lavori per la definizione di un codice di condotta uniforme per tutte le categorie di personale partecipanti alle missioni di pace; rileva che il piano d'azione della Task Force precisa l'obbligo di incorporare una serie di sei principi basilari in tutti i codici di condotta del Comitato permanente inter-agenzie, compreso il principio che vieta di compiere atti sessuali con minori di 18 anni, indipendentemente dalla maggiore età o dall'età del consenso vigente a livello locale; si compiace che questo codice di condotta si applichi ora a tutto il personale delle missioni di pace o umanitarie delle Nazioni Unite; esprime apprezzamento per la creazione di unità per la condotta del personale in seno alle missioni delle Nazioni Unite in Burundi, Costa d'Avorio,

Repubblica democratica del Congo e Haiti incaricate di indagare sui casi denunciati e di assistere le vittime; auspica la completa applicazione del codice di condotta in tutte le missioni delle Nazioni Unite, compresa, se del caso, l'imposizione di sanzioni penali contro il personale ritenuto responsabile di stupro o di sfruttamento sessuale di minori;

105. valuta positivamente il fatto che il Consiglio elabori e aggiorni periodicamente degli elenchi di paesi prioritari nei confronti dei quali sono esplicitati ulteriori sforzi concertati al fine di dare applicazione agli orientamenti dell'Unione europea sui minori e i conflitti armati, sulla pena di morte (i cosiddetti paesi in procinto di adottare modifiche in materia) e sui difensori dei diritti umani; rileva che una pratica analoga è anche prevista dalla strategia di attuazione dei nuovi orientamenti dell'Unione europea sulla promozione e la protezione dei diritti dei minori; incoraggia la Commissione e il Consiglio a estendere tali buone pratiche, che consentono all'Unione europea, tra l'altro, di reagire in modo più efficace mediante iniziative, dichiarazioni e altre forme di azione, agli orientamenti dell'Unione europea sulla tortura; incoraggia il Consiglio e la Commissione a coinvolgere i meccanismi speciali delle Nazioni Unite e a tener conto delle raccomandazioni e delle risoluzioni d'urgenza del Parlamento europeo al momento di individuare i paesi prioritari;
106. reitera il suo appello affinché tutte le discussioni con i paesi terzi, gli strumenti, i documenti e le relazioni, comprese le relazioni annuali, in materia di diritti umani e democrazia affrontino in modo esplicito i temi relativi alla discriminazione, tra cui le questioni riguardanti le minoranze etniche, nazionali e linguistiche, la libertà religiosa, comprese l'intolleranza nei confronti di qualunque religione e le pratiche discriminatorie ai danni delle minoranze religiose, le discriminazioni di casta, la tutela e la promozione dei diritti delle popolazioni indigene, i diritti umani delle donne, i diritti dei minori, i diritti delle popolazioni indigene, i disabili, comprese le persone affette da un handicap intellettuale, e le persone di qualsiasi orientamento sessuale, associando pienamente le loro organizzazioni, sia nell'Unione europea che, se del caso, nei paesi terzi;

I programmi di assistenza esterna della Commissione

Lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)

107. esprime preoccupazione per gli evidenti brogli verificatisi nelle elezioni presidenziali del dicembre 2007 in Kenya, a cui hanno fatto seguito manifestazioni di violenza, e chiede che vengano garantiti i diritti umani, fra cui la libertà di espressione, di riunione e di associazione nonché elezioni libere ed eque;
108. si felicita dell'adozione dell'EIDHR quale strumento finanziario di assistenza esterna specifico per la promozione dei diritti dell'uomo e della democrazia e del fatto che si è tenuto conto delle priorità del Parlamento nei documenti di programmazione 2007 e 2008;
109. chiede un'assoluta trasparenza sulle modalità di spesa dei finanziamenti nonché di scelta e di valutazione nell'ambito dell'EIDHR; chiede la pubblicazione su Internet di tutti i progetti prescelti, laddove ciò sia compatibile con la protezione dei beneficiari;
110. plaude al varo, nell'ambito dell'EIDHR, di un nuovo progetto che permette di prendere provvedimenti urgenti per la tutela dei difensori dei diritti umani; chiede alla Commissione di implementare il nuovo progetto in modo rapido ed efficace;
111. propone che l'EIDHR sia rafforzato a partire dal 2009, in particolare al fine di mettere a disposizione fondi supplementari sia per progetti condotti nei paesi cosiddetti "difficili" sia per progetti gestiti direttamente dalle delegazioni della Commissione insieme alle

organizzazioni locali della società civile, in modo che tutti i paesi nei quali tali progetti sono attuati possano avere accesso ai fondi comunitari;

112. invita la Commissione ad adeguare il livello di risorse umane assegnate all'attuazione dell'EIDHR presso la sede e le delegazioni alle specificità e alle difficoltà di questo nuovo strumento, in modo da disporre dei mezzi e delle competenze necessarie, tenendo conto del carattere altamente delicato dei progetti da esso sostenuti, della necessità di proteggere gli attori della società civile cui sono affidati i progetti e dell'importanza della finalità politica che tale strumento esprime;
113. chiede che una formazione specifica in diritti dell'uomo e democrazia venga impartita al personale delle delegazioni dell'UE nei paesi terzi fino ai livelli più elevati, soprattutto in relazione ai progetti condotti nel quadro degli orientamenti e all'assistenza urgente concessa ai difensori dei diritti umani; chiede inoltre che la formazione biennale dei capi delegazione comprenda un capitolo sui diritti umani in considerazione delle nuove funzioni ricoperte dalle delegazioni in materia;
114. invita la Commissione ad accertarsi della coerenza fra le priorità politiche dell'Unione e i progetti e programmi che essa sostiene, soprattutto nel quadro della sua programmazione bilaterale con i paesi terzi; chiede inoltre che sia assicurata la coerenza fra i programmi e gli strumenti tematici e che questi ultimi siano rafforzati, essendo i soli che permettono all'Unione di condurre azioni nei paesi terzi senza l'avallo delle autorità dello Stato interessato;
115. rileva che i finanziamenti dell'EIDHR impegnati per le missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea nel 2007 ammontavano al 23% dei finanziamenti totali dell'EIDHR utilizzati (30,1 milioni di euro) e che sono state condotte 11 missioni di questo tipo;
116. rileva che una quota ingente (circa il 50%) dei finanziamenti totali dell'EIDHR per i progetti appaltati nel 2007 è stata destinata a grandi progetti tematici e solo una quota modesta (il 24%) è andata a programmi di sostegno per paese (equivalenti a microprogetti); rileva altresì che solo una parte limitata dei finanziamenti è stata destinata all'Asia e propone di ripensare l'equilibrio geografico;
117. fa osservare che occorre fare attenzione a finanziare le organizzazioni internazionali il cui finanziamento è fornito attraverso i contributi applicati agli Stati membri, quali il TPI, dato che i finanziamenti erogati a tali organizzazioni si configurano come sovvenzioni a parti statuali che hanno l'obbligo di fornire questi finanziamenti a tali organizzazioni e pongono a repentaglio altri progetti e istituzioni che dipendono dai finanziamenti dell'EIDHR, quali i progetti delle ONG e il progetto Legacy e il lavoro di prossimità del Tribunale speciale per la Sierra Leone;

Assistenza e monitoraggio elettorale

118. constata con soddisfazione che l'Unione fa crescente ricorso all'assistenza e al monitoraggio elettorale per favorire la democratizzazione nei paesi terzi attraverso missioni di riconosciuta qualità e indipendenza;
119. insiste affinché venga esercitata una maggiore vigilanza sui criteri che presiedono alla scelta dei paesi in cui condurre una missione di assistenza/monitoraggio elettorale, nonché sul rispetto della metodologia e delle regole introdotte a livello internazionale, con particolare riguardo al carattere indipendente della missione;

120. considera opportuno al momento attuale, alla luce dell'esperienza acquisita, integrare l'assistenza e il monitoraggio elettorale in un processo continuo comprendente una fase pre-elettorale di sostegno all'instaurazione della democrazia e ai diritti dell'uomo e soprattutto una fase post-elettorale in cui sostenere e valutare il processo democratico di rafforzamento dello stato di diritto, il consolidamento delle istituzioni democratiche, il pluralismo politico, l'indipendenza del potere giudiziario e il ruolo della società civile;
121. rammenta che la necessità di avere una politica post-elettorale figura nella base giuridica dell'EIDHR;
122. chiede che il processo elettorale, comprendente una fase pre e post-elettorale, sia integrato ai vari livelli del dialogo politico condotto con i paesi terzi interessati, al fine di assicurare la coerenza delle politiche dell'UE e di riaffermare il ruolo centrale dei diritti dell'uomo e della democrazia;
123. rammenta altresì alla Commissione e al Consiglio che occorre elaborare per ciascun paese strategie in materia di democrazia e diritti dell'uomo sulla falsariga dell'opera avviata da alcuni Stati membri, in quanto strumenti essenziali per dare coerenza alle politiche condotte, anche in occasione dei processi elettorali;
124. chiede alla commissione per gli affari esteri di tracciare un bilancio operativo dell'EIDHR nelle sue varie articolazioni, prima della revisione intermedia;

Attuazione delle clausole sui diritti umani e la democrazia negli accordi esterni

125. deplora che le clausole sui diritti umani e la democrazia, un elemento essenziale di tutti gli accordi di cooperazione e partenariato con paesi terzi, non siano ancora attuate in modo concreto per l'assenza di un meccanismo che ne consenta l'applicazione;
126. sottolinea nuovamente a tale proposito le proposte contenute nella sua suddetta risoluzione del 14 novembre 2006 sulle clausole sui diritti umani e la democrazia negli accordi dell'Unione europea; insiste soprattutto sulla necessità di includere tali clausole in tutti gli accordi dell'UE, compresi quelli settoriali;
127. invita il Consiglio e la Commissione a cogliere l'occasione della scadenza e della rinegoziazione degli accordi di partenariato e cooperazione con vari Stati vicini e con la Russia per integrare nei futuri accordi la dimensione diritti umani e un dialogo costruttivo in materia, prevedendo anche meccanismi di follow-up;
128. reitera il suo appello affinché le clausole sui diritti umani siano attuate attraverso una procedura di consultazione più trasparente tra le parti, che precisi i meccanismi politici e giuridici da utilizzare in caso di richiesta di sospensione della cooperazione bilaterale motivata da violazioni ripetute e/o sistematiche dei diritti umani in contrasto con il diritto internazionale; ritiene che tali clausole debbano specificare un meccanismo che permetta una sospensione temporanea di un accordo di cooperazione nonché un meccanismo di allerta;
129. rileva che nel 2007 l'Unione europea non ha concluso alcun nuovo accordo contenente clausole sui diritti umani;
130. si compiace che la Commissione e il Consiglio abbiano sospeso nel giugno 2007 le preferenze commerciali per la Bielorussia previste dal sistema di preferenze generalizzate a seguito della mancata attuazione da parte del governo bielorusso delle raccomandazioni presentate dall'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL) nel 2004;

131. ritiene che il garantire una vera democrazia nel rispetto dei diritti umani alle frontiere esterne dell'UE debba costituire la massima priorità nel quadro dell'azione dell'UE volta ad integrare i diritti dell'uomo; invita la Commissione e il Consiglio a perseguire con maggior vigore tale integrazione nella ENP, nel partenariato strategico con la Russia e nelle relazioni con la Turchia e gli Stati dei Balcani occidentali e, a tal fine, chiede che si faccia pieno uso in tali aree degli attuali quadri di cooperazione regionale; ribadisce in particolare la necessità, nei paesi in questione, di affrontare la questione delle violazioni dei diritti umani nelle aree interessate da conflitti irrisolti, che ostacolano fortemente il consolidamento dello stato di diritto e della democrazia agli attuali confini esterni dell'UE;

Integrazione dei diritti umani

132. chiede alla Commissione di continuare a controllare da vicino la concessione dei vantaggi derivanti dal sistema di preferenze generalizzate Plus a paesi che hanno evidenziato gravi manchevolezze nell'attuazione delle otto convenzioni dell'OIL relative alle norme fondamentali sul lavoro, in considerazione delle violazioni dei diritti civili e politici o il ricorso al lavoro dei detenuti; chiede alla Commissione di sviluppare criteri atti a determinare in quali casi si dovrebbe ritirare il sistema delle preferenze generalizzate per motivi connessi ai diritti umani;
133. ricorda la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, adottata dalla risoluzione 41/128 del 4 dicembre 1986 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la quale riconosce che il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile e che gli Stati detengono la responsabilità primaria di creare condizioni favorevoli alla realizzazione del diritto allo sviluppo e devono prendere misure per formulare politiche di sviluppo internazionali al fine di facilitare la piena realizzazione di questo diritto; chiede che siano prese misure tese a far sì che i programmi di sviluppo internazionali destinati a rispondere a tale responsabilità degli Stati siano inclusivi e accessibili ai disabili, conformemente all'articolo 32 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili firmata dalle Comunità europee il 30 marzo 2007;
134. rammenta al Consiglio il suo impegno ad integrare i diritti umani nella PESC e in altre politiche UE, come indicato nel documento avallato dal Comitato politico e di sicurezza il 7 giugno 2006; chiede ulteriori progressi nell'attuazione delle raccomandazioni contenute nel documento in questione; rammenta in particolare al Consiglio l'obbligo che incombe ai gruppi di lavoro geografici di individuare, in sede di programmazione generale, problemi, priorità e strategie chiave in materia di diritti dell'uomo, e di intrattenere scambi più sistematici con le ONG internazionali e i difensori dei diritti umani;
135. ricorda che il bilancio generale dell'Unione europea per il 2008 prevede che gli stanziamenti relativi alla disabilità debbano essere controllati onde garantire che gli aiuti comunitari siano conformi all'articolo 32 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili e chiede che tali disposizioni del bilancio siano rigorosamente attuate e seguite;
136. chiede al Consiglio di adoperarsi al massimo per attuare il diritto fondamentale alla salute per quanto riguarda il trattamento del dolore e l'accesso agli analgesici oppiacei, facendo presente che l'Organo internazionale per il controllo degli stupefacenti ha chiesto alla comunità internazionale di promuovere la prescrizione di analgesici, sotto il rigoroso controllo di supervisor nazionali e internazionali riconosciuti, come i governi nazionali e le agenzie specializzate delle Nazioni Unite, in particolare nei paesi poveri, dato che in oltre 150 paesi si denunciano gravi carenze nelle cure; invita la Commissione e il Consiglio ad adoperarsi per rendere più efficaci ed universali i programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità, aprendo tale organizzazione a tutti gli Stati, come previsto dall'articolo 3 della costituzione dell'OMS;

137. condanna senza riserve tutte le forme di sfruttamento di minori, che si tratti di forme di sfruttamento sessuale, compresa la pornografia infantile e il turismo pedofilo, o di lavoro forzato, oltre a tutte le forme di tratta di esseri umani; invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere come grave problema afferente ai diritti umani - ed ad intervenire per risolverlo - quello delle migliaia di "bambini di strada" e dei bambini costretti alla degradante pratica dell'accattonaggio, e chiede agli Stati membri di introdurre sanzioni nei confronti dei responsabili;
138. esorta vivamente la Commissione a continuare a promuovere la responsabilità sociale delle imprese tra le imprese europee e locali; chiede al Consiglio di riferire al Parlamento in merito a qualsiasi commento del Rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani che chiarisca le norme in materia di responsabilità delle imprese e delle multinazionali e di altre aziende commerciali per quanto riguarda i diritti umani;
139. riconosce che la politica di immigrazione è diventata una priorità nell'agenda politica interna ed esterna dell'UE e che nei suoi testi l'UE cerca sempre di collegare immigrazione e sviluppo e di garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli immigrati; afferma, tuttavia, che la realtà sul campo contraddice tali testi; sottolinea la necessità di concludere accordi di riammissione degli immigrati clandestini con paesi terzi che posseggono i necessari strumenti giuridici e istituzionali per trattare la riammissione dei propri cittadini e tutelarne i diritti;
140. chiede al Consiglio di far sì che i diritti dei profughi, dei richiedenti asilo e degli immigrati siano pienamente rispettati nella pratica al momento di potenziare la cooperazione con paesi terzi in materia di immigrazione e asilo; sottolinea che, in particolare, il meccanismo della ENP dovrebbe essere utilizzato per controllare i risultati in materia di diritti umani in questo campo; chiede al Consiglio e alla Commissione di assicurarsi che nell'ambito delle politiche di cooperazione per la lotta contro l'immigrazione illegale ci si adoperi al massimo per garantire che la polizia e l'autorità giudiziaria dei paesi terzi rispettino i diritti dell'uomo; invita inoltre il Consiglio e la Commissione a far sì che non si fornisca alcun sostegno ad apparati di polizia e giustizia di paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani e/o che non rendano conto delle modalità di impiego di detti fondi;
141. chiede alla Commissione e al Consiglio di prendere iniziative dell'Unione europea a livello internazionale volte a combattere le persecuzioni e le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, ad esempio promuovendo una risoluzione sulla questione a livello delle Nazioni Unite e appoggiando le ONG e gli attori che promuovono l'uguaglianza e la non discriminazione; condanna il fatto che molti paesi abbiano criminalizzato il comportamento omosessuale, che l'Iran, l'Arabia Saudita, lo Yemen, il Sudan, la Mauritania, gli Emirati Arabi Uniti e parti della Nigeria impongano la pena di morte per atti omosessuali, che 77 paesi abbiano leggi che consentono alle autorità statali di perseguire ed eventualmente irrogare pene detentive per atti omosessuali e che numerosi paesi, quali il Pakistan, il Bangladesh, l'Uganda, il Kenya, la Tanzania, lo Zambia, il Malawi, il Niger, il Burkina Faso, la Malaysia e l'India (paese nel quale le disposizioni del codice penale in materia sono attualmente oggetto di revisione giurisdizionale) abbiano leggi che prevedono l'irrogazione di pene detentive che vanno da 10 anni all'ergastolo; appoggia pienamente i principi di Yogyakarta sull'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere; chiede con insistenza agli Stati membri di concedere l'asilo alle persone che rischiano di subire persecuzioni nei loro paesi di origine a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere;
142. chiede alla Commissione e al Consiglio di verificare, in vista della riunione ministeriale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine prevista per il 2009, che i finanziamenti forniti per la lotta contro le droghe illegali ad agenzie internazionali come

quelle delle Nazioni Unite non siano mai utilizzati, direttamente o indirettamente, per sostenere apparati di sicurezza di paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti dell'uomo o che applicano la pena di morte per reati connessi alle droghe; chiede altresì la preparazione di un documento che presenti in modo comprensivo e articolato le migliori pratiche applicate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea in materia di diritti umani e politiche sugli stupefacenti in occasione della prossima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti;

143. ribadisce l'importanza di una politica interna dell'Unione europea che promuova il rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani nonché la necessità per gli Stati membri di legiferare in modo coerente con, tra l'altro, gli obblighi emananti dalla Convenzione di Ginevra e dai relativi protocolli aggiuntivi, dalla Convenzione contro la tortura, dalla Convenzione contro il genocidio e dallo Statuto di Roma del TPI; plaude ai progressi compiuti nell'applicazione di una giurisdizione universale in taluni Stati membri; incoraggia, nell'ottica di una maggiore coerenza delle politiche interne ed esterne, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a integrare la lotta contro l'impunità per gravi crimini internazionali nello sviluppo di un spazio comune dell'Unione europea di libertà, sicurezza e giustizia;
144. ribadisce la sua inquietudine sulle restrizioni relative ai contenuti di Internet, che si applichino alla diffusione o alla ricezione di informazioni, imposte dai governi e che non sono strettamente conformi alla garanzia della libertà di espressione; chiede in proposito al Consiglio e alla Commissione di elaborare norme comunitarie sul commercio con i paesi terzi in merito ai beni, tra cui software, hardware e articoli affini, aventi come unico scopo quello di svolgere attività generali di sorveglianza e di restringere l'accesso a Internet in modo incompatibile con la libertà di espressione, e sull'importazione e l'esportazione di tali beni, ad eccezione degli articoli destinati unicamente a tutelare l'infanzia; ritiene che lo stesso debba applicarsi alle tecnologie di sorveglianza e/o militari destinate a paesi che violano sistematicamente i diritti umani; chiede inoltre di trovare soluzioni concrete per impedire alle aziende europee di fornire a quei paesi dati personali che possono essere utilizzati per violare tali diritti, in particolare il diritto alla libertà di espressione;

Efficacia degli interventi del Parlamento europeo nei casi relativi ai diritti umani

145. chiede al Consiglio di partecipare ai dibattiti sulle risoluzioni di urgenza e chiede che sia attribuito un ruolo più costruttivo alla sottocommissione per i diritti umani nell'ambito della messa a punto di criteri coerenti e trasparenti per la selezione delle tematiche urgenti;
146. raccomanda che le risoluzioni e altri documenti chiave relativi a questioni di diritti umani siano tradotti nelle lingue parlate nelle zone in questione, in particolare nelle lingue il cui uso non è riconosciuto o è proibito da autorità statali responsabili di violazioni di diritti umani;
147. si rammarica profondamente per il rifiuto opposto dalle autorità birmane e cubane alla richiesta del Parlamento di autorizzare l'invio di una delegazione in visita ai precedenti vincitori del Premio Sakharov; ritiene che il Parlamento dovrebbe facilitare la creazione di una rete dei vincitori del Premio Sakharov mediante lo svolgimento di riunioni periodiche presso il Parlamento;
148. ricorda alle delegazioni del Parlamento che dovrebbero inserire sistematicamente nell'agenda delle loro visite nei paesi terzi un dibattito interparlamentare sulla situazione dei diritti umani;
149. riconosce il lavoro svolto dalla sua commissione temporanea sul presunto utilizzo da parte della CIA di paesi europei per il trasporto e la detenzione illegali di persone nonché la

relazione di tale commissione, che è sfociata nella risoluzione su tale tema adottata dal Parlamento il 14 febbraio 2007¹; chiede all'Unione europea e agli Stati membri di collaborare a tutti i livelli per svelare e denunciare ora e in futuro la pratica delle consegne straordinarie; chiede in proposito al Commissario Frattini di riferire al Parlamento sulle risposte fornite alla sua lettera del 23 luglio 2007 indirizzata ai governi polacco e rumeno, in cui si chiedevano informazioni dettagliate circa l'esito delle inchieste condotte nei due paesi e i risultati del questionario inviato a tutti gli Stati membri sulle rispettive legislazioni anti-terrorismo, come annunciato in plenaria nel settembre 2007;

o

o o

150. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e ai governi dei paesi citati nella presente risoluzione.

¹ GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 309.

**A) INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN
JANUARY AND DECEMBER 2007**

THE SAKHAROV PRIZE 2007

The Winner of the
SAKHAROV PRIZE
2007:

Salih Mahmoud OSMAN

**SHORTLISTED
NOMINEES**

BACKGROUND

Mrs Zeng JINYAN

Mr Hu JIA

Chinese human rights defenders. He is an AIDS and environmental activist. She is a cyber-dissident reporting daily on her blog examples of human rights abuses in China. He has been under house arrest and is currently detained. A letter of concern was sent.

**Salih Mahmoud
OSMAN**

Human rights attorney working with the Sudan Organization against torture, providing free legal representation for many victims of Sudan's civil war and human rights abuses.

**Anna
POLITKOVSKAYA**

Russian journalist and human rights activist known for her opposition to the Chechen conflict.
She was shot dead on 7 October 2006.

| COUNTRY | NAME | BACKGROUND | ACTION TAKEN BY PARLIAMENT |
|------------|--|---|--|
| ANGOLA | Sarah Wykes | She is an activist of Global Witness. She held an important presentation in the hearing of the ACP-EU JPA Political Affairs Committee on 14 September 2006. On 18 February 2007, while conducting research, Dr Wykes was arrested in Angola and charged with espionage. She has been released on bail. | A letter of concern was sent on 14 May 2007. |
| BANGLADESH | Sigma Huda | The renowned Bangladeshi lawyer, human rights activist and UN Special Rapporteur on Trafficking in Persons was convicted in July 2007 and sentenced to 3 years in prison on charges of bribery and corruption. | In its resolution adopted on 6 September 2007, the European Parliament raised concerns about the conditions under which she was imprisoned and urged the Bangladeshi authorities to provide Ms Huda with all the necessary medical treatment and help required by her health condition and to respect her rights to receive visits from her family and friends in prison. On 17 July 2007, UN Secretary-General Ban-Ki Moon called on the Bangladeshi authorities to fully respect Ms Huda's fundamental rights. |
| | Sheikh Hasina, Khaleda Zia, Moudud Ahmed | Three former Prime ministers detained or charged (among over 160 political leaders and with more than 100000 civilians) due to repressive measures (including a ban on all political activity) introduced by the military-backed Caretaker Government to end corruption. On 27 August 2007 the Supreme Court overturned a High Court sentence for the release on bail of the former Prime Minister and Awami League president Sheikh Hasina, who has been imprisoned since 16 July 2007. The former Prime Minister Khaleda Zia and her son were arrested on 3 September 2007 in Dhaka on allegations of corruption. | In its resolution adopted on 6 September 2007, the European Parliament raised concerns about the arrest and justification for ongoing detention of Awami League president Sheikh Hasina, arrested on 16 July 2007 and charged with extortion, and of Bangladesh Nationalist Party president Khaleda Zia, charged with corruption. The Parliament called on the Bangladeshi authorities to conduct the trial in a transparent way and according to the rule of law and, more particularly, called on the government to base its anti-corruption campaign solely on facts relevant in the context of criminal proceedings concerning corruption. |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| | Anwar Hossain, Harun Ur Rashid, Saidur Rahman Khan, Abdus Sobhan | Members of the teachers' association Shikkhok Samity who have been arrested subsequent to the students' and teachers' unrest which erupted in August 2007 at Dhaka university. | In its resolution adopted on 6 September 2007, the European Parliament called for their immediate release. |
| BURMA (MYANMAR) | Aung San Suu Kyi | The National League for Democracy (NLD) leader, Nobel Peace Prize Laureate and Sakharov Prize winner has spent 11 of the last 17 years under house arrest. | In its resolutions adopted on 21 June, 6 September and 27 September 2007, the European Parliament called for the immediate release and full freedom of movement and expression of Aung San Suu Kyi. |
| | Min Ko Naing, Ko Ko Gyi | Leaders of the 88 Generation Students, Min Ko Naing, has already spent 16 years in prison, and Ko Ko Gyi, 15 years. | In its resolution adopted on 27 September 2007, the European Parliament: - demanded the immediate and unconditional release of all those who have been arrested since the protests began on 19 August 2007, - utterly condemned the brutal response by the Burmese authorities to the peaceful demonstrations began on 19 August 2007 and expresses its horror at the killing of peaceful protestors, |
| | U Win Tin | A 77-year old journalist detained as a political prisoner for almost two decades now for writing a letter to the UN on the ill-treatment of political prisoners and the poor conditions in which they are held. | - reiterated its calls for the cessation of the current illegitimate constitutional process, and its replacement by a fully representative National Convention including the National League for Democracy and other political parties and groups. |
| | Burmese Buddhist monks | With ten of thousands of other peaceful demonstrators protested as of 19 August 2007 against the anti-democratic and repressive regime in Burma and many of them were arrested. | In its resolution adopted on 21 June 2007, the European Parliament insisted on the immediate release of U Win Tin and all political prisoners – estimated to number over 1200 – held by the SPDC. A special session of the Human Rights Council was held on Myanmar at the initiative of the EU, in October 2007. |
| | Rawang Nang, Chinlai Nin Ram, Nanghkyi Hkaw Dang, Pu Ram | The four girls, aged between 14 and 16 years, were gang-raped by army officers and then arrested. | A letter of concern was sent on 10 April 2007. |

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|---|--|
| CAMBODIA | Hy Vuthy | President of the Free Trade Union of Workers in the Kingdom of Cambodia (FTUWKC) at the Suntex garment factory was shot dead on 24 February 2007. | In its resolution adopted on 15 March 2007, the European Parliament condemned the killing of Hy Vuthy and all other acts of violence against trade unionists and urged the Cambodian authorities to launch an urgent, impartial and effective investigation into the murders of Hu Vuthy, Chea Vichea, Ros Sovannarith and Yim Ry, to make the findings public and to bring the persons responsible to justice. The Parliament called on the authorities to give Born Sammang and Sok Sam Oeum a prompt retrial which complies with international standards. |
| | Chea Vichea | FTUWKC President, was shot dead on 22 January 2004. | |
| | Ros Sovannarith | FTUWKC President at the Trinunggal Komara factory; was murdered on 7 May 2004. | |
| | Born Sammang | They were arrested for the alleged murder of Chea Vichea and later convicted and sentenced to 20 years' imprisonment despite the lack of any credible evidence against them. | |
| | Sok Sam Oeun | | |
| CHINA | Yang Maodong | This writer was imprisoned. | In its resolution adopted on 13 December 2007, the European Parliament called on the Chinese authorities: - to allow an independent body to have access to Gedhun Choekyi Nyima, the Panchen Lama of Tibet, and his parents, as requested by the UN Committee on the Rights of the Child, and - to release the writer Yang Maodong and the other 50 cyber-dissidents and web users imprisoned in China. |
| | Gedhun Choekyi Nyima | Panchen Lama of Tibet. | |
| | Ismail Semed | Uyghur political prisoner and activist in support of Uyghurs' human rights was executed on the morning of 8 February 2007 in Urumchi. | A letter of concern was sent on 27 March 2007. |
| | Bu Dongwei | He was sentenced to two and a half years of forced labour for being a Falun Gong practitioner. | On 28 February, the European Parliament called for his release. |
| | Guo Feixiong | Human rights defender, he was arrested on 30 September 2006 with charges of illegal business activity. | A letter of concern was sent on 5 June 2007. |
| | Zhang Lianying | She was beaten into a coma on 20 March 2007. She has been detained at the Beijing Women's Labor Camp since 14 June 2005 simply because she is an adherent of the Falun Gong. Her recent beating is very likely to be linked to the fact that her husband, Mr Niu Jinping, met Mr Edward McMillan-Scott, | In two letters of concern of 21 May 2007 the President of the European Parliament urged the Commission and the Council to raise these individual cases in all discussions with the Chinese authorities and in particular at the forthcoming round of the EU Human Rights Dialogue with |

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| | | Vice-President of the European Parliament, in China during his visit in May 2006 in order to brief him on the plight of his wife and other Falun Gong practitioners held and often tortured in prisons. | China in Berlin on 14-15 May 2007. |
| | Cao Dong | Another Falun Gong practitioner. He also met Vice-President McMillan-Scott in May 2006. Following the meeting, he was abducted by the Chinese police and his location remained unknown for several months. On 8 February 2007 he was sentenced to five years of imprisonment. | |
| | Yoo Sang-Joon | North Korean refugee residing in China and facing trial in Inner Mongolia. There were fears that, after his trial, he may have been deported to North Korea where he was likely to face execution. | A letter of concern was sent to the Chinese authorities on 26 November 2007. |
| | Chen Tao | Farmer in Sichuan province, executed in mid-2006. | A letter of concern was sent to the Chinese authorities on 23 January 2007. |
| CONGO-BRAZAVILLE | Guy Yombo | He was murdered on 23 January 2007 in a police station of Brazzaville. | A letter of concern was sent on 10 April 2007. |
| | Christian Mounzéo, Brice Mackosso | Human rights defenders, coordinators of the campaign "Publiez Ce Que Vous Payez" condemned to one year of prison. | A letter of concern was sent on 10 April 2007. |
| CÔTE D'IVOIRE | Guy-André Kieffer | French Canadian journalist. He was kidnapped on 16 April 2004 in Cote d'Ivoire. | A letter of concern was sent on 1 June 2007. |
| CUBA | Damas de Blanco | 2005 Sakharov Prize laureates. | In its resolution adopted on 21 June 2007, the European Parliament urged the Cuban authorities immediately to allow the Damas de Blanco to leave the island so that they can accept the Parliament's invitation in order to receive the Sakharov Prize in person. |
| | Oswaldo Payá Sardiñas | 2002 Sakharov Prize laureate. | In its resolution adopted on 21 June 2007, the European Parliament renewed its invitation and demanded that the Cuban authorities permit him to travel to Europe so that he could address the European institutions. |

| | | | |
|-----------------|---|--|---|
| EGYPT | Wasfi Sadek Ishaq, Karam Klieb Enderawis | Two young Copts murdered on 3 October 2007. | In its resolution adopted on 15 November 2007 on Christian communities, the European Parliament expressed concerns about these murders. |
| | Karim Amer | Abd al-Karim Nabil Suleiman, better known by his pen name Karim Amer, who was condemned to nine years in prison due to the fact that he had posted articles criticizing Islam. | A letter of concern was sent on 15 February 2007. |
| | Ayman Nour | According to information received, he was mistreated by the police. | A letter of concern was sent on 22 May 2007 and on 05 July 2007. |
| | Mohammed Ahmed Hegazy | His freedom of religion was not respected, and his right to life and security of person was threatened, as well as that of his wife. | A letter of concern was sent on 10 September 2007. |
| | Association for Human Rights Legal Aid | This NGO was dissolved by a decree of the Governor of Cairo in September 2007. | A letter of concern was sent on 20 December 2007. |
| ETHIOPIA | Hailu Shawel, Professor Mesfin Woldemariam, Dr Yacob Hailemariam, Dr Berhanu Nega, Ms Birtukan Mideksa | <p>On 11 June 2007, among 38 senior opposition figures, the following human rights defenders were found guilty of charges related to mass protests following disputed elections two years ago:</p> <p>Hailu Shawel, President of the Coalition for Unity and Democracy,</p> <p>Professor Mesfin Woldemariam, former Chair of the Ethiopian Human Rights Council,</p> <p>Dr Yacob Hailemariam, UN Special Envoy and former Prosecutor of the International Criminal Tribunal for Rwanda,</p> <p>Dr Berhanu Nega, Mayor-elect of Addis Ababa, and</p> <p>Ms Birtukan Mideksa, former judge.</p> <p>All of them were declared "prisoners of conscience" by Amnesty International.</p> | <p>In its resolution adopted on 21 June 2007, the European Parliament:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deplored this decision and condemned the fact that this occurred without defence proceedings in a judicial process that did not respect international standards, - urged the Ethiopian Government to promptly investigate the incidents involving students in Dembi Dollo and Ghimbi and to hold those responsible accountable (in January 2007 police forces allegedly beat and severely injured students in the towns of Dembi Dollo and Ghimbi, causing the death of three of them, and detained between 30 and 50 students), - condemned the arrests of independent journalists and asks the Ethiopian Government to guarantee freedom of the press. |
| | Etenesh Yiman | This wife of an opposition candidate, was shot down outside her house in front of her children | |
| | Serkalem Fasil | This journalist was six months pregnant when she was arrested. She was denied adequate medical care. | In its resolution adopted on 21 June 2007, the European Parliament welcomed the release of 28 defendants on 10 April 2007, including seven journalists, one of |

| | | | |
|------------------|--|---|---|
| | | | whom was Serkalem Fasil. |
| GEORGIA | Sozar Subari | Georgian police troops used excessive force while trying to disperse anti-government demonstrations, among them Georgian Public Defender Mr Sozar Subari, on 7 November 2007 in Tbilisi and on 8 November 2007 in Batumi. | A letter of concern was sent on 4 November 2007. |
| GUATEMALA | Eduardo José D'Aubuisson Munguía, William Rizziery Pichinte Chávez, José Ramón González Rivas, Gerardo Napoleón Ramírez | Three Members of the Central American Parliament, the Salvadoreans Eduardo José D'Aubuisson Munguía, William Rizziery Pichinte Chávez and José Ramón González Rivas, as well as their driver, Gerardo Napoleón Ramírez, were brutally murdered as they were driving towards the PARLACEN plenary meeting. Their charred and abandoned corpses were found near Guatemala City. | In its resolution adopted on 15 March 2007, the European Parliament expressed its total repudiation of all the murders concerned and expected the Guatemalan government to guarantee full independence, liberty and security to the Guatemalan judicial authorities in their investigation of these crimes. |
| | Pedro Zamora | Trade unionist in Puerto Quetzal killed in 2007. | |
| INDIA | Taslima Nasreen | Ms Nasreen, Sakharov Prize 1994, was threatened to death for publishing a novel "the shame" harshly contested by Islamic fundamentalists. She had to leave the Indian state of western Bengal where she used to live. In 2008, her visa for India was extended. She remains under threat. | A letter of concern was sent on 29 November 2007 and again on 04 February 2008. |
| IRAQ | Father Pius Afas, Father Mazen Isha | Two Catholic priests kidnapped on 14 October 2007. | In its resolution adopted on 15 November 2007 on Christian communities, the European Parliament raised concerns at the recent violent events in Iraq. |
| | Zuhair Youssef Astavo Kermles, Luay Solomon Numan | Two Assyrian Christian members of the organisation National Union of Bet-Nahrin assassinated on 28 June 2007. | |
| | P. Ragheed Ganni | On 3 June 2007, this Chaldean priest and three deacons who were his assistants were murdered. | |
| | Samar Sa'ad 'Abdullah, Wassan Talib, Zeynab Fadhil, Liqa' Qamar | Iraqi young women sentenced to death penalty. | A letter was sent to appeal for a pardon or commutation of sentences on 23 February 2007. |

| | | | |
|-------------|--|--|---|
| IRAN | Jafar Kiani | On 5 July 2007, he was executed by stoning in the village of Aghche-kand (Qazvin Province). | <p>In its resolution adopted on 25 October 2007, the European Parliament:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strongly condemned the execution by stoning of Mr Jafar Kiani, called on the Iranian authorities to implement their declared moratorium on stoning and demanded that the Islamic Penal Code of Iran be reformed in order to abolish stoning, - called on the Iranian authorities to unconditionally release all prisoners of conscience, notably the journalists Emaddedin Baghi, Ako Kurdnasab, Ejlal Ghavami, Mohammad Sadegh Kaboudvand, Said Matinpour, Adnan Hassanpour, Abdolvahed Botimar, Kaveh Javanmard and Mohammad Hassan Fallahieh, the unionists Mansour Osanlou, Ebrahim Madadi and Mahmoud Salehi, and the students Ehsan Mansouri, Majid Tavakoli and Ahmad Ghassaban, - condemned the arrest and imprisonment of human rights defender Dr Sohrab Razzaghi on 24 October 2007 and called for his immediate and unconditional release, - proposed to restart the EU-Iran Human Rights Dialogue, which has been interrupted since June 2004. <p>The Presidency on behalf of the EU made two declarations on 25 May 2007 and 3 August 2007 concerning the death sentence imposed on Sian Paymard, Adnan Hassanpour, Abdolvahed "Hiva" Botimar, Mr Ali Mahin Torabi and the imminent execution of Mr Behnam Zare.</p> |
| | Sian Paymard, Adnan Hassanpour, Abdolvahed "Hiva" Botimar, Mr Behnam Zare, Mr Ali Mahin Torabi | <p>Death sentence imposed on Sian Paymard, Adnan Hassanpour, Abdolvahed "Hiva" Botimar, Ali Mahin Torabi and imminent execution of Mr Behnam Zare.</p> <p>These journalists – Adnan Hassanpour and Abdolvahed Botimar – have been sentenced to death.</p> | |
| | Mansour Osanlou, Ebrahim Madadi, Mahmoud Salehi | Arrests of renowned trade union leaders due to the increase of the repression of the trade union movement: Mansour Osanlou, president of the Syndicate of Workers of Tehran and Suburbs Bus Company (SWTBC), and his deputy, Ebrahim Madadi, as well as Mahmoud Salehi, former President of the Bakery Workers' Union. | |
| | Emaddedin Baghi, Ako Kurdnasab, Ejlal Ghavami, Mohammad Sadegh Kaboudvand, Said Matinpour Adnan Hassanpour, Abdolvahed Botimar, Kaveh Javanmard Mohammad Hassan Fallahieh | Journalists and prisoners of conscience. | |
| | Ehsan Mansouri, Majid Tavakoli, Ahmad Ghassaban | Students and prisoners of conscience. | |
| | Dr Sohrab Razzaghi | Human rights defender arrested and imprisoned on 24 October 2007. | |
| | Rasool Ali Mezrea | Iranian asylum-seekers who have been sent back to Iran by third | |

| | | | |
|------------------------|--|---|---|
| | | countries run severe risks of persecution, as shown by the recent case of Rasool Ali Mezrea, a member of the Al Ahwaz Liberation Organisation, who is threatened with execution after having been forcibly returned from Syria, despite his status as a recognised UNHCR refugee. | |
| | Mohammad Hassan Talebi, Mohammad Hossein Jaafari, Vahid Shokoohi Nia | Iranian asylum seekers persecuted on the basis of their sexual orientation and threatened to be expelled from Greece. | In its resolution adopted on 25 October 2007, the European Parliament called on the EU Member States to refrain from expulsions of Iranian asylum-seekers, including those persecuted on the basis of their sexual orientation, and called on Greece not to return Mohammad Hassan Talebi, Mohammad Hossein Jaafari and Vahid Shokoohi Nia to Iran. |
| | Majed Albughbish, Raisan Sawari, Ghassem Salamat, Mohammad Jaab Pour, Abdulmir Farjallah Jaab, Alireza Asakreh, Khalaf Derhab Khudayrawi, Alireza Asakreh, Malek Banitamim, Ali Matouri Zadeh | On 14 February 2007, the Iranian authorities executed three men in the Southern province of Khuzistan: Majed Albughbish, Raisan Sawari, and Ghassem Salamat. Mohammad Jaab Pour, Abdulmir Farjallah Jaab, Alireza Asakreh and Khalaf Derhab Khudayrawi were executed on 24 January 2007 and Alireza Asakreh, Malek Banitamim and Ali Matouri Zadeh were executed on 19 December 2006. | On 7 March 2007, the European parliament strongly condemned these acts. |
| KYRGYZ REPUBLIC | Ramazan Dyryldaev | The Office of the Kyrgyz Committee for Human Rights (KCHR) was burnt out while its Chairman was attacked on 12 and 13 September. | A letter of concern was sent on 2 October 2007 |
| | Alisher Saipov | Kyrgyz journalist of Uzbek origin. He was shot to death on 24 October 2007 in the Kyrgyz city of Osh. | A letter of concern was sent on 31 October 2007. |
| LEBANON | Rafik Hariri | Former Lebanese Prime Minister assassinated. | In its resolution adopted on 12 July 2007, the European Parliament welcomed the UN Security Council resolution setting up the international tribunal to try those |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | responsible for the assassination of Rafik Hariri. |
| LIBYA | Kristiana Vulcheva, Nasya Nenova, Valentina Siropulo, Valya Chervenashka, Snezhana Dimitrova, Ashraf al-Haiui | Five Bulgarian nurses and a Palestinian doctor sentenced to death by the Libyan Criminal Court of 19 December 2006 who spent eight years in prison. They were released in July 2007 and received in plenary in the EP (Strasbourg) on November 2007. | In its resolution adopted on 18 January 2007, the European Parliament condemned the verdict of the Libyan Criminal Court. |
| MEXICO | Hester Van Nierop, Brenda Susana Margaret Searle | Two Dutch citizens victims of "femicide" in 1998 and 2001. | In its resolution adopted on 11 October 2007, the European Parliament stated that the convicted perpetrators were sentenced to 33 and 39 years imprisonment respectively on 26 February 2007. The sentence is the subject of a pending appeal. |
| MOROCCO | El Ghalia Djimi | A human rights defender and the Vice-President of the ASVDH (Association Sahraouie des Victimes des Violations Graves des Droits Humains Commises par l'Etat Marocain). She was limited in her right to free movement and freedom of expression. | Ms. Djimi was invited to the European Parliament in April 2007. A letter of concern was sent on 13 November 2007. |
| | Brahim Sabbar, Ahmed Sbai, Mohamed Tahlil | These members of the ASVDH (Association Sahraouie des Victimes des Violations Graves des Droits Humains Commises par l'Etat Marocain) were imprisoned. | A letter of concern was sent on 13 November 2007. |
| OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES | Alan Johnston | BBC journalist who was abducted at gunpoint on 12 March 2007 while returning home in Gaza City. | In its resolution adopted on 26 April 2007, the European Parliament called for Mr Johnston to be immediately and unconditionally released unharmed and returned to safety. In its resolution adopted on 12 July 2007 on the Middle East, the European Parliament welcomed the release of the BBC journalist. |
| | Gilad Shalit | Israeli corporal imprisoned. | In its resolution adopted on 12 July 2007, the European Parliament stressed that a series of confidence-building measures should be taken by both Israelis and Palestinians including the immediate release of all imprisoned Palestinian former |

| | | | |
|-----------------|--|---|--|
| | | | ministers, legislators and mayors and the Israeli caporal Gilad Shalit. |
| | Eldad Regev Ehud Goldwasser | Two abducted Israeli soldiers. | In its resolution adopted on 12 July 2007, the European Parliament called for a sign of life from these two soldiers to be given by their kidnappers and called for their immediate release. |
| | Rami Khader Ayyad | Owner of a Christian library murdered on 7 October 2007. | In its resolution adopted on 15 November 2007 on Christian communities, the European Parliament deplored this murder. |
| PAKISTAN | Benazir Bhutto | Leader of the Pakistan Peoples Party (PPP), assassinated on 27 December 2007. | In its resolution adopted on 15 November 2007, the European Parliament: |
| | Asma Jahangir | Chair of the independent Human Rights Commission and UN special rapporteur on freedom of religion or belief, was placed under house arrest. (According to information received, she is no longer under house arrest.) | - raised concerns about the arrest of more than 3 000 citizens, including leaders of political parties, lawyers, journalists, human rights activists and representatives of civil society. The Parliament demanded that the house arrest of Benazir Bhutto, leader of the PPP, of Asma Jahangir, Chair of the independent Human Rights Commission and UN special rapporteur on freedom of religion or belief, and of I.A. Rehman, the founder of that organisation, be put to an immediate end. The Parliament was alarmed that a detention order remained in place against Hina Jilani, the UN Special Representative of the Secretary General on Human Rights Defenders. |
| | Hina Jilani | UN Special Representative of the Secretary General on Human Rights Defenders. A detention order was issued against her. (According to information received, this detention order has been dropped in the meantime.) | |
| | I.A. Rehman | Founder of the independent human rights commission was placed under house arrest. | |
| | Iftikhar Mohammad Chaudhry | Chief of Justice. He was placed under house arrest. | - demanded that judicial independence be restored by reinstating the judiciary, demanded the immediate release of all representatives of the bar associations who have been arrested after peaceful street protests and denounced in particular the unlawful house arrest of Chief Justice Chaudhry (already raised in its resolution of 12 July 2007) and the imprisonment of Aitzaz Ahsan, President of the Supreme Court Bar Association. |
| | Aitzaz Ahsan | President of the Supreme Court Bar Association. He was imprisoned. | |
| | Arif Khan | Protestant Bishop. He was assassinated with his wife on 29 | In its resolution adopted on 15 November 2007 on Christian communities, the European |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | August 2007. | Parliament raised concerns at the recent violent events in Pakistan. |
| PHILIPPINES | Giancarlo Bossi | This Catholic priest was kidnapped. | In its resolution adopted on 15 November 2007 on Christian communities, the European Parliament deplored this kidnapping. |
| | Ms Siche Bustamante-Gandinao | A dedicated human rights activist who was killed just days after testifying to the UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions. | In its resolution adopted on 26 April 2007, the European Parliament condemned in the strongest terms this murder and raised concerns about the lack of any police investigation concerning this important case. |
| RUSSIA | Galina Kozlova | Member of the board of the Mari national organisation Mari Ušem, editor of the literary magazine Ontšöko and wife of Vladimir Kozlov, chair of the Mari Council. She was brutally attacked on 25 January and suffered head injuries resulting in concussion and severe headaches, dizziness and eyesight problems. | In its resolution adopted on 15 March 2007, the European Parliament: <ul style="list-style-type: none"> - strongly condemned the attack on Galina Kozlova, which has so far not led to any convictions or even arrests, and the continuing harassment of, and assaults on, activists, leading cultural figures and independent journalists in Mari El, - called on the federal and local authorities to bring the perpetrators of these acts to justice and ensure respect for freedom of expression, - called on the Commission to raise the issue of Finno-Ugric minorities in Russia, and concerns regarding the situation in Mari El, during the regular EU-Russia human rights dialogue and at the forthcoming EU-Russia Summit. |
| | Mikhail Khodorkovsky | The Swiss Federal Tribunal decided on 13 August 2007 that his prosecution and that of Mr Yukos by the Russian authorities was illegal and politically motivated. | In its resolutions adopted on 10 May and 14 November 2007, the European Parliament, expressed concerns over democracy and human rights in Russia, over the independence of the judiciary, as exemplified by the Yukos case, over increased control of the media, over the inability of the Russian police and judicial authorities to find those responsible for murders of journalists and over repressive measures taken against the opposition. |
| | Gari Kimovič | Following a march on 14 April | In its resolution adopted on 26 |

| | | | |
|---------------------|---|---|---|
| | Kasparov, Maria Gaidar, Stephan Stuchlik | <p>2007, leaders of the United Front Civic Front, former world chess champion Gari Kimovič Kasparov and Maria Gaidar, the daughter of Russia's first post-Soviet reformist prime minister were detained. Many journalists, including ARD (German Television) correspondent Stephan Stuchlik, who tried to capture the events and disseminate them to the West, were also beaten and arrested.</p> <p>On 15 April 2007 another protest, albeit far smaller, organised by the same grouping, was broken up in a similar way in St Petersburg. Gari Kimovič Kasparov was detained before the protest began. Some demonstrators were arrested whilst en route to the event.</p> | <p>April 2007, the European Parliament:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strongly condemned the use of excessive force by the Russian anti-riot police during last weekend's peaceful demonstrations in Moscow and St Petersburg, - called on the Russian authorities to comply with their international obligations and to respect freedom of expression and freedom of assembly, - called on the Council of Europe to investigate the human rights violations that took place at these peaceful demonstrations. <p>Gari Kimovič Kasparov was received in plenary at the European Parliament in May 2007.</p> |
| RWANDA | Idesbald Byabuze Katabaruka | Professor and human rights defender. He was detained in a prison in Kigali. | A letter of concern was sent on 10 April 2007. |
| SAUDI ARABIA | A 19-year-old woman, known as 'the Qatif' | She was sentenced to 90 lashes following an incident in which she was alone in a car talking with a man who was not a close relative when she was attacked and gang-raped. The General Court of Qatif (Saudi Arabia) reviewed the sentence in November 2007 and condemned her to six months in prison and 200 lashes. | <p>In its resolution adopted on 13 December 2007, the European Parliament:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deplored the decision taken by the General Court of Qatif to punish the rape victim, - called on the Saudi Arabian authorities to quash the sentence and drop all charges against the victim of the rape, - insisted that the Saudi Arabian Government take further steps aimed at lifting restrictions on women's rights. |
| | Abdul Rahman Al-Lahem | <p>The Qatif girl's lawyer. He was banned from the courtroom and from any future representation of his client after attempts to take legal action against the Ministry of Justice for failing to provide him with a copy of the verdict concerning his client so that he could prepare an appeal.</p> <p>He faced a disciplinary hearing at the Ministry of Justice, where sanctions can include suspension for three years and disbarment.</p> | |
| | Fatima and Mansour Al-Timani | Mr Al-Lahem also defended the case of this couple, parents of two children, who were forcibly divorced in July 2007 on the request of the wife's brother, based on the argument that Fatima's tribal lineage was superior to that of her husband. Both were incarcerated for | |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| | | prolonged periods (months), together with their children for refusing to accept the divorce. Since then Fatima has been obliged to live in a shelter because she refuses to return to her family. | |
| | Rizana Nafeek | A Sri Lankan domestic worker who was sentenced to capital punishment in June 2007 for the death of an infant in her custody when she was only 17 years old. | |
| | Siti Tarwiyah Slamet, Susmiyati Abdul Fulan | Indonesian domestic workers who were beaten to death by their employing family in August 2007 while two others were critically wounded. | |
| | Ahmediyya Muslim Jamaat | He is suffering discrimination for his religious beliefs. | A letter requesting more information was sent on 23 January 2007. |
| SOMALIA | Isse Abdi Isse | Human rights defender. He was shot dead on 14 March 2007 in a hotel in Mogadishu. | A letter of concern was sent on 9 May 2007 |
| SUDAN | Sadia Idriss Fadul | A criminal court in the Managil province, Gazira state, central Sudan, headed by Judge Hatim Abdurrahman Mohamed Hasan, sentenced Sadia Idriss Fadul (a 22-year-old female from the Fur ethnic group, Darfur) and Amouna Abdallah Daldoum (a 23-year-old female of the Tama ethnic group, Darfur) on 13 February 2007 and 6 March 2007 respectively to death by stoning for having committed adultery. According to a letter sent by the Embassy of the Republic of the Sudan in Brussels, the death sentences were quashed. | In its resolution adopted on 24 May 2007, the European Parliament: - welcomed the quashing of the death sentences – if indeed they are confirmed by the court itself – and calls on the Sudanese Government to guarantee the physical and psychological integrity of Sadia Idriss Fadul and Amouna Abdallah Daldoum, - called on the Sudanese Government to repeal the death sentences against, and guarantee the physical and psychological integrity of, Abdelrhman Zakaria Mohamed and Ahmed Abdullah Suleiman. |
| | Amouna Abdallah Daldoum | | |
| | Abdelrhman Zakaria Mohamed | | |
| | Ahmed Abdullah Suleiman | | |
| SYRIA | Michel Kilo Mahmoud Issa | Michel Kilo, a militant pro-democracy writer who was arrested on 14 May 2006, mainly because of his position on the Beirut-Damascus Declaration and sentenced with Mahamoud Issa on 13 May 2007 to | In its resolution adopted on 24 May 2007, the European Parliament: - expressed its concern at the restrictions imposed on, and the charges made against, Mahmoud |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| | | a three-year prison term. | <p>Issa, Fayek El Mir, Aref Dalila, Kamal al-Labwani, Anwar Al Bunni, Michel Kilo, Suleiman Al-Shamar and Khalil Hussein for exercising their democratic rights and engaging in peaceful activities,</p> <p>- urged the relevant Syrian bodies to reverse the abovementioned judgments, drop the charges still pending in the Military Court of Damascus and release all the above-mentioned prisoners of conscience and political prisoners.</p> |
| | Suleiman Al-Shamar and Khalil Hussein | Suleiman Al-Shamar, leading member of the Democratic National Community, and Khalil Hussein, President of the Public Relations Office at the Kurd Future Trend, were sentenced to ten years' imprisonment for "weakening the national ethic" and "conspiring with a foreign country". | |
| | Fayek El Mir and Aref Dalila | These members of various human rights organisations in Syria have been detained in solitary confinement for six years now. | |
| | Kamal al-Labwani | Syrian security forces arrested this physician and co-founder of the Democratic Liberal Gathering, on 8 November 2005 upon his return from a trip to Europe, the United States and Egypt. He was sentenced to 12 years' imprisonment with hard labour on politically motivated charges. | |
| | Anwar Al Bunni | A founding member of the Syrian Human Rights Organisation and a lawyer specialising in human rights issues, who was arrested on the streets of Damascus in 2006 when he was on the verge of taking up a post as the director of a human rights centre financed by the European Union. He was sentenced to five years' imprisonment for "spreading false information harmful to the state". | |
| MOLDOVA (TRANSNISTRIA) | Tudor Popa and Andrei Ivantoc | They were subjected to degrading treatment and prohibited from returning to their homes. | <p>In its resolution adopted on 12 July 2007, the European Parliament:</p> <p>- welcomed the release of Andrei Ivanțoc and Tudor Popa, but deplored the fact that their release by the separatist regime of Tiraspol was declared as resulting from the expiry of their term of imprisonment, and not due to the implementation of the decision of the ECHR,</p> <p>- condemned the fact that Andrei Ivanțoc was subjected to violence and attacks on his human dignity upon his release, as film footage taken by witnesses to his release testifies.</p> |
| | Members of the | They were arrested and detained on | In its resolution adopted on 12 July |

| | | | |
|----------------|---|--|---|
| | Llascu Group | charges of terrorism. This represented an illegal act of the Transnistrian separatist regime and did not meet international standards. | 2007, the European Parliament strongly deplored the lack of respect for human rights and human dignity in Transnistria, as reflected by the trial and detention of the Ilaşcu Group, and called for the immediate and full implementation of the judgment of the ECHR of 8 July 2004 in the case of Ilaşcu. |
| | Valentin Besleag | A mayoral candidate in legitimate local elections in Corjova arrested on 2 June 2007. | In its resolution adopted on 12 July 2007, the European Parliament demanded the cessation of deprivation of freedom of persons for political activity; in this respect condemned the arrest on 2 June 2007 and subsequent treatment of Valentin Besleag. |
| TUNISIA | Maître Mohamed Abbou | A lawyer and human rights defender. He was detained for publishing articles critical towards the Tunisian government. | A letter of concern was sent on 15 February 2007. |
| | Ousama Abbadi, Mohammed Amine Jaziri, Ramzi el Aifi,, Oualid Layouni, Mahdi Ben Elhaj, Ziad Fakraoui | They were tortured to stop them from continuing their hunger strike while in detention. | Two letters of concern were sent on 25 February 2007 to the Tunisian authorities. |
| | Omar Mestiri | A journalist for the on-line Newspaper <i>Kalima</i> . He was wrongly accused of defamation. This also led to the authorities closing the on-line Newspaper. | A letter of concern was sent on 26 July 2007 to the Tunisian authorities. |
| | Maître Raouf Ayadi | A renowned human rights defender. He was assaulted by the Police as he prepared to represent a group of young people indicted on terrorism charges before the tribunal of first instance of Tunis. | A letter of concern was sent on 26 July 2007 to the Tunisian authorities. |
| TURKEY | Andrea Santoro | Father Andrea Santoro was a Catholic priest who was murdered in the Santa Maria Church in Trabzon, Turkey, where he served as a member of the Catholic church's Fidei donum missionary program. | In its resolution adopted on 24 October 2007, the European Parliament: - strongly condemned the murders of Hrant Dink, of the Christian priest Andrea Santoro, and of three Christians in Malatya, |
| | Hrant Dink | A Turkish-Armenian editor, journalist and columnist. As the | - deplored the fact that a number of people are still being prosecuted |

| | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| | | <p>editor-in-chief of the bilingual Turkish-Armenian newspaper Agos (ԱԳՈՍ), he was a prominent member of the Armenian minority in Turkey.</p> <p>He was assassinated in Istanbul in January 2007.</p> | <p>under Article 301 of the Penal Code,</p> <p>- strongly condemned the recent conviction of Saris Seropyan and Arat Dink under this article and urged the government and the newly elected parliament to make sure that all provisions of the Penal Code allowing for arbitrary restrictions on the expression of non-violent opinions are removed and that freedom of expression and freedom of the press are guaranteed.</p> |
| | Saris Seropyan | <p>The Turkish-Armenian journalists Saris Seropyan and Arat Dink (son of assassinated Turkish-Armenian journalist Hrant Dink) were given a one year suspended sentence for violation of article 301 of the Turkish Penal Code: 'insulting <i>Turkishness</i>'.</p> | |
| | Arat Dink | | |
| | Tilman Geske, Necati Aydin, Ugur Yuksel | <p>Three Christians murdered during the attacks on the Christians publishing house Zirve on 18 April 2007.</p> | <p>In its resolution adopted on 15 November 2007, the European Parliament noted that it was horrified by these attacks and recalled its resolution of 24 October 2007 on EU-Turkey relations and its strong condemnation of the murders of Hrant Dink and the Catholic priest Andrea Santoro.</p> |
| UNITED STATES OF AMERICA | Abu Omar | <p>This Egyptian cleric had been granted asylum in Italy, was abducted in Milan on 17 February 2003, transferred from Milan to the NATO military base of Avano by car, and then flown, via the NATO military base of Ramstein in Germany, to Egypt, where he was held <i>incommunicado</i> and tortured.</p> | <p>In its resolution adopted on 14 February 2007 on the alleged use of European countries by the CIA for the transportation and illegal detention of prisoners, the European Parliament condemned extraordinary renditions.</p> |
| | Abou Elkassim Britel | <p>This Italian citizen was arrested in Pakistan in March 2002 by the Pakistani police and interrogated by US Pakistani officials, and subsequently rendered to the Moroccan authorities and imprisoned in the detention facility "Temara".</p> | |
| | Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna | <p>Bisher Al-Rawi, an Iraqi citizen, and Jamil El-Banna, a Jordanian citizen, both residents in the United Kingdom, were arrested by Gambian authorities in Gambia in November 2002, turned over to US agents, and flown to Afghanistan and then to Guantanamo where they remain detained in the absence of a trial or any form of judicial assistance.</p> | |
| | Binyam | <p>This Ethiopian citizen and resident</p> | |

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Mohammed | in the United Kingdom was held in at least two secret detention facilities, in addition to military prisons. | |
| Martin Mubanga | This UK citizen was arrested in Zambia in 2002 and subsequently flown to Guantanamo where he was detained and tortured for four years without trial or any form of judicial assistance and then released without charge. | |
| Khaled El-Masri | This German citizen was abducted on 31 December 2003 (in the Former Yugoslav Republic of Macedonia), illegally held in Skopje until January 2004 and transported to Afghanistan where he was held until May 2004 and subjected to degrading and inhuman treatment. | |
| Maher Arar | This Canadian Citizen was detained in the US and eventually deported to Syria under the US policy of extraordinary renditions. He claimed that he was subjected to torture while in Syrian detention. | |
| Ahmed Agiza, Mahammed El-Zari | Egyptian citizens, who were seeking asylum in Sweden, were expelled in December 2001. They were deported to Egypt, outside the rule of law, and were subjected to degrading treatment by US officials. | |
| Murat Kurnaz | This Turkish citizen resident in Germany was arrested in Pakistan in November 2001, transferred to the US units across the border in Afghanistan by the Pakistani police on no legal basis and with no judicial assistance, and finally flown to Guantanamo at the end of January 2002, whence he was released on 24 August 2006 without charge, having been tortured in all locations where he had been led. | |
| Mohammed Zammar | This German citizen was arrested without formal charge on 8 December 2001 at the Casablanca airport in Morocco and tortured in Morocco and Syria. | |
| Abdel-Halim Khafagy | This Egyptian citizen and long-term resident in Germany was probably arrested in Bosnia and Herzegovina | |

| | | | |
|-------------------|--|---|---|
| | | in September 2001 on suspicion of being a terrorist and abducted to a prison on a US 'Eagle Base' military base in Tuzla where he was severely mistreated and detained under inhumane conditions. | |
| | Masaad Omer Behari | This Sudanese citizen and resident in Austria since 1989 was abducted at Amman airport on 12 January 2003 on his way back to Vienna from Sudan. He was later illegally secretly detained in a prison close to Amman in the absence of a trial or legal assistance. He was tortured and ill-treated there until 8 April 2003, when he was released without charge. | |
| | Gamal Menshawi | This Egyptian citizen and resident in Austria was arrested on his way to Mecca at Amman airport in February 2003, and later brought to Egypt where he was secretly detained until 2005 in the absence of a trial or legal assistance. | |
| | Abdurahman Khadr | He was allegedly transported from Guantanamo to Tuzla in Bosnia and Herzegovina on 6 November 2003. | |
| | Mustafa Setmariam Nasarwho | This Spanish citizen was abducted in Syria in October 2005 and rendered to US agents. | The European Parliament called on the Spanish authorities to take all necessary steps to allow him to face a fair trial before competent judicial authorities. |
| | Kenneth Foster | He was sentenced to death without committing or assisting in any murder. | A letter of concern was sent on 27 August 2007. |
| UZBEKISTAN | Norboi Kholzhigitov, Khayatulla Kholzhigitov, Sattor Izraev, Khabibulla Akpulatov, Nasim Isakov, Azam Formonov, Alisher Karamatov, Yadgar Turlibekov, Jamshid | These human rights defenders are detained in prison or psychiatric hospitals, sometimes subjected to torture and ill-treatment. | Letter of concern were sent on 15 January, on May 15 2007, and on 3 July 2007. In its resolution of 15 November 2007, the European Parliament called upon the Uzbek authorities: - to release these human rights defenders. |

| | | | |
|----------------|---|---|---|
| | <p>Karimov, Dilmurod Muhiddinov, Mutabar Tadzhibaeva, Saidjahon Zainabitdinov, Ihtiyor Hamroev, The family of Ahmadjan Madmarov, Ihtiyor Hamroev</p> | | |
| | Mihra Rittmann | The Ministry of Justice in Uzbekistan refused to officially recognize this Human Rights Watch Office's Associate. | <p>A letter of concern was sent on 03 July 2007.</p> <p>In its resolution of 15 November 2007, the European Parliament called upon the Uzbek authorities to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - officially recognize the Human Rights Watch office. |
| | Elena Urlaeva | Chairwoman of the Human Rights Alliance of Uzbekistan. She reportedly suffered continuous harassment and was physically attacked. | A letter of concern was sent on 15 January 2007. |
| | Umida Niazova | Translator at the office of Human Rights Watch in Tashkent. She was sentenced to seven years of probation. | <ul style="list-style-type: none"> -An appeal for dropping all charges against her was sent on 15 January 2007 - A further letter of concern was sent on 19 April 2007 calling for the release of Unida Niazova, and 15 May 2007. - Her sentence was commuted to seven years imprisonment. |
| | Ikhtior Khamroev | University student detained since August 2006. He was subjected to physical attacks and there were concerns surrounding the fairness of his trial. | The Parliamentary Delegation to Uzbekistan wrote a letter to Commissioner Ferrero-Waldner requesting her to bring Ikhtior's case to the attention of the Uzbek authorities. |
| VIETNAM | Thich Huyen Quang, Thich Quang Do | The Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam, Thich Huyen Quang (87 years old), and his deputy, Thich Quang Do (79 years old), winner of the 2006 Rafto Prize for human rights work have been imprisoned without trial in their monastery since 1982 for the sole reason of being ardent | In its resolution adopted on 12 July 2007, the European Parliament called for the immediate and unconditional release of all individuals imprisoned for the sole reason of having peacefully and legitimately exercised their right to freedom of opinion, freedom of expression, freedom of the press |

| | | | |
|-----------------|--|---|---|
| | | supporters of religious freedom, human rights and democracy. | and freedom of religion. |
| | Nguyen Van Ly, Nguyen Van Dai, Le Thi Cong Nhan | Vietnam continues to hold trials with no respect for the presumption of innocence, the rights of the defendant or the independence of judges, as shown by the trials of the Catholic priest Nguyen Van Ly (30 March 2007), and of the lawyers Nguyen Van Dai and Le Thi Cong Nhan (11 May 2007). | |
| | Nguyen Phong, Nguyen Binh Thanh, Tran Quoc Hien, Le Nguyen Sang, Nguyen Bac Truyen, Huynh Nguyen Dao, Duong Thi Tron, Le Van Soc, Nguyen Van Thuy, Nguyen Van Tho, Thich Huyen Quang Thich Quang Do Bui Thi Kim Thanh | These people were sentenced to several years in prison, which constitutes a violation of their human rights: Catholic priest Nguyen Van Ly (sentenced to eight years' imprisonment), Nguyen Phong (six years), Nguyen Binh Thanh (five years), the lawyer Nguyen Van Dai (five years) (all members of the pro-democracy and reform group Bloc 8406) and the lawyer Le Thi Cong Nhan, spokeswoman for the Progression Party, (four years), Tran Quoc Hien, representative of the Workers-Farmers Organisation, (five years), Le Nguyen Sang, leader of the People's Democratic Party (PDP), (five years), Nguyen Bac Truyen (four years), Huynh Nguyen Dao (three years), the Hoa Hao Buddhists Duong Thi Tron (six years), Le Van Soc (six years) and Nguyen Van Thuy (five years), Nguyen Van Tho (four years), Thich Huyen Quang, Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam, Thich Quang Do and Bui Thi Kim Thanh. | |
| ZIMBABWE | Gift Tandare | This opposition activist was shot. His body was snatched and secretly buried without his family's knowledge. | In its resolution adopted on 26 April 2007, the European Parliament strongly condemned the Mugabe dictatorship for its relentless oppression of the Zimbabwean people, opposition parties and civil society groups and its destruction of the Zimbabwean economy, which has deepened the misery of millions of Zimbabweans. |
| | Itai Manyeruke | He died a day after being severely beaten up by the police. | |
| | Edmore Chikomba | He deceased on 30 March 2007. | |
| | Morgan Tsvangirai | Chairman of the Movement for Democratic Change (MDC) and opposition leader. He was arrested on 28 March 2007 and subject to brutal treatment by the police | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | forces. | |
| | Ian Makone | This opposition activist, special adviser to Morgan Tsvangirai, was put in detention. | |
| | Nelson Chamisa | He was attacked on his way to Harare airport, where he was to take a flight to attend the meetings of the Joint Parliamentary Assembly (ACP-EU JPA). | |
| | Nelson Chamisa, Grace Kwinjeh, Lovemore Mdhuku, William Bango, Sekai Holland, Tendai Biti, Arthur Mutambara | These opposition leaders were arrested and subjected to brutal treatment by the police forces and prohibited to seek medical treatment outside Zimbabwe. | |
| | Raymond Majongwe | The human rights defender, Secretary General of the Progressive Teachers' Union of Zimbabwe (PTUZ) and his wife Loice Majongwe were harassed on 1 February 2007 by police officers in Harare | A letter of concern was sent on 21 February 2007. |

B) UPDATES OF CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT IN THE PREVIOUS ANNUAL REPORT BETWEEN APRIL 2006 AND MARCH 2007

| NAME | BACKGROUND | ACTIONS TAKEN BY THE EUROPEAN PARLIAMENT | UPDATE ON 2007 |
|-------------------------------------|--|---|--|
| BANGLADESH | | | |
| Salah Uddin Shoaib Choudhury | Journalist and director of the newspaper "Weekly Blitz", which promotes dialogue among the religions and for the recognition of Israel. He was arrested on 29 November 2003 and released 17 months later. Nevertheless he is still in danger of being sentenced to death at his trial for sedition, which was due to open on 13 November 2006. | In its resolution of 15 November 2006, the European Parliament called for the review of his trial and for his release. The charges against him are contrary to all standards of international law and to all conventions on violations of press freedom. The resolution was also deploring recent acts of violence and strongly condemned the physical attacks on journalists, NGO staff, trade unionists and others. The resolution also expressed disapproval regarding the violence related to the forthcoming general elections and the transition. | Since his release from prison he was called to appear before the authorities for 36 times in the 31 months. Every time he risks potential re-incarceration. He was awarded the Monaco Media Forum Prize 2007. |
| BULGARIA | | | |
| Michael Shields | An 18 years-old British citizen, subjected to an unfair trial and sent to prison in Bulgaria, in spite of the fact that another person confessed to the crime in question. | A letter of concern was sent on 13 June 2006. | Bulgaria's president Georgi Parvanov declared he would not pardon him but also that the case can be reopened in Bulgaria if "sufficient new evidence" are presented. |
| ECUADOR | | | |
| Mirek Krygier | Polish citizen, imprisoned. | A letter of concern was sent on 15 November 2006. | No information available. |
| IRAN | | | |
| Keyvan Ansari | Prisoner of conscience. | In a resolution adopted on 15 November 2006, the European Parliament raised concerns regarding various human rights violations in Iran, including the ill-treatment of political prisoners, the prosecution of juvenile offenders, also concerning the issue of minority rights, freedom of religion and of the press, and women's rights. In the resolution, the Iranian authorities were called on to | D ^r Keyvan Ansari went on hunger strike on 14 July in protest at their continuing detention. On September 2007 he was sentenced to 3 years and six months imprisonment on charges of threatening National Security. |
| Keyvan Rafii | Prisoner of conscience. | | The hearing of the case of Keyvan Rafi'i, now held in prison was postponed for a |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | unconditionally release all prisoners of conscience; these five persons were explicitly mentioned. | fourth time on 29 July. On 20 May, his father, sister and brother had been taken to an Intelligence Ministry facility in Tehran. They were released at around 10pm after lengthy interrogation. |
| Kheirollah Derakhshandi | Prisoner of conscience. | | Kheyrollah Derakhshandi, held in prison, was severely beaten in March 2007, leaving him with persistent pain in his back and left arm. He is being denied medical care. His 75-year-old father, Mojtaba Derakhshandi, was summoned to appear in court for giving an interview to a news agency about his son's medical condition. He was later released on bail and warned not to speak to the press. |
| Abolfazl Jahandar | Prisoner of conscience. | | Abdolfazl Jahandar went on hunger strike on 14 July in protest at their continuing detention. He is said to be protesting at the prison officials' refusal to transfer him to the section for political prisoners. He is also in poor health. |
| Koroush Zaim | Prisoner of conscience. | | He is out of prison, residing in Iran. |
| Farshid Yadollahi | Lawyers, imprisoned while defending Sufis in Qom. | In its resolution of 15 November 2006, the European Parliament also addressed the freedom of religion and expressed concerns about the arrests of these persons. | They are out of prison but they still face legal problems with the authorities. |
| Omid Behrouzi | | | |
| Ayatollah Sayad Hossein, Kazemeyni Boroujerdi | He was advocating for years that politics and religion should be separated. He was arrested reportedly with more than 400 of his followers. | In its resolution of 16 November 2006, the European Parliament expressed concern for his arrest. | He is still imprisoned, serving a 15 year sentence. |
| Motjaba Saminejad | Imprisoned journalist/weblogger (reporters without borders). | In its resolution of 15 November 2006, the European Parliament called for the release of all imprisoned journalists and webbloggers. | Out of prison, residing in Iran. |
| Ahmad Raza Shiri | Imprisoned journalist/weblogger. | | Out of prison on suspended sentence. |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|---|
| Arash Sigarchi | Imprisoned journalist/ weblogger. | | Out of prison, residing in the US. |
| Manoucher Mohammadi | Student activist, imprisoned. | The European Parliament called for his release, requesting that students should not be barred from higher education due to their peaceful political activities. | Out of prison, residing in the US. |
| Mausavi Khoini | Human rights defender. | A letter of concern was sent on 20 October 2006. | Still in detention. |
| Kobra Rahmanpoor | Convicted in January 2002 and is still uncertain about when the sentence is to be executed, if at all. | A letter of concern was sent on 13 July 2006 regarding their case. | Judiciary suspended her execution sentence (she was convicted of murdering her mother in law). |
| Nazanin Mahabad Fatehi | Convicted in March 2005 for killing one of the three men, who tried to rape her and her cousin. | | She was released on 15 January 2007, after the court of appeal declared her innocence. However, she still has to pay compensation of € 25.000. |
| Fatemeh Hagigat Prozhah | A 35 year old woman who is convicted of killing her temporary husband (Seegheh in Islam). She has alleged that her husband, a drug addict, attempted to rape her 15 year old daughter from a previous marriage. | | Fatemeh's death sentence was confirmed. |
| Delara Darabi | She broke into a house with her partner, allegedly killed the woman, whose house she and her partner broke into. She denied the crime but she is still imprisoned, on death row. On 20 January she attempted suicide in her cell. She was a minor (17 years old) when she committed the crimes in question. | | Her death sentence has been confirmed by the Iranian Supreme Court and her execution may be imminent. Her attorney is intending to appeal the verdict. In January 2007, Delara attempted suicide. Delara's physical and emotional health is still unstable. |
| Sa'id Masouri | Sentenced to death and awaiting execution, she has been held in solitary confinement in Section 209 of Evin Prison since late 2004. | | With regards to their case a letter of concern was sent on 17 May 2006. |
| Khaled Hardiani | Sentenced to death and on death row, involved in hijacking a plane in 2001. | Pardoned after being convicted of endangering national security (in relation to the hijacking plot). | |
| Farhang Pour Mansouri | Sentenced to death and on death row, involved in hijacking a plane in 2001. | No further information received. | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---|---|
| Shahram Pour Masori | Sentenced to death as a minor and on death row, involved in hijacking a plane in 2001. | | No further information received. |
| ISRAEL | | | |
| Ziyad Hmeidan | Student and human rights defender, detained by Israeli authorities without charges or trial since 23 May 2005. | A letter of concern was sent on 20 July 2006. | He was released on 18 March 2007. |
| NORTH KOREA | | | |
| Son Jong Nam | He is a Christian believer. He was reportedly tortured by the National Security Agency, and was then sentenced to death for alleged treason without a trial and without procedural safeguards required under international human rights law. | In a resolution adopted on 15 June 2006, the European Parliament urged the government of the DPRK to provide information on his case and not to proceed with his execution | No further information received. |
| RUSSIA | | | |
| Mikhael Khodorkovsky | Russian citizen, successful businessman and philanthropist, convicted after an unfair trial and subjected to difficult prison conditions; detained in a prison in Siberia. | With regards to their case, a letter of concern was sent on 22 November 2006. | On February 5, 2007, the Kremlin brought additional charges against him to ensure that he would not be released from prison in October 2007, when he would have been eligible for parole after having served half of his original sentence. |
| Platon Lebedev | Russian citizen convicted after an unfair trial and subjected to difficult prison conditions. Suffers from serious health problems. | | Lebedev is currently serving his sentence in a remote area of Siberia. |
| Anna Politkovskaya | Journalist, murdered on 7 October 2006. A highly respected investigative reporter, known as the symbol of honest journalism in Russia, she was awarded many prizes, among others the Prize Olof Palme. She courageously stood up defending human life and dignity. She exposed and objectively reported on various forms of crimes against humanity, especially in Chechnya. | In its resolution of October 2006, the European Parliament paid tribute to her work and merits. The European Parliament called on the Russian authorities to conduct an independent and efficient investigation to find and punish those responsible for this cowardly crime. The President of the Parliament also expressed his concerns regarding the issue in a letter of concern. In November 2006, a hearing took place on the Subcommittee on Human Rights on Human rights defenders in Russia. At the EU-Russia Summit, the European Union | The European Parliament nominated her posthumously for the 2007 Sakharov Prize. The room for press conferences in Brussels was named after her. |

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| | | insisted that Russia must respect human rights in every field of the EU-Russia cooperation. | |
| SYRIA | | | |
| Anwar al Bunni | Following an unfair trial that appeared to be politically driven, Anwar al-Bunni was sentenced by Damascus Criminal Court on 24 April 2007 to a five-year prison term on charge of “spreading false information harmful to the state”. He is serving his sentence in a mixed ward with criminal prisoners in ‘Adra prison. | In its resolution of 15 June 2006, the European Parliament urged Syrian authorities to reconsider all cases of political prisoners and to release immediately all prisoners of conscience. The Parliament also requested that all detained or imprisoned persons be given prompt, regular and unrestricted access to their lawyers, doctors and families. The European Parliament pointed out that respect for human rights constitutes a vital component of any future EU-Syria Association Agreement and called on Syria to respect its commitments within the framework of the Barcelona Process and along the lines of the European Neighbourhood Policy. In May 2006 several civil society activists were arrested and tortured because of signing a petition for improving the Syrian-Lebanese relations in view of the UN Security Council Resolution n° 1680. There were also some of these persons among those arrested. | Following his conviction Anwar al-Bunni was also brought to trial before Damascus Military Court on charges of “slandering a public administration”, Article 376 of the Syrian Penal Code. His new charge appears to be related to a memo he wrote and presented months ago as part of his defence and in which he criticised the Syrian Minister of Social Affairs and Labour as well as the Syrian Prisoners’ Association. The memo was found in his cell at prison during prison guards’ inspection. Anwar al-Bunni’s next military trial session is on 7 February 2008. |
| Michel Kilo | Writer, released on 19 October 2006, but he was brought before the Criminal Court in Damascus again on 31 October 2006 to face new charges. | | His trial was postponed, for the second time, to 19 February 2007. He was sentenced on 13 May 2007 to three years in prison for "undermining national sentiment". |
| Kamal Al-Labwani | On 10 May 2007 Damascus Criminal Court sentenced him to 12 years imprisonment following an unfair trial. The charge relates to Kamal al-Labwani’s visit to Europe and the USA in 2005 where he met human rights organisations and government officials and called for a process of peaceful democratic reform in Syria. | | Kamal al-Labwani is serving his sentence in ‘Adra prison in mixed ward with criminal prisoners. He may face additional prison terms of between three and five years. This measure against Kamal al-Labwani appears to be based on his criticism of the Syrian government in a document he wrote and presented in |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| | | | his defence at the final trial session on 10 May 2007. |
| Mahmoud Issa | Civil society activist. Mahmoud 'Issa's charges relate to his involvement in Beirut-Damascus Declaration, a petition signed by some 300 Syrian and Lebanese nationals calling for the normalization of relations between their two countries. | | On 13 May 2007 Mahmoud 'Issa was found guilty of "weakening nationalist sentiment" and was sentenced to three years imprisonment. He is kept in a mixed ward with criminal prisoners. It is alleged that charges against him have no legal basis. |
| Professor Suleiman Shummar | Civil society activist, detained for signing the above-mentioned petition. | | Suleiman Shummar was sentenced in absentia to ten years in jail on charges of "weakening nationalist sentiment" and "exposing Syria to hostile acts". |
| Muhammad Mahfud | Civil society activist, detained for signing the above-mentioned petition. | | Muhammad Mahfud was released on bail of 1,000 Syrian Lira (US \$20) from 'Adra prison on 25 September 2006. All charges against him were dropped. |
| Mahmoud Meri'i | Civil society activist, detained for signing the above-mentioned petition. | | Mahmoud Meri'i was freed on 17 July 2006, on payment of 1,000 Syrian Lira (US\$20) bail. |
| Yasser Melhem | Civil society activist, detained for signing the above-mentioned petition. | | No further information received. |
| Omar Adlabi | Civil society activist, detained for signing the above-mentioned petition. | | No further information received. |
| TURKEY | | | |
| Behic Asci | Lawyer, started a hunger strike on 5 April 2005 to show solidarity with the political prisoners subjected to poor Turkish prison conditions. On 22 January 2007, after 293 days, he stopped the strike, but announced his intention to resume it later. | A letter of concern was sent on 15 November 2006. | Behic Asci did not resume his hunger strike, he is recovering at his home. |
| Michal Majewski | Polish citizen arrested in July 2006. He was a minor when committing the crime and the punishment was disproportionate. | A letter of concern was sent on 28 September 2006. | No further information received. |

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| Jonathan Sugden | Well-known expert on Turkey, detained by Turkish security forces and was subjected to deportation. | A letter of concern was sent on 24 April 2006. | Jonathan Sugden is now able to travel to Turkey. |
| UNITED STATES OF AMERICA | | | |
| Pablo Ibar | Spanish citizen found guilty of murder and condemned to death by the Court of Florida in 2000. On 9 March 2006, the Supreme Court reaffirmed his conviction and refused to grant him a new trial. | A letter of concern was sent on 26 April 2006. | Still on death row. |
| Allen W. Bridgers | Sentenced to death, on death row | A letter of concern was sent on 6 July 2006. | Still on death row. |
| UZBEKISTAN | | | |
| Umida Niazova | Umida Niazova was a human rights defender and translator of Human Rights Watch's office in Tashkent. She was sentenced to seven years in prison. | Letters of concern were sent in January and April 2007. | On 08 May 2007, her sentence was commuted to seven-year suspended sentence. Under the term of the commuted sentenced she was obliged to regularly report to the neighbourhood police. |
| YEMEN | | | |
| Ali Al-Dailami | Ali al-Dailami, Executive Director of the Yemeni Organization for the Defence of Democratic Rights and Freedom was reportedly being held incommunicado and subjected to ill-treatment since his arrest and detention on 9 October 2006. | A letter of concern was sent on 26 October 2006. | He was released in November 2006, one month after his arrest. |
| VIETNAM | | | |
| Nguyen Van Ly | Catholic priest and co-editor of the underground online magazine Tu do Ngôn luan (Free Speech). He was imprisoned from May 2001 to early 2005. He was arrested again on 19 February 2007 and is currently under house arrest. | A letter of concern was sent on 27 July 2006. | His support for the "Manifesto on Freedom and Democracy for Vietnam" has led to his sentence on March 30, 2007 for an additional eight years in prison. |
| Nguyen Gia Thieu | Sentenced to 20 years of imprisonment and a fine of 25 million USD. | | He is still detained. |

LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament between January 2007 and December 2007, and relating directly or indirectly to human rights violations in the world

(<http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/others/default.htm>)

| Country | Date of adoption of resolution |
|---|---|
| <u>AFRICA</u> | |
| CHAD | 13.12.07 |
| ETHIOPIA | 21.06.07 |
| GUINEA | 15.02.07 |
| NIGERIA | 15.03.07 ; 24.05.07 |
| SOMALIA | 15.11.07 |
| SUDAN | 15.02.07 (Darfur) ; 24.05.2007 ; 12.07.07 (Darfur) ; 25.10.07 |
| ZIMBABWE | 26.04.07 |
| The financing of the Special Court in Sierra Leone | 06.09.07 |
| EU partnership in the Horn of Africa | 10.05.07 |
| State of play of EU-Africa relations | 25.10.07 |
| <u>AMERICA</u> | |
| CUBA | 21.06.07 |
| GUATEMALA | 15.03.07 |
| VENEZUELA | 24.05.07 |
| Murder of women in Mexico and Central America | 11.10.07 |
| SWIFT, the PNR agreement and the transatlantic dialogue on these issues | 14.02.07 |
| Transportation and illegal detention of prisoners | 14.02.07 |
| <u>ASIA</u> | |
| BANGLADESH | 06.09.07 |
| BURMA (MYANMAR) | 21.06.07 ; 06.09.07 ; 27.09.07 |
| CAMBODIA | 15.03.07 |
| CHINA | 13.12.07 |
| INDIA | 01.02.07 |
| KASHMIR | 24.05.07 |
| PAKISTAN | 12.07.07 ; 25.10.07 ; 15.11.07 |
| PHILIPPINES | 26.04.07 |
| UZBEKISTAN | 15.11.07 |
| TIBET | 15.02.07 |
| VIETNAM | 12.07.07 |
| Comfort women during world war II (Japan) | 13.02.07 |

| Country | Date of adoption of resolution |
|--|---|
| <u>EUROPE</u> | |
| MOLDOVA | 12.07.07 |
| RUSSIA | 15.02.07 ; 26.04.07 ; 10.05.07 ; 14.11.07 |
| TURKEY | 24.10.07 |
| Women in Turkey | 13.02.07 |
| Attack on Galina Kozlova | 15.03.07 |
| <u>MIDDLE EAST</u> | |
| IRAN | 25.10.07 |
| PALESTINE (GAZA) | 11.10.07 |
| SYRIA | 24.05.07 |
| The humanitarian situation of Iraqi refugees | 15.02.07 ; 12.07.07 |
| Women's rights in Saudi Arabia | 13.12.07 |
| Kidnapping in Gaza of the journalist Alan Johnston | 26.04.07 |
| Death sentence imposed on medical personnel in Libya | 18.01.07 |
| Middle East | 12.07.07 |
| EU strategy for reform in the Arab world | 10.05.07 |
| <u>MISCELLANEOUS</u> | |
| EU Human rights dialogues and consultations on human rights with third countries | 06.09.07 |
| Universal moratorium on the death penalty | 01.02.07 ; 26.04.07 ; 27.09.07 |
| United Nations Human Rights Council | 07.06.07 |
| Christian Communities | 15.11.07 |
| Annual report on Human Rights in the World 2007 and the EU's policy on the matter. | 26.04.07 |
| 10th anniversary of the Mine Ban Treaty (Ottawa Convention) | 13.12.07 |

4.3.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla relazione annuale per i diritti dell'uomo nel mondo 2007 e sulla politica dell'UE in materia (2007/2274(INI))

Relatore per parere: Thijs Berman

SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. invita il Consiglio e la Commissione a garantire che per lo sviluppo si applichi effettivamente un'impostazione basata sui diritti dell'uomo, che comporta l'adesione a cinque principi fondamentali: applicazione del quadro internazionale in materia di diritti dell'uomo, conferimento di poteri ai titolari dei diritti, partecipazione allo sviluppo, non discriminazione e concentrazione sui gruppi vulnerabili e responsabilizzazione;
2. si compiace delle iniziative della Commissione volte a promuovere i diritti dell'uomo, la democrazia e la buona governance nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo; ritiene che queste iniziative devono essere integrate quali temi orizzontali in tutti i programmi e chiede obiettivi, punti di riferimento ed indicatori specifici in tutti i documenti strategici per paese, per regione e tematici nonché in tutti i programmi d'azione annuali;
3. invita la Commissione ad attribuire un'attenzione speciale all'integrazione degli aspetti dei diritti umani nel programma d'azione annuale per la Cina che presenterà nel 2008;
4. ricorda gli obiettivi di sviluppo del Millennio e sottolinea che l'accesso all'istruzione e alla sanità sono diritti umani fondamentali; ritiene che i programmi sanitari, inclusa la salute sessuale e riproduttiva, la promozione della parità di genere, il conferimento di poteri alle donne e i diritti dei minori devono avere la priorità nella politica dell'UE in materia di sviluppo e di diritti umani, in particolare laddove è diffusa la violenza di genere e le donne e i minori corrono il rischio di contagio HIV/AIDS o viene loro negato l'accesso all'informazione, alla prevenzione e alle cure;
5. invita la Commissione ad integrare nella sua politica di sviluppo i diritti del lavoro fondamentali e l'agenda per condizioni di lavoro dignitose, particolarmente nel quadro dei programmi di aiuto connessi agli scambi commerciali;
6. insiste affinché la politica dell'UE sia coerente con i principi dei diritti umani in tutti i settori,

inclusi gli scambi commerciali, l'agricoltura, la pesca, la migrazione e il commercio di armi; sottolinea che durante i negoziati sugli accordi di partenariato economico con i paesi ACP, si deve tener conto dei possibili effetti negativi sui diritti umani, in particolare sui diritti sociali ed economici;

7. si compiace del partenariato Africa-UE sulla governance democratica e sui diritti umani nella strategia comune Africa-UE; invita non solo l'UE ma anche l'UA a mantenere i rispettivi impegni nel settore dei diritti umani, integrando sistematicamente un'impostazione basata su questi ultimi nel Meccanismo africano di riesame tra pari e rafforzando le istituzioni regionali per i diritti umani, in particolare la Commissione africana per i diritti umani e dei popoli e la Corte africana per i diritti umani e dei popoli;
8. nota che sebbene la comunità internazionale abbia avviato numerosi processi di pace e di mediazione internazionale, numerosi paesi africani soffrono per i conflitti armati, nei quali i civili continuano a subire assalti e sono inadeguatamente protetti dai rispettivi governi; ricorda in particolare la situazione del Sudafrica/Darfur dove continuano ad essere perpetrate gravi violazioni dei diritti umani; ribadisce che la comunità internazionale ha la responsabilità di proteggere e sottolinea che gli Stati coinvolti nel conflitto di un paese, grazie a grandi investimenti legati agli scambi commerciali, hanno una responsabilità speciale verso la popolazione del paese stesso;
9. sottolinea l'importanza di un rapido dispiegamento delle truppe EUFOR in Ciad così da dare stabilità alla regione, garantire la protezione dello spazio umanitario e proteggere la popolazione civile; insiste affinché l'UE e i suoi Stati membri esercitino la propria influenza sulle autorità del Ciad e sollecita l'adempimento degli obblighi del paese inerenti ai diritti umani e umanitari a livello internazionale e regionale; chiede in particolare la liberazione immediata di tutti i capi dell'opposizione detenuti unicamente per motivi politici;
10. sottolinea la necessità di mantenere il sostegno cruciale dell'UE agli sforzi di mediazione condotti da Kofi Annan in Kenia; ribadisce la necessità di garantire un ulteriore contributo di tutte le parti a favore di soluzioni accettabili nella messa a punto di una strategia postelettorale finalizzata alla riconciliazione, alla prevenzione della pulizia etnica e al ritorno di tutti gli sfollati interni al loro luogo d'origine;
11. ricorda che, in situazioni di fragilità e di mancanza di istituzioni stabili, i diritti umani spesso non sono rispettati o sono a rischio; sollecita pertanto il Consiglio e la Commissione ad accelerare il processo di definizione di una strategia esaustiva per trattare con gli Stati fragili, sulla base delle esperienze maturate in Sudan, Afghanistan, Zimbabwe, Repubblica democratica del Congo e Kenya;
12. invita l'Unione europea e gli Stati membri a garantire, fintanto che necessario, il mantenimento e l'adeguato finanziamento degli sforzi di stabilizzazione, mantenimento della pace e protezione dei civili in Afghanistan, incluso l'invio di truppe che dispongano del mandato e delle attrezzature necessari; mette in guardia dal fatto che il prezzo di un fallimento in Afghanistan sarebbe esorbitante in termini di diritti umani, e soprattutto di diritti della donna; sottolinea che il miglioramento a lungo termine delle istituzioni civili è di vitale importanza per la ricostruzione e la riconciliazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

| | |
|--|--|
| Approvazione | 3.3.2008 |
| Esito della votazione finale | +: 19 -: 0 0: 0 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Thijs Berman, Danutė Budreikaitė, Ryszard Czarnecki, Nirj Deva, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Glenys Kinnock, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Johan Van Hecke |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | John Bowis, Fiona Hall, Manolis Mavrommatis, Csaba Öry, Ralf Walter |
| Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Glyn Ford |

27.3.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI INTERNI

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2007 e sulla politica dell'Unione europea in materia
(2007/2274(INI))

Relatore per parere: Giusto Catania

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che la relazione annuale dell'UE sui diritti umani nel mondo nel 2007 si concentra essenzialmente sulle attività al di fuori dell'Unione europea e non contiene una descrizione analoga ed esaustiva delle attività e dei problemi relativamente ai diritti dell'uomo in seno all'Unione,
- B. considerando che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (l'Agenzia), istituita a Vienna l'1° marzo 2007, rappresenta un primo passo in risposta alla richiesta del Parlamento di creare un quadro integrato di norme e istituzioni destinato a conferire valore vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a garantire il rispetto del sistema previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché a elaborare una politica globale dell'UE sui diritti delle minoranze, e che è importante sottolineare che il mandato dell'Agenzia si estende anche ai paesi che hanno concluso accordi di stabilizzazione e associazione con l'UE,
- C. considerando che vanno accolti con favore l'inserimento della Carta dei diritti fondamentali nel nuovo trattato e il fatto che abbia carattere vincolante, anche se la Carta non è vincolante in taluni Stati membri,
- D. considerando che il Parlamento dovrebbe continuare a collaborare con il Consiglio d'Europa sul tema della tutela dei diritti umani,
 1. invita il Consiglio ad analizzare nelle sue future relazioni annuali sui diritti dell'uomo nel mondo la situazione dei diritti umani nel mondo e di valutare contestualmente l'effettiva situazione dei diritti umani in ciascuno Stato membro sulla base della relazione annuale dell'Agenzia; tale analisi congiunta attesterebbe l'equo impegno dell'Unione in materia di protezione dei diritti

umani sia all'interno sia all'esterno delle sue frontiere onde evitare un sistema di due pesi e due misure;

2. sollecita il Consiglio a trasformare il suo gruppo di lavoro ad hoc per i diritti fondamentali e la cittadinanza in un gruppo di lavoro permanente, che potrebbe operare contestualmente al gruppo di lavoro sui diritti dell'uomo (COHOM), ed esorta la Commissione ad assegnare a un unico commissario un portafoglio per i diritti umani e le libertà fondamentali;
3. esprime preoccupazione per il fatto che la cooperazione internazionale nell'ambito della lotta al terrorismo abbia avuto spesso come conseguenza un abbassamento del livello di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e ritiene che l'UE dovrebbe agire in maniera più decisa a livello internazionale per promuovere una strategia basata sul pieno rispetto delle norme e degli obblighi internazionali nel settore dei diritti umani;
4. esorta le istituzioni UE e gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni figuranti nella sua risoluzione del 14 febbraio 2007 sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri¹, che sono volte a chiarire il ruolo degli Stati membri nella prassi illegale di consegne straordinarie e a garantire che l'Unione e gli Stati membri non siano più coinvolti in futuro in analoghe violazioni dei diritti dell'uomo;
5. ricorda le sue risoluzioni che evidenziano gli abusi dei diritti umani nel centro di detenzione di Guantanamo ed esorta le istituzioni UE e gli Stati membri a proseguire le loro azioni volte alla chiusura del centro giacché la sua stessa esistenza continua ad essere un segnale negativo circa il modo di proseguire la lotta al terrorismo; invita pertanto il Consiglio e la Commissione a promuovere un'iniziativa internazionale affinché il governo degli Stati Uniti acconsenta, in conformità al diritto internazionale, a concedere un giusto processo ai detenuti o a rilasciarli, ad offrire loro lo status di rifugiati e a trovare loro dei rifugi sicuri, negli USA o altrove, onde evitarne il rimpatrio in paesi in cui esiste il rischio concreto che possano essere torturati o perseguitati;
6. incoraggia l'UE ad adottare un approccio più globale e integrato in materia di tortura e a non considerarla una questione isolata; invita l'UE a prendere in considerazione un'ampia gamma di eventuali misure volte a lottare contro la tortura, comprese la prevenzione, l'assistenza alle vittime nonché la lotta contro l'impunità; chiede inoltre agli Stati membri di destinare risorse sufficienti per il sostegno e la riabilitazione delle vittime di torture;
7. incoraggia l'UE a continuare a rafforzare lo spazio unico di sicurezza, libertà e giustizia, attraverso il quale sarà possibile conseguire, con un'unica politica dell'immigrazione, una tutela ottimale dei diritti dei cittadini di paesi terzi che entrano nel territorio dell'UE e rileva che in taluni Stati membri le disposizioni concernenti lo spazio di sicurezza, libertà e giustizia non sono vincolanti;
8. prende atto dei nuovi pacchetti legislativi nel settore della migrazione legale, dei controlli alle frontiere e dell'occupazione illegale; sostiene che l'UE dovrebbe introdurre una politica comune sulla migrazione incentrata sui diritti dei migranti, le opportunità per un'immigrazione legale e la lotta ai circuiti della tratta di esseri umani;
9. deplora il fatto che non siano state eseguite analisi sulla situazione dei diritti umani in relazione all'immigrazione all'interno dell'UE;
10. invita gli Stati membri ad assicurare il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei richiedenti asilo e degli immigrati, a prescindere dal loro status, legale o

¹ GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 309.

illegale, sul suolo comunitario, prerequisito, questo, atto a garantire una politica comunitaria dei diritti umani credibile all'interno e all'esterno dell'UE;

11. ricorda che l'obiettivo di creare una politica comune in materia di asilo deve essere la protezione dell'individuo e non la riduzione o l'esternalizzazione delle domande d'asilo a paesi terzi dove il rispetto dei diritti dell'uomo è insufficiente;
12. invita gli Stati membri a migliorare le loro politiche in materia di asilo in modo da includervi le donne che corrono il rischio di subire una mutilazione genitale e a eliminare tutte le violenze connesse con il fenomeno;
13. deplora le argomentazioni avanzate da alcuni Stati membri basate su valori tradizionali, culturali o religiosi di qualsiasi tipo al fine di esimersi dal loro obbligo di eliminare la violenza contro le donne, in particolare violenze connesse con la mutilazione genitale femminile;
14. ritiene che l'emancipazione femminile realizzata garantendo il pieno accesso alle informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi servizi e forniture porrebbe le donne in una posizione migliore per negoziare una sessualità sicura e tutelarsi dalle malattie sessualmente trasmissibili, compreso l'HIV/AIDS;
15. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'attuazione di campagne d'informazione sulla parità di genere e a lottare contro la violenza di genere e le discriminazioni nei confronti delle donne;
16. invita il Consiglio e la Commissione a prevedere nelle rispettive politiche misure tese a garantire la tutela dei diritti dei minori e a impegnarsi a combattere la tratta di minori e ogni forma di sfruttamento, compreso il lavoro minorile;
17. richiama l'attenzione sulla discriminazione e la persecuzione violenta subita in alcuni paesi per motivi di orientamento sessuale; invita le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a sradicare tutte le forme di discriminazione basate sull'orientamento sessuale come pure sull'identificazione di genere in seno all'Unione europea e a perseguirle legalmente;
18. esprime grave preoccupazione riguardo alla situazione di cittadini di paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento dello status di rifugiati per motivi di orientamento sessuale, come Mehdi Kazemi e Pegah Emambakhsh, che rischiano di essere rimpatriati dal Regno Unito in Iran e di essere giustiziati; ricorda che l'espulsione verso un paese terzo di persone che in tale paese corrono il rischio di essere perseguitate, torturate o uccise costituisce una violazione degli obblighi europei e internazionali in materia di diritti umani; chiede alle istituzioni UE e agli Stati membri interessati di trovare una soluzione affinché queste due persone non siano rimpatriate in Iran e di controllare e valutare l'applicazione negli Stati membri del diritto comunitario in materia di asilo; invita la Commissione ad affrontare e risolvere queste problematiche tramite i suoi prossimi emendamenti al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo,¹ e alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta²;
19. invita le presidenze del Consiglio a organizzare il forum ONG per i diritti umani in modo da

¹ GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

² GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.

consentire alla società civile e alle istituzioni UE di tenere altresì discussioni approfondite in materia di tutela dei diritti dell'uomo in seno agli Stati membri;

20. accoglie favorevolmente l'estensione, nel trattato di Lisbona, della procedura legislativa ordinaria (precedente procedura di codecisione) a maggiori comparti nei settori della giustizia, della libertà e degli affari interni, che potenzierà il ruolo del Parlamento europeo nelle questioni che interessano la tutela dei diritti umani all'interno e all'esterno dell'Unione;
21. invita il Consiglio e la Commissione ad agevolare lo sviluppo dei meccanismi della politica europea di vicinato (PEV) giacché la PEV ha un'incidenza notevole sulla tutela e la promozione dei diritti umani, sullo Stato di diritto e sulle riforme democratiche, così come sulla diffusione dei valori dei diritti umani e sull'acquisizione di una maggiore capacità in questo ambito;
22. invita gli Stati membri a continuare a difendere e a promuovere i diritti fondamentali al di fuori dell'UE.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

| | |
|--|---|
| Approvazione | 26.3.2008 |
| Esito della votazione finale | +: 32 -: 2 0: 0 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Giusto Catania, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klant, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Edit Bauer, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Metin Kazak, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Siiri Oviir, Nicolae Vlad Popa |
| Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Tobias Pflüger |

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

| | |
|---|--|
| Approvazione | 2.4.2008 |
| Esito della votazione finale | +: 60 -: 0 0: 3 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Roberta Alma Anastase, Bastiaan Belder, André Brie, Elmar Brok, Colm Burke, Marco Cappato, Philip Claeys, Giorgos Dimitrakopoulos, Hélène Flautre, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Ria Oomen-Ruijten, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Béatrice Patrie, Alojz Peterle, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Raúl Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Charles Tannock, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Kristian Vigenin, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Laima Liucija Andrikiienė, Giulietto Chiesa, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Horáček, Marie Anne Isler Béguin, Georg Jarzembowski, Tunne Kelam, Doris Pack, Antolín Sánchez Presedo, Inger Segelström, Csaba Sándor Tabajdi, Luis Yañez-Barnuevo García |

Dichiarazione in occasione del cinquantesimo anniversario della firma dei trattati di Roma.

L'Europa è stata per secoli un'idea, una speranza di pace e comprensione. Oggi questa speranza si è avverata. L'unificazione europea ci ha permesso di raggiungere pace e benessere. È stata fondamento di condivisione e superamento di contrasti. Ogni membro ha contribuito ad unificare l'Europa, a consolidare la democrazia e lo stato di diritto. Se oggi l'Europa ha superato definitivamente un'innaturale divisione, lo dobbiamo all'amore per la libertà dei popoli dell'Europa centrale e orientale. L'integrazione europea è l'insegnamento tratto da conflitti sanguinosi e da una storia di sofferenze. Oggi viviamo assieme come mai è stato possibile in passato.

Noi cittadini dell'Unione europea siamo, per nostra felicità, uniti.

I.

L'Unione europea ci consente di realizzare i nostri ideali comuni: per noi l'essere umano è al centro. La sua dignità è inviolabile. I suoi diritti inalienabili. Donne e uomini hanno pari diritti. Aspiriamo alla pace e alla libertà, alla democrazia e allo stato di diritto, al rispetto reciproco e all'assunzione di responsabilità, al benessere e alla sicurezza, alla tolleranza e alla partecipazione, alla giustizia e alla solidarietà.

L'Unione europea concreta un'unicità di vita e di azione comune. Ciò si esprime nella coesistenza democratica di Stati membri e istituzioni europee. L'Unione europea si fonda sulla parità e sull'unione solidale. Rendiamo così possibile un giusto equilibrio di interessi tra gli Stati membri.

L'Unione europea è salvaguardia dell'autonomia e delle diversità delle tradizioni dei suoi membri. L'apertura delle frontiere, la vivace molteplicità di lingue, culture e regioni sono per noi un arricchimento. Molti obiettivi non possono essere conseguiti con un'azione individuale: la loro realizzazione ci impone un'azione collettiva. L'Unione europea, gli Stati membri e le loro regioni e comuni si dividono i compiti.

II.

Siamo di fronte a grandi sfide che non si arrestano ai confini nazionali. L'Unione europea è la nostra risposta a queste sfide. Soltanto assieme potremo salvaguardare anche in futuro il nostro ideale europeo di società a beneficio di tutti i cittadini dell'Unione europea. Questo modello europeo coniuga successo economico e responsabilità sociale. Il mercato comune e l'Euro ci rendono forti. Potremo così modellare secondo i nostri valori la crescente interconnessione delle economie a livello mondiale e la sempre maggiore concorrenza sui mercati internazionali. La ricchezza dell'Europa è racchiusa nelle conoscenze e nelle competenze dei suoi cittadini: è questa la chiave per la crescita, l'occupazione e la coesione sociale.

Lotteremo assieme contro il terrorismo, la criminalità organizzata e l'immigrazione illegale. Anche nella lotta contro i loro oppositori difenderemo il diritto alla libertà e i diritti civili. Razzismo e xenofobia non devono trovare mai più terreno fertile. Ci impegniamo affinché si trovino soluzioni pacifiche ai conflitti nel mondo e gli esseri umani non divengano vittime di guerre, terrorismo o violenze. L'Unione europea vuole promuovere la libertà e lo sviluppo nel mondo. Vogliamo far arretrare la povertà, la fame e le malattie. In tale contesto vogliamo continuare a svolgere un ruolo trainante.

Vogliamo portare avanti assieme la politica energetica e la protezione del clima e contribuire a sconfiggere la minaccia globale rappresentata dal cambiamento climatico.

III.

L'Unione europea dipenderà anche in futuro dalla sua apertura e, nel contempo, dalla volontà dei suoi membri di consolidare assieme lo sviluppo interno dell'Unione stessa. L'Unione europea continuerà a promuovere la democrazia, la stabilità e il benessere anche al di là dei suoi confini.

Con l'unificazione europea si è realizzato un sogno delle generazioni che ci hanno preceduto. La nostra storia ci ammonisce a difendere questo patrimonio per le generazioni future. Dobbiamo a tal fine continuare a rinnovare tempestivamente l'impostazione politica dell'Europa. È in questo spirito che oggi, a 50 anni dalla firma dei trattati di Roma, siamo uniti nell'obiettivo di dare all'Unione europea entro le elezioni del Parlamento europeo del 2009 una base comune rinnovata.

Perché l'Europa è il nostro futuro comune.

Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o Degradanti

Conclusa a New York il 10 dicembre 1984

Gli Stati Parte della presente Convenzione, considerato che, conformemente ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, riconosciuto che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana, considerato che gli Stati sono tenuti, in virtù della Carta, e in particolare dell'articolo 55, a promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, tenuto conto dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, i quali stabiliscono entrambi che nessuno sia sottoposto a tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenuto ugualmente conto della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla tortura o da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975, animati dal desiderio di aumentare l'efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nel mondo intero, hanno convenuto quanto segue:

Parte prima

Art. 1

1. Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.
2. Il presente articolo lascia impregiudicato ogni strumento internazionale e ogni

legge nazionale che contiene o può contenere disposizioni di portata più ampia.

Art. 2

1. Ogni Stato Parte prende provvedimenti legislativi, amministrativi, giudiziari ed altri provvedimenti efficaci per impedire che atti di tortura siano compiuti in un territorio sotto la sua giurisdizione.
2. Nessuna circostanza eccezionale, qualunque essa sia, si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, d'instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato eccezionale, può essere invocata in giustificazione della tortura.
3. L'ordine di un superiore o di un'autorità pubblica non può essere invocato in giustificazione della tortura.

Art. 3

1. Nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura.
2. Per determinare se tali ragioni esistono, le autorità competenti tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresa, se del caso, l'esistenza, nello Stato interessato, di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce, dei diritti dell'uomo.

Art. 4

1. Ogni Stato Parte provvede affinché qualsiasi atto di tortura costituisca un reato a tenore del suo diritto penale. Lo stesso vale per il tentativo di praticare la tortura o per qualunque complicità o partecipazione all'atto di tortura.
2. In ogni Stato Parte tali reati vanno resi passibili di pene adeguate che ne prendano in considerazione la gravità.

Art. 5

1. Ogni Stato Parte prende i provvedimenti necessari al fine di stabilire la propria competenza per conoscere di tutti i reati di cui all'articolo 4, nei seguenti casi:
 - a) qualora il reato sia stato commesso in un territorio sotto la sua giurisdizione o a bordo di aeromobili o navi immatricolati in tale Stato;
 - b) qualora il presunto autore del reato sia un cittadino del suddetto Stato;
 - c) qualora la vittima sia un cittadino del suddetto Stato e quest'ultimo giudichi opportuno intervenire.
2. Ogni Stato Parte prende ugualmente i provvedimenti necessari al fine di stabilire la propria competenza per conoscere dei suddetti reati qualora il presunto autore si trovi

in un territorio sotto la sua giurisdizione e qualora il suddetto Stato non lo estradi, conformemente all'articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. La presente Convenzione lascia impregiudicata la competenza penale esercitata conformemente alle leggi nazionali.

Art. 6

1. Ogni Stato Parte sul cui territorio si trovi una persona sospettata di aver commesso un reato di cui all'articolo 4, se ritiene che le circostanze lo giustificano e dopo aver esaminato tutte le informazioni a sua disposizione, provvede alla sua detenzione o prende qualsiasi altro provvedimento giuridico necessario per assicurarne la presenza. Tale detenzione e tali provvedimenti devono essere conformi alla legislazione del suddetto Stato e possono essere mantenuti soltanto entro i termini necessari al promovimento di un procedimento penale o di estradizione.

2. Il suddetto Stato procede immediatamente ad un'inchiesta preliminare per stabilire i fatti.

3. Qualsiasi persona detenuta in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo può comunicare immediatamente con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la cittadinanza o, se apolide, con il rappresentante dello Stato in cui abitualmente risiede.

4. Lo Stato che detiene una persona conformemente alle disposizioni del presente articolo, avverte immediatamente di questa detenzione e delle circostanze che la giustificano gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo ne comunica con rapidità le conclusioni ai suddetti Stati ed indica loro se intende esercitare la propria competenza.

Art. 7

1. Lo Stato Parte sul cui territorio il presunto autore di un reato di cui all'articolo 4 è scoperto, qualora non lo estradi, sottopone la causa, nei casi di cui all'articolo 5, alle proprie autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale.

2. Tali autorità decidono come se si trattasse di un reato di diritto comune di carattere grave, in virtù del diritto nazionale. Nei casi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 5, le norme in materia di prove applicabili all'azione e alla condanna non sono in alcun modo meno rigorose di quelle applicabili nei casi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5.

3. Qualsiasi persona perseguita per uno qualunque dei reati di cui all'articolo 4 fruisce della garanzia di un trattamento equo in ogni stadio del procedimento.

Art. 8

1. I reati di cui all'articolo 4 sono inclusi di pieno diritto in ogni trattato di estradizione concluso tra gli Stati Parte. Questi si impegnano ad includere i suddetti reati in qualsiasi trattato d'extradizione che concluderanno tra di loro.
2. Lo Stato Parte che subordini l'extradizione all'esistenza di un trattato e sia investito di una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte al quale non è vincolato da alcun trattato in proposito, può considerare la presente Convenzione quale fondamento giuridico dell'extradizione per quanto riguarda i suddetti reati. L'extradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
3. Gli Stati Parte che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono i suddetti reati come casi di estradizione alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.
4. Tra Stati Parte i suddetti reati sono considerati, ai fini dell'extradizione, commessi sia nel luogo dove sono stati perpetrati sia sul territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati tenuti a stabilire la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 5.

Art. 9

1. Gli Stati Parte s'accordano l'assistenza giudiziaria più vasta possibile in qualsiasi procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 4, compresa la comunicazione di tutti gli elementi di prova disponibili e necessari ai fini del procedimento.
2. Gli Stati Parte adempiono i loro obblighi in virtù del paragrafo 1 del presente articolo in conformità a qualsiasi trattato di assistenza giudiziaria esistente tra di loro.

Art. 10

1. Ogni Stato Parte provvede affinché l'insegnamento e l'informazione sul divieto della tortura siano parte integrante della formazione del personale civile o militare incaricato dell'applicazione delle leggi, del personale medico, dei funzionari pubblici e delle altre persone che possono intervenire nella custodia, nell'interrogatorio o nel trattamento di qualsiasi persona arrestata, detenuta o imprigionata in qualunque maniera.
2. Ogni Stato Parte include tale divieto nelle norme o direttive emanate riguardo agli obblighi ed ai compiti di tali persone.

Art. 11

Ogni Stato Parte esercita una sorveglianza sistematica sulle norme, direttive, metodi e pratiche d'interrogatorio e sulle disposizioni concernenti la custodia e il trattamento delle persone arrestate, detenute o imprigionate in qualunque maniera in qualsiasi

territorio sotto la sua giurisdizione, al fine di evitare qualsiasi caso di tortura.

Art. 12

Ogni Stato Parte provvede affinché le autorità competenti procedano immediatamente ad un'inchiesta imparziale ogniqualvolta vi siano ragionevoli motivi di credere che un atto di tortura sia stato commesso in un territorio sotto la sua giurisdizione.

Art. 13

Ogni Stato Parte assicura ad ogni persona che affermi di essere stata sottoposta a tortura in un territorio sotto la sua giurisdizione il diritto di sporgere denuncia dinanzi alle sue autorità competenti, che procederanno ad un esame immediato ed imparziale della causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la protezione del denunciante e dei testimoni da qualsiasi maltrattamento o intimidazione causati dalla denuncia sporta o da qualsiasi deposizione.

Art. 14

1. Ogni Stato Parte, nel proprio ordinamento giuridico, garantisce alla vittima di un atto di tortura il diritto ad una riparazione e ad un risarcimento equo ed adeguato che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione la più completa possibile. Se la vittima muore in seguito ad un atto di tortura, gli aventi causa hanno diritto ad un risarcimento.
2. Il presente articolo lascia impregiudicato ogni diritto ad un risarcimento di cui la vittima, o qualsiasi altra persona, gode in virtù delle leggi nazionali.

Art. 15

Ogni Stato Parte provvede affinché nessuna dichiarazione di cui sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura al fine di stabilire che una dichiarazione è stata fatta.

Art. 16

1. Ogni Stato Parte si impegna a proibire in ogni territorio sotto la sua giurisdizione altri atti costitutivi di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura quale definita all'articolo 1, qualora siano compiuti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisce a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Gli obblighi enunciati agli articoli 10, 11, 12 e 13, in particolare, sono applicabili sostituendo la menzione di tortura con quella di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

2. Le disposizioni della presente Convenzione lasciano impregiudicate le disposizioni di qualsiasi altro strumento internazionale o della legge nazionale che proibiscono le pene o i trattamenti crudeli, inumani o degradanti o che concernono l'extradizione o l'espulsione.

Parte seconda

Art. 17

1. È istituito un Comitato contro la tortura (in seguito chiamato il Comitato) con le funzioni qui di seguito definite. Il Comitato è composto da dieci esperti di alta moralità e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo, che partecipano a titolo personale. Gli esperti sono eletti dagli Stati Parte tenendo conto di un'equa ripartizione geografica e dell'interesse che rappresenta per i lavori del Comitato la partecipazione di alcune persone con esperienza giuridica.

2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati Parte. Ogni Stato Parte può presentare un candidato scelto tra i suoi cittadini. Gli Stati Parte tengono conto dell'interesse di presentare candidati che siano anche membri del Comitato dei diritti dell'uomo istituito in virtù del Patto internazionale sui diritti civili e politici e che siano disposti a partecipare al Comitato contro la tortura.

3. I membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni biennali degli Stati Parte convocate dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni, in cui il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parte, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parte presenti e votanti.

4. La prima elezione avrà luogo al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invia, almeno quattro mesi prima di ogni elezione, una lettera agli Stati Parte per invitarli a presentare le candidature entro un termine di tre mesi e compila una lista in ordine alfabetico di tutti i candidati così designati, indicando gli Stati Parte che li hanno presentati, e ne dà comunicazione agli Stati Parte.

5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni e sono rieleggibili se nuovamente designati. Tuttavia, il mandato di cinque membri tra quelli eletti alla prima elezione, termina dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il presidente della riunione menzionata al paragrafo 3 del presente articolo procede all'estrazione a sorte del nome di questi cinque membri.

6. Lo Stato Parte che ha designato un membro del Comitato, qualora questi muoia, si dimetta o non sia più in grado, per una ragione o per l'altra, di svolgere i suoi compiti, nomina tra i suoi cittadini un altro esperto che partecipa al Comitato per la rimanente

durata del mandato, fatta salva l'approvazione della maggioranza degli Stati Parte. Tale approvazione si considera acquisita a meno che la metà o più degli Stati Parte non pronunci un'opinione sfavorevole entro un termine di sei settimane dal momento in cui il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite li ha informati della nomina proposta.

7. Gli Stati Parte sostengono le spese dei membri del Comitato per il periodo in cui questi adempiono le loro funzioni al Comitato.

Art. 18

1. Il Comitato elegge il proprio Ufficio per un periodo di due anni. 1 membri di tale Ufficio sono rieleggibili.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno che deve, tuttavia, contenere segnatamente le disposizioni seguenti:

a) il quorum è di sei membri;

b) le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei membri presenti.

3. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette il personale e gli impianti materiali necessari a disposizione del Comitato per l'efficiente adempimento delle funzioni attribuitegli in virtù della presente Convenzione.

4. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca i membri del Comitato per la prima riunione. In seguito, il Comitato si riunisce in tutte le occasioni previste dal suo regolamento interno.

5. Gli Stati Parte sostengono le spese di convocazione delle loro riunioni e di quelle del Comitato, compreso il rimborso di tutte le spese all'Organizzazione delle Nazioni Unite, quali spese per il personale e costo degli impianti materiali, da essa sostenute conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Art. 19

1. Gli Stati Parte presentano al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti da loro presi per svolgere i compiti che spettano loro in virtù della presente Convenzione, entro il termine di un anno a partire dall'entrata in vigore della Convenzione nello Stato Parte interessato. Presentano in seguito rapporti complementari quadriennali su qualsiasi nuovo provvedimento preso e qualunque altro rapporto richiesto dal Comitato.

2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette i rapporti a tutti gli Stati Parte.

3. Ogni rapporto è esaminato dal Comitato che può fare i commenti di carattere generale che ritiene opportuni e che trasmette allo Stato Parte interessato.

Quest'ultimo può comunicare, in risposta al Comitato, qualsiasi osservazione

giudicata utile.

4. Il Comitato può, a sua discrezione, decidere di riprodurre nel rapporto annuale redatto conformemente all'articolo 24 qualsiasi commento formulato in virtù del paragrafo 3 del presente articolo, unito alle osservazioni ricevute in proposito dallo Stato Parte interessato. Il Comitato, qualora lo Stato Parte interessato lo richieda, può anche riprodurre il rapporto presentato secondo il disposto del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 20

1. Il Comitato, qualora riceva informazioni credibili che gli sembrano contenere indicazioni fondate concernenti la pratica sistematica della tortura sul territorio di uno Stato Parte, invita tale Stato a collaborare all'esame delle informazioni e, a tal fine, a comunicargli le sue osservazioni in proposito.

2. Il Comitato, tenuto conto di tutte le eventuali osservazioni presentate dallo Stato Parte interessato e di qualsiasi altra informazione pertinente a sua disposizione, può, se lo giudica opportuno, incaricare uno o più membri di procedere ad un'inchiesta confidenziale e di trasmettergli d'urgenza un rapporto.

3. Il Comitato, qualora si proceda ad un'inchiesta in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, chiede la collaborazione dello Stato Parte interessato. Tale inchiesta può comportare, d'intesa con il suddetto Stato, una visita sul suo territorio.

4. Il Comitato, una volta esaminate le conclusioni che il membro od i membri gli sottopongono conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, le trasmette allo Stato Parte interessato unitamente a qualsiasi commento o suggerimento ritenuto opportuno considerata la situazione.

5. Tutti i lavori del Comitato menzionati ai paragrafi 1 a 4 del presente articolo sono di carattere confidenziale e ci si sforza sempre, in qualunque stadio dei lavori, di ottenere la collaborazione dello Stato Parte. Il Comitato può, una volta terminati questi lavori relativi ad un'inchiesta condotta in virtù del paragrafo 2 e dopo essersi consultato con lo Stato Parte interessato, decidere di inserire un breve resoconto dei risultati dei lavori nel rapporto annuale redatto conformemente all'articolo 24.

Art. 21

1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le comunicazioni con cui uno Stato Parte dichiara che un altro Stato Parte non adempie i suoi obblighi verso le disposizioni della presente Convenzione. Tali comunicazioni possono essere ricevute ed esaminate conformemente al presente articolo unicamente se emanano da uno Stato Parte che ha fatto una dichiarazione di

riconoscimento, per quanto lo riguarda, della competenza del Comitato. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione. La seguente procedura si applica alle comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo:

a) uno Stato Parte della presente Convenzione, qualora ritenga che un altro Stato ugualmente Parte della Convenzione non ne applichi le disposizioni, può richiamare, con comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato sulla questione. Lo Stato destinatario, entro un termine di tre mesi a partire dalla data del ricevimento della comunicazione, fa pervenire allo Stato d'invio spiegazioni o altre dichiarazioni scritte che delucidano la questione e che devono contenere, per quanto possibile e utile, indicazioni sulle norme procedurali e sui rimedi giuridici già esperiti, pendenti o proponibili;

b) se, entro un termine di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione originale da parte dello Stato destinatario, la questione non sia stata composta a soddisfazione di entrambi, uno o l'altro degli Stati Parte interessati ha il diritto di sottoporla al Comitato indirizzando una notifica al Comitato ed una all'altro Stato interessato;

c) il Comitato può conoscere di una controversia sottopostagli in virtù del presente articolo unicamente dopo essersi assicurato che tutti i ricorsi interni disponibili sono stati esperiti ed esauriti, conformemente ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Tale norma non si applica ai casi in cui i procedimenti di ricorso superano termini ragionevoli né ai casi in cui è poco probabile che essi diano soddisfazione alla persona vittima della violazione della presente Convenzione;

d) il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente articolo, si riunisce a porte chiuse;

e) il Comitato, fatte salve le disposizioni del capoverso c), mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parte interessati, al fine di giungere ad una soluzione amichevole della questione basata sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. A tal proposito, il Comitato può, se lo ritiene opportuno, istituire una commissione di conciliazione ad hoc;

f) il Comitato può, per ogni controversia sottopostagli in virtù del presente articolo, domandare agli Stati Parte interessati di cui al capoverso b) di fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

g) gli Stati Parte interessati di cui al capoverso b) hanno il diritto di farsi rappresentare durante l'esame della controversia da parte del Comitato e di formulare osservazioni oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme;

h) il Comitato deve presentare un rapporto entro un termine di dodici mesi a partire dal giorno in cui ha ricevuto la notifica di cui al capoverso b);

i) il Comitato, qualora si sia potuta trovare una soluzione conforme alle disposizioni del capoverso e), si limita, nella redazione del rapporto, ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

ii) il Comitato, qualora non si sia potuta trovare una soluzione conforme alle disposizioni del capoverso e), si limita, nella redazione del rapporto, ad una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte ed i processi verbali delle osservazioni orali degli Stati Parte interessati sono uniti al rapporto.

Per ogni controversia, il rapporto è comunicato agli Stati Parte interessati.

2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando cinque Stati Parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Lo Stato Parte deposita la suddetta dichiarazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmette copia agli altri Stati Parte. La dichiarazione può essere ritirata in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di qualsiasi questione inerente ad una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato Parte è ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale avrà ricevuto la notifica del ritiro, a meno che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Art. 22

1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in ogni momento di riconoscere la competenza del Comitato per ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da, o per conto di, privati soggetti alla sua giurisdizione che sostengano di essere vittima di una violazione, commessa da uno Stato Parte, delle disposizioni della Convenzione. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione concernente uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione.

2. Il Comitato dichiara irricevibile ogni comunicazione presentata in virtù del presente articolo che sia anonima, o che ritenga abusiva rispetto al diritto di presentare tali comunicazioni o incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il Comitato richiama su ogni comunicazione sottopostagli l'attenzione dello Stato Parte della presente Convenzione che abbia fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 1 e che, a quanto si afferma, ha violato una qualunque delle disposizioni della Convenzione. Durante i sei mesi seguenti, il suddetto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che delucidino la questione e indichino, se è il caso, i provvedimenti presi per rimediare alla situazione.

4. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo, tenendo conto di tutte le informazioni fornitegli dal, o per conto del, privato e dallo

Stato Parte interessato.

5. Il Comitato non esamina alcuna comunicazione di un privato conformemente al presente articolo senza essersi assicurato che:

a) la stessa questione non sia stata o non sia in esame dinanzi ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di componimento;

b) il privato abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili; tale norma non si applica se i procedimenti di ricorso superano termini ragionevoli o se è poco probabile che essi diano soddisfazione al privato vittima della violazione della presente Convenzione.

6. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente articolo, si riunisce a porte chiuse.

7. Il Comitato comunica le sue constatazioni allo Stato Parte interessato e al privato.

8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando cinque Stati Parte della presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo. Lo Stato Parte deposita la suddetta dichiarazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne trasmette copia agli Stati Parte. Una dichiarazione può essere ritirata in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di qualsiasi questione inerente ad una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessun'altra comunicazione presentata da, o per conto di, un privato è ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale abbia ricevuto la notifica del ritiro a meno che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Art. 23

I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc, eventualmente nominati conformemente al capoverso a) del paragrafo 1 dell'articolo 21, hanno diritto alle facilitazioni, privilegi ed immunità riconosciuti agli esperti in missione per l'Organizzazione delle Nazioni Unite, quali enunciati nelle pertinenti sezioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Art. 24

Il Comitato presenta agli Stati Parte e all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite un rapporto annuale sulle attività intraprese in applicazione della presente Convenzione.

Parte terza

Art. 25

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 26

Tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione tramite il deposito di uno strumento d'adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 27

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La Convenzione, per ogni Stato che la ratificherà o vi aderirà dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di questo Stato, dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. 28

1. Ogni Stato può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, o della sua adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza attribuita al Comitato ai sensi dell'articolo 20.
2. Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può, in ogni momento, ritirare tale riserva tramite una notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 29

1. Ogni Stato Parte della presente Convenzione può proporre un emendamento e depositare la propria proposta presso il Segretario generale delle Nazioni Unite che la comunicherà agli Stati Parte e domanderà loro di fargli sapere se siano favorevoli all'organizzazione di una conferenza degli Stati Parte per esaminare e mettere ai voti tale proposta. Qualora, durante i quattro mesi seguenti la data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte si sia pronunciato in favore di tale conferenza, il Segretario generale la organizza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale sottopone all'accettazione di tutti gli Stati Parte ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti alla

conferenza.

2. Un emendamento adottato secondo le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore quando i due terzi degli Stati Parte della presente Convenzione avranno informato il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di averlo accettato conformemente alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni.

3. Gli emendamenti, una volta entrati in vigore, hanno forza vincolante per gli Stati Parte che li hanno accettati; gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti i precedenti emendamenti da loro accettati.

Art. 30

1. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte inerente all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, non risolvibile tramite negoziazione, è sottoposta a arbitrato a richiesta di uno di questi Stati. Qualora, nei sei mesi seguenti alla data della richiesta di arbitrato, le parti non siano giunte ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuna di esse può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite deposito di una domanda conforme allo Statuto della Corte.

2. Ogni Stato può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, o della sua adesione, dichiarare di non considerarsi vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti di ogni Stato Parte che abbia formulato tale riserva.

3. Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo può ritirarla in ogni momento tramite una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 31

1. Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione tramite notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.

2. Tale denuncia non svincola lo Stato Parte dagli obblighi che gli incombono in virtù della presente Convenzione in ciò che concerne qualsiasi atto o omissione compiuto anteriormente alla data in cui la denuncia ha effetto e non pregiudica in alcun modo il proseguimento dell'esame di qualsiasi questione di cui il Comitato sia già investito alla data in cui la denuncia ha effetto.

3. Il Comitato non procede all'esame di alcuna nuova questione concernente uno Stato Parte la cui denuncia sia già divenuta effettiva.

Art. 32

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o vi avranno aderito:

- a) le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 25 e 26;
- b) la data d'entrata in vigore della Convenzione in applicazione dell'articolo 27 e la data di entrata in vigore di ogni emendamento in applicazione dell'articolo 29;
- c) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo 31.

Art. 33

1. La presente Convenzione, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli Stati.

CONFÉRENCE DE PRESSE DE MANFRED NOWAK, RAPPORTEUR SPÉCIAL SUR LA QUESTION DE LA TORTURE ET AUTRES TRAITEMENTS OU CHÂTIMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DÉGRADANTS

Des cas de torture et autres traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants ont été observés au Nigéria, au Paraguay, au Togo ou au Sri Lanka, les quatre pays où s'est rendu cette année Manfred Nowak, Rapporteur spécial sur la question, qui s'est adressé à la presse, ce matin, après avoir présenté son rapport devant la Troisième Commission (chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles) de l'Assemblée générale, au Siège de l'ONU.

« Dans tous ces pays, j'ai cependant bénéficié de la pleine coopération des Gouvernements », a déclaré M. Nowak, précisant qu'au Nigéria, où il s'est rendu du 4 au 10 mars 2007, la torture était systémique, y compris dans les services de la police judiciaire.

Au Togo, où il a effectué une visite du 11 au 17 avril, la situation s'est améliorée depuis 2005 mais, a-t-il précisé, les conditions de détention dans les locaux de la police sont inhumaines, tandis que des enfants qui n'ont pas plus de sept à huit ans y sont l'objet de châtiments corporels. Il a néanmoins souligné que le Gouvernement s'était engagé à mener des enquêtes sur ces cas et à prendre des mesures pour améliorer la situation.

Des preuves accablantes de torture pratiquée de façon routinière ont été trouvées au Sri Lanka, où M. Nowak est allé du 1^{er} au 8 octobre, et ce, en dépit, notamment, d'une loi qui qualifie la torture de crime. De nombreux auteurs présumés ont été poursuivis depuis l'entrée en vigueur de la loi, en 1994, mais seuls trois ont été condamnés, a-t-il poursuivi.

Pour le Sri Lanka, le Rapporteur spécial n'a fait état d'aucune information sur les cas de torture liés à la guerre car, a-t-il dit, il n'a pu visiter les camps des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), en particulier ceux du groupe Koruna, sur lequel pèsent de sérieux soupçons. En outre, selon M. Nowak, l'armée nationale a démenti l'existence de centres de détention, malgré les accusations graves reçues sur le traitement réservé dans ces camps aux suspects du LTTE.

M. Nowak a également mis l'accent sur les conditions carcérales inhumaines au Sri Lanka, résultant en partie du surpeuplement des prisons. Dans ces établissements pénitentiaires, prévus pour 8 200 places, sont entassés 28 000 prisonniers, a-t-il expliqué. Cette situation a été exacerbée par des règles d'urgence qui autorisent la détention de prévenus pendant un an, au lieu d'une journée, y compris dans des pièces où les suspects dorment sur des bureaux. Des progrès ont été constatés, a cependant remarqué le Rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme, citant, par exemple, les conditions du système carcéral pour les femmes à Colombo.

La cessation des détentions préventives et, pour les auteurs de délits mineurs, de la privation de liberté, ainsi que l'amélioration des conditions de détention et la réduction du surpeuplement carcéral constituent les principales recommandations figurant dans le rapport de M. Nowak présenté à la Troisième Commission. Les Gouvernements y ont été réceptifs, a-t-il assuré, notant ainsi que les autorités du Nigéria avaient procédé à la libération de plusieurs milliers de détenus.

M. Nowak, enfin, a annoncé qu'il se rendrait en Indonésie du 10 au 27 novembre prochain, puis, en 2008, en Guinée équatoriale, en Iraq, en Afrique du Sud, et, probablement, en Iran. Le Rapporteur spécial a affirmé en outre qu'il s'entreferait prochainement avec la Fédération de Russie et que des négociations étaient en cours avec les États-Unis sur la fermeture de centres irréguliers de détention (29/10/2008).